

PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Allegato I al RAPPORTO AMBIENTALE Consultazione della Fase preliminare

luglio 2020

Sommario

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA-VAS.....	3
ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE CHE HANNO INVIATO LE PROPRIE OSSERVAZIONI	8
CONTENUTI DELLE OSSERVAZIONI DEGLI SCA	10
MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI	56
OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE (CTVA)	56
OSSERVAZIONI DEL MIBACT - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO	69
OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE.....	73

Osservazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

Osservazioni parere CTVA n. 3347 del 23 aprile 2020

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI	
1. METODOLOGIA	1.1. Il Piano ed il RA devono rispettare le previsioni inerenti alla VAS del d.lgs. n. 152/2006 e inerenti al Programma di cui al d. lgs. n. 81/2018, alla Direttiva NEC e alle corrispondenti Linee guida e Decisione di esecuzione.	
	1.2. Il Piano ed il RA devono prendere in considerazione tutte le osservazioni formulate dalle ACMA e pubblicate sul sito del MATTM al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252 , indicando se ed in che misura se ne è tenuto conto nella stesura degli stessi.	
	1.3. Nelle attività di definizione, attuazione e monitoraggio del Programma deve essere coinvolto anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	
2. QUADRO PROGRAMMATICO	2.1. Il Programma ed il RA devono:	
	2.1.1. rendere coerente il Programma con la pianificazione/programmazione regionale riferita alla qualità dell'aria e/o ad altri temi strettamente connessi;	
	2.1.2. consultare i Piani paesaggistici regionali per quanto riguarda il corretto inserimento degli impianti tecnologici nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica;	
	2.1.3. dare maggior rilievo all'attuazione della direttiva nitrati n. 676/1991	
	2.1.4. dare conto degli esiti del Clean Air Dialogue e della Procedura di infrazione del PM10 (n. 2147/2014).	
3. STRUMENTI ATTUAZIONE MISURE	DI E	3.1. Il Programma ed il RA devono
		3.1.1. specificare meglio la responsabilità nazionale generale dell'elaborazione delle politiche per la qualità dell'aria;
		3.1.2. definire chiaramente le responsabilità dell'attuazione delle misure previste;
		3.1.3. definire chiaramente gli strumenti di attuazione del Programma (ad esempio piani regionali della qualità dell'aria, dei trasporti, dell'energia e dello sviluppo rurale);
		3.1.4. prevedere che nella fase attuativa del programma le azioni previste siano oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate attraverso accordi di programma quadro e altre forme di accordo;
		3.1.5. prevedere ulteriori specifici accordi con le regioni interessate da superamenti dei limiti di qualità dell'aria;
		3.1.6. definire un ordine di priorità delle misure nazionali in base all'efficacia ed in funzione delle aree maggiormente critiche per la qualità dell'aria;
		3.1.7. fissare precise tappe, delineate sulla base di scenari realistici di contesto, finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi posti;
		3.1.8. fornire la stima dell'orizzonte temporale di attuazione delle misure;

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI
	<p>3.1.9. esplicitare, negli scenari al 2030, il raggiungimento dei Valori Limite- VL per ogni Regione (non solo mediante mappe);</p> <p>3.1.10. definire meccanismi di recupero nel caso di ritardi o di mancato raggiungimento degli obiettivi posti nel tempo dato;</p> <p>3.1.11. indicare come in particolare le misure Agricole verranno rese obbligatorie per le Regioni;</p> <p>3.1.12. indirizzare le scelte anche verso interventi di rimboschimento e creazione di nuovi giacimenti verdi che rispondono sia all'esigenza ambientale che a quella paesaggistica;</p> <p>3.1.13. per tutte le matrici ambientali, ma soprattutto per le azioni che riguardano il riscaldamento civile, inserire specifiche indicazioni per l'informazione al cittadino;</p> <p>3.1.14. prevedere misure specifiche per le attività produttive, che contribuiscono comunque in modo non trascurabile alle emissioni degli inquinanti considerati, in particolar modo di SO₂ e COVNM, importanti precursori di particolato secondario e/o ozono;</p> <p>3.1.15. In merito ai trasporti (pag. 42), considerare il ruolo di tale settore emissivo anche in ambito extraurbano, in particolare tenendo conto anche del contributo alla formazione degli inquinanti di natura secondaria, soprattutto in zone geografiche quali il bacino padano;</p> <p>3.1.16. affrontare la questione delle emissioni dei porti mediante azioni mirate allo sviluppo dei combustibili alternativi o della elettrificazione dei porti.</p>
4. MISURE MITIGAZIONE DI	<p>4.1. Il Programma ed il RA devono prevedere misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico o di protezione della qualità dell'aria anche facendo riferimento a misure di rinaturalizzazione, afforestazione, riforestazione e rimboschimento soprattutto in aree urbane e periurbane.</p>
5. CONTESTO AMBIENTALE	<p>5.1. Il Programma ed il RA devono</p> <p>5.1.1. fare riferimento agli scenari più attuali prefigurati nella proposta di PNIEC;</p> <p>5.1.2. definire gli scenari emissivi all'orizzonte temporale del Programma anche sulla base dell'assunzione di scenari energetici, specialmente sotto il profilo dell'evoluzione attesa del consumo finale lordo di energia nei settori considerati degli usi finali;</p> <p>5.1.3. condividere con le Regioni i livelli informativi fondamentali per la definizione del quadro conoscitivo ambientale, sul quale verificare la sostenibilità delle scelte del Programma;</p> <p>5.1.4. garantire l'efficace rappresentazione dello stato attuale dell'ambiente considerando nel RA tutte le componenti ambientali e territoriali ritenute pertinenti alle azioni/misure previste. A tale proposito, è necessario</p> <ul style="list-style-type: none"> • che per le diverse "componenti ambientali" siano rappresentate peculiarità e criticità regionali/macroregionali a cui correlare specifiche strategie e/o misure; • che sia inserita tra i "settori individuati come i principali responsabili dei livelli emissivi degli inquinanti" la tematica rifiuti (ciclo integrato di gestione, siti potenzialmente inquinati, gestione illecita ed abbandoni); • che siano approfonditi alcuni aspetti che contribuiscono notevolmente all'apporto di emissioni in atmosfera. In particolare è necessario: <ul style="list-style-type: none"> ○ inserire per la tematica "industria", oltre alla "industria energetica, manifatturiera e costruzioni", gli

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI
	<p>stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, attività e processi industriali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ampliare la tematica "trasporti" con le attività portuali/aereoportuali comprendendo il traffico dei vettori; • dare rilevanza tra i comparti di attività incidenti sulle emissioni di COVNM a quello dell'uso della produzione di solventi, prevedendo misure specifiche di contenimento a tal fine, fermo restando che appare preferibile privilegiare quelle che puntano a ridurre l'uso alla fonte.
<p>6. EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA</p>	6.1. Il Programma ed il RA devono
	6.2. definire, di concerto con le Regioni, la metodologia per valutare/monitorare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei diversi inquinanti;
	6.3. calibrare l'approccio metodologico che si intende adottare nelle diverse fasi della valutazione rispetto alle azioni/misure previste dal Piano anche alla luce delle criticità/peculiarità dei diversi ambiti territoriali (regionali/macroregionali);
	6.4. trattare con maggiore accuratezza gli effetti della realizzazione del programma sulle matrici per le quali il Programma riveste un ruolo di tutela ai sensi della legislazione vigente e delle relative pianificazioni di riferimento;
	6.5. prendere in considerazione la globalità degli effetti del programma sulle matrici ambientali coinvolte;
	6.6. trattare la materia dei rifiuti, utile a rappresentare una adeguata analisi del "contesto ambientale" (comprese peculiarità e criticità regionali/macroregionali) e la valutazione dei probabili effetti derivanti dall'attuazione del Piano;
	6.7. Trattare la matrice acqua intesa sia come acqua superficiale che sotterranea e la matrice suolo non solo in maniera indiretta all'interno del paragrafo "effetti degli inquinanti sugli ecosistemi terrestri", ma in modo autonomo, seppur coordinato e cumulativo rispetto alle altre matrici;
	6.8. integrare le informazioni conoscitive in merito a Benzopirene e metalli con informazioni sui metalli pesanti ed esplicitare in maniera dettagliata le modalità con cui si intende trattare gli effetti delle azioni di programma su tali sostanze seppur con l'approccio qualitativo;
	6.9. esplicitare per ciascuna delle azioni previste dal Programma le scelte metodologiche adottate per la definizione degli scenari WM e WAM che hanno portato all'individuazione delle variazioni dei contributi emissivi conseguenti alle azioni di programma;
	6.10. riportare set di indicatori atti a valutare e monitorare tutti i possibili impatti significativi derivanti dalle azioni/misure di Piano;
	6.11. esplicitare con maggiore chiarezza in relazione al contributo transfrontaliero la definizione dell'ambito di influenza territoriale del programma coincidente con il territorio nazionale;
	6.12. comprendere l'identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali impatti ed effetti delle misure previste sui beni culturali e paesaggistici, direttamente ed indirettamente coinvolti;
	6.13. Individuare, per quanto riguarda gli effetti dell'inquinamento sul patrimonio monumentale e sui materiali da costruzione dell'edilizia storica tradizionale, indicatori idonei a determinare gli effetti che le misure di riduzione possono avere sulla conservazione e tutela del costruito;

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI
	<p>6.14. trattare in modo specifico il possibile impatto degli agenti inquinanti sugli ecosistemi sommersi nei quali sono peraltro spesso conservati beni culturali di rilievo;</p> <p>6.15. Con riferimento al programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione nel periodo 2021-2030: prendere in considerazione i problemi inerenti alla sua applicazione nelle aree di particolare pregio paesaggistico e/o monumentale;</p> <p>6.16. approfondire il tema del controllo dell'inquinamento atmosferico attraverso apposita strumentazione, le cui collocazioni e modalità di impiego devono essere stabilite di concerto con i soggetti con competenze ambientali e direttamente preposti alla tutela del territorio anche attraverso accordi di programma;</p> <p>6.17. valutare e verificare gli effetti inquinanti derivati da prodotti combustibili nel settore dei trasporti marittimi, e gli eventuali effetti conseguenti all'applicazione del Programma in esame.</p>
7. ALTERNATIVE	<p>7.1. Il Programma ed il RA devono analizzare le conseguenze derivanti sia dal mantenimento dello scenario “zero” che da scenari alternativi diversi rispetto a quelli posti a base delle scelte operate dal Programma.</p>
8. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	<p>8.1. Il Programma ed il RA devono</p> <p>8.1.1. prendere in considerazione quanto indicato nelle Valutazioni di Incidenza dei Piani e Programmi elencati nella Tabella 3-2 del Rapporto Preliminare (Pianificazione/Programmazione e obiettivi pertinenti al Programma);</p> <p>8.1.2. in relazione ai risultati delle attività di reporting ex art. 17 Direttiva 92/43/CEE e art. 12 Direttiva 147/2009/CE (se disponibili utilizzare i risultati del reporting nazionale 2013-2018) verificare se per le specie con status di conservazione sfavorevole sono state evidenziate pressioni e minacce legate all'inquinamento atmosferico per determinati habitat/specie;</p> <p>8.1.3. in relazione ai risultati del Programma attesi al 2020 e al 2030, evidenziare se vi potranno essere habitat/specie, localizzati nei contesti geografici più critici dal punto di vista della qualità dell'aria (ad esempio in Pianura Padana), per i quali sarà necessario, nonostante i miglioramenti auspicati, individuare e applicare misure di conservazione ad hoc;</p> <p>8.1.4. valutare quale può essere il contributo di determinati habitat al miglioramento della qualità dell'aria, anche al fine di prevedere tra le misure accessorie interventi in ambiti diversi da quelli che “generano” inquinamento (ad esempio mediante la valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti da certi ambienti, la riqualificazione ed il miglioramento di determinati habitat);</p> <p>8.1.5. mettere in evidenza il contributo delle aree protette all'implementazione del Programma, misurando il contributo che le aree della Rete Natura 2000, le aree naturali nazionale e regionali forniscono all'implementazione del Programma, in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottemperando al divieto permanente di bruciatura delle stoppie agricole, per altro già vigente in molte parti di esse, in ragione della necessità di prevenire gli incendi; • implementando le Misure di riduzione delle emissioni inquinanti previste dal Programma (p.105) alla tabella 15 e numerate da 1 a 6; • implementando il “Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca” nelle aree protette nazionali, la cui applicazione dovrebbe essere imposta alle aree protette;

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI
	8.1.6. prendere in considerazione nelle azioni e nella trattazione degli scenari le zone umide. Tali zone sia artificiali che naturali sono fondamentali per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e al tempo stesso sono fonte di emissione di gas quale il metano;
	8.1.7. trattare in modo specifico l'incidenza dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi sommersi.
9. PIANO DI MONITORAGGIO	9.1. Il Piano di monitoraggio deve
	9.1.1. essere conforme a quanto richiesto dall'art. 18 del d. lgs. n. 152/2006 e dalla normativa nazionale e comunitaria inerente al Programma;
	9.1.2. fornire una descrizione esaustiva delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi;
	9.1.3. indicare in modo esplicito a chi compete e per quali aspetti il monitoraggio delle misure indicate;
	9.1.4. definire un set di indicatori, individuati di concerto con le Regioni, che, in coerenza con la scelta delle componenti ambientali/territoriali considerate in fase di analisi e valutazione degli effetti, siano idonei a: <ul style="list-style-type: none"> • verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni/misure considerate; • descrivere qualitativamente/quantitativamente gli effetti delle azioni del Piano sui sistemi ambientali e territoriali interessati e di monitorare la sommatoria degli effetti a livello di area vasta/regionale/nazionale fornire orientamenti per i piani regionali/locali;
	9.1.5. definire indicatori che dovranno essere riferiti a tutte le componenti ambientali su cui possono ricadere direttamente e indirettamente gli effetti derivanti dall'inquinamento atmosferico;
	9.1.6. definire indicatori specifici volti a misurare impatti ed effetti del Programma sul patrimonio culturale, con specifico riguardo per centri storici, siti urbani Unesco e beni paesaggistici ad elevato grado di naturalità;
	9.1.7. definire indicatori riferibili all'"intensità delle politiche insediative locali", ai "modelli di lavoro" e agli "stili di vita individuali" che il Programma potrebbe orientare, incidendo anche sulle "politiche aggiuntive" per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali assegnate dalla Direttiva NEC;
	9.1.8. prevedere la periodicità della produzione di un rapporto che illustra i risultati della valutazione degli impatti le misure correttive da adottare;
	9.1.9. laddove il controllo dell'inquinamento atmosferico richieda l'installazione di centraline, zone di monitoraggio o affini, escludere o porre particolare cura nell'eventuale posizionamento nei nuclei storici, comprese le aree di rispetto, e nelle aree ricadenti nei cono visuali dei punti panoramici e dei percorsi individuati dai piani territoriali regionali e delle emergenze monumentale puntuali diffuse.

Elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che hanno inviato le proprie osservazioni

<i>N.</i>	<i>Ente - Soggetto</i>	<i>Data</i>
1	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza di Caserta	09/07/2019
2	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Parco Archeologico dell'Appia Antica Roma	10/07/2019
3	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza delle Province di Alessandria Asti e Cuneo	10/07/2019
4	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza di Torino	10/07/2019
5	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Parco Archeologico di Ercolano Napoli	11/07/2019
6	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Parco Archeologico dei Campi Flegrei Napoli	11/07/2019
7	Provincia di Vercelli - Area Ambiente e Territorio	12/07/2019
8	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza di Napoli	12/07/2019
9	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	15/07/2019
10	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza di Napoli	15/07/2019
11	Provincia di Lodi	17/07/2019
12	Ente Libero Consorzio Comunale di Ragusa	18/07/2019
13	ARPA Sardegna	18/07/2019
14	Provincia di Cuneo	18/07/2019
15	ARPA Lombardia	19/07/2019
16	ARPA Marche	19/07/2019
17	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per il Piemonte	19/07/2019
18	Regione Veneto	19/07/2019
19	MATTM - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	22/07/2019
20	ARPA Toscana	22/07/2019
21	ARPA Veneto	22/07/2019
22	ARPA Puglia	22/07/2019
23	AdB Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	22/07/2019
24	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare	22/07/2019
25	ARPA Friuli Venezia Giulia	22/07/2019
26	Regione Piemonte	22/07/2019
27	Istituto Superiore di Sanità	23/07/2019
28	ARTA Abruzzo	23/07/2019
29	Provincia di Campobasso	23/07/2019
30	Regione Umbria - Giunta Regionale	23/07/2019
31	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	24/07/2019
32	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per le Province di Salerno e Avellino	25/07/2019
33	Regione Toscana	25/07/2019
34	Regione Liguria	25/07/2019
35	Provincia di Latina	25/07/2019

36	Regione Lombardia	29/07/2019
37	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per il Comune di Venezia e Laguna	29/07/2019
38	Provincia Autonoma di Trento	29/07/2019
39	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio	29/07/2019
40	Ente Parco Nazionale della Majella	29/07/2019
41	ARPA Campania	31/07/2019
42	Comune di Manfredonia	01/08/2019
43	AdB Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	01/08/2019
44	Provincia di Padova	08/08/2019
45	Ente Libero Consorzio Comunale di Siracusa	14/08/2019
46	Regione Emilia Romagna	19/08/2019
47	Regione Umbria - Giunta Regionale	02/09/2019
48	Regione Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali - Catania	23/09/2019

Contenuti delle osservazioni degli SCA

N°	Ente - Soggetto	Contenuti
1	<p>MIBACT - Sovrintendenza di Caserta</p> <p>DVA-2019-0017675 09/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p><i>Si osserva, in merito alle previsioni dell'articolo 7 (del decreto legislativo 30/5/2018, n. 81, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/12284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/135/CE e abroga la direttiva 2001/181/CE. (18G00096)" NdR), tenuto anche conto delle recenti possibilità offerte specificatamente da nuove tecniche e tecnologie d'interesse, assolutamente innovative e potenti, anche per la materia istituzionale d'interesse della Scrivente, la rilevanza della completa e progredita "identificazione" degli impatti dell'inquinamento atmosferico sui beni culturali, "condotto attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa", dipendente, fortemente, dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche - proprie di ciascuno di questi siti e dalle caratteristiche di ciascuna tipologia di bene culturale (paesaggistico, mobile, immobile, outdoor, indoor, semi-confinati, archeologico, affreschi, graffiti, bassorilievi, carta, ecc.).</i></p> <p><i>In particolare, può ritenersi che, per la Soprintendenza scrivente, territorialmente competente - tra l'altro - per manufatti di valore storico-artistico appartenenti all'elenco del patrimonio UNESCO (per esempio il Palazzo reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco, l'Acquedotto vanvitelliano e il Complesso di San Leucio ed il sito "I Longobardi in Italia. Luoghi del potere" con il complesso monumentale della Chiesa di Santa Sofia di Benevento), la rilevanza di un avanzato e circostanziato programma di monitoraggio, anche con metodologie avanzate, sull'impatto dell'inquinamento atmosferico sui consistenti (sub-)ecosistemi specifici del patrimonio culturale, assume particolare significato conservativo e programmatico, anche a fini manutentivi (e, quindi, economici).</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Sulla base delle previsioni del decreto legislativo del 30/5/2018, n. 81, il predetto "PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO", in discorso, com'è ancora espressamente indicato nella relativa "Premessa", contiene gli elementi di minimo previsti dalle ripetute normative</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Dall'osservazione di tale contenuto del Programma Nazionale, coerentemente con quanto nella presupposta commentata normativa, rileva l'assenza, specifica ed esplicita, con prescrizioni mirate, della materia del patrimonio culturale e delle relative attività connesse.</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Il Rapporto preliminare deve essere di supporto all'impostazione delle attività di analisi e valutazione specifiche che saranno oggetto del Rapporto ambientale, delimitandone l'ambito, stabilendone la portata e le principali linee metodologiche".</i></p> <p><i>Si precisa che le presenti considerazioni vengono esposte sulla base di tale ultime previsioni, tenendole in massima evidenza; e, ciò, specialmente per l'eventualità che si ritenga utile - nella definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni che dovranno essere incluse nel Rapporto Ambientale - poter valutare la previsione di quanto si introduce, di seguito, per il possibile monitoraggio del sottosistema ambientale del patrimonio culturale, circostanziatamente definito, secondo tecniche e tecnologie, complete, attuali ed avanzate.</i></p> <p>(...)</p> <p><i>- In entrambi i sub-paragrafi indicati (RP, capitolo 4 AMBITO D'INFLUENZA E INQUADRAMENTO AMBIENTALE', al paragrafo "Contesto ambientale", in tema di "Qualità dell'aria", dopo il sub-paragrafo "La legislazione in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria in Italia" che integralmente si richiama, a pagina 49 e seguenti, con il sub-paragrafo "Le reti di monitoraggio della qualità dell'aria in Italia" ndr) non appaiono rilevabili eccezioni, di alcun tipo, per i beni storico-artistici e paesaggistici, come accade, di contro, proprio in materia di "Beni culturali" alla pagina 84 e successive, ove viene precisato, oltre ad altro, anche in merito alla metodologia relativa introdotta per il controllo, che il "deterioramento dei materiali che costituiscono il patrimonio culturale è un fenomeno solitamente riconducibile a vari fattori, tra cui l'inquinamento dell'aria e le condizioni climatiche del territorio in cui i beni sono collocati."</i></p> <p>(...)</p> <p><i>(...) per comprendere e valutare l'impatto di tutti i fattori (ambientale, naturali e antropici) che - congiuntamente - interessano il patrimonio culturale, che potrebbe essere, più in generale, valutabile, anche su estesa scala "programmatica", la necessità e l'opportunità di procedere all'identificazione (definizione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene culturale) ed al sistematico monitoraggio (misura dei valori e delle variazioni, nel tempo, dei diversi parametri identificati) degli specifici beni culturali, nella loro "singolare" consistenza materiale complessiva e nella loro propria evoluzione storica (originaria e dei successivi presenti che li hanno interessati), comprensiva della definizione dei relativi quadri fessurativi e/o dei dissesti.</i></p> <p><i>Si vuole, a questo punto, ben evidenziare che, in particolare, il monitoraggio potrebbe presupporre l'adozione di una varietà di sistemi tecnologici (che permettano di acquisire i parametri ritenuti utili ad individuare le cause del degrado) e potrebbe basarsi su una necessaria analisi a priori circa le patologie dell'oggetto da indagare, ma anche di quelle che sono le condizioni al contorno del bene, in modo da valutarne opportunamente l'interazione con l'ambiente (si pensi, per esempio, in proposito, alle mappe satellitari delle temperature, di vaste regioni, che ben mostrano - con i colori rosso, arancione, giallo, azzurro, ecc. - le notevoli differenze ed i picchi locali, dovuti a diversi fattori, di tale variabile).</i></p> <p><i>Le tecniche di monitoraggio disponibili sono, oggi, caso per caso, introdotte in funzione del tipo di bene, dell'oggetto d'indagine, delle relative finalità, del luogo in cui il bene è conservato (o esposto) e del tipo di danno rispetto al quale si intendono valutare le cause agenti (il valore di tali dipendenze viene ben evidenziato dalle differenze tecniche utili</i></p>

		<p><i>nel caso, per esempio, del monitoraggio per la valutazione del degrado strutturale derivante dall'evolversi nel tempo di un quadro fessurativo di un bene culturale materiale di valore architettonico, ovvero del monitoraggio ambientale indoor finalizzato alla conservazione di patrimonio museale ovvero del monitoraggio climatico outdoor di monumenti posti in aree fortemente inquinate ovvero del monitoraggio finalizzato alla conservazione o valutazione della durabilità dei trattamenti di restauro).</i></p> <p><i>È possibile ritenere che sono state messe a punto varie tecniche di monitoraggio delle emissioni atmosferiche, anche per ovviare alla grande varietà della qualità dell'aria, rispetto alla quale le stazioni fisse in situ - scarsamente distribuite - non riescono ad essere strumenti sufficienti per la mappatura completa. Per esempio, tra le tecniche innovative, potrebbero ben essere tenute in conto, stante la rilevanza del patrimonio culturale, anche le osservazioni terrestri ottenute con sensori satellitari, secondo regole già significativamente sperimentate, come strumento prezioso di mappatura dell'inquinamento atmosferico. E, ciò, a causa del principale vantaggio dato da tali osservazioni terrestri di fornire, con precisione, un sistema completo e sinottico di parametri, con viste di grandi aeree. È ormai, inoltre, nota e dimostrata l'importanza dell'utilizzazione, anche contestualmente ai satelliti da remoto, i sistemi informativi geografici, GIS, (o territoriali), che permettono l'acquisizione, la registrazione, la visualizzazione, la restituzione, la condivisione e la presentazione delle informazioni, anche utilmente integrate tra loro (informazioni da sensori satellitari e in situ).</i></p> <p><i>Come si comprende dagli esempi appena indicati, le predette tecniche attualmente disponibili, complesse, avanzate e multidisciplinari, espongono un livello qualitativo di controllo evoluto al fine del contrasto del rischio (complessivo) dell'inquinamento atmosferico, in discorso, e potrebbero, quindi, essere utili al Programma Nazionale, anche - eventualmente - a livello (introduttivo e) previsionale (rispetto al quale, potrebbe essere opportuno, come sopra indicato, un ampliamento- ai rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali- dei componenti del tavolo di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30/5/2018, n. 81).</i></p> <p><i>Si conclude, con l'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare in oggetto, "al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale", non esponendo alcuna specifica osservazione in merito a tale ultimo elaborato, e, oltre a ciò, contestualmente, proprio a tale fine, tenuto anche conto del citato, presupposto, "PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO", si rimarcano le considerazioni sopra introdotte, a seguito delle quali risulta evidenziato che, nella grande variabilità del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, la metodologia applicata ed il livello qualitativo della stessa inducono differenti livelli di efficacia per la comprensione dello stato di conservazione del "singolare" specifico bene culturale, in reazione al suo ambiente ed alle sue caratteristiche (intrinseche ed estrinseche); e ciò, specialmente, in relazione alla previsione dei rischi futuri- tra cui quello dell'inquinamento atmosferico- del bene culturale medesimo ed al relativo controllo.</i></p>
2	<p>MIBACT - Parco Archeologico dell'Appia Antica Roma</p> <p>DVA-2019-0017819 10/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p><i>Esaminata la documentazione pervenuta, considerato il carattere strategico del Piano e degli effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questo Istituto, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni affinché il patrimonio culturale sia adeguatamente tutelato, salvaguardato e valorizzato ai sensi del D. Lgs. N°42/2004:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• con riferimento al profilo monumentale-paesaggistico, si rileva che sul piano metodologico, nella prospettiva di future attività di pianificazione delle misure di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici, sarebbe opportuno valutare gli effetti reali e immediati sulle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze architettoniche: si consiglia di rivedere gli indicatori relativi ai potenziali impatti ambientali in particolare nel settore della produzione di energia elettrica, poiché determinate tecnologie non sono compatibili con il carattere delle aree di competenza, fortemente connotate dalla presenza di valori ambientali direttamente connessi alle testimonianze di alto valore archeologico c monumenti dal grosso impatto visivo (parco degli Acquedotti);</i> <i>• relativamente ai territori di competenza, è consigliabile una ricognizione puntuale dei beni e delle aree interessate, dei relativi dispositivi di tutela, anche attraverso il riferimento alle disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti;</i> <i>• si raccomanda di evitare scelte che comportino la compromissione c l'alterazione delle principali visuali e degli elementi qualificanti dell'area tutelata;</i> <i>• per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, si sottolinea l'impatto significativo che potranno avere sul patrimonio archeologico tutti gli interventi che comportino movimentazione del suolo e del sottosuolo. Pertanto per tutti gli interventi sopradetti si richiama a quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in applicazione del D. Lgs. n°42/2004 art. 28 comma 4, ponendosi come obiettivo la riduzione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico;</i> <i>• si rappresenta la volontà condivisa di realizzare un sistema continuo di aree verdi pubbliche, in parte intersecato e interconnesso ad aree agricole pubbliche c private c a grandi attrezzature pubbliche già esistenti, servito e attraversato da un sistema diffuso di percorsi ciclopedonali, finalizzato sia alla migliore fruizione della arce del Parco, sia alla interconnessione più diretta, con viabilità "alternativa", di tutti i nuclei abitati che circondano il Parco, a favore della riduzione delle emissioni inquinanti;</i> <i>• in relazione al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale negli ambiti di competenza, e alla riduzione del fabbisogno di mobilità privata, si condivide l'opportunità di favorire interventi volti al miglioramento dell'accessibilità, sicurezza e riconoscibilità delle fermate del trasporto pubblico, promuovendo anche l'integrazione con altre forme di servizio social, quali info point o rete Wi-Fi; la promozione della mobilità condivisa (bike, care moto sharing a basse o zero emissioni); l'integrazione tra i servizi di mobilità sostenibile quali strutture di sosta per i velocipedi o servizi di car e bike sharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico) e parcheggi di interscambio; la promozione della mobilità a piedi; l'integrazione del trasporto pubblico nei progetti di riqualificazione urbana; la promozione della diffusione di veicoli elettrici per la mobilità urbana privata, che contribuirà anche a migliorare l'integrazione della produzione da rinnovabili elettriche;</i> <i>• si condivide inoltre la necessità della diffusione dei veicoli meno inquinanti mediante la valorizzazione e il rafforzamento delle iniziative di regolamentazione locale (quali le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle aree urbane, accesso libero dei veicoli a combustibili alternativi ed in particolare elettrici alle zone a traffico limitato, limiti di velocità, corsie preferenziali e parcheggi dedicati per veicoli a zero emissioni), in particolare in prossimità delle aree archeologiche e delle aree verdi pubbliche;</i> <i>• in relazione al deterioramento dei materiali che costituiscono il patrimonio culturale, il danno di tipo estetico e/o strutturale del materiale originale, provocato dall'azione sinergica di fattori ambientali e climatici, può compromettere la percezione e la fruizione dell'opera stessa e causarne la perdita di valore. Le politiche di riduzione degli</i>

		<p>inquinanti maggiormente coinvolti nei processi di degrado frequentemente riscontrati, messe in atto a livello europeo negli ultimi decenni, hanno portato ad una significativa diminuzione delle concentrazioni di biossido di zolfo, mentre altre sostanze (ossidi di azoto, particolato atmosferico, ozono), potenzialmente altrettanto pericolose sia per la salute umana che per l'ambiente e per i materiali da costruzione, continuano ad essere presenti in aria in quantità significative. Pertanto si ritiene opportuno sottolineare l'importanza dell'adozione di misure di prevenzione e di sistemi di rilevamento, come centraline di monitoraggio, per stimare potenziali rischi e valutare misure specifiche, in relazione ai materiali presenti nell'area di competenza, lapidei naturali e artificiali particolarmente sensibili all'azione degli inquinanti atmosferici.</p> <p>Relativamente alla tutela dei valori strettamente ambientali e naturalistici, si rimanda a quanto sarà considerato dal Parco Regionale dell'Appia Antica, cui compete la vigilanza sulle attività di trasformazione ambientale.</p> <p>Considerata la fase preliminare di programmazione e pianificazione in oggetto, questo Istituto si riserva di dettare prescrizioni più puntuali sulla base dell'esame dei singoli interventi previsti.</p>
3	<p>MIBACT - Soprintendenza delle Province di Alessandria Asti e Cuneo</p> <p>DVA-2019-0017784 10/07/2019</p>	<p>(...) si rileva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> per quanto attiene al settore Elettrico E3 -Fotovoltaico negli edifici- e Termico Cl-Fonti rinnovabili negli edifici- sarà necessario consultare il Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2017 (schede del Catalogo) per quanto riguarda il corretto inserimento degli impianti tecnologici nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. auspicando una continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative nell'ottica di una maggiore compatibilità e minor impatto in special modo sugli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti in contesto di pregio storico e paesaggistico; per quanto attiene al settore del Termico C3~ Teleriscaldamento si rammenta la necessità di adempiere sin dalle prime fasi progettuali alla previsione 9ell'art. 25, c.1, del D. Lgs. 50/2016 in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; per quanto attiene al Settore Terziario C9 -Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico – si pone l'accento sulla necessità di individuare tipologie di interventi ammissibili sul patrimonio immobiliare sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 4212q04 s.m.i. nel rispetto dei principi di corretta conservazione delle componenti storiche.
4	<p>MIBACT - Soprintendenza di Torino</p> <p>DVA-2019-0017763 10/07/2019</p>	<p>Vedere quanto riportato nella osservazione n. 3</p>
5	<p>MIBACT - Parco Archeologico di Ercolano Napoli</p> <p>DVA-2019-0017944 11/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Tenuto conto che l'ambito di influenza territoriale del Programma, ossia l'ambito territoriale in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali dello stesso, è considerato coincidente con il territorio nazionale, appare necessario non sottovalutare le peculiarità del territorio, che risulta essere caratterizzato dalla presenza di emergenze architettoniche, testimonianze archeologiche, elementi di pregio naturalistico, ampie zone a vocazione agricola. Per ciò che concerne i documenti e le normative di riferimento di competenza di questo Istituto, per poter definire gli obiettivi di sostenibilità per le differenti componenti ambientali analizzate, risulta fondamentale, per quanto di competenza, recepire i seguenti strumenti normativi e di indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> D.M. di Vincolo del17 /08/1961- ex lege 1497/39- pubblicato sulla G.U. n. 212 del 28.8.1961, che dichiara di notevole interesse pubblico l'intero territorio del Comune di Resina; Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) dei Comuni Vesuviani approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del18/09/2002. <p>Con riferimento alle "Misure di riduzione" descritte nel Rapporto Preliminare Ambientale (pag.9), al fine di conciliare le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali con quelle legate all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, si evidenzia che l'installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare l'alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. A tal proposito, si propone di richiedere di non utilizzare pannelli a specchio o comunque riflettenti. Inoltre, per una migliore integrazione di tali impianti con gli edifici in ambiti sottoposti a tutela, è preferibile collocare i pannelli in posizione complanare alla copertura, evitando l'installazione su superfici molto inclinate o verticali.</p> <p>Con riferimento al paragrafo "Mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione" del Rapporto Preliminare Ambientale (pag.109), si evidenzia la necessità di privilegiare impianti arborei tipici, specie autoctone, evitando il verde di carattere esclusivamente ornamentale, organizzando l'apparato vegetale in maniera tale da favorire la connettività ecologica attraverso la creazione di masse vegetali compatte, dove possibile intorno a risorse naturalistiche preesistenti; utilizzare il sistema del verde come strumento di regolazione del microclima locale, ad esempio, attraverso l'impianto di siepi e filari per la protezione dal riverbero marino sui fronti esposti, l'inserimento di pergole frangisole e frangivento per la gestione del soleggiamento e dei venti dominanti, apertura di corridoi di ventilazione per la circolazione della brezza mare/terra.</p>
6	<p>MIBACT - Parco Archeologico dei Campi Flegrei Napoli</p> <p>DVA-2019-0017994 11/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Questo Istituto, per quanto di competenza, esprime le seguenti osservazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Si ritiene non esauriente la valutazione degli impatti dell'inquinamento atmosferico sul patrimonio culturale, di contro, com'è noto, quest'ultimo è profondamente interessato dall'inquinamento atmosferico, in ragione delle caratteristiche proprie del bene culturale e del relativo sito, e specialmente a fini conservativi e manutentivi. Nel Rapporto Preliminare non vengono citati i beni culturali e le possibili ricadute che alcune strategie contenute nel programma possono avere su tali beni ai sensi della Parte II e della Parte III del D.lgs. 42/2004.

		<p>2. Si sottolinea, in sostanza, la necessità che nel Rapporto Preliminare venga adeguatamente presa in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che vanno intesi e valutati come beni sensibili e irripetibili che non possono prestarsi a trasformazioni dettate dal rispetto di parametri che, se applicati con acritica superficialità, rischiano di snaturarne l'essenza e distruggere il valore testimoniale e identitarie.</p> <p>3. Si ritiene necessario, in supporto alle considerazioni di cui al punto 2), individuare misure preventive per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale. A tal fine, è opportuna una completa comprensione e valutazione dell'impatto di tutti i fattori (ambientali, naturali e antropici) che, insieme, interessano il patrimonio culturale, che potrebbe essere, più in generale, valutabile, anche su estesa scala "programmatica". Si sottolinea al riguardo che attualmente esistono diverse tecniche, complesse, avanzate e multidisciplinari, che espongono un livello quantitativo di controllo evoluto al fine del contrasto del rischio (complessivo) dell'inquinamento atmosferico e che potrebbero, quindi, essere utili al programma nazionale.</p> <p>Tutto ciò considerato, sarebbe opportuno prevedere un ampliamento - ai rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali - dei componenti del tavolo di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30/05/2018, n.81).</p>
7	<p>Provincia di Vercelli - Area Ambiente e Territorio</p> <p>DVA-2019-0018081 12/07/2019</p>	<p>(...) Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viene citata la Convenzione di Ramsar sulle Zone Umide ma poi nelle azioni e nella trattazione degli scenari non vengono prese in considerazione le Zone Umide; poiché tali zone, sia artificiali (paesaggio risicolo piemontese e lombardo) che naturali (delta del Po), sono fondamentali per la tutela e la salvaguardia della biodiversità ma, al tempo stesso, sono fonte di emissioni di gas climalteranti quali il metano, si ritiene opportuno prenderle in considerazione nella trattazione in esame; - Per la riduzione degli impatti sulla salute dei cittadini degli inquinanti in esame nel rapporto preliminare e per migliorare la vivibilità delle aree urbane anche nell'ottica di mitigazione (sequestro di carbonio) e adattamento ai cambiamenti climatici (ombreggiamento) si ritiene opportuno valutare l'inserimento di azioni specifiche volte ad ampliare le attività forestali di piantumazione di specie arboree autoctone; - Per tutte le matrici ambientali prese in considerazione ma soprattutto per le azioni che riguardano il riscaldamento civile è fondamentale inserire nell'azione "Residenziale C6 - Ruolo attivo dei consumatori" specifiche indicazioni per l'informazione al cittadino. In Piemonte viene svolta un'opera di informazione rivolto principalmente ai manutentori e installatori delle caldaie, agli amministratori condominiali, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria che, però, spesso si scontrano con il cittadino che, non essendo debitamente informato, non accetta, per esempio, la proposta di sostituzione dell'impianto ancora funzionante ma obsoleto; - In merito all'inquinamento dovuto al riscaldamento domestico si ricorda che è stato emanato lo norma UNI per i misuratori portatili di CO CO2 e NOx e che è in lavorazione lo norma UNI per i misuratori portatili di polveri; - Per l'azione "Trasporti T1 - Potenziamento del TPL e riduzione del fabbisogno di mobilità privata" si evidenzia la necessità di inserire, come azione, la riqualificazione (elettrificazione e realizzazione del doppio binario) delle tratte ferroviarie minori attualmente inattive o sotto utilizzate per incrementare le modalità di spostamento a basso impatto da e per zone rurali (linee ferroviarie Vercelli-Pavia; Vercelli-Casale Monferrato; Santhià-Arona); - Considerato che gli obiettivi dello Direttivo NEC hanno il fine di migliorare la qualità dell'aria che respiriamo e, quindi, di tutelare la salute dei cittadini e ridurre le morti precoci legate all'inquinamento atmosferico e viste le mappe di concentrazione elaborate da ENEA e ISPRA che permettono di individuare le regioni che hanno i maggiori problemi nel rispettare gli obiettivi, sarebbe molto utile individuare una modalità sanzionatoria puntuale per chi non applicherà il Programma nazionale per il controllo dell'inquinamento atmosferico. Attualmente le sanzioni europee sono o corico dello Stato membro mentre sarebbe più utile poter individuare un livello più fine di attribuzione delle sanzioni.
8	<p>MIBACT - Soprintendenza di Napoli</p> <p>DVA-2019-0018053 12/07/2019</p>	<p>(...) Osservazioni e suggerimenti:</p> <p>Sul piano metodologico, in considerazione della evidenziata stretta interrelazione tra il Programma nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ed il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, si rimanda a quanto osservato nella fase di Scoping del procedimento VAS di quest'ultimo, con nota prot. n. 5874 del 3.05.2019.</p> <p>In generale, si evidenzia la necessità che il Rapporto Ambientale del Programma in oggetto comprenda una accurata descrizione, analisi e valutazione delle componenti che costituiscono il patrimonio culturale nazionale, a partire da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici, direttamente ed indirettamente coinvolti, dei relativi dispositivi di tutela e dei valori oggetto di protezione, nonché delle disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione paesaggistica e nel piano di gestione del sito UNESCO, direttamente ed indirettamente interessato dalle misure/azioni previste. Il Rapporto Ambientale dovrebbe inoltre comprendere l'identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali impatti ed effetti delle misure previste sui beni culturali e paesaggistici, direttamente ed indirettamente coinvolti, compresi gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento alla verifica di coerenza esterna del Programma con altri atti di programmazione e pianificazione multilivello e di settore, il Rapporto Ambientale dovrebbe contenere una puntuale verifica delle interferenze nel medio e lungo termine del Programma con altri strumenti di pianificazione relativi al territorio di competenza, nonché una specifica analisi degli impatti e degli effetti cumulativi dell'insieme delle previsioni degli strumenti di pianificazione sul patrimonio culturale di competenza; - si pone altresì in rilievo l'importanza che il RA preveda specifiche misure volte ad impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi connessi all'attuazione del Programma su beni culturali e paesaggistici, con specifico riguardo per le infrastrutture energetiche; - con riferimento al piano di monitoraggio sull'attuazione del Programma, si suggerisce che lo stesso sia adeguatamente strutturato ed esplicitato nel Rapporto Ambientale, con indicazione di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie.

		<p>Con stretto riferimento al territorio di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - visti gli acclarati impatti ed effetti negativi sui beni culturali provocati dall'inquinamento dell'aria (SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM_{2,5}), in sinergia con specifiche condizioni climatiche (cfr. RA preliminare, p. 84 e ss.), specie per quanto concerne il deterioramento dei materiali, considerata la qualità dell'aria ed i rilevanti problemi connessi alla congestione del traffico automobilistico gravante sul centro storico di Napoli, si suggerisce che il Programma preveda anche specifiche e distinte misure per il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale su gomma, la riduzione del fabbisogno di mobilità privata, il potenziamento e la creazione di nuove aree pedonali, la diffusione di veicoli a basso impatto nei centri storici delle principali aree urbane e nei siti urbani Unesco (Misure Settore Trasporti – Codice T); - visti gli acclarati impatti ed effetti negativi delle emissioni inquinanti sui paesaggi ad elevato grado di naturalità (cfr. RA preliminare, p. 106 e ss.), con specifico riguardo per parchi, riserve ed aree boscate, tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., si suggerisce di riservare specifica attenzione nel Rapporto Ambientale del Programma alla individuazione e descrizione dei citati beni paesaggistici e alla correlata identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali effetti delle misure previste dal Programma sui medesimi; - visti gli acclarati impatti ed effetti positivi sulla qualità dell'aria connessi alla presenza di vegetazione (cfr. RA Prelim. p. 109 e ss.), si suggerisce di prevedere apposite misure volte a garantire la conservazione nonché, ove opportuno, l'espansione delle aree verdi, con specifico riguardo per i giardini e i parchi storici, le aree boscate urbane, parchi e riserve, etc.; - con riferimento alla specifica misura per la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico (Misura settore residenziale e terziario - T9), si suggerisce di strutturare il menzionato programma sull'illuminazione pubblica, finalizzato ad accelerare il processo di sostituzione delle sorgenti luminose, individuando specifiche soluzioni tecniche, compatibili con gli obiettivi di tutela dei centri storici e dei siti urbani Unesco; - ai fini del monitoraggio ambientale in fase di attuazione del Programma, si evidenzia l'opportunità di prevedere indicatori specifici volti a misurare impatti ed effetti del Programma sul patrimonio culturale, con specifico riguardo per centri storici, siti urbani Unesco e beni paesaggistici ad elevato grado di naturalità.
9	<p>MIBACT - Soprintendenza delle Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli</p> <p>DVA-2019-0018125 15/07/2019</p>	<p>Vedere quanto riportato nella osservazione n. 3</p>
10	<p>MIBACT - Soprintendenza di Napoli</p> <p>DVA-2019-0018139 15/07/2019</p>	<p>Per alcune parti, vedere l'osservazione n. 5</p> <p>(...)</p> <p><i>Il rapporto ambientale, come illustrato all'art.13 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. ha lo scopo di individuare descrivere e valutare, in un'ottica globale e sistemica ma anche puntuale e approfondita, gli effetti che la realizzazione del Programma potrebbe produrre sull'Ambiente, quest' ultimo inteso non solo sotto l'aspetto ecologico-sistemico ma anche in riferimento a condizioni, caratteristiche e componenti, insite in ciò che si intende per Paesaggio, secondo l'accezione contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000, ratificata in Italia con legge n.14 del 2006).</i></p> <p><i>Tenuto conto che l'ambito di influenza territoriale del Programma ossia l'ambito territoriale in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali dello stesso, è considerato coincidente con il territorio nazionale, appare necessario non sottovalutare le peculiarità specifiche del territorio di competenza, che risulta essere caratterizzato dalla presenza di numerose emergenze architettoniche, testimonianze archeologiche, elementi di pregio paesaggistico e naturalistico.</i></p> <p><i>Per ciò che concerne i documenti e le normative di riferimento di competenza di questo istituto, per poter definire gli obiettivi di sostenibilità per le differenti componenti ambientali analizzate, risulta fondamentale recepire i seguenti strumenti normativi e di indirizzo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m. i.); - Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000. recepita nella normativa nazionale con Legge 14/2006); - Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (Convenzione UNESCO, Parigi, 2005); - Agenda 2030. adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25/09/2015; - Piani Urbanistici Territoriale. Piani territoriali Paesistici. Piani Regolatori Generali; - Parco Regionali (dei Monti Lattari, del Vesuvio, etc.); - Quadro dei Vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici, storico-artistici, idrogeologici. <p><i>Con riferimento alle "Misure di riduzione" descritte nel Rapporto Preliminare Ambientale (pag.9), al fine di conciliare le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali con quelle legate all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, si evidenzia che l'installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare l'alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. A tal proposito, è buona norma non utilizzare pannelli a specchio o comunque riflettenti. inoltre, per una migliore integrazione di tali impianti con gli edifici in ambiti sottoposti a tutela, è preferibile collocare i pannelli in posizione complanare alla copertura. evitando l'installazione su superfici molto inclinate o verticali.</i></p> <p><i>Con riferimento al paragrafo "Mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione" del Rapporto Preliminare Ambientale (pag. 109). si evidenzia la necessità di privilegiare impianti arborei tipici, specie autoctone, evitando il verde di carattere esclusivamente ornamentale. organizzando l'apparato vegetale in maniera tale da favorire la</i></p>

		<p>connettività ecologica attraverso la creazione di masse vegetali compatte, dove possibile intorno a risorse naturalistiche preesistenti; utilizzare il sistema del verde come strumento di regolazione del microclima locale, ad esempio, attraverso l'impianto di siepi e filari per la protezione dal riverbero marino sui fronti esposti, l'inserimento di pergole frangisole e frangivento per la gestione del soleggiamento e dei venti dominanti. apertura di corridoi di ventilazione per la circolazione della brezza mare/terra.</p> <p>Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica, andranno valutati i singoli interventi che generano interferenza a qualsiasi titolo con il sottosuolo, che sono sottoposti, oltre che agli strumenti normativi sopramenzionati a quanto previsto dall'art 25 del Decreto Legislativo 50/2016, al fine di valutare l'impatto delle opere previste nei progetti sul patrimonio archeologico.</p>
11	<p>Provincia di Lodi</p> <p>DVA-2019-0018557 17/07/2019</p>	<p>(...) la Provincia di Lodi è Ente gestore di quattro siti Rete Natura 2000, per quanto di competenza, si propone di valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'implementazione nel Monitoraggio di appositi indicatori di verifica, riferibili all'"intensità delle politiche insediative locali", dei "modelli di lavoro" e degli "stili di vita individuali", che il Programma potrebbe orientare, incidendo anche sulla tematica "politiche aggiuntive" per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali assegnate dalla Direttiva NEC, rispetto a quelle già previste dalla normativa; - l'attivazione di "Autorità di regolamentazione e gestione delle politiche per la mobilità" in aree omogenee (ad esempio Pianura Padana), allo scopo di coordinare misure integrate fra i vari livelli di governo locale; - con riferimento all'Allegato – Codice Agricoltura del PNCA, un approfondimento per la categoria emissiva "suoli agricoli" relativo all'applicazione di fanghi da depurazione e da materiali derivanti da "rifiuto", ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; - la predisposizione di uno Strumento di supporto (Codice, Abaco, Prontuario di buone prassi, ...) relativo alla "Mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione", che possa orientare/accompagnare/guidare Enti Locali Territoriali e Professionisti a contestualizzare e a ottimizzare le "strutture verdi" di mitigazione.
12	<p>Ente Libero Consorzio Comunale di Ragusa</p> <p>DVA-2019-0018708 18/07/2019</p>	<p>Non ci sono osservazioni</p>
13	<p>ARPA Sardegna</p> <p>DVA-2019-0018747 18/07/2019</p>	<p>Non ci sono osservazioni</p>
14	<p>Provincia di Cuneo</p> <p>DVA-2019-0018665 18/07/2019</p>	<p>Ufficio Controllo Emissioni ed Energia</p> <p>Con riferimento a quanto in oggetto ed in particolare alle misure individuate per la riduzione di NH3 dal comparto agricolo, si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le misure che, nella bozza di Programma Nazionale, sono individuate come obbligatorie, sono misure che, nelle procedure autorizzatorie degli allevamenti (AIA, AUA o AVG) svolte presso questa Provincia, vengono considerate ormai superate, da sostituire con misure più efficienti, sia per la stabulazione degli animali, che per le coperture degli stocaggi, che per lo spandimento dei reflui; - le misure che sono considerate facoltative sono invece quelle che vengono richieste come necessarie per l'autorizzabilità degli allevamenti stessi, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento (europea e regionale); - non risulta possibile, a parere di questa Provincia, con la sola applicazione delle misure indicate come obbligatorie, ottenere una riduzione delle emissioni di NH3 a livello regionale, in linea con l'obiettivo parziale proposto, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo stabilito a livello nazionale dalla Direttiva NEC. <p>In proposito, si reputa opportuno richiamare la posizione tecnica espressa da ARPA Piemonte con nota Prot. n. 113961 del 27/12/2018 (di cui si allega copia), che fa esplicito rinvio all'applicazione, nel comparto zootecnico, tra le Migliori Tecniche Disponibili di settore, delle tecniche a più elevata prestazione ambientale nel contenimento delle emissioni in atmosfera e nelle acque sotterranee.</p> <p>ARPA (...)</p> <p>In conclusione alla disamina riportata, facendo riferimento alle procedure autorizzative degli stabilimenti di allevamento di animali attivate o da attivarsi sul territorio piemontese, così come alla disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, la scrivente Agenzia ritiene che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in relazione alla fase di stoccaggio dei liquami o dei digestati liquidi debbano essere privilegiate le tecniche di copertura rigide o flessibili (BAT 16 b1 e b2) o, a fronte di una comprovata impossibilità o insostenibilità tecnica od economica di tale scelta, tra le tecniche di copertura galleggianti applicabili vadano favorite quelle a più alta prestazione di contenimento dell'ammoniaca che, al contempo, non comportano incrementi nell'emissione dei gas climalteranti; 2. in relazione alla fase di spandimento agronomico delle deiezioni zootecniche e assimilabili vadano privilegiate, laddove applicabili, le tecniche che comportano l'incorporazione immediata delle deiezioni o, in alternativa, debba essere perseguita l'incorporazione degli effluenti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 4 ore dalla distribuzione, come indicato nella BAT 22; 3. debbano essere applicate tutte le tecniche previste dalla BAT 20 ai fini dell'ottimizzazione dello spandimento agronomico, senza esclusioni; in tale ambito, si ritiene opportuno che i provvedimenti autorizzativi prevedano espressamente il rispetto delle distanze dalle sponde dei corpi idrici superficiali di cui al regolamento 10/R e, per i terreni in proprietà, posizionati in corrispondenza dei corpi idrici a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità, sia prevista la costituzione di una fascia tampone ai

		<p>sensi della misura KTM02-P2-a009; le superfici di tali fasce non devono essere conteggiate nel computo dei terreni a disposizione per lo spandimento;</p> <p>4. debbano essere adottate strategie normative e/o prescrittive che rendano indiscutibilmente cogenti le regole di spandimento imposte ai gestori degli allevamenti anche sui terreni in asservimento agli stessi ed inammissibili le attestazioni di utilizzo agronomico dei liquami a distanze non ragionevoli rispetto ai centri aziendali;</p> <p>5. debba essere facilitata, in via prescrittiva negli atti autorizzativi, la controllabilità dell'applicazione di alcune tecniche e delle aree e modalità interessate dall'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, anche attraverso il ricorso a moderne tecnologie di facile disponibilità (webcam, GPS, ecc.);</p> <p>6. l'apparato sanzionatorio applicabile agli stabilimenti di allevamento non ricadenti in AIA (LR 3/2009) vada rivisitato al fine di restituire allo stesso un adeguato potere deterrente.</p> <p>In considerazione degli impatti ambientali rilevabili in relazione alle attività agro-zootecniche, l'applicazione delle tecniche a più elevata efficacia nel contenimento delle emissioni in atmosfera e nelle acque provenienti da tale settore è ritenuta in generale quale condizione necessaria al fine dell'ottenimento di un parere favorevole da parte dell'Agenzia nell'ambito del previsto supporto tecnico/istruttorio alle fasi autorizzative nell'ambito descritto.</p> <p>L'Agenzia si rende peraltro disponibile a supportare codeste Spettabili Direzioni regionali nella revisione del Regolamento 10/R nonché dell'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali o nella stesura dei bandi relativi al Programma di Sviluppo Rurale che si rendessero doverose al fine dell'ottenimento di un necessario miglioramento ambientale del settore agro-zootecnico.</p>
15	<p>ARPA Lombardia</p> <p>DVA-2019-0018813</p> <p>19/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Il Rapporto preliminare presentato appare ben strutturato e sostanzialmente coerente con le evidenze disponibili per il livello regionale lombardo. Non si entra nel merito degli obiettivi di riduzione delle emissioni definito dalla Direttiva NEC e quindi dal D. Lgs. 30.5.2018 n.81 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE". Non si entra parimenti nel merito delle misure di riduzione individuate, che potranno eventualmente essere approfondite nel prosieguo dell'istruttoria.</p> <p>Si osserva che, come anche correttamente indicato nel capitolo 3, i piani regionali di gestione della qualità dell'aria possono essere sinergici al piano presentato. Si ritiene quindi opportuno che anche la riduzione delle emissioni attesa da tali azioni possa essere inclusa nella valutazione degli scenari per i prossimi anni.</p> <p>In riferimento all'analisi di coerenza con altri piani/programmi, si suggerisce di estenderla anche alla pianificazione regionale settoriale, considerando i piani/programmi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento atmosferico, in particolare si richiamano, per la regione Lombardia, i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma Regionale per la Mobilità e i Trasporti (PRMT) - approvato con D.c.r. n. 1245 il 20 settembre 2016 - che contiene obiettivi e azioni rivolti al miglioramento dei servizi del trasporto collettivo, all'incremento dell'offerta di trasporto intermodale e interventi sulla rete ferroviaria, nonché alla riduzione degli impatti sull'ambiente in particolare sulla qualità dell'aria; • Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) - approvato con D.g.r. n. 3706 del 12 giugno 2015 – che contiene obiettivi ed azioni in sinergia con il Programma Nazionale oggetto di Valutazione Ambientale. <p>Oltre all'analisi di coerenza con i piani e programmi sopra indicati, si suggerisce di verificare il loro stato di attuazione e i risultati dei monitoraggi, se effettuati, al fine di evidenziare l'eventuale contributo dato dalla pianificazione regionale agli obiettivi del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>Sempre in tema di coerenze, si segnalano alcuni strumenti operativi, quale "l'Accordo di Bacino Padano per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria", sottoscritto nel 2017 dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna che contiene azioni concrete per il controllo dell'inquinamento atmosferico, già attuate o in fase di attuazione su questi territori.</p> <p>Infine, per quanto riguarda la pianificazione in ambito agricolo si propone di individuare un set di criteri, mutuati da buone pratiche in agricoltura utili per il controllo dell'inquinamento atmosferico, da rendere obbligatori per la stesura dei nuovi Piani di programmazione fondi europei 2021 – 2027 nonché per la predisposizione dei relativi bandi.</p>
16	<p>ARPA Marche</p> <p>DVA-2019-0018930</p> <p>19/07/2019</p>	<p>In merito al Vs nota n°0011149 DEL 20.06.2019 di pari oggetto1 registrata al ns. protocollo con n°20822 del 21.06.2019, si fa presente che l' ARPAM, in base alla normativa regionale vigente (DGR 1813/2010), non è "Soggetto competente in materia ambientale - SCA" ma fornisce il proprio contributo solo a seguito di quesiti specifici nelle procedure di VAS.</p>
17	<p>MIBACT - Segretariato Regionale per il Piemonte</p> <p>DVA-2019-0018946</p> <p>19/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>considerato che le competenti Soprintendenze di settore hanno espresso il proprio parere motivato nel Procedimento di VAS, a voi trasmessi: SABAP-TO prot. 12143 del 10/07/2019 assunta agli atti di questo ufficio con prot. 3549 del 11/07/2019, SABAP-AL prot. 8666 del 10/07/2019 assunta agli atti di questo ufficio con prot. 3547 del 11/07/2019 e SABAP-NO prot. 8501 del 12/07/2019 assunta agli atti di questo ufficio con prot. 3602 del 15/07/2019;</p> <p>condividendo quanto espresso dalle Soprintendenze di settore, in particolare si evidenzia che per quanto attiene al settore elettrico E3 – fotovoltaico negli edifici e Termico C1- Fonti rinnovabili negli edifici sarà necessario consultare il Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2017 per quanto riguarda il corretto inserimento degli impianti tecnologici nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;</p> <p>questo Segretariato Regionale per il Piemonte, per quanto di competenza, concorda con quanto espresso dalle Soprintendenze di settore.</p>
18	<p>Regione Veneto</p> <p>DVA-2019-0018880</p>	<p>(...)</p> <p>Si segnala un'imprecisione nella tabella 4-15 di pag. 52 del Rapporto Ambientale Preliminare, in cui vengono riportati come valore obiettivo previsti dal D.Lgs 155/2010 i valori obiettivo del WHO per PM10, PM2,5 eNO2.</p>

	19/07/2019	<p><i>Nel Rapporto Ambientale definitivo e nel documento finale di Programma dovrebbero essere inseriti gli esiti del Clean Air Dialogue e quelli della Procedura di infrazione del PM10 (n. 2147/2014).</i></p> <p><i>Dando per assodato che nel documento di Programma definitivo, le misure programmate e gli scenari individuati saranno esplicitati ulteriormente e corredati di valutazione economica, si chiede di inserire un approfondimento relativo alla fattibilità degli scenari previsti dal Programma e riportati nel Rapporto Ambientale, soprattutto in merito a trasporti ed edilizia residenziale. In particolare per quanto riguarda i trasporti si chiede di indicare lo stato di realizzazione del PN/RE e l'andamento della diffusione dei mezzi elettrici e ibridi plug-in rispetto a quanto previsto nella SEN17.</i></p> <p><i>Inoltre si chiede di approfondire la fattibilità della conversione anche parziale a GNL della flotta navale internazionale nei tempi previsti dal piano (2030). Allo stesso modo si chiede di approfondire in che modo si possano garantire tassi di ristrutturazione degli edifici civili esistenti in linea con quanto presentato al paragrafo 5.1, pag. 52 del documento di Programma.</i></p> <p><i>Si chiede che nel Rapporto Ambientale al paragrafo "Esposizione all'inquinamento atmosferico" da pag. 96, si inserisca un'analisi dell'errore modellistico che, come descritto nel Programma al paragrafo 7.1, tende a sottostimare le concentrazioni medie e orarie in particolare del PM10.</i></p> <p><i>Questa sottostima, pur essendo imprescindibile, potrebbe influire sia sulla valutazione dell'esposizione per classi di concentrazione, sia sull'individuazione in termini assoluti delle aree di superamento negli scenari futuri presentata nel documento di Programma.</i></p> <p><i>Nell'individuazione delle misure di riduzione delle emissioni di NH3 dovrebbe essere sottolineato come in alcune realtà, in funzione della tipologia, composizione e tessitura dei suoli agricoli, alcune tecniche di spandimento con elevata efficacia in termini di riduzione delle emissioni, potrebbero incrementare il rischio di percolazione di nitrati nelle falde.</i></p>
19	<p>MATM - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque</p> <p>DVA-2019-0018971 22/07/2019</p>	<p><u>A. Tematica: acque</u></p> <p><i>Relativamente al capitolo 9. MONITORAGGIO AMBIENTALE, considerato che il D.lgs 152/06 e s.m.i. prevede tra i contenuti del Rapporto Ambientale vi sia individuazione, descrizione e valutazione dei "possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi l'acqua ... ", si invita a effettuare tale valutazione in quei corpi idrici di riferimento selezionati, ai sensi del Decreto 14 aprile 2009, n. 56, per lo studio delle variazioni a lungo termine di origine naturale. L'incremento dei controlli effettuati in tali siti, che afferiscono alla rete di monitoraggio istituita in ottemperanza alle disposizioni della direttiva quadro acque 2000/60/CE, sembra infatti coerente con i requisiti richiesti e le finalità del monitoraggio ai sensi della direttiva NEC (National Emission Ceilings).</i></p> <p><i>Per quanto attiene, in particolare il contenimento delle emissioni di GHG (green house gases), si evidenzia che già il citato allegato al programma in oggetto, redatto dal Mipaaf "Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca" contiene specifiche utili al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, principalmente di ammoniaca, derivanti dalle buone pratiche gestionali in agricoltura degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti.</i></p> <p><i>Tuttavia, si suggerisce di porre maggior rilievo all'attuazione della direttiva nitrati 91/676/CEE "relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come funzionale al raggiungimento di tali obiettivi di contenimento e si propone di inserire tra le misure di riduzione del programma elencate alla tabella 2-2 di pag. 9 la misura relativa alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici dentro e fuori le zone designate come vulnerabili ai nitrati di origine agricola.</i></p> <p><i>Infatti le misure contenute nei programmi d'azione obbligatori, da attuare nelle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 92 del d.lgs. 152/06), ma anche nei regolamenti regionali al di fuori delle zone vulnerabili, entrambi emanati ai sensi del DM 25 febbraio 2016, hanno l'obiettivo non solo di contenere e limitare l'inquinamento delle acque da nitrati ma possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di tutela della qualità dell'aria. Alcune misure, se incentivate, come la copertura degli stoccaggi (articolo 12, comma 4 del DM 25/2/2016) e le migliori tecniche di spandimento sul suolo degli effluenti di allevamento (articolo 40, comma 6 lettera d) del DM 25/2/2016) permettono di migliorare l'efficienza e contenere le perdite per aerosol; l'attuazione della direttiva nitrati è comunque citata nella Tabella 3-1: Normativa e Obiettivi Ambientali pertinenti al Programma.</i></p> <p><u>Tematica: dissesto idrogeologico - suolo</u></p> <p><i>Al punto 3. NORMATIVA AMBIENTALE E OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTE AL PROGRAMMA del Rapporto preliminare al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, si propone di inserire i riferimenti normativi sotto riportati.</i></p> <p><i>Tra le misure per la mitigazione del dissesto idrogeologico, costituiscono via preferenziale gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Infatti, la norma di riferimento (DL 133/2014) condiziona l'adozione di tali interventi integrati nella misura non inferiore al 20% rispetto agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico inseriti negli accordi di programma per la mitigazione del rischio idrogeologico. Detto aspetto è ampiamente rimarcato nel DPCM 28 maggio 2015 che individua gli interventi integrati quali misure finalizzate alla creazione di "infrastrutture verdi-" che costituiscono una rete di aree naturali e seminaturali a cui possono essere assegnati anche obiettivi strategici di contrasto del dissesto idrogeologico e della tutela del suolo.</i></p> <p><i>Dette aree naturali, caratterizzate anche da un incremento di elementi vegetativi, possono contribuire all'assorbimento della CO2 presente nell'atmosfera, all'incremento della resilienza all'incremento della temperatura atmosferica, all'incremento della resilienza alla desertificazione e perdita di suolo, al miglioramento della qualità dell'aria.</i></p> <p><i>Dette misure contribuiscono all'attuazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.</i></p>
20	<p>ARPA Toscana</p> <p>DVA-2019-0018986 22/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p><i>1. Nel documento di bozza di Programma, in Figura 10 "Benzo(a)pirene (contenuto totale nel PM10) Stazioni di monitoraggio e superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute (2017)", per tutte le stazioni presenti nel territorio della Regione Toscana predisposte per il monitoraggio del B(a)P viene indicata una copertura non sufficiente dei dati. Si fa presente a tale proposito che tutte le campagne di monitoraggio effettuate nel corso del 2017 soddisfano i criteri previsti dall'Allegato I del D.Lgs 155/2010, sia per il periodo minimo di copertura delle campagne di indagine nell'arco dell'anno (minimo 33%) sia per la distribuzione dei dati nell'anno; gli indicatori sono,</i></p>


quindi, da ritenersi rappresentativi.

Si riportano di seguito i valori della media annuale rilevata presso i diversi siti di monitoraggio; tali dati sono stati trasmessi ad ISPRA dal SIRA di ARPAT secondo i canali previsti ufficialmente (via Infoaria).

Zona	Class.	Prov	Comune	Nome stazione	Media annuale 2017 (ng/m3)
Agglomerato Firenze	UF	FI	Firenze	FI-Bassi	0,35
	UT	FI	Firenze	FI-Gramsci	0,65
Zona PO-PT	UF	PO	Prato	PO-Roma	0,61
Zona costiera	SI	LI	Piombino	LI-Cotone	0,07
	UF	LI	Piombino	LI-Parco VIII Marzo	0,11
	UF	LI	Livorno	LI-La Pira	0,13
Zona valdarno pisano e Piana lucchese	UF	LU	Lucca	LU-San Concordio	0,39
Zona del Valdarno aretino e Valdichiana	UF	AR	Arezzo	AR-Acropoli	0,59

- Nel paragrafo “Contesto ambientale” (capitolo 4) del Rapporto preliminare, vengono riportati gli indicatori individuati per supportare la stima e il monitoraggio degli effetti ambientali per ciascuno dei settori di intervento e per ciascuno degli inquinanti valutati nel Programma; tali indicatori sono riferiti agli anni 1990-2016. Poiché sono attualmente disponibili i dati dell’inventario nazionale delle sorgenti di emissione aggiornati al 2017, si suggerisce l’aggiornamento delle tabelle relative al contesto ambientale di riferimento e dei grafici dei trend emissivi contenuti nel Rapporto preliminare e nella bozza di Programma.
- Nel capitolo 4 “Ambito d’influenza e inquadramento ambientale” del Rapporto preliminare vengono riportate le considerazioni relative alla definizione dell’ambito di influenza territoriale del Programma, coincidente con il territorio nazionale. Si ritiene che sarebbe opportuno esplicitare tali considerazioni con maggiore chiarezza, in particolare in relazione al contributo transfrontaliero (pag. 26).
- Nella bozza del documento di Programma e nel Rapporto preliminare vengono svolte alcune considerazioni qualitative in merito al Benzo(a)pirene e vengono presentati, per classi di concentrazione, i livelli misurati per tale parametro presso le stazioni di monitoraggio presenti sul territorio nazionale. Nel capitolo 6 “Effetti ambientali del programma” del Rapporto preliminare viene esplicitato il fatto che nel Rapporto ambientale verranno trattati a livello qualitativo gli effetti derivanti dalle diverse misure su altri inquinanti, quali Benzo(a)pirene e metalli, le cui concentrazioni in aria ambiente saranno influenzate dalle azioni di Programma. A tale proposito si osserva che non vengono riportate informazioni di alcun tipo in merito ai metalli pesanti, né nel documento di bozza del Programma né nel Rapporto preliminare. Pur non essendo considerati dalla Direttiva NEC, B(a)P e metalli pesanti sono inquinanti che hanno ripercussioni negative sia sulla salute umana che sugli equilibri ambientali: si ritiene, quindi, opportuno che vengano esplicitate in maniera più dettagliata le modalità con cui si intende trattare gli effetti delle azioni di Programma su tali sostanze, seppur con approccio qualitativo.
- L’analisi delle alternative presentata nel capitolo 7 “Impostazione dell’analisi delle alternative” del Rapporto ambientale non fornisce un quadro molto chiaro in merito alle modalità con cui si intende procedere. Nella stesura del Rapporto Ambientale si suggerisce che vengano rese in esplicito le motivazioni che hanno condotto all’adozione di una linea di Programma piuttosto che di un’altra.
- Al fine di individuare lo scenario migliore, nella bozza di Programma e nel Rapporto preliminare viene prevista la definizione di diversi scenari di Programma e delle relative conseguenze ambientali; non sembrano, però, essere trattate le misure di mitigazione alternative da attuare per evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi del Programma. Di tali misure si parla esplicitamente soltanto nel capitolo 8 “Elementi per la valutazione di incidenza” del Rapporto preliminare, dedicato alla determinazione degli effetti sui Siti Natura 2000. Si ritiene opportuno che nel Rapporto ambientale, in corrispondenza dei potenziali effetti negativi delle azioni di Programma adottabili, vengano fornite chiare indicazioni in merito alle misure idonee alla loro mitigazione in termini di azioni e decisioni ritenute idonee a impedirli, ridurli o compensarli. A tale proposito si ritiene opportuno che siano specificati i meccanismi di attivazione, i processi previsti per la loro definizione e messa in atto ed i soggetti responsabili della loro eventuale attivazione.
- Seppur citati all’interno della bozza di Programma, si ritiene che siano trattati in maniera poco estesa e chiara i rapporti del Programma nazionale di riduzione delle emissioni con gli altri Piani nazionali e regionali ad esso inerenti. Si ritiene opportuno che nel Rapporto ambientale siano esplicitate in maniera evidente tali relazioni, con riferimento specifico a ciascuna delle azioni previste nel Programma; potrebbe essere utile definire, a tale proposito, una matrice di collegamento tra le azioni previste nel Programma e quelle individuate negli altri piani nazionali e regionali ad esso correlati. Riguardo a tale argomento si fa notare che nel Rapporto preliminare è indicato che «Le politiche e misure incluse nel presente Programma hanno fondamentalmente lo scopo di garantire la necessaria sinergia con quanto contenuto nella Strategia Energetica

		<p>Nazionale e nella bozza di Programma Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima»; tuttavia alcune delle misure indicate per il presente Programma sono le stesse indicate come misure del PNIEC (ad esempio: il phase-out dal carbone; per l'incentivazione delle ristrutturazioni edilizie, l'ottimizzazione del meccanismo delle detrazioni fiscali come la portabilità del titolo e il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica; per la diffusione dei veicoli di trasporto meno inquinanti, le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle aree urbane). Per ragioni di chiarezza e ai fini di una corretta contabilizzazione degli effetti delle misure, nel Rapporto ambientale di entrambi i piani dovrebbe essere organizzato un sistema comune di indicatori che in un'unica soluzione renda conto degli effetti di una stessa misura.</p> <p>8. La metodologia di implementazione degli scenari emissivi è presentata in maniera chiara e completa nel documento di bozza del Programma. Come evidenziato nel Rapporto preliminare, nel Rapporto ambientale saranno effettuate valutazioni in termini di variazioni al 2030 per gli scenari WM e WAM; si ritiene opportuno che in tale sede vengano esplicitate, distintamente per ciascuna delle azioni previste dal Programma, le scelte metodologiche adottate per la definizione degli scenari WM e WAM che hanno portato all'individuazione delle variazioni dei contributi emissivi conseguenti alle azioni di Programma.</p> <p>9. Visto che tra le misure previste dal Programma vi è l'introduzione dell'obbligo di integrazione del fotovoltaico e in generale di fonti rinnovabili (ad eccezione delle biomasse) negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, si suggerisce¹, al fine di mettere in campo misure idonee per la corretta gestione dei rifiuti al termine del ciclo di vita delle varie tipologie di impianti, di prevedere tra le misure del Programma incentivi che premino la scelta di installare materiali che abbiano caratteristiche proprie di facilità di recupero e riciclo a fine vita, certificate con analisi di Life Cycle Assessment.</p> <p>In generale facendo una riflessione sulle misure del Programma si nota che:</p> <ul style="list-style-type: none"> per quanto concerne l'industria, nonostante le considerazioni esplicitate a pag. 40, non appare convincente nella bozza di Programma la rinuncia esplicitata ad adottare misure su tale comparto. Sotto questo profilo appare opportuno ricordare che la normativa vigente (art. 271 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006; art. 11 lettera b del D.Lgs. n. 155/2010) consente alle Regioni, nell'adozione del proprio Piano di risanamento della qualità dell'aria, di imporre limiti più restrittivi alle emissioni rispetto a quelli fissati dalla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale (TUA). Non è chiaro quali e quante Regioni abbiano adottato un Piano di risanamento e quante vi abbiano incluso una misura di questo tipo. Perciò una o più azioni che potrebbero essere eventualmente incluse nel Programma sono quelle finalizzate quanto meno ad incentivare le Regioni che provvedano entro una certa data ad adottare il proprio Piano di risanamento, avente anche finalità di regolazione locale delle emissioni degli impianti industriali, nel rispetto della normativa vigente sopra citata; per quanto concerne il sistema della mobilità, il Programma fa riferimento ad un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Non è chiaro dal testo se si tratti del Piano adottato con DPCM nell'aprile 2019² ai sensi della Legge n. 232/2016, art. 1, commi 613, 614, 615; ed in tal caso non è chiaro se le misure incluse nella bozza di Programma coincidano con quelle contenute nel Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile adottato. Si ritiene perciò che nel Rapporto ambientale il nesso e le relazioni tra il Piano e il Programma siano esplicitate nel modo più chiaro possibile, evidenziando quale sia l'apporto specifico di quest'ultimo per il comparto trasporti; per quanto concerne le emissioni di COVNM derivanti dall'uso dei solventi, premesso che non è chiaro quanto le codifiche incluse nella Tabella 4-3 (e nelle figure a pagg. 35, 36, 37) siano coerenti con quelle EMEP-EEA (si veda il documento EMEP/EEA "Air pollutant emission inventory guidebook", 2016: General guidance-Key category analysis and methodological choice)³, si ritiene che tra i comparti di attività incidenti sulle emissioni di COVNM assuma rilevanza quello dell'uso e della produzione di solventi. Si rileva che la bozza di Programma non include misure specifiche di contenimento a tal fine, fermo restando che appare preferibile privilegiare quelle che puntano a ridurre l'uso alla fonte. <p>¹ Un'osservazione analoga è contenuta nel contributo ARPAT sul PNIEC: prot. ARPAT n. 32735 del 29/4/2019. ² Si veda il sito internet del MIT: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl/tpl-governo-adotta-piano-nazionalemobilita-sostenibile. ³ Si veda il sito internet dell'EEA: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-ageneral-guidance-chapters/2-key-category-analysis-and/view.</p>
21	<p>ARPA Veneto</p> <p>DVA-2019-0018992</p> <p>22/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Nel Rapporto Ambientale definitivo e nel documento finale di Programma dovrebbero essere inseriti gli esiti del Clean Air Dialogue e quelli della Procedura di infrazione del PM10 (n. 2147/2014).</p> <p>Dando per assodato che nel documento di Programma definitivo, le misure programmate e gli scenari individuati saranno esplicitati ulteriormente e corredati di valutazione economica, si chiede di inserire un approfondimento relativo alla fattibilità degli scenari previsti dal Programma e riportati nel Rapporto Ambientale, soprattutto in merito a trasporti ed edilizia residenziale. In particolare per quanto riguarda i trasporti si chiede di indicare lo stato di realizzazione del PNIRE e l'andamento della diffusione dei mezzi elettrici e ibridi plug-in rispetto a quanto previsto nella SEN17. Inoltre si chiede di approfondire la fattibilità della conversione anche parziale a GNL della flotta navale internazionale nei tempi previsti dal piano (2030). Allo stesso modo si chiede di approfondire in che modo si possano garantire tassi di ristrutturazione degli edifici civili esistenti in linea con quanto presentato al paragrafo 5.1, pg 52 del documento di Programma.</p> <p>Si chiede che nel Rapporto Ambientale al paragrafo "Esposizione all'inquinamento atmosferico" (pg 96), si inserisca un'analisi dell'errore modellistico che, come descritto nel Programma al paragrafo 7.1, tende a sottostimare le concentrazioni medie e orarie in particolare del PM10. Questa sottostima, pur essendo imprescindibile, potrebbe influire sia sulla valutazione dell'esposizione per classi di concentrazione, sia sull'individuazione in termini assoluti delle aree di superamento negli scenari futuri presentata nel documento di Programma.</p> <p>Nell'individuazione delle misure di riduzione delle emissioni di NH3 dovrebbe essere sottolineato come in alcune realtà, in funzione della tipologia, composizione e tessitura dei suoli agricoli, alcune tecniche di spandimento con elevata efficacia in termini di riduzione delle emissioni, potrebbero incrementare il rischio di percolazione di nitrati nelle falde.</p>

		<p>Si segnala, infine, un'impresione nella tabella 4-15 pag 52 del Rapporto Ambientale Preliminare, in cui vengono riportati come valore obiettivo previsti dal DLgs 155/2010 i valori obiettivo del WHO per PM10, PM2.5 e NO2.</p>																		
22	<p>ARPA Puglia DVA-2019-0019078 22/07/2019</p>	<p>(...) Negli ultimi anni, se da un lato le politiche adottate dall'UE, in materia di inquinamento atmosferico, hanno generalmente consentito una riduzione delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici, in particolare degli ossidi di zolfo (SOx), grazie soprattutto alla politica di riduzione del contenuto di zolfo nei combustibili, dall'altro si assiste ad una riduzione (comunque sussistente c'è) meno marcata delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e materiale particolato (PM10, PM2.5). Non sono, tuttavia, ancora risolte alcune criticità osservate in specifiche zone dei paesi della comunità europea, per cui permangono ancora superamenti degli standard di qualità dell'aria stabiliti dalla normativa vigente. Nel contesto locale si pensi, negli ultimi anni, ai casi della provincia di Brindisi e alla situazione di Taranto per i quali sono stati attivati specifici piani di risanamento (previsti dalla normativa). La direttiva NEC (National Emission Ceilings)- in recepimento - prevede, in effetti, l'obbligo per gli Stati Membri di perseguire una riduzione percentuale delle emissioni nazionali registrate nel 2005 per alcuni inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, particolato atmosferico PM2.5 e composti organici volatili non metanici) entro le date prefissate al 2020 ed al 2030. In particolare all'Italia viene chiesta una riduzione percentuale delle emissioni, rispetto all'anno base, pari a:</p>  <table border="1" data-bbox="571 430 1131 614"> <thead> <tr> <th>Inquinante</th> <th>2020</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO2</td> <td>-35%</td> <td>-71%</td> </tr> <tr> <td>NOx</td> <td>-40%</td> <td>-65%</td> </tr> <tr> <td>COVNM</td> <td>-35%</td> <td>-46%</td> </tr> <tr> <td>NH3</td> <td>-5%</td> <td>-16%</td> </tr> <tr> <td>PM2.5</td> <td>-10%</td> <td>-40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tali riduzioni debbono essere perseguite tramite l'adozione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico che identifichi le fonti di inquinamento, valuti il rischio associato agli inquinanti e gestisca le criticità attraverso politiche e misure aggiuntive rispetto a quelle già prestabilite. Tali riduzioni alle emissioni sono giustificate sia dal punto di vista delle risoluzioni per le criticità ancora presenti in alcune aree della comunità, sia dal punto di vista della scienza del clima, si pensi ai cambiamenti climatici dovuti all'inquinamento. Si sottolinea che, insieme a questi inquinanti (SO2, NOx, NH3, PM10/PM2.5 e COVNM), il taglio alle emissioni non può prescindere da una strategia integrata che preveda anche la contestuale riduzione e rimozione della CO2, mettendo a sistema tutti gli strumenti disponibili. Questo dovrà essere un obiettivo prioritario nei prossimi anni, anche a livello locale.</p> <p>Riguardo la descrizione degli obiettivi e delle azioni del Piano (rif. lett. a - All.to VI D.Lgs. 152/2006) lo scenario emissivo relativo al 2020 prevede già il sostanziale rispetto degli obiettivi di riduzione rispetto all'anno di riferimento 2005 e stabiliti dalla direttiva per tutti gli inquinanti, probabilmente anche a causa alla concomitante crisi economica (dal 2007 in poi). Attraverso la scomposizione dei principali fattori che hanno determinato la riduzione delle emissioni, in effetti, è possibile valutare quanto hanno contato la crisi economica, l'efficienza e le fonti rinnovabili soprattutto nei settori energetico ed industriale. Per quanto riguarda, invece; il rispetto dei target stabiliti per il 2030, appaiono necessarie misure di riduzione aggiuntive per tutti gli inquinanti, ad eccezione del biossido di zolfo per il quale l'adeguamento in atto sui combustibili porterà, probabilmente, al raggiungimento dell'obiettivo. In particolare gli obiettivi assegnati all'Italia per il PM2.5, l'NH3 e, in alcuni casi residuali, anche per l'NOx appaiono, in realtà, particolarmente difficili da perseguire senza un drastico intervento strutturale ed integrato. I settori individuati quali suscettibili di misure aggiuntive sono la produzione di energia elettrica, il residenziale/terziario, i trasporti e l'agricoltura. Per quanto riguarda il materiale particolato (polveri fini ed ultrafini, in particolare), il settore individuato come il principale contribuente ai livelli emissivi è il riscaldamento residenziale, con la combustione di biomassa legnosa. E' da rimarcare, del resto, come alle polveri fini (ed ultrafini) si accompagnino anche inquinanti organici come IPA (es. B(a)P), benzene, formaldeide. Si sottolinea che il problema è certamente molto rilevante nelle regioni del nord dell'Italia, ma rappresenta una caratteristica anche in alcune regioni del sud, così come in alcune aree della Puglia (es. Salento, Gargano, Murgia). In effetti, soprattutto negli ultimi anni, alcuni fattori come il costo, la facilità di approvvigionamento (soprattutto nelle aree rurali), l'incentivazione all'utilizzo (che ha comunque contribuito al raggiungimento degli obiettivi in materia di rinnovabili ed emissioni di gas serra), ha favorito la diffusione dell'utilizzo di legna, non sempre accompagnata da un adeguato e conseguente sviluppo delle tecnologie di combustione (vedere in proposito l'utilizzo di caminetti tradizionali aperti) e nella selezione qualitativa della biomassa (umidità, purezza, tipologia), causando quindi un sensibile aumento delle emissioni di polveri in atmosfera dal settore residenziale.</p> <p>Riguardo ai possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; e alle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del</p>	Inquinante	2020	2030	SO2	-35%	-71%	NOx	-40%	-65%	COVNM	-35%	-46%	NH3	-5%	-16%	PM2.5	-10%	-40%
Inquinante	2020	2030																		
SO2	-35%	-71%																		
NOx	-40%	-65%																		
COVNM	-35%	-46%																		
NH3	-5%	-16%																		
PM2.5	-10%	-40%																		

		<p>programma; (rif. lettere f, g- All.to VI D.lgs. 152/2006) si evidenzia che: La valutazione delle possibili misure di riduzione non può prescindere da una valutazione degli effetti, ambientali ma anche sanitari, della pratica sia all'interno che all'esterno delle abitazioni. Bisognerebbe, tra le altre azioni, prevedere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire/incentivare lo sviluppo di impianti economici ed efficienti, in sostituzione soprattutto dei sistemi di combustione aperti (e datati); • creare sistemi di riscaldamento alternativi, specialmente in aree rurali e sub-rurali a ridotta implementazione di reti metanizzate, quali impianti di teleriscaldamento alimentati anche a biomasse di produzione locale, con caldaie a elevata efficienza termica e con idonei trattamenti fumi, in sostituzione di singoli impianti domestici alimentati a legna. <p>Parallelamente, e per ridurre gli inquinanti citati, nel settore energetico (ed industriale in generale), con specifico riferimento alla Puglia, si suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accelerare il processo di eliminazione progressiva degli impianti alimentati a carbone, perseguendo rapidamente, anche prima del previsto (es. al 2025), lo scenario completo di uscita da questo combustibile fossile che ha un impatto notevole per tutti gli inquinanti in questione. In tal senso, si segnalano positivamente i propositi di una parte dei grandi produttori di energia elettrica insediati nel territorio regionale e si auspica una incentivazione all'uscita rapida da questa forma di produzione inquinante; • favorire parallelamente lo sviluppo di tecnologie che sfruttano risorse rinnovabili. <p>Trasporti, con particolare riferimento alle regioni del sud Italia, in riferimento al particolato e agli NOx, si suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incentivare (anche attraverso forme di sgravi fiscali o contributi diretti) la diffusione dei veicoli meno inquinanti e, quindi, la sostituzione del parco circolante che, nelle regioni meridionali, risulta essere dalle statistiche nazionali obsoleto o comunque non adeguatamente ricambiato; • migliorare e infrastrutturare il trasporto pubblico locale, anche nei piccoli centri urbani, dotandolo anche di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida e/o a metano; • incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto intermodali (es. treno/bici) attraverso forme di sgravio fiscale, accordi con le pubbliche amministrazioni e gli enti locali; • promuovere la cultura del trasporto sostenibile in tutti i livelli sociali, per evitare che i cambiamenti si riverberino soltanto su alcune fasce di popolazione evitando invece che alcuni effetti indiretti si ripercuotano sulle fasce economicamente e socialmente più deboli. <p>Per quanto riguarda invece l'NH3, inquinante derivante perlopiù dalle attività rurali quali l'allevamento e la fertilizzazione dei terreni agricoli, si suggerisce di considerare, oltre alle altre azioni già previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riutilizzo agricolo diretto e indiretto (compost e/o correttivi) dei fanghi di depurazione, come buona pratica per la riduzione degli spandimenti di fertilizzanti e ammendanti, il che permetterebbe fra l'altro il perseguimento di obiettivi ambientali (v. economia circolare) multipli; • l'irrigazione con acque reflue recuperate e affinate, in modo da contenere l'utilizzo di nuovi fertilizzanti (aggiuntivi). <p>Ovviamente tali azioni non possono prescindere da una filiera sempre più controllata e normata, che possa consentire l'uso in sicurezza.</p>
23	<p>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale</p> <p>DVA-2019-0019095 22/07/2019</p>	<p>Visto il Rapporto preliminare, e verificato che lo scopo del Programma è favorire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, e che gli effetti attesi non riguardano le componenti ambientali acqua, suolo e sottosuolo; Considerato peraltro che il tema dei cambiamenti climatici non è preso in considerazione del Programma in oggetto ma è analizzato nel piano energia e clima; Ciò premesso, si rileva che questa Autorità di bacino distrettuale non è competente nel procedimento in oggetto.</p>
24	<p>MATTM - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare</p> <p>DVA-2019-0019107 22/07/2019</p>	<p>(...) 1. Misure di mitigazione Nel RP (pg.109) si riferisce delle evidenze scientifiche che hanno acclarato, in maniera incontrovertibile, che la vegetazione è in grado di mitigare gli effetti dell'inquinamento atmosferico. Il Programma punta a controllare l'inquinamento atmosferico concentrandosi, in coerenza con la direttiva NEC 2016/2284/UE, soltanto su misure di riduzione delle emissioni inquinanti e, pertanto si interessa solo dei settori ai quali esse possono essere principalmente imputate (trasporti, riscaldamento domestico a biomassa, agricoltura). Il Programma potrebbe ampliare il suo dominio per stabilire anche misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico ovvero di protezione della qualità dell'aria. Come accennato nel RP (pg. 18, cap. 3 "Normativa ambientale e obiettivi generali di protezione ambientale pertinente al programma") l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile si è data anche l'obiettivo di «arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento», ciò non solo in quanto le foreste costituiscono una riserva di biodiversità, ma anche perché esse sono in grado di stoccare anidride carbonica e conseguentemente contrastare i cambiamenti climatici imputabili all'accumulo di gas serra. Nel RP dovrebbero comparire anche molti altri riferimenti a politiche e norme che leghino il tema della salvaguardia quantitativa e qualitativa del patrimonio forestale con quelli del consumo di suolo, delle infrastrutture verdi, dei servizi ecosistemici che le foreste sono in grado di fornire, fra i quali, anche quello della mitigazione degli effetti dell'inquinamento atmosferico.</p>

		<p>La considerazione attenta delle capacità di mitigazione dell'inquinamento atmosferico delle misure di rinaturalizzazione, afforestazione, riforestazione, rimboschimento dovrebbe portare ad includerle fra quelle contemplate dal Programma (il riferimento sarebbe quello al settore Agricolo).</p> <p>In coerenza con quanto sopra riferito, ad esito di pertinenti analisi e valutazioni ambientali da svolgersi anche in sede di VAS, il Programma potrebbe pensare di disporre anche altre misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico che facciano uso della capacità della vegetazione di modificare il microclima a livello del suolo, soprattutto in area urbana e periurbana, ad esempio, stabilendo «obbligo di impiantare fasce alberate lungo gli assi stradali e intorno ad impianti che emettano inquinanti atmosferici ove sussistano le condizioni tecniche per farlo» (si tratta di misure già contemplate in regolamenti urbanistici e ordinariamente imposte in sede di valutazione di impatto ambientale di progetti infrastrutturali).</p> <p>2. Contributo delle aree protette all'implementazione del Programma</p> <p>Nel caso del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, come dichiarato nel RP «il ruolo ascrivibile al processo di VAS risiede in gran parte nella massimizzazione degli effetti ambientali positivi potenzialmente da esso attivabili».</p> <p>Pertanto, sarà utile che il RA provi a misurare il contributo che le aree della Rete Natura 2000, le aree naturali protette nazionali, in primis, e quelle regionali, in secundis, possano utilmente fornire all'implementazione del Programma ottemperando al divieto permanente di bruciatura delle stoppie agricole, per altro già vigente in molte parti di esse, in ragione della necessità di prevenire gli incendi.</p> <p>Parimenti dovrebbe essere misurato il contributo alla riduzione degli inquinanti atmosferici delle aree naturali di cui sopra imputabile all'implementazione delle Misure di riduzione delle emissioni inquinanti previste dal Programma (pg.105) alla tabella 15 e numerate da 1 a 6.</p> <p>Per le stesse ragioni potrebbe essere studiata la possibilità di imporre l'obbligo di applicare il "Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca" nelle aree protette, anche in quelle parti del loro territorio ove sia ammesso l'impiego di fertilizzanti a base di urea, liquame e materiali palabili. Infatti, le aree protette, ben si prestano ad una sollecita implementazione del suddetto Codice in quanto, nel loro territorio, è più importante che altrove, ridurre le emissioni di ammoniaca per proteggere la flora dai danni che tale inquinante può causare ed il peso di agricoltura e zootecnia sul totale delle emissioni inquinanti è maggiore.</p> <p>Pertanto, sarà opportuno che il RA valuti gli impatti ambientali dell'implementazione del "Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca" nelle aree protette nazionali, ovvero il contributo che, da tale misura, potrebbe venire al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.</p>
25	<p>ARPA Friuli Venezia Giulia</p> <p>DVA-2019-0019131 22/07/2019</p>	<p><u>MISURE DEL PROGRAMMA</u></p> <p><u>Contesto normativo</u></p> <p>La normativa attuale sulla qualità dell'aria, che fissa i limiti in aria ambiente, non ha elementi per incidere sulle emissioni, se non formali (le modalità per la predisposizione dei piani di qualità dell'aria). La normativa relativa al contenimento delle emissioni in atmosfera, che direttamente e indirettamente incidono sulla formazione degli inquinanti "normati", oggetto del presente programma, è appannaggio di Decreti diversi (e.g. D.Lgs. n. 81/2018 recepimento della Direttiva NEC; D.Lgs 152/2006 recepimento della Direttiva Nitrati; D.Lgs. 102/2014 per l'efficienza energetica, etc.). Andrebbe pertanto individuata una maggiore e migliore connessione tra la normativa sulla qualità dell'aria e la normativa che incide (direttamente e indirettamente) sulle emissioni, in modo da poter sviluppare politiche maggiormente efficaci ed efficienti o almeno non in contrapposizione tra di loro. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Direttiva nitrati e il recepimento nazionale pone la propria attenzione sostanzialmente sulla tutela delle acque non prendendo in considerazione gli aspetti legati agli impatti sulla qualità dell'aria; • il D.Lgs 102/2014 pone la propria attenzione sugli aspetti di efficienza energetica e sulla rinnovabilità delle fonti energetiche a scapito del loro impatto sulla qualità dell'aria (e.g., consumo domestico della legna). <p>Si ritiene perciò importante procedere con un approccio maggiormente integrato tra le diverse normative per evitare interferenze distruttive e al contrario sviluppare sinergie. Potrebbe essere utile inserire tra le misure di Piano anche una revisione mirata del contesto normativo.</p> <p><u>Trasporto pubblico</u></p> <p>Relativamente alla misura T1 "Potenziamento del TPL e riduzione del fabbisogno di mobilità privata" si segnala che un elemento che frena lo sviluppo del trasporto pubblico è rappresentato dal "problema dell'ultimo chilometro", ovvero dell'ultimo tratto di strada che collega le destinazioni degli utenti con le fermate dei mezzi pubblici, e il "problema del primo chilometro", ovvero il collegamento delle origini degli utenti - spesso afferenti all'hinterland delle città - con le fermate dei mezzi pubblici. Le risorse del programma in oggetto dovrebbero essere rivolte anche su queste due criticità.</p> <p><u>Trasporto merci</u></p> <p>In merito al trasporto merci, considerato quanto previsto dalle misure T1 "Potenziamento del TPL e riduzione del fabbisogno di mobilità privata" e T5 "ITS per il trasporto merci" e tenuto conto che "Un altro settore particolarmente importante in termini di emissioni inquinanti è senza dubbio quello dei trasporti, sia passeggeri che merci, soprattutto su strada", si ritiene opportuno inserire una specifica misura che incentivi lo spostamento su ferrovia del trasporto merci attualmente su strada.</p> <p><u>Porti</u></p> <p>Un elemento di sviluppo dell'economia è rappresentato dallo sviluppo della portualità. Il Programma in oggetto dovrebbe affrontare la questione delle emissioni dei porti mediante azioni mirate allo sviluppo dei combustibili alternativi (motori bifuel) o della elettrificazione dei porti. Quest'ultimo aspetto potrebbe essere affrontato non solo dal punto di vista delle infrastrutture, ma anche e soprattutto dal punto di vista del contesto normativo, consentendo alle aree portuali di diventare distributori di energia in una</p>

		<p>modalità integrata tra l'area portuale e le prospicenti aree urbanizzate.</p> <p><u>Vegetazione</u> Considerato quanto trattato a pag. 109 del Rapporto preliminare in merito all'importanza della mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione si ritiene opportuno che venga introdotta almeno una misura finalizzata all'incentivazione finanziaria alla realizzazione, gestione e mantenimento di aree verdi urbane, eventualmente anche in sostituzione di zone/edifici abbandonati o degradati. Un elemento ancora aperto e non trattato dal programma in oggetto è quello relativo alla zonizzazione del territorio nazionale ai fini della tutela della vegetazione. Molto lavoro era stato fatto nell'ambito del Tavolo di Coordinamento sulla Qualità dell'Aria (ex art. 20 D.Lgs 155/2010) ma al momento non risulta che vi sia una zonizzazione adottata e un insieme connesso di punti di misura a livello nazionale individuato ai fini della tutela della vegetazione. Si ritiene opportuno promuovere attraverso il presente programma l'adozione di questo importante elemento di gestione del territorio.</p> <p><u>Agricoltura</u> Un elemento importante legato alla qualità dell'aria è rappresentato dai periodici abbruciamenti dei residui di patate. Si ritiene che un approccio coordinato del tipo "push" e "pull", rappresentato dal divieto di abbruciamento a livello nazionale (se non per comprovate esigenze sanitarie) e dal contestuale finanziamento e promozione di sistemi di trinciatura del patate, possa portare al doppio vantaggio di una riduzione nell'emissione incontrollata di sostanze pericolose e una riduzione nella perdita di carbonio da parte dei terreni.</p> <p><u>CONTESTO AMBIENTALE</u> "Fattori climatici" - Aggiornare i dati al 2018 sulla base del documento ISPRA "Gli indicatori del CLIMA in Italia nel 2018" (Stato dell'Ambiente 88/2019). Si segnala in proposito che ARPA FVG ha prodotto il seguente documento "Studio conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in Friuli Venezia Giulia" Primo report, marzo 2018; scaricabile dal sito istituzionale.</p> <p><u>EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA</u> Prestare particolare attenzione all'individuazione, descrizione e valutazione dei possibili effetti negativi sull'ambiente, con speciale riguardo a quelli secondari, cumulativi, sinergici, ecc.; al fine di evitarli o se ciò non risulta possibile "al fine di limitarli attraverso l'introduzione di elementi correttivi". Un tanto considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i possibili effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi paralleli (quali "sviluppi e rinforzi di rete, potenza di generazione, accumuli" ecc.) legati alla Misura E1 "(Phase-out del carbone) Eliminazione progressiva degli impianti di generazione elettrica alimentati a carbone secondo uno scenario completo di uscita al 2025 [...]"; • le possibili criticità legate al recupero/smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine vita derivanti dalla Misura E3 "(Fotovoltaico negli edifici) Introduzione dell'obbligo di integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti [...]"; • ... <p>Si sottolinea l'importanza che i risultati dell'analisi degli effetti, quando sintetizzati graficamente in matrici, vengano comunque adeguatamente descritti nel Rapporto ambientale allo scopo di rendere condivisibile e ripercorribile la ratio della valutazione stessa. In generale si concorda con i contenuti e l'impostazione del Rapporto Ambientale come proposti.</p>
26	<p>Regione Piemonte</p> <p>DVA-2019-0019137 22/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Prima di entrare nello specifico dell'analisi svolta, preme sottolineare che attualmente l'Italia ha in corso due procedure di infrazione, avviate dalla Commissione Europea, per la non conformità alla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria relativamente a PM10 e N02 (infrazione n. 2014/2147, attualmente in fase di giudizio da parte della corte di giustizia europea, e infrazione n. 2015/2043) e che le medesime coinvolgono, in particolare le Regioni del Bacino padano caratterizzato da una specificità orografica e meteorologica che favorisce la formazione e l'accumulo degli inquinanti, con particolare riferimento a quelli di natura secondaria. Le procedure di infrazione non paiono evidenziate chiaramente nel documento programmatico, il quale dovrebbe contribuire, attraverso le misure previste al suo interno, al miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Nelle procedure di infrazione viene contestato all'Italia il mancato rispetto dell'obbligo di risultato e cioè del rientro nei limiti "nel più breve tempo possibile". Il d.lgs. 155/2010 attribuisce alle regioni e alle province autonome la competenza nella predisposizione dei Piani di risanamento della qualità dell'aria e conferisce allo Stato l'obbligo di intervenire con un programma misure di carattere nazionale qualora i superamenti siano influenzati in modo determinante da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa. Alcuni esempi di atti regolatori che potrebbero dare un grosso contributo in tal senso, e che non compaiono tra le misure previste nel capitolo 8 del PNCIA, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di combustione dei residui vegetali; - modifica delle accise sui combustibili, al fine di aumentarne la quota su quelli maggiormente inquinanti; - adozione di meccanismi, tipo bonus malus, per disincentivare l'uso di auto ad alte emissioni inquinanti. <p>Inoltre, come richiesto più volte in fase di recepimento della direttiva NEC, si ritiene importante anticipare le azioni previste, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni nel più breve tempo possibile, in accordo con gli obiettivi di qualità dell'aria previsti nelle pianificazioni regionali.</p>

		<p><i>In merito alla coerenza della documentazione rispetto alla recente proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), si osserva quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dall'esame della documentazione e degli elaborati disponibili è emerso come il documento di pianificazione energetica nazionale preso a riferimento nel Programma in esame sia la Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017. Al riguardo, si ritiene che occorrerebbe fare altresì riferimento agli scenari più attuali prefigurati nella proposta di PNIEC, attualmente in fase di consultazione e di Valutazione Ambientale Strategica;</i> - <i>la definizione di scenari emissivi all'orizzonte temporale del Programma discende anche dall'assunzione di scenari energetici, specialmente sotto il profilo dell'evoluzione attesa del consumo finale lordo di energia nei settori considerati degli usi finali. Si ritiene che tale passaggio, a livello metodologico, dovrebbe attribuire adeguata evidenza anche al processo ipotizzato di miglioramento delle tecnologie, in modo da meglio giustificare una transizione da dati di consumo energetico a scenari di emissione in atmosfera di un dato inquinante;</i> - <i>dall'esame degli elaborati si evince che l'annunciato processo di burden sharing degli obiettivi nazionali di riduzione degli inquinanti riguarderebbe la sola ammoniaca (NH₃). Si ritiene utile che la documentazione predisposta renda maggiormente chiaro tale aspetto.</i> <p><i>Relativamente al Rapporto Preliminare del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, questo deve considerarsi un documento interlocutorio nel percorso di VAS che si concluderà con la stesura del Rapporto Ambientale sulla scorta delle osservazioni effettuate dai soggetti istituzionali con competenze ambientali. Sia il PNCIA che il Rapporto Preliminare affrontano correttamente il tema dell'esposizione della popolazione agli effetti dell'inquinamento atmosferico (pag. 68 e segg. nel rapporto preliminare), evidenziando che studi recenti confermano come lo stesso sia da considerarsi una delle principali cause di mortalità prematura in Europa. Nel documento vengono, inoltre, riportate stime nazionali attendibili sulla mortalità attribuibile alle concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (PM_{2.5}, NO₂ e O₃). Viene, inoltre, specificato che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha di recente attivato un accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità per l'attuazione della Direttiva NEC. Tale accordo prevede la messa a punto di un sistema per la stima dell'esposizione della popolazione ai livelli di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nei diversi ambiti territoriali e geografici italiani. In tale prospettiva, si colloca la previsione di uno studio pilota volto alla messa a punto di un modello concettuale sul quali si baseranno le future valutazioni dell'esposizione.</i></p> <p><i>Premesso quanto sopra riportato, l'esame del capitolo dedicato al monitoraggio ambientale (Cap. 9) del Rapporto Preliminare che, nel suo complesso, appare assai scarno, prende in considerazione esclusivamente indicatori vegetazionali volti a valutare il danno dei contaminanti sulla vegetazione (Licheni – IBL), o a evidenziare fenomeni di bioaccumulo nella stessa (muschi). I dati di tali indicatori in Regione Piemonte non sono disponibili e l'eventuale implementazione dei monitoraggi per il calcolo degli indicatori richiederebbe un notevole impegno sia in termini di costi che di risorse umane.</i></p> <p><i>Si auspica che nella stesura definitiva del Rapporto Ambientale del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico il capitolo dedicato al monitoraggio ambientale venga implementato con un pool di indicatori che tenga in considerazione le nuove metodologie e i nuovi approcci oggi disponibili per la valutazione complessiva del fenomeno e sia integrato anche da una selezione accurata di indicatori che forniscano un opportuno riscontro dello stato di salute della popolazione esposta nelle varie e diversificate realtà territoriali e geografiche del nostro paese.</i></p>
27	Istituto Superiore di Sanità DVA-2019-0019261 23/07/2019	<p><i>Con nota protocollo n.11149 del 20.06.2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inviato all' Istituto Superiore di Sanità il Rapporto preliminare del Programma Nazionale di Controllo dell' inquinamento atmosferico che è stato redatto dal Ministero per corrispondere agli obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti come previsto dalla direttiva 2016/2284/UE, la cosiddetta direttiva Nazionale/ Emission Ceilings-NEC .</i></p> <p><i>La richiesta del Ministero dispone la chiusura della consultazione in 30 giorni solari dall'invio della richiesta. Si rappresenta che all'art. 13 comma 2 del Dlgs sono dati novanta giorni per la chiusura della consultazione. Si ritiene pertanto non adeguato il tempo affidato alle amministrazioni consultate per l'espressione di un parere su un programma di tale rilevanza per la tutela della salute della popolazione.</i></p> <p><i>E' noto che l'inquinamento dell'aria rappresenta il maggior rischio per la salute delle popolazioni, più volte ribadito dalle diverse agenzie ambientali e sanitarie nazionali ed internazionali, e l'identificazione e pianificazione degli interventi deve essere accuratamente valutata con il contributo di tutte le istituzioni competenti.</i></p> <p><i>Si chiede pertanto un prolungamento dei tempi per l'espressione del parere con scadenza novanta giorni ovvero 17 settembre 2019.</i></p> <p><i>Comunque, da una prima lettura, che richiede ulteriori approfondimenti, si evidenzia l'urgenza di procedere con l'adozione delle misure aggiuntive dello scenario WAM (With Addition/ Measure), rispetto allo scenario base che prevede di mettere in atto le misure vigenti al 2015 (scenario With Measures- WM). Lo scenario WAM tiene conto anche di misure che includono l'efficienza energetica, il contenimento di emissioni di gas serra e l'incentivazione di fonti rinnovabili tenendo conto della Strategia Energetica Nazionale. Tenuto conto dei risultati delle simulazioni condotte per il 2020 e 2030, guardando alle misure aggiuntive utili al raggiungimento degli obiettivi del 2030 si esprimono le seguenti raccomandazioni.</i></p> <p><i>Per il settore residenziale e terziario, va ricordato che gli interventi di efficientamento energetico spesso vengono effettuati con il solo obiettivo di migliorare la qualità termica dell'involucro dell'edificio o dell'abitazione. Troppo spesso il risultato degli interventi porta ad ambienti poco ventilati, troppo isolati con un peggioramento delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria indoor. La qualità dell'aria indoor, dipende fortemente dall'efficienza energetica e dal livello di ventilazione dell'edificio. Purtroppo, molto spesso gli interventi di efficienza energetica non si concentrano sul miglioramento della salute degli occupanti. Oggi i temi economici legati alla riduzione dei consumi energetici non sono più sufficienti e le azioni di prevenzione sullo stato di salute possono rappresentare un volano importante per accelerare la riduzione dei consumi energetici e per la riduzione del fenomeno noto come "fuel poverty" e delle disegualianze sociali.</i></p> <p><i>Relativamente allo stesso settore, si raccomanda di eliminare tutte le forme di incentivazione (eco bonus) per i piccoli impianti a biomasse. Infatti per questa tipologia di impianti andrebbe introdotta una forma di tetto a livello di Area per il loro esercizio e funzionamento che tenga conto delle caratteristiche del territorio di appartenenza e dell'uso dello stesso (es. il bacino Padano), rispettando criteri di coerenza tra piani di risanamento e strategie di salvaguardia della salute.</i></p>

		<p>Sottolineando il ruolo determinante di agire nel settore dei trasporti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il forte impatto sulla salute che tale settore produce nello specifico nelle aree urbane, ad alta densità di popolazione, il miglioramento della qualità dell'aria non può che passare attraverso la riduzione del numero delle sorgenti di veicoli privati, per esempio vietando l'uso dei veicoli a maggior emissione quali i veicoli a gasolio; è noto che la maggior parte dei veicoli merci anche di piccola taglia sono alimentati a gasolio. Inoltre vanno messe in atto tutte quelle azioni che portano ad un'accelerazione nello sviluppo e nel rinnovamento delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto pubblico.</p> <p>Sempre per il settore urbano, devono essere introdotti sistemi di pianificazione che, sulla base della specifica morfologia della città e di altre caratteristiche peculiari, definisca piani di organizzazioni di attività finalizzati ad una più agevole mobilità della popolazione. Esempi sono la definizione di orari specifici per consegna/ritiro merci, in particolare ingombranti, e/o per l'organizzazione oraria di lavori cittadini (adozione e sviluppo smart working nella pubblica amministrazione) che possono migliorare la mobilità sia dei mezzi pubblici che di quelli privati, con un guadagno in termini di riduzione delle emissioni e di una più contenuta dotazione di mezzi pubblici per svolgere lo stesso tipo di servizio.</p> <p>Per il settore agricolo, al di là della necessaria diffusione di buone pratiche per allevamento ed agricoltura, si ritiene che andrebbero inseriti dei tetti massimi di uso del suolo e di concentrazione di queste attività per ciascuna regione. Una distribuzione più uniforme di queste attività sul territorio nazionale potrebbe incidere sia su un alleggerimento del contributo degli inquinanti specifici riconducibili a queste (es l'ammoniaca) nelle aree attualmente più sofferenti, sia presentare un'offerta più distribuita sul territorio che riduce il trasferimento dei prodotti su lunghe distanze.</p> <p>Possono anche essere pensate forme di incentivazione per il trasferimento di aziende dalle regioni sofferenti ad altre aree che presentano un impatto più basso.</p> <p>Si evidenzia inoltre la necessità che le diverse azioni messe in campo siano valutate nel loro complesso raccomandando una valutazione integrata dell'efficacia proposta da ciascuna azione per fare in modo che non si perda la visione dell'obiettivo generale di tutela della salute per riduzione dell'inquinamento atmosferico indoor e outdoor, come è purtroppo avvenuto, ad esempio, con la non corretta valutazione delle conseguenze, per l'ambiente e la salute, determinate dall'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili incluse le biomasse.</p> <p>Ci si riserva di fare ulteriori osservazioni entro la data del 17 settembre pv. Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.</p>
28	<p>ARTA Abruzzo DVA-2019-0019243 23/07/2019</p>	<p>(...) <u>Analisi dei documenti.</u> Sulla base delle informazioni contenute nel Rapporto Preliminare (RP), si deduce quanto segue. Il Programma persegue la riduzione percentuale delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, fissate al 2020 e al 2030, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 2016/2284/UE "National Emission Ceilings". Tali obiettivi sono individuati come percentuali di riduzione delle emissioni dei singoli inquinanti rispetto ai valori registrati nel 2005. Gli obiettivi specifici del Programma sono, pertanto, le percentuali di riduzione assegnate all'Italia dalla citata direttiva in merito a SO₂, NO_x, COVNM, NH₃ e PM_{2,5}. Quelle da rispettare entro il 2020 derivano dal protocollo di Gotheburg, nella versione aggiornata nel 2012, mentre quelle indicate per il 2030 sono il risultato del negoziato comunitario per il raggiungimento della riduzione di circa il 50% di morti premature registrate nel 2015 in Europa e dovute alle concentrazioni degli inquinanti sopra indicati. La coerenza esterna, così come quella interna, l'analisi delle alternative, le valutazioni emerse in base alle informazioni da fornire secondo l'allegato G del DPR 357/97 (VINCA) e le modalità di monitoraggio (sistema di indicatori, frequenza di rilevazione e durata del monitoraggio) sono rimandati al successivo Rapporto Ambientale. Gli effetti delle misure del Programma sulla qualità dell'aria saranno stimati a partire dalle variazioni dei livelli emissivi nei diversi scenari di qualità dell'aria prodotti con il Sistema Modellistico Atmosferico dell'ENEA. L'RP illustra già alcuni effetti dei contaminanti in oggetto su ecosistemi, biodiversità, fauna e beni culturali (costituiti da calcare, bronzo, zinco e rame). Nel Programma, così come nel Rapporto Preliminare (pag. 9) si afferma che gli scenari emissivi prodotti per il 2020 mostrano che tutti gli obiettivi di riduzione al 2020 saranno raggiunti con lo scenario base, pertanto le azioni del Programma saranno volte al raggiungimento degli obiettivi al 2030. Tuttavia, a pag. 61 del Rapporto si afferma che "il raggiungimento degli obiettivi della Commissione, per quanto riguarda l'Italia, appare di difficile realizzazione, avendo come orizzonte temporale il 2020", in contraddizione con quanto riportato in precedenza. Le azioni specifiche del Programma sono illustrate al capitolo 8 del Programma stesso.</p> <p><u>Considerazioni.</u> Il Rapporto Preliminare permette di comprendere quelli che sono gli obiettivi e le azioni che il Programma deve perseguire, descrive lo stato attuale delle concentrazioni dei contaminanti oggetto di interesse e fornisce alcune indicazioni su quelle che saranno le metodologie di valutazione dei risultati e dell'attuazione di Piano, nonché degli effetti ambientali che esso determinerà. In merito, relativamente agli effetti sui beni culturali, si riscontra che il modello di valutazione degli effetti sui beni lapidei costituiti da calcare non tiene conto della temperatura, trascurando pertanto quello che potrebbe essere l'impatto del fenomeno gelo/disgelo, potendo determinare dei risultati non coerenti con i livelli reali di concentrazione degli inquinanti valutati. Relativamente alle azioni previste al cap. 8 del Programma si riportano le seguenti considerazioni: Azione Codice E3 – l'obbligo di integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o sottoposti a rilevanti ristrutturazioni esiste già; Azione Codice C2 – al fine di non entrare in contrasto con la necessità di soddisfare la percentuale di energia da fonti rinnovabili prevista dallo specifico Piano Nazionale, può essere presa in considerazione la possibilità di vincolare l'erogazione dei contributi già previsti con l'obbligatorietà dell'installazione di filtri per l'abbattimento delle polveri sulle canne fumarie; Azione Codice T1 – il potenziamento e il rinnovo del parco autobus attuato mediante finanziamenti sarà da attuarsi sulla base delle priorità di intervento che tengano conto della</p>

		<p>tipologia del mezzo, della popolazione esposta e dei chilometri percorsi dal mezzo stesso, in modo da rispondere meglio all'obiettivo legato al raggiungimento del 50% di morti precoci in meno rispetto al 2015. Inoltre, i mezzi sostituiti potranno essere utilizzati per sostituire a loro volta altri veicoli più inquinanti in altre località, introducendo una sostituzione graduale a più livelli e criteri di circolarità nel processo di incentivazione dell'aggiornamento del parco veicolare pubblico;</p> <p>Azione Codice T1 e T2 – Favorire, anche mediante finanziamenti ad hoc, le azioni di promozione di mezzi ad emissioni 0 proposte da EE. PP. e aziende private all'interno di specifici accordi aziendali per la diffusione di tali mezzi tra il personale e l'utilizzo degli stessi per attività di servizio o car/moto sharing;</p> <p>Azione Codice A5 – tale azione sembra in contrasto con le BAT conclusions sugli allevamenti intensivi di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, ponendo un vincolo molto più stringente per i nuovi allevamenti (specie di suinicoli) o difficoltà gestionali per gli stessi. Si può tuttavia prevedere l'obbligatorietà di misure comunque volte alla riduzione di emissioni di ammoniaca previste nel documento sulla BAT conclusions (BAT 16 e 17), quali coperture rigide, coperture galleggianti di materiali quali paglia, legname o pellet, più performanti rispetto alla sola crosta naturale e che, pertanto, garantirebbero una riduzione complessiva delle emissioni;</p> <p>Si ricorda che le citate BAT conclusions (BAT 11) individuano le migliori tecnologie anche per la riduzione delle polveri negli allevamenti intensivi.</p> <p>Analogamente, si possono prevedere regolamentazioni relative alla tipologia di alimentazione negli allevamenti al fine di ridurre le emissioni gassose (BAT 3).</p> <p>Tra le azioni in agricoltura possono essere prese in considerazione l'incentivazione dei prodotti a Km0 (che si coordina anche con gli obiettivi di riduzione dei consumi nei trasporti del SEN 2017) nonché degli impianti che facciano digestione anaerobica con produzione di biometano.</p> <p>Sempre nell'ottica dell'obiettivo finale del programma (50% di morti precoci in meno rispetto al 2015), il sistema cartografico GIS che costituirà la base informativa su cui operare nei diversi contesti territoriali, dovrà essere utilizzato anche per determinare le priorità di intervento nelle diverse zone di esposizione.</p> <p>Gli scenari attesi di qualità dell'aria prodotti con il Sistema Modellistico Atmosferico (SMA) dell'ENEA dovranno riferirsi non solo alle annualità per cui è previsto il raggiungimento delle percentuali di riduzione di emissione fissati dalla NEC (2020 e 2030) ma essere relativi anche ad anni intermedi. Tali scenari dovranno essere poi confrontati con i dati reali, relativi a tali annualità per verificare la rispondenza delle previsioni modellistiche con gli esiti ottenuti dal Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ed, in caso di discostamenti significativi, prevedere azioni correttive sul modello e sul Programma, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati.</p> <p><u>Conclusioni.</u></p> <p>La struttura del documento risulta caratterizzata dalla presenza dei contenuti e dagli spunti previsti dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., allegato VI, alcuni dei quali saranno approfonditi nel successivo R.A.</p> <p>Si chiede di valutare le osservazioni sopra riportate e risolvere la contraddizione contenuta nell'RP in merito al raggiungimento degli obiettivi al 2020.</p> <p>Eventuali ulteriori considerazioni o valutazioni ambientali potranno essere effettuate dopo la ricezione del citato Rapporto Ambientale.</p>
29	Provincia di Campobasso DVA-2019-0019246 23/07/2019	Non ci sono osservazioni
30	Regione Umbria - Giunta Regionale DVA-2019-0019249 23/07/2019	La Giunta Regionale della Regione Umbria richiede ai soggetti in indirizzo di far pervenire alla Scrivente i propri pareri entro 30 giorni dalla comunicazione.
31	MIBACT - Soprintendenza delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia DVA-2019-0019316 24/07/2019	(...) Osservazioni: <ul style="list-style-type: none"> in merito alle misure di riduzione di cui alla Tabella 2-2, e nello specifico il Settore Elettrico E3 "Fotovoltaico negli edifici" e il Settore Termico C1 "Fonti rinnovabili negli edifici", in considerazione della problematica di integrazione dell'energia fotovoltaica con il paesaggio, il vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, si è posto come obiettivo specifico l'attivazione di regole per le energie da autoconsumo nelle città. Si rimanda al riguardo all'elaborato "Lo scenario strategico - Linee Guida 4.4.1 - parte seconda - Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili" che detta le caratteristiche di ammissibilità di ogni tipologia FER in base alle diverse componenti della struttura paesaggistica del territorio (Struttura idro-geo-morfologica; Struttura ecosistemica-ambientale; Struttura antropica e storicoculturale); per quanto riguarda il Settore Termico C3 "Teleriscaldamento", si raccomanda l'adempimento alla previsione di cui all'art. 25 comma 1 del Dlgs n. 50/2016 sull'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico sin dalle prime fasi progettuali; per quanto riguarda la previsione inserita nel Settore Terziario C9 "Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico", si raccomanda la necessità di individuare le tipologie di interventi ammissibili sul patrimonio immobiliare sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del Dlgs n.42/2004 nel rispetto della corretta tutela e salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche dello stesso.
32	MIBACT - Soprintendenza delle Province di Salerno e Avellino	(...) Osservazioni: <ul style="list-style-type: none"> l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico e del Rapporto Ambientale Preliminare, seppure esaustiva nell'esposizione generale, va maggiormente approfondita in relazione alle diverse situazioni regionali (perciò anche per la Campania)

	<p>DVA-2019-0019471 25/07/2019</p>	<p><i>cercando di raccordare detti obiettivi con le analisi e le finalità della pianificazione generale e di coordinamento esistente;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>la descrizione della qualità ambientale e dello stato di diffusione degli agenti inquinanti su tutto il territorio nazionale appare esaustiva, ma, anche in questo caso e come d'altronde previsto dal medesimo Rapporto Preliminare, deve essere maggiormente studiata e calata nei molteplici contesti territoriali consentendo comparazioni tra le conseguenze dovute al mantenimento dello status quo ante (ovvero allo scenario 0), insieme allo studio ed all'analisi di eventuali scenari alternativi ovvero alle situazioni che si possono essere determinate con l'avanzamento, nel frattempo, del Programma di settore;</i> • <i>la ricognizione delle principali caratteristiche del patrimonio sia culturale, sia del paesaggio (per altro estremamente eterogenee e relazionate ai diversi territori) si ritiene del tutto insufficiente pur tenendo conto che trattasi di una fase iniziale. In merito i documenti sottoposti all'esame sono, principalmente, mirati a limitare le emissioni di origine antropica così da rispettare il più possibile gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla Direttiva NEC ed a concorrere al miglioramento della situazione, ma non fanno alcun riferimento ai beni culturali e paesaggistici, tutelati ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i., nonostante la rilevante portata degli stessi nella nostra nazione. Al contempo non si rileva nessuna preoccupazione alla circostanza che delle strategie di intervento, allo stato, individuate risultino incoerenti con le esigenze di salvaguardia dei beni sopra richiamati;</i> • <i>il futuro Rapporto Ambientale deve, invece, necessariamente tenere conto dell'assoluta specificità dei beni culturali e dei paesaggi che rendono il nostro territorio unico nel suo genere così da evitare la scelta di strategie e/o interventi che possano avere effetti detrattivi, se non causare, addirittura, delle compromissioni, alle valenze culturali e paesaggistiche. Trattasi, infatti, di beni sensibili ed irripetibili i quali, perciò, non possono essere investiti da trasformazioni ed opere di qualsiasi tipo o dettate, esclusivamente, dal rispetto di parametri i quali, se applicati in modo acritico e superficiale, possono, quando non determinano di per sé, di snaturarne l'essenza e distruggerne il valore anche testimoniale ed identitaria;</i> • <i>il Programma Nazionale ed il Rapporto Preliminare Ambientale, messi a disposizione, non considerano adeguatamente, neppure, le possibili, quanto principali, conseguenze che l'attuazione degli obiettivi esplicitati nei medesimi provocano sui beni culturali e paesaggistici, né gli impatti degli interventi che da una parte ridurrebbero l'inquinamento atmosferico, ma dall'altra parte inciderebbero negativamente sul patrimonio culturale e sul paesaggio. A riguardo ed a titolo meramente esemplificativo, si pongono in evidenza gli interventi di efficientamento energetico e/o quelli per la produzione di energia dalle fonti rinnovabili (quali, principalmente, l'eolico ed il solare) genericamente individuati i primi, soprattutto, sull'edificato di qualsiasi tipo (accentrato, sparso o isolato), mentre i secondi decontestualizzandoli del tutto ed improntandoli sul massimo sfruttamento degli impianti (nella potenza, consistenza delle apparecchiature e nell'estensione). E', oramai, indubbio che tali interventi (auspicabili sull'edilizia recente, isolata o di pregio architettonico ovvero in ambiti territoriali di limitata visibilità o copertura vegetazionale oltre che di piccola taglia) possono produrre danni devastanti ai monumenti, ai centri storici, alle vedute di insieme dei luoghi alterandone sostanzialmente la percezione, le caratteristiche specifiche sia edilizie (materiche, formali, ecc.), sia geomorfologiche dei territori;</i> • <i>i documenti preliminari elaborati, nell'illustrazione delle misure di riduzione dell'inquinamento, non pongono nel giusto rilievo l'importanza della pianificazione settoriale condivisa tra i vari Enti (compreso il MiBAC e le Soprintendenze) ovvero dell'adozione di scelte generali come la limitazione del consumo di suolo agricolo e dell'utilizzo improprio dello stesso per i fini più vari (residenziali, turistici, produttivi, ecc.), il contenimento delle infrastrutture e la salvaguardia, in generale, delle aree verdi (negli abitati e nel territorio esterno). Ugualmente, la stessa documentazione non tratta l'incidenza dell'inquinamento negli ecosistemi sommersi (mari, laghi, fiumi, ecc.) nei quali sono, tuttora, presenti reperti di interesse, soprattutto, archeologico e che, sovente, rientrano nelle aree protette;</i> • <i>le misure per il monitoraggio ed il controllo degli impatti ambientali maggiormente significativi risultano, anch'esse, illustrate genericamente poiché non definiscono compiutamente gli obiettivi, i soggetti preposti all'organizzazione ed alla gestione, le modalità individuate per le ricognizioni, i criteri di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli stessi impatti in fase di monitoraggio del Piano i quali, seppure al momento non contemplati, dovranno necessariamente essere riferiti anche al patrimonio culturale ed al paesaggio (preoccupandosi in primis della loro tutela) oltre che ad altri aspetti come quelli naturalistico-ambientali.</i> <p><i>Infine, si è dell'avviso che le azioni di attuazione del Programma in questione dovranno essere, innanzitutto, concordate nelle diverse realtà territoriali con le varie Amministrazioni Pubbliche interessate (ad esempio mediante la stipula di Accordi di Programma o altre forme di concertazione) coinvolgendo il MiBAC (soprattutto attraverso le Soprintendenze) nonché divulgate periodicamente con appositi Rapporti consentendo, in tal modo, la partecipazione ai risultati ottenuti e, al contempo, la formulazione di azioni o misure correttive da adottare.</i></p>
<p>33</p>	<p>Regione Toscana DVA-2019-0019479 25/07/2019</p>	<p>(...) sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi: 1 - Comune di Piombino - ns. prot. 0281781 del 18.07.2019; 2 - Comune di Lucca - ns. prot. 0282517 del 19.07.2019; 3 - Comune di Calenzano - pervenuto tramite mail in data 19.07.2019 (prot. Comune di Calenzano 23549 del 18.07.2019); 4 - Comune di Barga - ns. prot. 0283958 del 22.07.2019; 5 - USL Toscana Nord Ovest - ns. prot. 0284048 del 22.07.2019; 6 - ARPAT - ns. prot. 0284041 del 22.07.2019; 7 - USL Toscana Sud Est - ns. prot. 0284370 del 22.07.2019; 8 - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti - ns. prot. 286423 del 23.07.2019.</p> <p>Comune di Piombino Non ci sono osservazioni</p>

		<p>Comune di Lucca Non ci sono osservazioni</p> <p>Comune di Calenzano</p> <ol style="list-style-type: none"> In riferimento alle misure di piano descritte al par.8 del documento di piano e al par.2 del Rapporto preliminare viene osservato l'opportunità di inserire la seguente specifica misura: Settore: Territorio, ambiente e risorse Nome: Certificazioni ambientali e buone pratiche per ridurre le emissioni di CO2 e contrastare i cambiamenti climatici. Descrizione: introduzione di incentivi e/o di premialità agli enti amministrativi e/o aziende che adottano strumenti e misure per abbattere le emissioni di gas serra e per contrastare il cambiamento climatico, in particolare per i soggetti che sono in possesso di Certificazione Ambientale. Il Comune inoltre indica quanto segue: pag. 16 documento "Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento atmosferico": modificare (...) che potranno prevedere, se necessario, anche la partecipazione attiva dei Comuni delle aree interessate agli interventi. (.) in (.) che dovranno prevedere, se necessario, anche la partecipazione attiva dei Comuni delle aree interessate dagli interventi. (...) pag. 50 documento "VAS Rapporto Preliminare" - Le reti di monitoraggio in Italia: si riterrebbe opportuno che venisse valutato di rivedere il numero delle stazioni minime di monitoraggio assegnate per Area omogenea, incrementandole, indicando come possibile di almeno n.1 stazione per Comune. <p>Comune di Barga</p> <ol style="list-style-type: none"> Incrementare la rete di rilevamento tenendo conto delle determinate caratteristiche morfologiche, orografiche e meteorologiche del territorio (con particolare riferimento ai territori vallivi soggetti a inversione termica a cui si associano le condizioni di stabilità dell'aria, inibendo i moti verticali e la ventilazione negli strati inferiori) in quanto determinanti sulla dispersione degli inquinanti e prevedere, nelle misure di riduzione, in particolare nelle aree dove si verifica il fenomeno dell'inversione termica, per tutti i settori indicati, l'introduzione dell'obbligo di integrazione di fonti rinnovabili per l'incremento dell'efficienza energetica escludendo qualsiasi ricorso all'impiego di rifiuti e biomasse combustibili. Tale obbligo, peraltro condivisibile, viene riportato nella tabella 13 del piano in riferimento solo al settore residenziale e terziario mentre "Per quanto riguarda il settore dell'industria lo scenario WAM prevede un maggiore incremento dell'efficienza energetica e un più diffuso impiego di rifiuti e biomasse combustibili in sostituzione soprattutto dei prodotti petroliferi" (pag. 56 del piano). Tale principio pare in netta contraddizione con gli obiettivi indicati nel programma, nonché in palese contrasto con le recenti linee guida europee sull'economia circolare che giustamente considera prioritario il recupero di materiale la progressiva riduzione della produzione di rifiuti grazie ad operazioni di riciclo e riuso. Coerentemente con gli obiettivi di economia circolare, il ricorso a trattamento termico dei rifiuti dovrebbe progressivamente ridursi, indipendentemente dal fatto che esso sostituisca o meno le fonti petrolifere. Sostituzione che sarebbe oltremodo fittizia, dal momento che il potere calorico maggiore è appannaggio delle frazioni plastiche dei rifiuti, quindi di fatto, prodotti comunque derivanti dal petrolio che invece è molto più strategico recuperare per produrre materie prime seconde; favorire una vera applicazione dell'economia circolare, promuovendo lo sviluppo e la ricerca per l'adozione di nuove tecniche e tecnologie volte a limitare la produzione di rifiuti nei processi produttivi e a individuare possibili alternative di recupero dei materiali di scarto passando da rifiuti a sottoprodotti evitando pertanto lo smaltimento in discariche o inceneritori e/o l'utilizzo come combustibile a basso costo a chiaro danno dell'ambiente e delle persone. Quanto sopra in piena coerenza con il Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (Decisione n. 1386/2013/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013) (7" PAA) che ha come obiettivo generale, proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere come recepito a livello regionale dal Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) e dal Piano regionale di Qualità dell'Aria (PRQA); dare un effettivo valore prioritario all'obiettivo fondamentale e assoluto di tutela della salute umana, direttamente discendente da un ambiente non inquinato; sarebbe utile poter disporre di attenti studi epidemiologici e tossicologici che evidenzino, sulla base di dati scientificamente validi, le eventuali zone ove siano registrate mortalità anomale ascrivibili a condizioni di inquinamento. Tali risultati, insieme ai dati di qualità dell'aria, alla individuazione di condizioni meteorologiche particolari a livello locale, ai dati disponibili presso gli Enti competenti circa le fonti di emissione (dati aggiornati rispetto a quelli attualmente disponibili - RSE 2010), possono portare alla definizione di chiare indicazioni per la pianificazione, progettazione e relativi procedimenti valutativi. Questo al fine di vietare in modo categorico, l'insediamento di attività che possano peggiorare la qualità dell'aria in senso sinergico e/o cumulativo, anche mediante l'accentramento in una specifica zona di impianti e di problematiche di più vasta scala, aggravandone significativamente il bilancio ambientale, soprattutto in ambiente urbano; perseguire l'obiettivo di una progressiva riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici, per tutelare l'ambiente e soprattutto la salute dei cittadini attraverso l'integrazione delle azioni di Piano con specifici riferimenti e collegamenti con la procedura di Valutazione di impatto Sanitario (V S) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e di cui alle Linee Guida (decreto Ministero della salute del 27/03/2019). Questo perché tale procedura valutativa possa trovare applicazione in un maggior numero di fattispecie progettuali, anche di competenza regionale, in relazione alla specifica vulnerabilità territoriale (da definire attraverso gli studi citati ai punti precedenti). A tal proposito lo stesso decreto del Ministero della Salute precisa che per quanto riguarda i progetti sottoposti alla valutazione delle autorità regionali le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" possono rappresentare un modello di riferimento al fine di avere una metodologia uniforme a livello nazionale per poter valutare congiuntamente gli impatti che il progetto può avere sulla salute;
--	--	---

5. *limitare la fonte dell'inquinamento industriale in quanto, seppur tale settore viene individuato tra i maggiormente inquinanti (pag.14 del programma) non risulta presente nella tabella 12. L'insediamento/ampliamento/ricomposizione di attività produttive, in particolare in ambito urbano deve essere oggetto di limitazioni più stringenti e di valori limite più restrittivi.*
6. *connettere la problematica dell'inquinamento dell'aria con lo stato di qualità di altre matrici ambientali come acqua e suolo che costituiscono peraltro componenti caratterizzanti il paesaggio (con particolare riferimento alle aree vincolate dal D.Lgs. 42/04).*

USL Toscana Nord Ovest

1. *Gli indicatori individuati per supportare la stima e il monitoraggio degli effetti ambientali del programma fanno riferimento al modello DPSIR, nelle tabelle presentate (pag 40 e seguenti del RP) viene indicata la periodicità annuale ma non viene indicato il livello di dettaglio della copertura spaziale.*
2. *in riferimento a quanto indicato a pag.68 del RP circa l'attuazione dell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e l'Istituto Superiore di Sanità che prevede la definizione e la realizzazione di un sistema per stimare l'esposizione della popolazione ai livelli di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nei diversi ambiti territoriali e geografici italiani, viene indicata la necessità di indicare i tempi di realizzazione di tale sistema e quindi dell'attuazione dell'Accordo verificando la possibilità di utilizzo dell'indicatore relativo all'esposizione della popolazione nei tempi previsti da Programma.*
3. *in ordine all'esposizione della popolazione non viene condivisa l'affermazione "Nel RA saranno trattati a livello qualitativo gli effetti derivanti dalle diverse misure su altri inquinanti (Benzo(a)pirene, metalli) le cui concentrazioni in aria ambiente saranno influenzate. Per tali inquinanti non sono state elaborate stime quantitative (scenari) in quanto non considerati dalla Direttiva NEC" in quanto contrasta comunque con la finalità dichiarata di salvaguardare la salute.*

ARPAT

Vedi osservazione n. 20 della presente tabella

USL Toscana Sud Est

1. *Evidenzia lo stretto legame tra i settori inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici e in coerenza con la necessità, prospettata sia dalla direttiva NEC che dalle norme comunitarie in materia di energia e clima in via di emanazione, di promuovere le sinergie tra i due ambiti; dovrà essere garantita pertanto una coerenza tra le due pianificazioni.*
2. *Salvo qualche eccezione, per la maggior parte delle Misure non sono chiaramente indicati gli orizzonti temporali entro i quali le Misure dovranno essere adottate per raggiungere gli obiettivi previsti per il 2030; si osserva ad es. che alcune Misure, quale ad esempio il Teleriscaldamento, appaiono difficilmente realizzabili entro il 2030, se non, forse, in limitate realtà.*
3. *Osservando le mappe nazionali sulla qualità dell'aria, relativa alla rete di rilevazione degli inquinanti oggetto del Programma, si osserva una situazione critica in maniera omogenea per i valori di O3, mentre per gli altri inquinanti vengono delineate situazioni critiche maggiormente presenti in alcune regioni, in particolare nel Bacino Padano, ma non solo. Si ritiene necessario un forte coinvolgimento delle Regioni che presentano maggiori sforamenti/non conformità nella qualità dell'aria, prevedendo ad es. nelle aree più critiche l'applicazione di restrizioni maggiori ed una verifica più stringente dell'applicazione delle Misure di riduzione previste dal Piano (solo come esempio, nell'utilizzo di biomasse solide come combustibile domestico ecc.), in analogia e in aggiunta a quanto ipotizzato per l'ammoniaca (Burden sharing regionale per le emissioni di ammoniaca).*
4. *Si ritiene necessario lo sviluppo di indicatori per il Monitoraggio del Piano che risultino idonei a monitorare la popolazione esposta agli inquinanti esaminati nel Programma, in grado di identificare le criticità territoriali e la necessità di implementazione di eventuali misure di mitigazione, da inserire eventualmente tra gli indicatori di contesto (per seguire l'evoluzione dello stato di qualità ambientale interessato dagli effetti del Programma) e gli indicatori di processo, per seguire l'avanzamento dell'attuazione delle misure del Programma. Si ritiene utile individuare inoltre specifici indicatori di Monitoraggio finalizzati alla verifica degli effetti sulla salute (ricoveri, mortalità) come effetto dell'esposizione ad inquinanti atmosferici, identificabili come indicatori di risultato.*
5. *Il tema dell'effetto di abbattimento esercitato dalle piante non viene sviluppato in nessuna delle Misure previste dal Rapporto Preliminare. Si ritiene utile proporre in merito le "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" approvate dalla Regione Toscana con DGRT n. 1269 del 19/11/2018, allegate al Piano regionale per la qualità dell'aria. La piantumazione di idonee specie arboree persegue il duplice vantaggio di ottenere un effetto positivo sul clima, proteggendo le aree urbane dall'effetto "isola di calore", e contribuire alla mitigazione degli inquinanti atmosferici. Come indicatore finalizzato al monitoraggio si propone: - disponibilità di verde pro capite (foreste urbane, periurbane e in generale sul territorio nazionale) quale sistema di mitigazione climatica e di riduzione di alcuni inquinanti atmosferici.*

Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

Per quanto concerne la Toscana si rileva l'opportunità di porre particolare attenzione alle emissioni di ammoniaca. Si stima infatti che l'ammoniaca, oltre ad essere l'inquinante per il quale storicamente le riduzioni delle emissioni si sono rilevate più problematiche, in Toscana venga emessa, per una quota rilevante e superiore a quella dell'agricoltura, dalle centrali geotermoelettriche; e ciò diversamente da quanto avviene in tutte le altre regioni italiane (e dell'UE) dove l'agricoltura contribuisce per la quasi totalità delle emissioni di questo inquinante.

Si ritiene pertanto che nel documento in oggetto, che concentra quindi tutte le azioni per la riduzione di questo inquinante solo per il settore agricolo, si debba tener conto di questa peculiarità. In particolare per le emissioni di ammoniaca il Programma prevede anche una sorta di burden sharing regionale. Questa mancanza potrebbe quindi creare un

problema nel rispetto per la Toscana degli obiettivi di riduzione. In tale ottica si segnala che il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) approvato dal Consiglio regionale nel luglio 2018 prevede un intervento di mantenimento per il settore dell'agricoltura previsto nel PSR 2014- 2020 (Reg UE 1305/2013) relativo alla riduzione delle emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura. Tra le misure previste dal PSR che contribuiscono a tale scopo il PRQA segnala: "..... gli investimenti per migliorare le prestazioni ambientali delle attività agricole attraverso il supporto alla realizzazione di investimenti anche per il miglioramento della gestione dell'allevamento comprese le strutture per lo stoccaggio e il trattamento degli effluenti di allevamento. Inoltre si rilevano misure dedicate al Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; e ai servizi di consulenza di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole. Inoltre sul fronte dell'agricoltura sostenibile vi è l'introduzione e il mantenimento dell'agricoltura biologica: che prevede una gestione estensiva dell'allevamento con un basso carico di animali per unità di superficie e la valorizzazione degli effluenti ai fini della fertilizzazione delle colture. Si aggiungono le misure di miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali di conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità e i progetti territoriali finalizzati alla realizzazione di azioni congiunte per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici....."

inoltre si segnala che il PRQA ha confermato i valori limite e obiettivo relativi alle emissioni delle centrali geotermoelettriche già previsti nella DGR 344/2010. Si fa presente infine che, successivamente all'approvazione del PRQA, sono intervenute novità normative sul settore geotermoelettrico e sono in corso di definizione ulteriori misure al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca. Ad oggi non è possibile stimare le effettive riduzioni di ammoniaca derivanti dal settore geotermoelettrico e pertanto confermare, per la Toscana, il rispetto degli obiettivi di riduzione che il Programma nazionale le assegna.

OSSERVAZIONI

(...)

1. Oltre alle misure del programma descritte a pag.100-106 del documento (par.8 Misure selezionate per l'adozione) si ritiene strategico l'Accordo di collaborazione per l'attuazione della direttiva NEC, promosso dal Ministero dell'Ambiente, che include attività specifiche che saranno portate avanti dall'Istituto Superiore di Sanità. Come indicato a pag. 68 del RP "l'accordo prevede la definizione e la realizzazione di un sistema per stimare l'esposizione della popolazione ai livelli di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nei diversi ambiti territoriali e geografici italiani. Il sistema di valutazione terrà conto del contributo dei dati misurati dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria e provenienti dalle stazioni distribuite sul territorio nazionale integrato con i risultati della modellistica di dispersione sviluppata da ENEA; farà uso inoltre dei dati strutturati per unità censuarie che descrivono la popolazione per sesso e fasce di età e per costituzione dei nuclei familiari. Un sistema cartografico GIS sarà la base informativa sulla quale operare le integrazioni tra le diverse variabili consentendo di ricostruire l'esposizione per la popolazione generale e lo substrati di essa nei diversi contesti territoriali (nelle aree urbane rurali in aree costiere oppure interne nel nord al centro e al sud Italia) tramite scenari di esposizione definiti." Sarebbe opportuno poter avere a disposizione il sistema per la stesura definitiva del Programma, in alternativa si ritiene necessario indicare i tempi di attuazione e inserire tra le misure, eventualmente misure di carattere trasversale o per l'implementazione dei quadri conoscitivi, anche l'attuazione dell'accordo e quindi la definizione di un sistema di valutazione per stimare l'esposizione della popolazione ai livelli di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nei diversi ambiti territoriali e geografici italiani. La messa a disposizione di tale sistema, oltre a fornire un supporto per le attività di monitoraggio del programma stesso in riferimento agli indicatori utili a valutare l'esposizione della popolazione agli inquinanti esaminati, potrebbe costituire una importante base anche per le Valutazioni di impatto Sanitario e quindi stimolare la loro applicazione a livello progettuale.
2. Per quanto concerne l'industria, nonostante le considerazioni esplicitate a pag. 40 del RP, non appare convincente la rinuncia ad adottare misure su tale comparto. Si ricorda che la normativa vigente (art. 271 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006; art. 11 lettera b del D.Lgs. n. 155/2010) consente alle Regioni, nell'adozione del proprio Piano di risanamento della qualità dell'aria, di imporre limiti più restrittivi alle emissioni rispetto a quelli fissati dalla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale (TUA). Potrebbe essere utile dare informazioni su quante e quali regioni abbiano adottato un Piano di risanamento e quante vi abbiano incluso una misura di questo tipo. Sulla base di questa ricognizione il Programma potrebbe stimolare l'adozione dei piani di risanamento aventi anche finalità di regolazione locale delle emissioni degli impianti industriali, nel rispetto della normativa vigente sopra citata.
3. Nella tabella 13 del documento di Programma viene indicata l'azione, per il settore residenziale e terziario - termico, di sostituzione degli impianti a biomasse coerentemente con gli scenari che indicano che per quanto riguarda il materiale particolato, il settore che principalmente contribuisce ai livelli emissivi è la combustione di biomassa legnosa nel settore residenziale. Lo scenario WAM al 2030 descritto a pag.56 del documento di programma indica, per il settore industria manifatturiera ed energetica "un maggiore incremento dell'efficienza energetica e un più diffuso impiego di rifiuti e biomasse combustibili in sostituzione soprattutto dei prodotti petroliferi". Si chiede di verificare la coerenza interna della strategia di programma e la coerenza con le strategie europee che considerano prioritario il recupero di materia e la progressiva riduzione della produzione di rifiuti grazie ad operazioni di riciclo e riuso. Coerentemente con gli obiettivi di economia circolare, il ricorso a trattamento termico dei rifiuti dovrebbe progressivamente ridursi, indipendentemente dal fatto che esso sostituisca o meno le fonti petrolifere.
4. Per le misure del programma indicate nelle tab.13-15, salvo qualche eccezione, non sono chiaramente indicati gli orizzonti temporali entro i quali le medesime dovranno essere adottate/attuare per tragaruardare gli obiettivi previsti per il 2030; oltre alla tipologia delle misure (programmatoria, regolatoria, fiscale, tariffaria), anche ai fini del monitoraggio dell'attuazione del programma, si ritiene necessario fornire la stima dell'orizzonte temporale di attuazione delle misure.
5. Si suggerisce di avviare una riflessione sul tema dell'effetto di abbattimento degli inquinanti esercitato dalle piante; soprattutto in aree urbane la piantumazione di idonee specie arboree persegue il duplice vantaggio di ottenere un effetto positivo sul clima, proteggendo le aree urbane dall'effetto "isola di calore", e contribuire alla mitigazione degli inquinanti atmosferici. Si segnalano in merito le "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" approvate dalla Regione Toscana con DGRT n. 1269 del 19/11/2018, allegate al Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA).

	<p>6. Osservando le mappe nazionali sulla qualità dell'aria, relativa alla rete di rilevazione degli inquinanti oggetto del Programma, si osserva una situazione critica in maniera omogenea per i valori di O₃, mentre per gli altri inquinanti vengono delineate situazioni critiche maggiormente presenti in alcune regioni. Si chiede di avviare una riflessione circa l'opportunità di fissare target diversificati e attuare verifiche più stringenti sull'attuazione del programma nei territori che presentano maggiori criticità nello sfioramento dei valori limite.</p> <p>7. In collegamento all'osservazione di cui sopra si fa presente che l'ammoniaca, oltre ad essere l'inquinante per il quale storicamente le riduzioni delle emissioni si sono rilevate più problematiche, in Toscana viene emessa, per una quota rilevante e superiore a quella dell'agricoltura, dalle centrali geotermoelettriche; e ciò diversamente da quanto avviene in tutte le altre regioni italiane (e dell'UE) dove l'agricoltura contribuisce per la quasi totalità delle emissioni di questo inquinante. Si ritiene pertanto che nel documento in oggetto, che concentra tutte le azioni per la riduzione di questo inquinante solo per il settore agricolo, si debba tener conto di questa peculiarità anche considerando che il Programma prevede obiettivi regionali (burden sharing); per quanto sopra segnalato, in regione Toscana potrebbero determinarsi delle criticità circa il rispetto degli obiettivi assegnati.</p> <p>In relazione alla riduzione delle emissioni di ammoniaca dal settore agricolo si segnala quanto previsto nel PSR 2014-2020 e riportato nel Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) approvato dal Consiglio regionale nel luglio 2018 "...gli investimenti per migliorare le prestazioni ambientali delle attività agricole attraverso il supporto alla realizzazione di investimenti anche per il miglioramento della gestione dell'allevamento comprese le strutture per lo stoccaggio e il trattamento degli effluenti di allevamento. Inoltre si rilevano misure dedicate al Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; e ai servizi di consulenza di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole. Inoltre sul fronte dell'agricoltura sostenibile vi è l'introduzione e il mantenimento dell'agricoltura biologica: che prevede una gestione estensiva dell'allevamento con un basso carico di animali per unità di superficie e la valorizzazione degli effluenti ai fini delle fertilizzazione delle colture. Si aggiungono le misure di miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali di conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità e i progetti territoriali finalizzati alla realizzazione di azioni congiunte per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici...."</p> <p>In relazione alla riduzione delle emissioni di ammoniaca dal settore geotermoelettrico il PRQA ha confermato i valori limite e obiettivo relative alle emissioni delle centrali già previsti nella DGR 344/2010. Si fa presente che successivamente all'approvazione del PRQA sono intervenute novità normative sul settore geotermoelettrico e sono in corso di definizione ulteriori misure al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca. Si fa presente che ad oggi non è possibile stimare le effettive riduzioni di ammoniaca derivanti dal settore geotermoelettrico e pertanto confermare, per la Toscana, il rispetto degli obiettivi di riduzione che il Programma nazionale le assegna.</p> <p>8. <u>–</u> Nel documento di Programma, in Figura 10 "Benzo(a)pirene (contenuto totale nel PM₁₀) Stazioni di monitoraggio e superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute (2017)" (pag.31), per tutte le stazioni presenti nel territorio della Regione Toscana predisposte per il monitoraggio del B(a)P viene indicata una copertura non sufficiente dei dati. Si fa presente a tale proposito che tutte le campagne di monitoraggio effettuate nel corso del 2017 soddisfano i criteri previsti dall'Allegato del D.Lgs 155/2010, sia per il periodo minimo di copertura delle campagne di indagine nell'arco dell'anno (minimo 33%) sia per la distribuzione dei dati nell'anno; gli indicatori sono, quindi, da ritenersi rappresentativi. Si rimanda al contributo fornito direttamente dall'Agenzia nell'ambito delle consultazioni attivate per i valori della media annuale rilevata presso i diversi siti di monitoraggio. L'Agenzia fa presente che tali dati sono stati trasmessi ad ISPRA dal SIRA di ARPAT secondo i canali previsti ufficialmente (via Infoaria).</p> <p>9. Nel capitolo 6 "Effetti ambientali del programma" del RP viene esplicitato il fatto che nel Rapporto ambientale verranno trattati a livello qualitativo gli effetti derivanti dalle diverse misure su altri inquinanti, quali Benzo(a)pirene e metalli, le cui concentrazioni in aria ambiente saranno influenzate dalle azioni di Programma. A tale proposito si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è necessario integrare le informazioni conoscitive in merito ai metalli pesanti in analogia a quanto fatto per il benzo(a)pirene; • pur non essendo considerati dalla Direttiva NEC, B(a)P e metalli pesanti sono inquinanti che hanno ripercussioni negative sia sulla salute umana che sugli equilibri ambientali: si ritiene, quindi, opportuno che vengano esplicitate in maniera più dettagliata le modalità con cui si intende trattare gli effetti delle azioni di Programma su tali sostanze, seppur con approccio qualitativo. <p>10. Nel paragrafo "Contesto ambientale" (capitolo 4) del Rapporto preliminare, vengono riportati gli indicatori individuati (pag.35-37) per supportare la stima e il monitoraggio degli effetti ambientali per ciascuno dei settori di intervento e per ciascuno degli inquinanti valutati nel Programma; tali indicatori sono riferiti agli anni 1990- 2016. Poiché sono attualmente disponibili i dati dell'inventario nazionale delle sorgenti di emissione aggiornati al 2017, si suggerisce l'aggiornamento delle tabelle relative al contesto ambientale di riferimento e dei grafici dei trend emissivi contenuti nel Rapporto preliminare e nella bozza di Programma.</p> <p>11. Come evidenziato nel RP, nel Rapporto ambientale saranno effettuate valutazioni in termini di variazioni al 2030 per gli scenari WM e WAM; si ritiene opportuno che in tale sede vengano esplicitate, distintamente per ciascuna delle azioni previste dal Programma, le scelte metodologiche adottate per la definizione degli scenari WM e WAM che hanno portato all'individuazione delle variazioni dei contributi emissivi conseguenti alle azioni di Programma.</p> <p>12. L'analisi delle alternative presentata nel capitolo 7 "Impostazione dell'analisi delle alternative" del RP non fornisce un quadro molto chiaro in merito alle modalità con cui si intende procedere. Nella stesura del Rapporto Ambientale si suggerisce che vengano rese esplicite le motivazioni che hanno condotto all'adozione di una linea di Programma piuttosto che di un'altra.</p> <p>13. Il RP non contiene riferimenti alla costruzione delle misure di mitigazione da attuare per evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi del Programma e che rappresentano uno dei contenuti del Rapporto Ambientale. Di tali misure si parla esplicitamente soltanto nel capitolo 8 "Elementi per la valutazione di incidenza" del RP. Si ritiene opportuno che nel Rapporto ambientale, in corrispondenza dei potenziali effetti negativi delle azioni di Programma, vengano fornite chiare indicazioni in merito alle misure idonee alla loro mitigazione in termini di azioni e decisioni ritenute idonee a impedirli, ridurli o compensarli. A tale proposito si ritiene opportuno che siano specificati</p>
--	---

		<p><i>i meccanismi di attivazione, i processi previsti per la loro definizione e messa in atto ed i soggetti responsabili della loro eventuale attivazione. A titolo di esempio, visto che tra le misure previste dal Programma vi è l'introduzione dell'obbligo di integrazione del fotovoltaico e in generale di fonti rinnovabili (ad eccezione delle biomasse) negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, si suggerisce, al fine di mettere in campo misure idonee per la corretta gestione dei rifiuti al termine del ciclo di vita delle varie tipologie di impianti, di prevedere, quale misura mitigativa, incentivi che premino la scelta di installare materiali che abbiano caratteristiche proprie di facilità di recupero e riciclo a fine vita, certificate con analisi di Life Cycle Assessment.</i></p> <p>14. <i>Elementi per i quali si chiede una specificazione o una trattazione maggiormente chiara:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gli indicatori individuati per supportare la stima e il monitoraggio degli effetti ambientali del programma fanno riferimento al modello DPSIR, nelle tabelle presentate (pag 40 e seguenti del RP) viene indicata la periodicità annuale e viene indicata una copertura spaziale "I". Si chiede di specificare se tale simboli indichi una copertura spaziale nazionale;</i> • <i>Nel capitolo 4 "Ambito d'influenza e inquadramento ambientale" del RP vengono riportate le considerazioni relative alla definizione dell'ambito di influenza territoriale del Programma, coincidente con il territorio nazionale. Sarebbe opportuno esplicitare tali considerazioni con maggiore chiarezza in relazione al contributo transfrontaliero (pag. 26);</i> • <i>Per quanto concerne le emissioni di COVNM derivanti dall'uso dei solventi, premesso che non è chiaro quanto le codifiche incluse nella Tabella 4-3 (e nelle figure a pagg. 35, 36, 37) siano coerenti con quelle EMEP-EEA (si veda il documento EMEP/EEA "Air pollutant emission inventory guidebook", 2016: General guidance-Key category analysis and methodological choice), si ritiene che tra i comparti di attività incidenti sulle emissioni di COVNM assuma rilevanza quello dell'uso e della produzione di solventi. Si rileva che la bozza di Programma non include misure specifiche di contenimento a tal fine, fermo restando che appare preferibile privilegiare quelle che puntano a ridurre l'uso alla fonte.</i> <p>15. <i>Specifici approfondimenti dell'analisi relativa ai piani e programmi pertinenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>considerato lo stretto legame tra la pianificazione in materia di energia e clima e i contenuti del presente programma che definiscono misure per la riduzione di particolari inquinanti che indirettamente possono avere effetti anche sui fattori climatici, si ritiene opportuno approfondire il rapporto (in termini di coerenza e sinergie) tra le due pianificazioni anche nei termini indicati al punto successivo;</i> • <i>nel RP è indicato che "Le politiche e misure incluse nel presente Programma hanno fondamentalmente lo scopo di garantire la necessaria sinergia con quanto contenuto nella Strategia Energetica Nazionale e nella bozza di Programma Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima"; tuttavia alcune delle misure indicate per il presente Programma sono le stesse indicate come misure del PNIEC (ad esempio: il phase-out dal carbone; l'incentivazione delle ristrutturazioni edilizie, l'ottimizzazione del meccanismo delle detrazioni fiscali come la portabilità del titolo e il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica; la diffusione dei veicoli di trasporto meno inquinanti, le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle aree urbane). Per ragioni di chiarezza e ai fini di una corretta contabilizzazione degli effetti delle misure e del monitoraggio dei due programmi, nel Rapporto ambientale di entrambi dovrebbe essere organizzato un sistema comune di indicatori che in un'unica soluzione renda conto degli effetti di una stessa misura.</i> • <i>in generale, seppur citati all'interno della bozza di Programma, si ritiene che siano trattati in maniera poco estesa e chiara i rapporti del Programma nazionale di riduzione delle emissioni con gli altri Piani nazionali e regionali ad esso inerenti. Si ritiene opportuno che nel Rapporto ambientale siano esplicitate in maniera evidente tali relazioni di coerenza/sinergia; a titolo di esempio per quanto riguarda gli obiettivi regionali assegnati per la riduzione delle emissioni di ammoniaca potrebbe essere svolta una disamina delle misure già pianificate/programmate dalle regioni all'interno dei PSR e della pianificazione afferenti la qualità dell'aria;</i> • <i>per quanto concerne il sistema della mobilità, il Programma fa riferimento ad un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Non è chiaro dal testo se si tratti del Piano adottato con DPCM nell'aprile 2019 ai sensi della Legge n. 232/2016, art. 1, commi 613, 614, 615; ed in tal caso non è chiaro se le misure incluse nella bozza di Programma coincidano con quelle contenute nel Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile adottato. Si ritiene perciò che nel Rapporto ambientale il nesso e le relazioni tra il Piano e il Programma siano esplicitate nel modo più chiaro possibile, evidenziando quale sia l'apporto specifico di quest'ultimo per il comparto trasporti.</i>
34	<p>Regione Liguria DVA-2019-0019438 25/07/2019</p>	<p>(...) Nel capitolo 3, tra le iniziative locali e nazionali in corso, finalizzate alla riduzione delle emissioni alla fonte e mirate alla risoluzione dei problemi locali di inquinamento, andrà richiamato il piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria sottoscritto il 04/06/2019. Con riferimento alla fase di predisposizione definitiva e attuazione del programma nazionale di controllo, le misure nazionali messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'emissione, andranno indirizzate alla risoluzione delle problematiche esistenti di inquinamento atmosferico. Le misure elencate al capitolo 8, efficaci a ridurre l'impatto del traffico sulle concentrazioni di NO2 (si citano a titolo di esempio potenziamento del TPL, mobilità sostenibile, rinnovo del parco esistente e passaggio a veicoli a basse o nulle emissioni) andrebbero prioritariamente attivate, anche attraverso lo specifico fondo previsto nel piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria sottoscritto il 04/06/2019, nelle aree urbane dove vi sono superamenti dei limiti di qualità dell'aria da biossido di azoto, problematica tipicamente legata al traffico. Tra gli strumenti per l'attivazione delle misure del piano nazionale di controllo, andrebbero individuati ulteriori specifici accordi con le Regioni interessate da superamenti dei limiti di qualità dell'aria, tra cui la Liguria, previsti dal suddetto piano di azione. Si segnala che tra gli scenari energetici e i settori di attività non sono stati considerati i trasporti marittimi, analisi che andrebbe integrata nella predisposizione del programma e del rapporto ambientale. Inoltre nell'analisi dei settori responsabili delle emissioni, il trasporto marittimo non è stato considerato e analizzato separatamente dal traffico su strada. Di conseguenza, dall'esame delle misure selezionate al capitolo 8, emerge che non sono state individuate esplicitamente misure relative alle emissioni dal trasporto marittimo che</p>

		<p>costituiscono una potenziale sorgente e fonte di impatto per gli ambiti urbani limitrofi ai porti, considerata in particolare la previsione di aumento del trasporto via mare. Si ritiene necessario vengano valutate, nella prospettiva di abbattimento delle emissioni e di riduzione degli impatti dei porti sulla qualità dell'aria nell'ambiente urbano limitrofo, misure di risanamento relative al trasporto marittimo, che si attuino con azioni concrete finalizzate all'utilizzo di combustibili a basse emissioni e alla riduzione dei consumi di combustibili tradizionali più inquinanti.</p> <p>Si suggerisce in particolare di valutare la previsione, tramite misure di tipo normativa, di sistemi incentivanti per le navi a basse emissioni basate su Environmental ship index (ESI) in acque territoriali o in sosta. Si chiede inoltre di valutare, al fine di favorire l'elettificazione delle banchine, l'introduzione di meccanismi di incentivazione che compensino il maggior costo dell'energia fornita attraverso il cold ironing per non creare svantaggi competitivi ai porti che adottano queste misure di riduzione degli inquinanti.</p>
35	<p>Provincia di Latina</p> <p>DVA-2019-0019417 25/07/2019</p>	<p>Si condividono i contenuti e gli obiettivi del Programma.</p> <p>Si sottolinea, come già fatto in sede di VAS del Piano Energia e Clima, la necessità di considerare i contenuti e gli indirizzi dei piani provinciali (Studio per la Pianificazione Energetica della Provincia di Latina, Piano Rifiuti Provinciale, Rete Ecologica Provinciale), già espressi in sede di VAS relativa alla proposta di Piano Energetico Regionale.</p>
36	<p>Regione Lombardia</p> <p>DVA-2019-0019877 29/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Di seguito si riporta l'elenco delle osservazioni pervenute dalle Direzioni Generali di Regione Lombardia e dai Soggetti regionali Competenti in materia Ambientale consultati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parco Adda Sud (nota PEC prot. ZI.2019.0030025 del 08/07/2019); 2. Provincia di Brescia (nota PEC prot. ZI.2019.0030281 del 09/07/2019); 3. Direzione Generale (di seguito D.G.) Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (nota PEC prot. ZI.2019.0030348 del 10/07/2019); 4. Agenzia di Tutela della Salute (di seguito ATS) della Brianza (nota PEC prot. ZI.2019.0030973 del 15/07/2019); 5. ATS Brescia (nota PEC prot. ZI.2019.0031264 e prot. ZI.2019.0031275 del 17/07/2019); 6. Provincia di Lodi (nota PEC prot. ZI.2019.0031317 del 17/07/2019); 7. ATS Bergamo (nota PEC prot. ZI.2019.0031368 del 17/07/2019); 8. ATS Città Metropolitana di Milano (nota PEC prot. ZI.2019.0031442 del 18/07/2019); 9. D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile (nota email del 18/07/2019); 10. D.G. Ambiente e Clima – Struttura Natura e Biodiversità (nota email del 18/07/2019); 11. ARPA Lombardia3 (nota PEC prot. ZI.2019.0031728 del 22/07/2019); 12. D.G. Ambiente e Clima – UO Clima e Qualità dell'aria (nota email del 25/07/2019); 13. ATS Insubria (nota PEC prot. ZI.2019.0032362 del 25/07/2019); <p>I contenuti dei documenti esaminati sono riprodotti in "corsivo tra virgolette", citando la fonte.</p> <p>*****</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p>Di seguito le osservazioni formulate dal Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale – VAS, costituito dalle Direzioni Generali di Regione Lombardia.</p> <p>Si compone, in particolare, delle seguenti parti:</p> <p>A – OSSERVAZIONI SUL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO</p> <p><u>1. FINALITA'</u></p> <p>L'art. 1 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 precisa che il decreto "è finalizzato a perseguire gli obiettivi di qualità dell'aria" dove all'art.2 si precisa che "gli obiettivi di qualità dell'aria sono i valori limite, quelli obiettivo, ..." fissati dal dlgs n. 155/2010.</p> <p>Il documento prodotto invece riporta a pag. 7: "La nuova direttiva NEC, la 2016/2284/UE, è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 che abroga la normativa precedente e assume come finalità generale il miglioramento della qualità dell'aria e la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, mirando a fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" (pag. 7) e, a pag. 8, "il decreto mira a contribuire, per quanto possibile, al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria (pag.8)</p> <p>Di fatto tali affermazioni sembrano non aderenti con le finalità del DLGS n. 81/18 trasformando la natura del piano che diventa uno strumento che contribuisce "per quanto possibile" e non determina il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.</p> <p>Si propone pertanto di modificare il testo in tal senso.</p> <p><u>2. RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO RIDUZIONE EMISSIONI</u></p> <p>Gli obiettivi al 2020 sono di fatto già conseguiti mentre per quelli al 2030 occorre prevedere misure specifiche (tranne che per SO2) che sono appunto oggetto del programma. Si riporta affermazione che l'obiettivo di riduzione fissato per PM2,5 e per ammoniaca (16%) sono particolarmente ambiziosi.</p> <p>Gli scenari di QA per il bacino padano prevedono invece riduzioni per maggiori per l'ammoniaca per poter rientrare nei limiti del PM10.</p> <p>"Come descritto nel capitolo 6, lo scenario tendenziale relativo al 2020 prevede il rispetto di tutti gli obiettivi di riduzione stabiliti dalla direttiva mentre sono necessarie misure di riduzione aggiuntive per assicurare il rispetto dei target stabiliti per il 2030 per tutti gli inquinanti, ad eccezione del biossido di zolfo. Gli obiettivi assegnati all'Italia appaiono particolarmente ambiziosi e in particolar modo quelli riferiti al PM2,5 e all'ammoniaca" (pag. 8)</p>

Si individua poi correttamente il ruolo della biomassa legnosa alla produzione di polveri sottili.
 “Per quanto riguarda il materiale particolato, il settore che principalmente contribuisce ai livelli emissivi è la combustione di biomassa legnosa nel settore residenziale; negli ultimi anni il minor costo di questo tipo di combustibile, il cui massiccio utilizzo ha peraltro contribuito al raggiungimento degli obiettivi in materia di rinnovabili ed emissioni di gas serra, ne ha favorito la diffusione, causando un sensibile aumento delle emissioni di polveri in atmosfera dal settore residenziale.” (pag.8)

Pag. 65

Riduzioni raggiunte con gli scenari WM e WAM

OBIETTIVO RIDUZIONE EMISSIONI AL 2020			
	Target Direttiva NEC	2020_WM	2020_WAM
SO ₂	-35%	-61%	-70%
NO _x	-40%	-43%	-47%
PM2.5	-10%	-17%	-23%
NM _{VOC}	-35%	-35%	-41%
NH ₃	-5%	-7%	-8%

Tabella 10 – Verifica obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020 previsti dalla Direttiva NEC

OBIETTIVO RIDUZIONE EMISSIONI AL 2030			
	Target Direttiva NEC	2030_WM	2030_WAM
SO ₂	-71%	-73%	-80%
NO _x	-65%	-63%	-70%
PM2.5	-40%	-33%	-42%
NM _{VOC}	-46%	-43%	-50%
NH ₃	-16%	-11%	-17%

Tabella 11 – Verifica obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020 previsti dalla Direttiva NEC

La Tabella 10 mostra come tutti gli obiettivi di riduzione al 2020 siano già raggiunti nello scenario WM sebbene gli NM_{VOC} presentino una riduzione nell'intorno del target.

NOTA: Scenario WM (With Measures) - Scenario WAM (With Additional Measures).

“La Tabella 10 mostra come tutti gli obiettivi di riduzione al 2020 siano già raggiunti nello scenario WM sebbene gli NM_{VOC} presentino una riduzione nell'intorno del target.

In Tabella 11 sono riportati gli obiettivi di riduzione al 2030, da cui si evince il mancato raggiungimento, nello scenario WM, delle riduzioni previste per tutti gli inquinanti ad eccezione dell'SO₂. L'inserimento nello scenario WAM delle misure previste nella SEN (2017) e della misura di riduzione dei consumi di urea risulta invece efficace per il rispetto dei tetti alle emissioni anche se con riduzioni molto vicine agli obiettivi previsti...” (Pag. 65)

“In particolare si è ipotizzata una riduzione dei consumi di urea al 2030, rispetto allo scenario WM, di circa il 21%.” (Pag. 65)

Si propone di esplicitare meglio che il programma deve attuare le misure WAM per avere almeno il raggiungimento degli obiettivi di riduzione emissiva - e non ci si può limitare al WM – e che comunque questo non è sufficiente per il pieno rientro nei limiti di qualità dell'aria.

3. RUOLO DELLE REGIONI

Il documento afferma che la competenza primaria nella gestione della qualità dell'aria è delle Regioni e che il ruolo nazionale è solo di supporto alle amministrazioni, disattendendo il ruolo assegnato allo Stato dall'art.9 del dlgs n. 155/10, in particolare al comma 9 che ne prevede l'intervento con misure nazionali in caso di richiesta.

“Nel nostro Paese il mancato rispetto dei valori limite imposti dalla normativa, relativamente al materiale particolato PM10 e al biossido di azoto NO₂, riguarda ampie aree del territorio nazionale situate nella maggior parte delle Regioni, che sono le autorità responsabili della valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Stante la **competenza primaria delle Regioni** in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, tali criticità sono affrontate tramite l'elaborazione di piani di risanamento regionali e l'adozione di misure di intervento per il miglioramento della qualità dell'aria a livello locale. **L'azione nazionale è finalizzata a garantire un costante supporto** alle amministrazioni locali e in particolare, negli ultimi anni, è stato potenziato il coordinamento finalizzato all'adozione di azioni condivise nelle Regioni che amministrano le aree accomunate da criticità ambientali simili.” (pag.9)

Si propone di modificare l'affermazione inquadrando correttamente i diversi ruoli di Regioni e di Stato nell'attuazione di misure per la qualità dell'aria.

4. RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE MISURE

Sarebbe opportuno specificare meglio chi siano i soggetti responsabili per l'attuazione delle misure del programma posto il ruolo nazionale primario in taluni settori e in coerenza con l'art. 5 comma 3 del dlgs n. 81/18. Le LINEE GUIDA CE (2019/C 77/01) approvate per la redazione dei programmi nazionali riportano a pag. 4 “Sebbene si

preveda la necessità di coinvolgere un ampio numero di autorità, nella maggior parte dei casi dovrebbe essere l'autorità governativa nazionale ad assumere la responsabilità generale dell'elaborazione delle politiche”.

“Al fine di assicurare l'attuazione del programma, il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un tavolo di coordinamento che coinvolge i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute e rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma, designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97.

L'attuazione delle misure del programma avverrà, in tutti i casi, a cura delle autorità competenti ad adottare gli atti pertinenti (atti normativi, ordinanze di divieto o di limitazione di attività, piani di settore, strumenti fiscali, misure promozionali, bandi di incentivazione, ecc.) sulla base del riparto di funzioni amministrative e normative ad oggi vigente” (pag. 13)

Si propone di specificare meglio la responsabilità nazionale generale dell'elaborazione delle politiche per la qualità dell'aria.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

L'individuazione delle misure del Programma viene presentata a pag. 100:

“Gli scenari emissivi prodotti per il 2020, i cui risultati sono descritti nel capitolo 6, mostrano che tutti gli obiettivi di riduzione al 2020 saranno raggiunti nello scenario WM.

In questo capitolo si descrivono, pertanto, le misure di riduzione selezionate al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione del 2030.

Coerentemente con quanto richiesto dalla direttiva NEC, fatta eccezione del settore agricoltura, le misure di riduzione prese in considerazione sono coerenti con quelle valutate nel corso della elaborazione del Piano Energia e clima. Sono state, pertanto, selezionate le misure utili al raggiungimento degli obiettivi nazionali stabiliti dalla SEN e in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra al 2020, cui si aggiungono una serie di ulteriori traguardi individuati dalla strategia stessa per il 2030. Tali obiettivi sono perseguiti, in particolare, tramite la dismissione delle centrali termoelettriche alimentate a carbone entro il 2025, il raggiungimento di una quota pari al 55% di fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica, la diffusione di circa 5 milioni di auto elettriche, la forte metanizzazione del trasporto merci sia su strada che navale, la riduzione delle emissioni di gas serra nel settore non ETS del 33% rispetto ai livelli del 2005” Le misure individuate sono: (pag. 101)

- Misure nel settore della produzione di energia elettrica (E1, E2 e E3)

- Misure nel settore residenziale e terziario (da C1 a C9)

- Misure nel settore dei trasporti (da T1 a T6)

- Misure nel settore Agricoltura (da A1 a A6)

In particolare, in merito alle emissioni di ammoniaca e al settore agricolo (pag. 107 -108) viene proposto quanto segue:

“In riferimento alla riduzione attesa delle emissioni di ammoniaca per il raggiungimento dell'obiettivo stabilito per l'Italia dalla direttiva NEC, si è scelto di introdurre uno strumento aggiuntivo, finalizzato a stimolare un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni regionali. In considerazione dell'elevata specificità territoriale delle pratiche agricole e della autonomia di gestione delle risorse disponibili per la promozione della diffusione di buone pratiche, si propone una suddivisione del target nazionale assegnando un obiettivo parziale di riduzione a ciascuna Regione, tramite una sorta di “burden sharing”.

Per la Lombardia il piano contiene l'obiettivo di riduzione più sfidante tra tutte le Regioni (Lombardia → -19,7%).

In Allegato è riportato il Codice Agricoltura contenente misure agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca (pag. 114). Le misure agricole sono di fatto elenco di buone pratiche con obbligo solo di alcune. Si potrebbero definire con maggiore evidenza quelle obbligatorie. Il divieto di combustione dei residui vegetali di cui al par. 4.7 dovrebbe essere meglio definito.

“Per quanto riguarda le riduzioni di ammoniaca dal settore Agricoltura, le misure sono state concordate con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (MIPAAFT) e sono relative alla maggiore diffusione di buone pratiche agricole. Le indicazioni fornite dal MIPAAFT sono contenute nel “Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca” che costituisce l'Allegato al presente documento. In questa sede si riportano le misure obbligatorie individuate al fine di raggiungere, a livello nazionale, l'obiettivo di riduzione del 16% delle emissioni di ammoniaca”

“4. 7 Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato Carbonioso (a pag. 147)

Il D.lgs. 152/06, all' articolo 182 bis già limita a 3 metri steri per ettaro il quantitativo di residui vegetali che è possibile incenerire in un giorno, e dà facoltà ai comuni e alle altre amministrazioni competenti di differire o vietare la combustione, in particolari condizioni ambientali sfavorevoli o nei casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la incolumità pubblica e privata o per la salute umana. Inoltre, per il rispetto dei criteri della condizionalità è già vietata la bruciatura delle paglie e delle stoppie, per tutti i beneficiari di pagamenti a superficie (tranne che per la coltura del riso e nel caso di deroghe concesse alle Regioni e PP.AA. che hanno una legge che regolamenta la bruciatura).

Posto che le misure proposte nei settori E, C e T sono definite e già previste dalla SEN, occorre capire come in particolare le misure Agricole verranno rese obbligatorie alle Regioni. Per l'ammoniaca in particolare per la Lombardia è assegnato l'obiettivo di riduzione più alto. Relativamente al contenimento del PM10 invece si propone di modificare la misura 4.7 relativa al divieto di combustione all'aperto, al fine di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali, anche nell'ottica del recupero e valorizzazione di tali residui (come previsto anche nel Protocollo di Intesa che istituisce il “Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria”, sottoscritto nel giugno 2019 nell'ambito del Clean Air Dialogue).

6. MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Si propongono le seguenti modifiche/integrazioni alla proposta di Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico messa a disposizione, con particolare

riferimento alle misure di settore ivi individuate:

1) **eliminazione della parola “urbana” riferita alla mobilità privata nella descrizione delle misure “Trasporti T2 – Veicoli elettrici puri” e “T3 - Veicoli ibridi elettrici plug-in PHEV”, in quanto la mobilità elettrica non è confinabile al solo ambito urbano;**

2) **inserimento nella descrizione della misura “Trasporti T1 - Potenziamento del TPL e riduzione del fabbisogno di mobilità privata” di un riferimento esplicito alla promozione della mobilità ciclabile;**

3) **inserimento delle azioni aggiuntive di seguito indicate:**

Tabella 13 – Misure nel settore residenziale e terziario

Residenziale	C4	Standard minimi per l'edilizia	(...) emanazione dei provvedimenti legislativi e regolatori per l'introduzione della tecnologia V2G (vehicle to grid) e V2H (vehicle to Home) nell'edilizia
--------------	----	--------------------------------	---

Tabella 14 – Misure nel settore dei trasporti

Trasporti	T1	Potenziamento del TPL e riduzione del fabbisogno di mobilità privata	(...) promozione di piani e politiche di mobility management all'interno delle aziende private e Pubbliche Amministrazioni.
Trasporti	T7	Rinnovo del parco auto esistente di taxi e NCC	Favorire la sostituzione delle flotte taxi e NCC con mezzi elettrici

Tabella 15 – Misure nel settore agricoltura


Agricoltura	A7	Rinnovo del parco auto esistente	Favorire la sostituzione di mezzi agricoli alimentati a metano, GNL o elettrici
-------------	----	----------------------------------	---

Si segnala infine che nel Rapporto preliminare non è indicata la base di riferimento rispetto alla quale sono calcolate le percentuali riportate in figura 4.14 e non sono rappresentate correttamente le annualità di riferimento di cui al grafico di figura 4.15.

7. RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

In merito alla riduzione delle emissioni, nel documento sono presentate le seguenti previsioni.

A pag. 59: “La riduzione delle emissioni di NOx tra scenario WM e WAM (Figura 34) è meno significativa al 2020 (circa 7%) e diventa più importante al 2030 (circa 20%). La riduzione è trainata da una forte diminuzione delle emissioni nel settore del trasporto stradale (Figura 35) che si dimezzano dal 2020 al 2030 per entrambi gli scenari e che al 2030 nello scenario WAM si riducono ulteriormente per effetto dell'introduzione dell'auto elettrica. Il trasporto stradale resta in ogni caso la principale sorgente emissiva di NOx, seguita dall'industria, dalla generazione elettrica e dal trasporto marittimo.”



A pag. 60: “La variazione delle emissioni di PM2,5 tra scenario WM e WAM (Figura 36) è più contenuta e pari al 6% al 2020 e al 13% al 2030. La riduzione delle emissioni è guidata dal settore residenziale, che continua a rappresentare il settore che maggiormente contribuisce alle emissioni totali di PM2,5 (circa il 60% per entrambi gli anni e gli scenari), seguita, in maniera più contenuta, dal trasporto su strada”

A pag. 63: “L’ammoniaca è l’inquinante che mostra le riduzioni minori tra i due scenari, riduzioni che sono praticamente coincidenti al 2020 e con una differenza di circa il 6% al 2030. La riduzione che si osserva dal 2020 al 2030 per entrambi gli scenari è principalmente legata ad una riduzione delle emissioni dagli allevamenti bovini e suinicoli. La riduzione delle emissioni osservata al 2030 tra scenario WM e WAM è conseguenza dell’introduzione di una misura di riduzione del consumo di fertilizzanti azotati.

Si raccomanda di effettuare, oltre a un’analisi generale di coerenza con i Piani regionali per la qualità dell’aria, un approfondimento sugli scenari emissivi (e, in rapporto a ciò, su quelli della qualità dell’aria) delineati da tali piani in conseguenza delle misure ivi previste.

8. RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ DELL’ARIA

Le misure del Programma non consentono il pieno rientro nei limiti di QA neanche al 2030 con riferimento particolare al bacino padano. Gli scenari di QA prodotti, conseguenti alle riduzioni previste, infatti evidenziano ancora superamenti. Anche al 2030 con lo scenario più spinto WAM non si ha il pieno rientro nei limiti di QA per PM e NOX e ozono resta inalterato o quasi. Questo risultato è in contrasto con le finalità previste dal Programma stesso e definite dal dlgs n. 81/18.

“Nei due scenari futuri i superamenti modellistici tendono a sparire, con più forza nel WAM rispetto al WM specialmente nel bacino padano, con il permanere di valori potenzialmente critici nell’area Milano-Bergamo-Brescia anche al 2030 WAM. (Pag. 68) In conclusione le misure nazionali individuate nei due scenari scelti WM e WAM – più spinto consentono di rientrare nei limiti emissivi fissati dalla NEC per l’Italia ma non consentono invece di rientrare nei limiti di qualità dell’aria.

Le LINEE GUIDA CE (2019/C 77/01) approvate per la redazione dei programmi nazionali riportano a pag. 8 “per quanto riguarda le zone non conformi ai valori limite per la qualità dell’aria al momento dell’elaborazione del programma nazionale, gli Stati membri dovrebbero indicare, sulla base di informazioni giustificate, una stima dell’anno in cui si prevede che tali zone saranno conformi ai sensi delle politiche e delle misure già adottate, oltre a una stima delle concentrazioni massime degli inquinanti interessati in tali zone. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente ricavabili dai piani per la qualità dell’aria stabiliti per le suddette zone in tutti gli Stati membri a norma delle direttive Aria ambiente. In tal caso si può fornire un link al sito web che contiene le informazioni pubblicamente accessibili”. In particolare si riporta” Per esempio, se si prevede che l’impegno di riduzione delle emissioni stabilito dalla direttiva per il PM2,5 verrà rispettato nello scenario CM, ma che alcune zone di qualità dell’aria rimarranno non conformi ai valori limite prescritti dalle direttive Aria ambiente per il PM2,5 o il PM10, gli Stati membri sono invitati a utilizzare il programma nazionale quale strumento per introdurre politiche e misure aggiuntive che contribuiscano al rispetto dei loro obblighi ai sensi delle direttive Aria ambiente”.

Il programma andrebbe integrato con ulteriori misure posto che gli scenari di qualità dell’aria non consentono il pieno rientro nei limiti neanche al 2030 con riferimento particolare al bacino padano.

Questo in coerenza con le finalità del DLGS n. 81/18 e con quanto previsto nelle LINEE GUIDA CE (2019/C 77/01).

B – OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE

1. MISURE DI RIDUZIONE IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Anche nel Rapporto Preliminare, in merito alla qualità dell’aria il documento si limita ad affermare che ci si attende un significativo miglioramento.

“Si ritiene che l’applicazione di tali misure consentirà il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030 e produrrà un significativo miglioramento della qualità dell’aria ambiente sul territorio nazionale.” (pag. 15)

Ciò non appare pienamente coerente con quanto riportato a pag. 16 e seguenti in merito agli obiettivi ambientali: “La sostenibilità del Programma è valutata attraverso la capacità di contribuire al perseguimento di obiettivi ambientali individuati sulla base della loro pertinenza con le misure previste considerando pertanto tutti gli aspetti ambientali sui quali l’attuazione delle misure potrebbero generare effetti.” Nell’elenco di norme e obiettivi ambientali è infatti compresa la normativa in tema di obiettivi e limiti di qualità dell’aria (D.Lgs. 13 agosto 2010 n.155).

Tale obiettivo non può essere considerato come un fatto a sé stante rispetto al tema del controllo delle emissioni, verso il quale il programma possa rivestire un ruolo riconducibile a una mera esternalità positiva, contribuendo al relativo miglioramento ma senza mirare a raggiungerlo pienamente. L’obiettivo di ridurre le emissioni di inquinanti è evidentemente derivato da quello di assicurare che la qualità dell’aria rispetti come minimo gli standard previsti, o sia addirittura migliore, non avendo invece un valore autonomo e assoluto in sé, poiché si tratta di inquinanti “tradizionali” i cui effetti si esplicano sulla scala territoriale a cui sono legate tali emissioni, differentemente dalle emissioni di sostanze climalteranti, per le quali, data la scala globale di effetto, anche la riduzione di emissioni in sé può essere considerata un obiettivo.

Si ribadisce quanto già sottolineato nella parte di osservazioni al programma, rispetto alla non aderenza con le finalità del D.Lgs. 81/18 per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria.

Si ricorda inoltre che i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico da elaborare entro il 2019 rappresentano il secondo pilastro definito dalla politica dell’Unione europea in materia di aria pulita (rif. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM2018 330 final).

2. QUADRO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

In merito a Industria manifatturiera e costruzioni viene affermato quanto segue.

“In anni recenti le emissioni di questo settore hanno subito una contrazione considerevole. Le ragioni di tale contrazione sono molteplici, ma i fattori che vanno di sicuro considerati determinanti sono il calo di alcune produzioni dovuto al prolungato periodo di crisi economica, il progressivo efficientamento dei processi, il sempre più massiccio utilizzo di gas metano a discapito di altri combustibili, nonché l’efficacia delle norme ambientali sia di origine comunitaria che nazionali. (...) Alla luce di tali considerazioni, il

Programma nazionale non contiene misure specificatamente volte al contenimento delle emissioni di questo settore.”(Pag. 40)
Per quanto appaia condivisibile che in molti casi siano stati raggiunti livelli di performance molto elevati, tuttavia il fatto che parte della riduzione delle emissioni del settore sia attribuita alla crisi economica, dunque a un fattore non strutturale ma che può invertire la tendenza nel tempo, suggerirebbe una maggiore cautela nell’escludere a priori il settore dall’orizzonte di azione del Piano.
In merito a terziario e residenziale, si condivide e sottolinea la rilevanza del ruolo degli impianti a biomassa ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria.
“Gli apparecchi a biomassa, infatti, soprattutto quelli meno avanzati sul piano tecnologico come camini aperti, stufe e caldaie convenzionali, producono quantità elevate di polveri, composti organici volatili e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). È quindi fondamentale porre la massima attenzione alla riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto da tali impianti.” (pag. 41)
In merito ai trasporti (pag. 42), si condividono le considerazioni per tale ambito, con una precisazione rispetto all’affermazione “Le azioni del Programma saranno quindi volte a garantire una riduzione dell’impatto sulla qualità dell’aria, soprattutto in ambito urbano”: si ritiene importante considerare il ruolo di tale settore emissivo anche in ambito extraurbano, in particolare tenendo conto anche del contributo alla formazione degli inquinanti di natura secondaria, soprattutto in zone geografiche quali il bacino padano. In tale ambito il ruolo dello Stato può essere rilevante, anche in funzione della ripartizione di competenze e del conseguente margine di azione rispetto alle Regioni.
Si richiede di integrare il documento tenendo conto delle osservazioni sopra elencate.

3. ANALISI DELLE ALTERNATIVE
A pag 112 viene riportato:
“il Programma individua tra gli obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali assegnati all’Italia dalla Direttiva NEC quelli che non sarà non sarà possibile conseguire nel 2020 e 2030 senza l’adozione di politiche aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa europea e nazionale.
Sono stati pertanto elaborati uno scenario base WM (with measure), che include solo le politiche e misure vigenti fino al 2015 e uno scenario WAM (with additional measure), ossia lo scenario con le politiche e misure aggiuntive rispetto a quello WM, che è stato elaborato sulla base della SEN e permette di rispettare gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra al 2020, nonché una serie di ulteriori traguardi posti dalla strategia stessa al 2030.”
Poiché, in base agli scenari presentati, le proiezioni non prevedono, neanche al 2030, un rientro nei limiti di qualità dell’aria, con il permanere di criticità che interessano in particolare anche l’area lombarda, si ritiene necessario che vengano proposte e valutate ulteriori alternative, con misure aggiuntive che possano concorrere a tale obiettivo. Di fatto le alternative proposte al momento consistono solo in una “alternativa zero” che non prefigura alcuna azione oltre alle politiche già vigenti (scenario WM), e dello scenario WAM elaborato sulla base della SEN, mentre si ritiene opportuno che nell’ambito della VAS vengano analizzati più scenari per l’individuazione e la selezione di ulteriori misure.
Si richiede che il documento sia integrato con ulteriori misure e alternative, tenendo conto anche delle osservazioni sopra elencate.

A tal proposito si riportano alcune considerazioni tratte dal capitolo conclusivo dell’Aggiornamento del PRIA di Regione Lombardia (Piano Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria - approvato con DGR n. 449 del 2 agosto 2018), in riferimento alle richieste allo Stato, che hanno trovato finora solo parziale riscontro negli strumenti di programmazione nazionale, di cui il Piano in esame dovrebbe costituire un elemento fra i più rilevanti.

“Per un’effettiva rappresentazione del contesto di riferimento, delle responsabilità e delle possibilità di intervento date ad ogni livello in Italia, deve essere considerato il quadro di competenze amministrative e legislative vigenti a livello nazionale.
Nel quadro delle competenze attribuite dalla Costituzione italiana è stabilito che le regioni non hanno una “competenza primaria” in materia di qualità dell’aria né, in generale, una competenza esclusiva sull’ambiente, sui tributi, sulla concorrenza e in altre materie e funzioni in grado di orientare in modo determinante, direttamente o indirettamente, la maggior parte delle attività umane e sociali dalle quali discendono la produzione e l’immissione di inquinanti in atmosfera. Tali competenze esclusive sono in capo allo Stato.”
...
“In relazione al quadro di competenze sopra delineato che devono contemporaneamente essere esercitate per ottenere risultati efficaci si richiede allo Stato di assumere le iniziative prioritarie sotto indicate.

- *Garantire l’impegno economico finanziario per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo del bacino padano del 9 giugno 2017 e dal presente aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell’aria;*
- *Rimodulare le accise dei carburanti e del bollo auto per i veicoli diesel in grado di conseguire obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria nel rispetto del principio “chi inquina paga” applicato in modo omogeneo in tutta la nazione;*
- *Riallocare gli incentivi fiscali e di altri “sussidi ambientalmente dannosi” (SAD) a favore di interventi di miglioramento della qualità dell’aria, in linea con la revisione dei SAD attualmente in corso di realizzazione;*
- *Disciplinare il trasporto autostradale attraverso la regolazione delle velocità massime per le automobili e la corretta applicazione della direttiva Eurovignette, in particolare per i mezzi pesanti, che prevede l’aumento del pedaggio autostradale per i veicoli più inquinanti;*
- *Omologare le telecamere per la verifica dei requisiti ambientali dei veicoli al fine del rispetto delle limitazioni della circolazione disposti dalle amministrazioni regionali e locali;*
- *Assicurare la piena compatibilità degli incentivi del Conto Termico e degli incentivi fiscali statali con i divieti previsti dall’Accordo di programma del bacino padano, consentendo solo il ricambio di generatori di biomassa su biomassa e non favorendo l’ulteriore installazione di generatori di calore in sostituzione di tecnologie migliori in*

- termini ambientali a livello locale;
- *Anticipare gli obiettivi nazionali previsti dalla Direttiva dir. (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici o definizione di ulteriori specifici impegni di riduzione per il bacino padano; a tal fine è utile ricordare che i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico da elaborare entro il 2019 rappresentano il secondo pilastro definito dalla politica dell'Unione europea in materia di aria pulita (rif. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM2018 330 final);*
 - *Individuare provvedimenti mirati con i Ministeri competenti in materia di energia, agricoltura, trasporti e sviluppo economico, al fine di assicurare la necessaria compartecipazione e corresponsabilità di azione per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria;*
 - *Stabilire, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una chiara classificazione dei veicoli ibridi che consenta di riconoscere e incentivare i veicoli ambientalmente sostenibili dotati di un motore elettrico in grado di funzionare contemporaneamente al motore termico o in autonomia (Full Hybrid e Plug in Hybrid) distinguendoli da quelli che invece, pur essendo ad oggi definiti ibridi, non ne sono dotati (Micro o Sub Hybrid); tale classificazione va anche resa riconoscibile nella Carta di Circolazione e nei database CED consultabili elettronicamente;*
 - *Determinare e implementare nell'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi alle emissioni reali dei veicoli circolanti in Italia, al fine di poter stabilire politiche di contenimento delle emissioni dai veicoli realmente efficaci;*
 - *Verificare, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la reale funzionalità dei filtri per la riduzione degli ossidi di azoto recentemente sperimentati, provvedere al rilascio delle necessarie omologazioni e stabilire le modalità per l'installazione, oltre a quantificare l'eventuale concorso con risorse pubbliche e delle case costruttrici alla installazione dei filtri sui veicoli di cittadini e delle imprese possessori di veicoli diesel euro 5 ed euro 6 con limiti di emissione reali superiori a quelli di omologazione;*
 - *Sviluppare, insieme alle Regioni del bacino padano, un dialogo con l'Europa finalizzato alla rappresentazione delle specificità del bacino padano, alla realizzazione di un comune impegno per il miglioramento della qualità dell'aria nei settori dell'energia, dell'agricoltura e dei trasporti e all'attivazione del Clean Air Dialogue con la Commissione Europea.;*
 - *Intervenire sin da subito in tutte le fasi di consultazione e di negoziazione con l'Europa per la programmazione dei fondi strutturali, al fine di garantire adeguate risorse per il conseguimento degli importanti obiettivi dati."*

C - ELEMENTI DA CONSIDERARE E APPROFONDIRE NEL PROGRAMMA E NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Si ritiene che il Programma e il Rapporto Ambientale dovrebbero, altresì, prendere in debita considerazione ed attenzione pertanto analizzare ed approfondire i seguenti aspetti che concorrono alla definizione delle politiche sulla qualità dell'aria.

1. DINAMICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE E TERRITORIALI

*La maggioranza della popolazione lombarda, pari a circa 10 milioni di abitanti, risiede in aree urbane. Le politiche di qualità dell'aria, e più in generale di settore, perseguite nelle aree urbane rivestono un significato più ampio che deve richiedere nuovi approcci multidisciplinari strutturati in strategie, piani e programmi tra loro il più possibile integrati per perseguire uno **sviluppo urbano sostenibile**, in coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, al fine della riconversione degli attuali sistemi urbani e territoriali verso **smart and green cities**.*

Si ritiene pertanto che il Programma presenti forti interrelazioni con le dinamiche sociodemografiche e territoriali presenti nei diversi territori regionali.

2. ASPETTI CULTURALI

Il Programma dovrebbe segnare un deciso e netto cambio di passo, anche culturale, rispetto alle politiche passate dei settori interessati.

*Se consideriamo ad esempio il settore dei trasporti, si può affermare che in Italia per molti anni è stata favorita la cultura dell'automobile (il tasso nazionale di motorizzazione, pari a 62 auto ogni 100 abitanti nel 2012 (dati ISTAT), è il più alto d'Europa dopo quello del Lussemburgo), sia direttamente (ad esempio incentivando il mercato dell'auto e sviluppando prioritariamente il sistema autostradale rispetto al trasporto collettivo e all'intermodalità), sia indirettamente (permettendo lo sviluppo di forme insediative poco adatte ad essere servite con il trasporto collettivo). Occorre in tal senso promuovere e sostenere concretamente una **nuova cultura della mobilità e dello sviluppo sostenibile**.*

In tal senso si ritiene necessario che il Programma preveda prioritariamente misure "strutturali" e di sistema con i diversi soggetti attuatori interessati (regioni, comuni, aziende, ecc.) al fine di attuare soluzioni efficaci e sinergiche nella risoluzione delle criticità esistenti.

3. LA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E NEL GOVERNO DEL TERRITORIO

*Il Programma non può certamente trascurare il ruolo fondamentale che riveste la **pianificazione urbanistica**, e più in generale il **governo del territorio**, in relazione agli **impatti sulla qualità dell'aria**.*

*Anche negli anni recenti infatti l'**urbanizzazione diffusa** di nuovi ambiti residenziali e la dispersione territoriale di servizi e grandi centri commerciali, in **assenza di un effettivo coordinamento tra pianificazione territoriale e pianificazione dei sistemi di trasporto**, trascurando il tema dell'accessibilità con il trasporto collettivo, ha avuto come effetto la dipendenza dall'autoveicolo individuale.*

*Il fenomeno di dispersione del tessuto urbano di cui sopra, insieme all'evoluzione delle esigenze, delle abitudini e stili di vita dei cittadini, ha generato una **maggiore complessità e dispersione degli spostamenti** (nel tempo e nello spazio), comportando una domanda di mobilità meno sistematica, più difficile da garantire in modo efficiente ed economicamente sostenibile con i servizi di trasporto collettivo.*

Rispetto alle tematiche territoriali da sviluppare in modo integrato e sinergico con le politiche della mobilità e trasporti nonché della qualità dell'aria, si ritiene di particolare

importanza lo sviluppo di **strategie e criteri per il controllo della domanda di mobilità attraverso la pianificazione delle funzioni territoriali e la ristrutturazione del sistema insediativo** (residenziale, produttivo, commerciale, servizi,..., con particolare riferimento a grandi poli attrattori quali ad esempio centri fieristici, ospedalieri, universitari). Eventuali nuove localizzazioni e rilocalizzazioni, derivanti anche da processi perequativi di rigenerazione urbana e territoriale, dovrebbero essere valutate anche in relazione alla possibilità di evitare l'aggravarsi delle situazioni di congestione nel sistema dei trasporti e di facilitare il riequilibrio modale. Ad esempio, sarebbe opportuno localizzare le nuove zone residenziali a completamento dei nuclei insediativi esistenti in prossimità delle linee forti del trasporto pubblico, evitando insediamenti lineari lungo le strade che tendono a originare, nel tempo, l'esigenza di potenziamento delle strade stesse per via della congestione e dei rallentamenti determinati dagli accessi agli immobili, ed evitando il circolo vizioso che si può innescare tra sprawl urbano e offerta stradale. Così come sarebbe opportuno localizzare i grandi poli attrattori in prossimità dei nodi del trasporto pubblico.

Considerare e stimare quali-quantitativamente la qualità dell'aria nella pianificazione urbanistica e territoriale assume quindi un ruolo fondamentale di conoscenza e di valutazione per il pianificatore/decisore. Si auspica l'introduzione, sperimentazione e diffusione sul territorio di **strumenti modellistici**, sviluppati in ambienti GIS, **a supporto dei processi di VAS** delle diverse pianificazioni/programmazioni interessati, finalizzati a mappare e predire la qualità dell'aria a scala territoriale e urbana, stimando gli impatti (positivi e negativi) sulla qualità dell'aria indotti dalle previsioni urbanistiche (residenziali, produttive, terziario-commerciali, ...), dei sistemi di trasporto e della mobilità, delle infrastrutture verdi, ecc. L'utilizzo e diffusione di tali strumenti potrebbe consentire di supportare efficacemente i processi di VAS dei Piani e Programmi dei settori interessati (urbanistici, mobilità/trasporti, energetici, ecc...).

Sarebbe inoltre auspicabile un'analisi anche alla luce del quadro normativo di riferimento statale (LUN 1150/1942) e regionale (per la Lombardia L.R. 12/2005).

4. INFRASTRUTTURE VERDI

In coerenza con la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" si ritiene **fondamentale che il Programma contribuisca fattivamente a promuovere e a sviluppare la realizzazione dell'infrastrutturazione verde**, intesa come la definizione di sistemi il più possibile a rete di risorse verdi di diversa natura (prati, boschi, filari alberati, spazi urbani permeabili, tetti e facciate verdi, ecc...), capace di produrre diversi servizi (ecosistemici, sociali, economici, culturali, ecc...) e nel contempo di aumentare la resilienza (capacità di resistere a eventi esterni) degli ecosistemi, incluso l'ecosistema urbano.

È dimostrato infatti che l'aumento delle superfici verdi nei territori/aree urbanizzate contribuisce alla diminuzione dei carichi inquinanti dell'aria per effetti diretti ed indiretti. In primis risulta evidente come le superfici vegetali abbiano la capacità di sottrarre inquinanti direttamente dall'aria ed è estremamente nota la funzione di sequestro di CO2. In combinazione però con la loro capacità filtrante dell'acqua, le superfici permeabili verdi permettono di sottrarre e filtrare anche composti azotati.

Indirettamente l'aumento dell'infrastrutturazione verde nei contesti urbani e periurbani permetterebbe l'efficace contrasto dell'effetto isola di calore, ovvero sia l'aumento delle temperature in città, nonché contribuirebbe al ricambio dell'aria all'interno dei tessuti antropizzati con un duplice valenza: ridurre le temperature urbane significa diminuire la necessità di ricorrere al raffrescamento estivo, con minor consumo di energia e minor inquinamento atmosferico derivante, favorire il ricambio d'aria significa contrastare almeno in parte i fenomeni di inversione termica che determinano il ristagno degli inquinanti.

Pertanto si auspica che il Programma approfondisca ulteriormente tale aspetto, prevedendo idonee misure per l'incremento degli spazi verdi urbani, di cinture verdi intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani ai fini dell'assorbimento delle polveri sottili e della riduzione dell'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, attuando i principi dell'invarianza idraulica.

5. TRASPORTO MERCI

Per quanto riguarda il **trasporto delle merci su strada**, risulta oggi favorito dalla diffusione, spesso disordinata, sul territorio della piccola industria e dall'assenza di un sistema logistico adeguato alla dimensione del sistema produttivo regionale; distretti industriali e centri logistici sono spesso localizzati a ridosso della rete autostradale; l'intermodalità ferro-gomma, principale alternativa al trasporto tutto-strada soprattutto per gli scambi internazionali e sulle medio-lunghe distanze, risente di problemi di economicità, di capacità dei terminal intermodali e/o di accessibilità.

In tal senso, le nuove polarità produttive dovrebbero essere localizzate preferibilmente in aree servite dalla rete ferroviaria o al limite dalla rete stradale primaria. Anche gli eventuali poli intermodali programmati lungo la ferrovia, che attireranno nuovi volumi di traffico merci, per non aggravare i livelli di congestione e di inquinamento della rete stradale, dovrebbero essere caratterizzati da un buon livello di accessibilità alla rete stradale. Sarà quindi importante studiare attentamente la localizzazione di tali poli, rispetto alla gerarchizzazione della rete stradale esistente ed al traffico generato, con l'obiettivo di instradare il traffico merci lungo la rete di livello adeguato, evitando per quanto possibile

di prevedere nuovi collegamenti stradali.

6. COMPORAMENTI E STILI DI VITA

Il Programma dovrebbe inoltre contribuire a **promuovere comportamenti e stili di vita più sani e sostenibili** privilegiando, a partire dall'**incentivazione della pedonalità e della ciclabilità** (la c.d. "mobilità attiva"), la creazione di ambienti urbani di qualità e sistemi di mobilità più flessibili e resilienti rispetto all'effettiva natura della domanda ed il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse. Come noto, la mobilità attiva, che comporta cioè **la propulsione muscolare può incidere positivamente sulla salute della popolazione specialmente in un contesto come quello lombardo in cui circa il 92% della popolazione risiede a meno di 5 km da una stazione ferroviaria**. A tal riguardo il **Programma dovrebbe prevedere collegate azioni di educazione, sensibilizzazione e sviluppo della mobilità sostenibile e attiva**. Si consideri, a titolo esemplificativo, ai potenziali impatti positivi derivanti da **interventi strutturali sugli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro**.

Si auspica che il Programma, nel quadro di una strategia complessiva, promuova l'attivazione di **processi di partecipazione** del pubblico interessato (p.e. scuole, aziende

pubbliche e private, associazioni ambientaliste, stakeholders, ...) mirate a realizzare e diffondere buone pratiche di sostenibilità sui territori e a promuovere, a partire dalle nuove generazioni, stili di vita più sani.

In tal senso si ritiene prioritario lo sviluppo di **progetti low/zero emission** sul territorio: a titolo esemplificativo, si menzionano i numerosi progetti di Pedibus/Piedibus (**andare a scuola a piedi**) attivati nei comuni lombardi, progettualità integrabili ad ulteriori percorsi educativi-formativi legati ai temi quali “salute e stili di vita”, “benessere psico-fisico e motorio del muoversi a piedi”, “sicurezza e vivibilità urbana”, “sostenibilità energetica”, ecc. Lo sviluppo di tali progettualità concorrono a migliorare la qualità dell’aria, l’ambiente urbano, la salute pubblica e a formare una cultura dello sviluppo sostenibile nelle nuove generazioni.

Al fine di incrementare gli **spostamenti ciclabili**, oltre al bike-sharing, si auspica che il Programma promuova ulteriori interventi per favorire la ciclabilità nelle aree urbane e periurbane sostenendo, ad esempio, **misure di cycle logistic** per la distribuzione urbana di beni e servizi in bicicletta così come i servizi di manutenzione e riparazione bici ed incentivando l’uso della bicicletta per gli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola.

Per quanto concerne la gestione degli spostamenti sistematici casa-lavoro il PN dovrebbe considerare e promuovere il **Mobility management**, dando nuovo impulso e valorizzando le figure del **Mobility Manager** aziendale e d’area introdotte con D.M. 27/03/1998 nonché le relative azioni e strumenti di supporto. Regione Lombardia promuove il ruolo del Mobility Manager, quale interlocutore privilegiato per piani e progetti contenenti misure per il miglioramento della mobilità (l.r. 24/2006, art. 15, comma 5) e nell’ambito della definizione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (l.r. 6/2012).

Alla scala urbana, i principali strumenti pianificatori di riferimento sono costituiti dal **Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS)** e dal **Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e Clima (PAESC)**.

7. NUOVE TENDENZE

Altri elementi non trascurabili che il Programma dovrebbe considerare ed analizzare attentamente in termini di impatti e di potenziali benefici sulla qualità dell’aria, riguardano lo sviluppo -e le relative dinamiche territoriali- connesse a talune tendenze legate a **forme e modalità di lavoro** (es. telelavoro, smart working, co-working,...) **nonché a servizi commerciali** (es. e-commerce, spesa online,...) e della **P.A. (e-government)**, riconducibili allo sviluppo delle applicazioni ICT e finalizzate a ridurre la domanda di mobilità.

8. QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne il quadro strategico di riferimento, il Programma dovrebbe porre la **Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile** al centro dei propri obiettivi ed azioni. Inoltre si ritiene opportuno che il Programma e il Rapporto Ambientale considerino e valutino le seguenti strategie:

- la **Strategia Nazionale del Verde Urbano**. A tal riguardo, il ruolo strategico della pianificazione urbanistica e territoriale dovrà sempre più porre al centro dell’attenzione la qualità dell’aria e della salute pubblica, attuando approcci “Nature-Based Solutions” finalizzati alla resilienza dei sistemi urbani e territoriali. La realizzazione di infrastrutture verdi e blu, anche a scala urbana e locale, rappresenta, insieme alla rigenerazione urbana e alla minimizzazione del consumo di suolo, una delle principali sfide ed, al contempo, opportunità per migliorare concretamente le proprie qualità ambientali, anche nella prospettiva di favorire l’attrattività (produttiva, turistica) dei territori e dello Stato a livello internazionale;
- la **Strategia “Avoid, Shift, Improve” (ASI)** al fine di attenuare, il più possibile, gli impatti del settore “Trasporti su strada e mobilità”. In sintesi tale Strategia risulta così articolata:
 - la linea di intervento “Avoid/riduce (evitare/ridurre)” include tutte le azioni tese a migliorare l’efficienza complessiva del sistema di trasporto, evitando o riducendo la formazione della domanda di trasporto passeggeri e merci;
 - la linea di intervento “Shift (spostare)” include tutte le azioni tese a migliorare l’efficienza del viaggio attraverso il passaggio da un modo di trasporto ad un altro più efficiente dal punto di vista energetico e meno emissivo;
 - la linea di intervento “Improve (migliorare)” include tutte le azioni tese a migliorare l’efficienza dei veicoli sia agendo sugli azionamenti che su altre componenti, combustibili e stili di guida.

Per approfondimenti sulla strategia ASI si rimanda al documento di ricerca dal titolo “La riduzione della CO2 nel settore trasporti - Le linee di azione Avoid - Shift – Improve. Potenzialità, fatti, numeri” (Fondazione per lo sviluppo sostenibile, 2012).

D – REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Si elencano qui di seguito alcuni elementi/spunti che potrebbero essere utili per lo sviluppo dello Studio di Incidenza e del Rapporto Ambientale del Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico:

- verificare, per quanto di pertinenza, quanto indicato nelle Valutazioni di Incidenza dei Piani e Programmi elencati nella Tabella 3-2 del Rapporto Preliminare (Pianificazione/Programmazione e obiettivi pertinenti al Programma);
- in relazione ai risultati delle attività di reporting ex art. 17 Direttiva 92/43/CEE e art. 12 Direttiva 147/2009/CE (se disponibili utilizzare i risultati del reporting nazionale 2013-2018) verificare se per le specie con status di conservazione sfavorevole sono state evidenziate pressioni e minacce legate all’inquinamento atmosferico per determinati habitat/specie;
- in relazione a quanto indicato al punto precedente e ai risultati del Programma attesi al 2020 e al 2030 evidenziare se vi potranno essere habitat/specie, localizzati nei contesti geografici più critici dal punto di vista della qualità dell’aria (quale ad esempio Pianura Padana), per i quali sarà comunque plausibile, nonostante i miglioramenti auspicati, la necessità di individuare e applicare misure di conservazione ad hoc;

- *il rapporto preliminare fa un quadro di quelli che sono gli effetti ambientali dell'inquinamento atmosferico sulla biodiversità e gli ecosistemi; appare utile fare valutazioni anche in senso opposto, cioè valutare quale può essere il contributo di determinati habitat sulla qualità dell'aria, anche al fine di comprendere perché tra le misure accessorie non viene contemplato alcun tipo di intervento in ambiti diversi da quelli che "generano" inquinamento (ad esempio valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti da certi ambienti, riqualificazione e miglioramento di determinati habitat).*

E - REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA

Per la redazione del Rapporto Ambientale si suggeriscono, quali validi riferimenti metodologici, le seguenti pubblicazioni:

- *"Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (ISPRA, Manuali e Linee Guida 124/2015)⁴;*
- *"Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (ISPRA, Manuali e Linee Guida 148/2017)⁵;*
- *"Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, marzo 2017)⁶;*
- *"Guidance on integrating climate change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment" (U.E., 2013)⁷;*
- *"Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella Valutazione Ambientale Strategica - traduzione in italiano non ufficiale"⁸*

4 Consultabile sul sito del MATTM all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore>

5 Consultabile sul sito del MATTM all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore>

6 Consultabile sul sito del MATTM all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore>

7 Consultabile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf>

8 Consultabile sul sito del MATTM all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore>

Di seguito sono riportate le osservazioni espresse dai Soggetti Competenti in materia Ambientale consultati dalla scrivente Regione.

Provincia di Brescia

Si intendono qui richiamati i precedenti pareri già resi in relazione al Programma di Azione per la riduzione dell'aumento di gas climalteranti causato dai nitrati e dalla gestione dei reflui zootecnici in quanto trattasi di uno degli aspetti che concorrono a determinare la qualità dell'aria e pertanto anche il suo inquinamento.

Per quanto attiene la materia di competenza, ossia l'inserimento della rete ecologica e delle infrastrutture verdi nella pianificazione urbanistica del territorio e quale co-gestore del Sito RN 2000 "Da Monte Belvedere a Vallorda" si tratta di strumenti che concorrono:

- *al contenimento della perdita della biodiversità locale, quale conseguenza provocata (anche) dall'inquinamento;*
- *alla riduzione dell'inquinamento atmosferico (così come degli elementi naturali di suolo ed acqua), in quanto aumenta il valore ecologico ed ecosistemico degli areali interessati e pertanto rafforza la capacità di auto depurazione dei medesimi.*

Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza, visti i contenuti del Rapporto Preliminare, si prende atto che non essendo previsti interventi localizzati si considereranno gli effetti generati dall'applicazione del Programma sulle macro categorie di specie ed habitat dei Siti RN 2000. In merito si concorda sul fatto che la diminuzione dell'inquinamento ed il miglioramento di qualità dell'aria non potranno che apportare ripercussioni positive sullo stato di conservazione in generale sul territorio ed in particolare anche di specie ed habitat appartenenti ai Siti RN 2000.

Per considerazioni più generali sul testo, si è preso atto dell'approfondimento legato all'agricoltura ed all'allevamento quali fattori annoverati tra i maggiori responsabili dei livelli emissivi di inquinanti nell'aria ed altresì dell'Allegato "Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca", quale azione concordata con il Ministero dell'Agricoltura per giungere alla significativa diminuzione dei gas climalteranti ad opera della categoria produttiva succitata. Al proposito si ritiene di osservare quanto segue:

- proprio perché il territorio interessato da pressioni di origine agro zootecnica viene coinvolto in modo diffuso, sarebbero da implementare nella stesura del Rapporto Ambientale le indicazioni che sottendono le garanzie di miglioramento della qualità dell'aria attraverso la effettiva applicazione dell'ecocondizionalità prevista dalle misure del PSR per il settore agricolo e dell'allevamento. Infatti – come da letteratura esistente in materia - si ritiene che il rafforzamento ed una efficace attuazione delle azioni di greening rispetto a quanto effettivamente attuato sino ad ora, possano condurre ad un maggiore assorbimento delle componenti inquinanti e, non ultimo, rinforzare gli ecosistemi coinvolti.

Parimenti, si osserva come sia necessario assicurare l'effettiva integrazione delle azioni suggerite nel Rapporto Preliminare con quelle per la pianificazione energetica e della pianificazione territoriale e urbanistica.

In particolare, per queste ultime si ritiene che nel prossimo Rapporto Ambientale debba essere maggiormente evidenziata la necessità di aumentare – nel Programma - la dotazione di spazi verdi urbani e suburbani, oltre che di incrementare la presenza diffusa di vegetazione sia dentro che fuori gli abitati indicando, ad esempio, un parametro che possa essere oggettivamente applicato in fase di pianificazione territoriale. Ciò potrebbe orientare le mitigazioni attraverso l'implementazione di presenza vegetazionale tale da contrastare effettivamente l'inquinamento dell'aria, soprattutto in zone dove è difficoltoso il ricambio della stessa, come la Pianura Padana.

Ciò premesso, si ritiene che la previsione di azioni concrete su molteplici tematismi e progetti strategici, così come sono stati – sebbene sinteticamente - indicati nel documento in esame, siano tutti strumenti operativi che consentiranno di agire con efficacia, sebbene in tempi e modalità progressivi, per conseguire gli obiettivi di tutela e qualità dell'aria in sinergia con gli obiettivi di tutela e qualità ambientale in senso lato.

Si ritiene infine che la maggiore consapevolezza in ordine alla necessità di condurre indagini ed avere attenzioni "sito specifiche", unitamente alla applicazione delle Misure indicate e delle fasi di monitoraggio previste, consentiranno nel tempo l'acquisizione di maggiori dati conoscitivi (ove ancora mancano), tali da ri orientare le azioni necessarie a conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria.

Inoltre, con particolare riferimento alla RER ed alla REP, se tutelate ed implementate sui territori che collegano tra loro Siti RN 2000 si ritiene che:

- le attività che prevedono il mantenimento e ripristino e la creazione di superfici arborate e quindi di elementi di interesse ecologico in senso lato, la creazione di fasce boscate anche lungo le direttrici di traffico, di infrastrutture verdi e quindi tutte quelle azioni che consentono un maggior assorbimento di CO2 debbano essere maggiormente incoraggiate e non lasciate alla mera discrezionalità dei singoli potenziali attori.

Si suggerisce, in sintesi, di divulgare una maggiore consapevolezza della correlazione tra qualità dell'aria/cambiamenti climatici e presenza di patrimonio arboreo e vegetazionale nella pianificazione territoriale di competenza.

Provincia di Lodi

Vedere osservazione n. 11

ATS Brianza

L'Agenzia formula le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'obiettivo di conseguire la riduzione dei livelli emissivi di inquinanti previsto dal Programma Nazionale per il settore **Elettrico**, si suggerisce di incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici prioritariamente su edifici con notevole disponibilità di superfici libere anche se non oggetto di interventi edilizi, mediante la definizione di criteri e meccanismi incentivanti volti a favorire l'installazione da parte del proprietario o da parte di soggetti terzi;
- per quanto riguarda i provvedimenti nel settore **Trasporti** previsti dal Programma Nazionale di cui in oggetto, nello specifico per i "**Veicoli elettrici puri**" codice T2, al fine di promuovere ulteriormente la diffusione di veicoli elettrici per la mobilità urbana privata, si consiglia di prevedere norme volte ad:
 - a. incrementare la diffusione delle colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli in modo da garantire una diffusione capillare sul territorio, in particolare presso i distributori di carburanti e le aree di sosta attrezzate, anche lungo le strade extraurbane principali e la rete autostradale;
 - b. estendere l'obbligo, già previsto dal D. Lgs. n. 257/2016 per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, anche agli edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile inferiore a 500 metri quadrati con la disponibilità di parcheggi privati ad uso dei clienti, nonché agli edifici residenziali con meno di 10 unità abitative, se provvisti di box auto e/o posti auto interni, predisponendo la realizzazione anche solo di un unico punto di ricarica comune.

ATS Brescia

L'Agenzia, concordando con gli obiettivi del programma (riduzione delle emissioni di SO2, NOx, COVNM, NH3, PM2,2 con conseguente riduzione delle morti premature al 2030) e con le azioni generali previste sui settori individuati quali principali responsabili delle emissioni (elettrico, termico, residenziale, fonti rinnovabili, terziario, trasporti, agricoltura), **ritiene necessario che il piano preveda interventi specifici per la zona del "bacino padano"**, in quanto caratterizzata da importanti insediamenti emissivi (urbani, industriali ed agricoli) e da condizioni meteorologiche particolarmente svantaggiose per la dispersione degli inquinanti.

ATS Bergamo

L'Agenzia condivide l'obiettivo prioritario, stabilito dal Programma, di riduzione significativa delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici per contribuire al generale miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio dell'Unione.

In particolare si apprezzano gli interventi, individuati nel Rapporto Preliminare sul Programma di controllo Inquinamento atmosferico, finalizzati al contenimento delle emissioni di inquinanti con potenziali impatti sulla salute quali biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e materiale particolato (PM2,5).

In tal senso si approva la previsione, contenuta nel Programma, di misure di riduzione applicabili anche su scala urbana, interventi di prevenzione e di protezione ambientale di "Urban health" che questa ATS si sta già impegnando a promuovere nella valutazione di Piani e Programmi urbanistici nel territorio di propria competenza.

ATS Città Metropolitana di Milano

L'Agenzia ritiene opportuno inserire interventi mirati a:

1. favorire il trasporto merci su rotaia, soprattutto sulle lunghe percorrenze, disincentivando il trasporto merci su gomma; inoltre si propone di inserire interventi per l'ammodernamento della rete ferroviaria elettrificando le linee sulle quali circolano ancora automotrici diesel;
2. ridurre il livello emissivo nel ciclo di gestione dei rifiuti evidenziando una prevedibile sinergia positiva con la qualità dell'aria.

ATS Insubria

Tenuto conto degli obiettivi del Programma di riduzione delle emissioni che intende promuovere sinergie tra i vari settori ed in particolare la coerenza tra le politiche sul clima e quelle sull'inquinamento atmosferico; stabilito che lo stato qualitativo dell'ambiente, in tutti i suoi aspetti (acqua, aria, suolo, inquinamento acustico, produzione ed uso di

		<p>sostanze chimiche,...) sia a livello europeo che internazionale, influenza in maniera significativa lo stato di salute e il benessere della popolazione, e che pertanto occorre sostenere un metodo di valutazione degli impatti univoco e strategico il più possibile standardizzato sotto il profilo metodologico sia nei riguardi degli effetti sull'ambiente sia nei riguardi degli effetti sulla salute individuale e collettiva.</p> <p>Considerato altresì che le interazioni tra l'ambiente e la salute umana sono estremamente complesse e difficili da valutare, e che spesso il tempo di risposta necessario perché si manifesti un effetto può coprire diversi anni, si evidenzia la necessità da un lato di individuare le priorità territoriali sotto il profilo della prevenzione dei rischi sanitari connessi ai fattori di pressione;</p> <p>dall'altro concentrare le risorse disponibili e le competenze tecnico-scientifiche su obiettivi praticabili e socialmente rilevanti.</p> <p>A tale scopo risulta utile l'inserimento di scenari di esposizione diretta e indiretta nei vari comparti ambientali utili al processo Health Impact Assessment (HIA) atto a fornire ai decisori le informazioni sulle implicazioni sanitarie di politiche e programmi, progetti e interventi ambientali.</p> <p>Sulla base di quanto sopra esposto si auspica il richiamo nel Programma e nel Rapporto Ambientale in argomento, alle vigenti normative Nazionali e Regionali in materia di Valutazione di Impatto Sanitario e l'inserimento nelle forme ritenute più appropriate, dei contenuti delle rispettive Linee Guida per la componente "Salute pubblica" individuando modelli di analisi integrata di valutazione di impatto dell'ambiente sulla salute e di sistemi di monitoraggio di riduzione del fattore rischio attraverso la correlazione con le patologie (tumorali, croniche) legate agli inquinanti descritti negli atti in visione, che nel corso del tempo diano evidenza che gli obiettivi proposti dalla programmazione di che trattasi incidano positivamente e/o negativamente sulla popolazione, allo scopo di promuovere non solo la sostenibilità ambientale ma anche il benessere complessivo degli individui e della comunità.</p>
37	<p>MIBACT – Sovrintendenza per il Comune di Venezia e Laguna</p> <p>DVA-2019-0019851 29/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Il livello attuale di approfondimento del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, riconducibile alla fase preliminare di scoping, non consente una valutazione puntuale degli impatti sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul patrimonio archeologico presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.</p> <p>Risulta carente l'individuazione del quadro delle tutele e delle peculiarità del territorio tutelato di questa Soprintendenza, dal 1987 iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, e della sua vulnerabilità, in particolare per quanto riguarda l'ambito lagunare di Venezia; il Programma in questione dovrà approfondire quindi le possibili interferenze in rapporto con i beni culturali e con il paesaggio, in particolare relativamente alle aree tutelate per legge ex art.142 e ai beni paesaggistici ex art.136 del D.Lgs. n.42/2004, evidenziando le potenziali criticità e tenendo conto degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti ed in particolare il PALA V (Piano d'Area della fauna e dell'area Veneziana) e il Piano Paesaggistico in fase di elaborazione.</p> <p>Si rinvia pertanto al reperimento di dati specifici, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al quadro dei vincoli, sia di tipo diretto che indiretto, di natura monumentale, paesaggistico, archeologico, storico-artistico di Venezia e della gronda lagunare, consultabili sulla piattaforma GIS (http://venezia.gis.beniculturali.it/vincoli/scrivania-vincoli) o su SITAP (www.sitap.beniculturali.it); • alla verifica del Piano d'Area della Laguna e dell'area Veneziana (PALAV) e della Legge Speciale, in vigore dal 1973, contemplante una nutrita serie di norme vincolanti per la Salvaguardia di Venezia nel tentativo di avviare una radicale azione di disinquinamento e risanamento della Laguna. <p>Inoltre, si evidenzia quanto segue:</p> <p>Il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico individua tra le strategie ritenute prioritarie, il potenziamento dell'utilizzo di fonti di energia alternativa, ed in particolare del fotovoltaico: non risulta, dalla documentazione presentata, che siano sufficientemente documentati gli effetti sui beni culturali e il paesaggio, rispetto ad un uso estensivo del fotovoltaico sull'edificato. Si fa presente che sono già vigenti importanti limitazioni sull'installazione di detti impianti nella Città Antica di Venezia ed estuario.</p> <p>Il Programma in oggetto individua nei trasporti su strada una tra le principali cause dell'inquinamento atmosferico; considerata la specificità di Venezia e dei mezzi di collegamento a motore, sia pubblici che privati, esclusivamente di tipo marittimo, si ritiene che non siano stati sufficientemente valutati e verificati gli effetti inquinanti derivati da prodotti combustibili nel settore dei trasporti marittimi, né gli eventuali effetti conseguenti all'applicazione del Programma in esame.</p> <p>Per quanto riguarda gli effetti dell'inquinamento sul patrimonio monumentale e sui materiali da costruzione dell'edilizia storica tradizionale, si ritiene che gli indicatori presi in considerazione non siano sufficienti a determinare gli effetti che le misure di riduzione possono avere sulla conservazione e tutela del costruito.</p> <p>Per quanto riguarda la tutela archeologica, si osserva che l'attuale livello di approfondimento non permette di valutare più nel dettaglio eventuali effetti sul patrimonio archeologico, attività che potrà essere svolta dagli Uffici competenti solo laddove siano specificati gli interventi che prevedano scavi e una loro pur generica ubicazione topografica. Per quanto riguarda i lavori sottoposti al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), è in ogni caso opportuno richiamare quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 dello stesso Codice: i progetti di fattibilità devono essere corredati di uno specifico documento di valutazione archeologica preventiva, redatto da un professionista archeologo iscritto agli elenchi di cui al D.M. 60/2009, contenente tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, della foto interpretazione. Il documento è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadrà l'intervento, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge.</p>
38	<p>Provincia Autonoma di Trento</p> <p>DVA-2019-0019821 29/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Nell'ambito della consultazione in oggetto si sono espressi i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (prot. 447020 n. dd. 16/07/2019); • Soprintendenza per i beni culturali (prot. 447819 n. dd. 16/07/2019). <p>Dalla documentazione depositata si evince che il Programma in oggetto, previsto dal d.lgs. n. 81 del 2018, è finalizzato a limitare le emissioni dei principali inquinanti atmosferici</p>

		<p>per concorrere al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva NEC: in particolare individua le misure necessarie a raggiungere i target degli inquinanti per i quali si prevede che non sarà possibile conseguire gli obiettivi di riduzione assegnati all'Italia per il 2030 senza l'adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa europea e nazionale.</p> <p>Entrando nel merito dei contenuti del Rapporto preliminare ambientale si osserva che nell'elenco degli strumenti di pianificazione e programmazione pertinenti al Programma (Tabella 3-2) non risultano citati i Piani energetici regionali nonostante rappresentino uno strumento strettamente correlato con le tematiche in questione.</p> <p>Nel documento preliminare inoltre non si trova previsione di una trattazione relativa alla verifica della coerenza esterna del Programma con la pianificazione di livello regionale. Al riguardo, posto che l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha rilevato la sostanziale coerenza delle azioni e delle misure previste nel Programma con quelle contenute nel Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Provincia di Trento, approvato con delibera n. 1387 dell'1 agosto 2018, si chiede di specificare in quale misura il Programma potrà influenzare i pertinenti piani e programmi di livello regionale e provinciale, chiarendo le possibili interazioni con gli stessi.</p> <p>In ultimo si comunica che la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento, prendendo atto che nel Rapporto preliminare si evidenzia che l'inquinamento atmosferico è tra i fattori che contribuiscono al deterioramento del patrimonio culturale e che è stato istituito il Programma internazionale ICP Materials per stimare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sui materiali impiegati nel settore dei beni culturali, si riserva di fornire eventuali considerazioni nella successiva fase di consultazione sul Rapporto ambientale.</p>
39	<p>MIBACT - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio</p> <p>DVA-2019-0019704 29/07/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Si segnala che sul sito web dedicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare risultano non essere state pubblicate le osservazioni presentate dalla Soprintendenza per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere inviate con nota prot.4351 del 2.07.2019 e le osservazioni del Segretariato regionale del MIBAC per la Toscana inviate con nota prot.7679 del 12.07.2019 che si allegano alla presente.</p> <p>Si inviano, inoltre, le osservazioni pervenute dalla Soprintendenza per l'Area Metropolitana di Venezia, e le Province di Belluno, Padova e Treviso e della Soprintendenza per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale che non avevano provveduto ad inviare contestualmente anche al Ministero dell'Ambiente. Si allegano alla presente anche le suddette note.</p> <p>(...)</p> <p><u>Soprintendenza per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere</u> questa Soprintendenza, in relazione a quanto richiesto e per quanto di competenza, osserva come sia necessario tenere adeguatamente in considerazione, nei criteri generali del Piano in oggetto, la cospicua presenza di beni culturali e paesaggistici e il relativo regime di tutela, esteso su una superficie di 1853 km quadrati (pari al75% del totale), presenti sul territorio di competenza.</p> <p>In particolare, si evidenzia la necessità di procedere con un quadro conoscitivo aggiornato alla luce del complesso processo di ricostruzione, aggravata dalla presenza del rischio sismico e dalla perdurante emergenza dei terremoti 2016-2017.</p> <p><u>Segretariato regionale del MIBAC per la Toscana</u> La scrivente invita le Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Livorno e Pisa, Siena, Grosseto e Arezzo, Lucca e Massa Carrara ad esprimere le proprie eventuali osservazioni.</p> <p><u>Soprintendenza per l'Area Metropolitana di Venezia, e le Province di Belluno, Padova e Treviso</u> Osservazioni:</p> <p>a) <u>Coerenza</u> - si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, anche se non appare sufficientemente approfondita l'analisi della coerenza esterna in relazione. Alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente. In particolare, per quanto di pertinenza, si ravvisa l'opportunità di raccordare il programma con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto, adottato con D.G.R. n. 372 in data 17.02.2009, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio;</p> <p>b) <u>Scenari</u> - si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, considerato l'oggetto dell'analisi che si focalizza espressamente sulla qualità ambientale e sullo stato di diffusione degli agenti inquinanti su tutto il territorio nazionale. Consapevoli, tuttavia, dello stato preliminare della valutazione, nel capitolo 5 del RP si rimanda espressamente alla necessità di configurare evoluzioni relative alla prefigurazione di scenari alternativi che saranno descritti nel Rapporto Ambientale, ovvero rimandati ad una fase di valutazione più specifica e approfondita. Si ritiene a tal proposito auspicabile che vengano in tale sede attentamente considerate sia le conseguenze dovute al mantenimento dello status quo ante (ovvero allo scenario 0), insieme allo studio e all'analisi di diversi scenari alternativi, auspicando altresì valutazioni relative anche ad una parziale attuazione del programma;</p> <p>c) <u>Effetti ambientali (beni culturali)</u> - Si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del programma. Sebbene tali obiettivi siano finalizzati a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla Direttiva NEC e concorrere al miglioramento della qualità dell'aria. si ritiene necessario, al di là delle virtuose finalità, che nel Rapporto Ambientale si faccia esplicito riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico, nel RP neanche menzionato, e alle possibili ricadute che alcune strategie contenute nel programma possono avere sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004. Ben consci che tali valutazioni analitiche possano partire da presupposti esclusivamente qualitativi e non certo quantitativi, stante la portata nazionale del programma, si evidenzia in ogni caso come</p>

necessario che nel Rapporto Ambientale venga adeguatamente presa in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che ricoprono con altissima densità il territorio nazionale e che, onde evitare potenziali effettivi detrattivi alle valenze culturali e paesaggistiche, da essi veicolati, vanno intesi e considerati come beni sensibili e irripetibili che non possono prestarsi a trasformazioni dettate dal rispetto di parametri che, se applicati con acritica superficialità, rischiano di snaturarne l'essenza e distruggerne il valore testimoniale e identitaria; non si ritiene peraltro sufficientemente specificato il possibile impatto degli agenti inquinanti sugli ecosistemi sommersi (mari, laghi, fiumi, etc), nei quali sono tuttora conservati beni culturali ascrivibili alle attività umane condotte tra la preistoria e l'età contemporanea;

- d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi che l'attuazione degli obiettivi del programma potrebbe generare perché, se da un lato vengono adeguatamente e proficuamente considerati gli aspetti migliorativi sull'ambiente, dall'altro, come anticipato nel precedente punto c), non si valutano con adeguata attenzione le potenziali trasformazioni che potrebbero essere indotte ai beni materiali, al patrimonio culturale - con particolare riferimento a quello architettonico e al paesaggio, qualora si procedesse acriticamente ad intervenire sugli stessi senza considerarne la specificità. A tal proposito, si auspica che nel Rapporto Ambientale gli obiettivi del programma vengano opportunamente declinati e calibrati in funzione del fatto che gli interventi di efficientamento energetico genericamente previsti sul patrimonio edilizio, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica, debbano necessariamente riconoscere uno status di eccezionalità a tutto il patrimonio monumentale, paesaggistico e culturale che, sia esso isolato o aggregato nel tessuto che conforma i centri storici, si configura come testimonianza materiale avente valore di civiltà. Appare a tal proposito evidente come i generici obblighi all'integrazione del fotovoltaico e/o delle fonti rinnovabili, all'efficientamento o alla riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e privato, certamente auspicabili in immobili nuovi o di scarso pregio edilizio, possano produrre sul patrimonio culturale e paesaggistico alterazioni percettive, materiche e costruttive tali da rivelarsi totalmente incompatibili con il valore estetico, storico e testimoniale da essi veicolato. Vale, a tal proposito, appena la pena rammentare che gran parte degli edifici in cui ha sede la Pubblica Amministrazione appartengono al patrimonio culturale soggetto a tutela ai sensi della Parte n del D.Lgs. 42/2004;
- e) **Mitigazione** - in virtù di quanto esposto al precedente punto d), si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, proprio perché nel RP non vengono affatto valutati tali aspetti, e si rimanda pertanto al Rapporto Ambientale per un doveroso approfondimento nel merito che possa introdurre correttivi e dimostrare la sostenibilità degli obiettivi prefigurati dal programma anche in funzione dei valori culturali e paesaggistici tutelati dalla Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che comprendono i corsi d'acqua alpini gravati da una legislazione che regola la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili improntata al mero sfruttamento e all'incremento diffuso degli impianti;
- f) **Monitoraggio** - si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. In analogia ai punti precedenti, il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera del tutto sintetica e superficiale l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBAC. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiBAC.

Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale

E' necessario valutare le eventuali interferenze che il Programma potrebbe avere con:

- le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 co1 del D.Lgs 42/04;
- le aree tutelate ai sensi dell'art. 136 lett. a) b) c) e d) lett. a) b) e) e d) ricadenti, come disciplina del paesaggio nel PTPR, in Paesaggio Naturale, Paesaggio Naturale di Continuità, Paesaggio Naturale Agrario, Paesaggio Agrario di rilevante Valore, Paesaggio dell'insediamento storico diffuso, per la loro fragilità e sensibilità paesaggistica.

Nello specifico inoltre, laddove il controllo dell'inquinamento atmosferico richieda l'installazione di centraline, zone di monitoraggio o affini, si chiede:

- **Effetti ambientali** - di escludere o comunque di porre particolare cura di un eventuale posizionamento dei nuclei storici, comprese le aree di rispetto;
- di escludere le aree ricadenti nei cono visuali dei punti panoramici e percorsi panoramici individuati nella Tavola C del PTPR e delle emergenze monumentali puntuali e diffuse.

Per quanto attiene invece gli aspetti programmatici di controllo, inteso come riduzione della produzione di inquinamento atmosferico, si segnalano due questioni altrettanto delicate e importanti:

1. da un lato il tema delle energie rinnovabili. La scelta di impiegare tali fonti rinnovabili di indubbio aiuto per la riduzione delle emissioni inquinanti, non dovrà sottovalutare le importanti e delicate ricadute che l'installazione di questi dispositivi hanno sul paesaggio. Tali interventi sono quasi sempre ubicati intenzionalmente in zone non soggette a vincoli, spesso aggirandoli con perimetri articolati, ritagliati ad hoc. Inoltre, per la loro estensione, tali impianti incidono sensibilmente sul paesaggio, spesso connotato da evidenti caratteri agrosilvopastorali che ne costituiscono ancor oggi l'aspetto identitario, come nel caso della Maremma laziale compresa tra i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tuscania, Vetralla, Tarquinia e Viterbo, fortemente interessata da queste intrusioni.
2. Dall'altro si sottolinea la necessità di indirizzare le scelte anche verso interventi di rimboschimento e/o creazioni di nuovi giacimenti verdi, che rispondono sia all'esigenza ambientale che a quella paesaggistica volta sia al recupero che alla creazione di nuovi valori paesaggistici, anche e soprattutto in ambito urbano.

40	Ente Parco Nazionale della Majella DVA-2019-0019854 29/07/2019	<i>In riscontro alla nota acquisita con protocollo al riferimento e a seguito dell'esame del Rapporto preliminare del Programma in oggetto questo Ente Parco, anche al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni assegnati all'Italia dalla "Direttiva NEC", segnala l'opportunità di intensificare le stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico. In particolare, il monitoraggio sarebbe opportuno in aree a elevata concentrazione di emissione di inquinanti ma, anche in aree con caratteristiche geomorfologiche e climatiche tali da favorire il ristagno degli inquinanti come, per esempio, nelle aree interne soggette a inversione termica. Si resta in attesa di conoscere le fasi di avanzamento della procedura VAS avviata e le previsioni del Rapporto Ambientale del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.</i>
41	ARPA Campania DVA-2019-0020141 31/07/2019	<p>(...)</p> <p>si ritiene che le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale debbano essere conformi a quanto elencato nell'allegato VI del citato Decreto e tali da garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione di un quadro complessivo della pianificazione/programmazione nazionale e regionale riferita alla qualità dell'aria e ad altri temi strettamente connessi (energia, clima, trasporti, nitrati...). In virtù del raggiungimento degli obiettivi al 2020, attraverso azioni previste in altri piani, sarebbe opportuno fare riferimento agli esiti dei "monitoraggi ex post" di quelli considerati. <p><i>In riferimento al quadro programmatico delle Regioni in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, si evidenzia che la Regione Campania ha avviato (maggio 2018) il censimento delle emissioni in atmosfera al 2016 (secondo i criteri previsti nel D.Lgs. n. 155/2010 in attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE), nell'ambito dell'attività di aggiornamento del piano regionale per la tutela della qualità dell'aria;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'efficace rappresentazione dello stato attuale dell'ambiente considerando nel R.A. tutte le componenti ambientali e territoriali ritenute pertinenti alle azioni/misure previste. A tale proposito, si ritiene necessario:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>che per le diverse "componenti ambientali" siano rappresentate peculiarità e criticità regionali/macroregionali a cui correlare specifiche strategie e/o misure. A tale proposito si ritiene importante che per le componenti: Acqua (qualità dei corpi idrici, usi sostenibili ...), Aria (qualità dell'aria, emissioni, caratteristiche climatiche ...) e Suolo (uso e qualità del suolo, contaminazione suoli e bonifiche ...) si approfondisca la trattazione di fenomeni degenerativi in atto e di criticità contingenti;</i> ○ <i>che sia inserita tra i "settori individuati come i principali responsabili dei livelli emissivi degli inquinanti" la tematica rifiuti (ciclo integrato di gestione, siti potenzialmente inquinati, gestione illecita ed abbandoni);</i> ○ <i>che siano approfonditi alcuni aspetti che contribuiscono notevolmente all'apporto di emissioni in atmosfera. In particolare si ritiene necessario:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>inserire per la tematica "industria", oltre alla "industria energetica, manifatturiera e costruzioni", gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, attività e processi industriali;</i> ✓ <i>ampliare la tematica "trasporti" con le attività portuali/aereoportuali comprendendo il traffico dei vettori.</i> • <i>la valutazione degli effetti delle singole azioni/misure sulle componenti ambientali/settori –individuati nel rapporto preliminare e da integrare così come descritto nei punti precedenti-. La valutazione potrà essere di tipo qualitativo e/o quantitativo a seconda della disponibilità dei dati ufficiali rilevati per ogni matrice ambientale e territoriale interessata e già considerata in fase di analisi del contesto ambientale. Per agevolare il processo di valutazione si segnala l'opportunità di utilizzare gli stessi indicatori nella descrizione del contesto e nel piano di monitoraggi. Grande attenzione va posta nella trattazione della delicata questione della "sommatoria degli effetti" specificando là dove sono ipotizzabili superamenti dei livelli di qualità ambientale (carichi critici);</i> • <i>la descrizione delle misure di mitigazione/compensazione, riferite alle tematiche ambientali interessate in maniera puntuale e prescrittiva, finalizzate a ridurre gli effetti negativi emersi dalla valutazione di cui al punto precedente;</i> • <i>la correlazione dei contenuti del RA, a quelli del relativo studio di Valutazione di Incidenza, così come prevista dall'allegato G del DPR 357/97 e s.m.i.;</i> • <i>in riferimento al monitoraggio, la selezione di un set di indicatori che, in coerenza con la scelta delle componenti ambientali/territoriali considerate in fase di analisi e valutazione degli effetti, siano idonei a:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni/misure considerate;</i> ○ <i>descrivere qualitativamente/quantitativamente gli effetti delle azioni del Piano sui sistemi ambientali e territoriali interessati e di monitorare la sommatoria degli effetti a livello di area vasta/regionale/nazionale;</i> ○ <i>fornire orientamenti per i piani regionali/locali.</i> • <i>l'elaborazione della sintesi non tecnica, che illustri il modo con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni sul Piano e sul RA e le misure adottate in merito al monitoraggio.</i> <p><i>In conclusione tanto si osserva al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.</i></p>
42	Comune di Manfredonia DVA-2019-0020285 01/08/2019	<p>(...)</p> <p><i>viste le misure di riduzione selezionate in particolare nel settore della produzione di energia elettrica e nel settore residenziale e terziario, si esprime parere favorevole benché si ritenga un maggiore approfondimento con riferimento all'argomento specifico sarebbe più che auspicabile. Si sottolinea l'assenza della firma dei professionisti redattori del documento progettuale. Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.</i></p>
43	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	<p>(...)</p> <p><i>La direttiva 2016/2284 del Parlamento europeo, recepita con il Decreto legislativo n. 81/2018, ha previsto il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni inquinanti (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca) al 2020 e al 2030, l'attivazione del monitoraggio delle</i></p>

	<p>DVA-2019-0020323 01/08/2019</p>	<p><i>emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione, l'ottenimento mediante un sistema di monitoraggio di dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.</i></p> <p><i>Mentre lo scenario tendenziale al 2020 appare rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni, riguardo ai target previsti al 2030 è necessario attivare misure aggiuntive specie per il PM 2,5 - dovuto alla combustione della biomassa legnosa - e all'ammoniaca - dovuta agli allevamenti intensivi e alla fertilizzazione dei terreni agricoli.</i></p> <p><i>Le misure adottate nel Programma riguardano in particolare i settori di cui all'elenco seguente, riassunti nelle tabelle 12, 13, 14 e 15, differenziandosi per tipologia programmatica, regolatoria e fiscale:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. La produzione di energia elettrica e le attività industriali;</i> <i>2. La gestione della mobilità e il controllo delle emissioni da trasporto su strada, specie in area urbana;</i> <i>3. La combustione della legna;</i> <i>4. Le emissioni di ammoniaca da allevamento e fertilizzazione dei terreni agricoli.</i> <p><i>Dalla lettura del Rapporto Ambientale Preliminare, seppur si faccia riferimento ai contenuti previsti dal D.Lgs 152/06, in linea generale risultano esaustivi, tuttavia non sono esplicitati alcuni aspetti inerenti i diversi Piani Stralcio Assetto Idrogeologico¹ ed i Piani di Gestione del Distretto Appennino Meridionale² (Acque; Rischio di Alluvioni) approvati nel 2016, pertanto, inoltre, non sembrerebbe che sia stata presa in considerazione la globalità degli effetti del programma sulle matrici ambientali coinvolte.</i></p> <p><i>Nello specifico la matrice acqua intesa sia come acqua superficiale che sotterranea o la matrice suolo vengono trattati in maniera indiretta all'interno del paragrafo "effetti degli inquinanti sugli ecosistemi terrestri", mentre meriterebbero una trattazione autonoma seppur coordinata e cumulata con le altre matrici.</i></p> <p><i>Infine riguardo il monitoraggio vengono proposti indicatori qualificati come di contesto, di processo e di contributo senza effettuare un elenco sia pur non esaustivo da integrare con il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e dei vari stakeholders.</i></p> <p><i>Per quanto detto si ritiene che il rapporto ambientale nella sua versione avanzata debba trattare con maggiore accuratezza gli effetti della realizzazione del programma sulle matrici per le quali si riveste un ruolo di tutela ai sensi della legislazione vigente e delle relative pianificazioni di riferimento.</i></p> <p><i>In particolare si evidenzia la necessità di che i dati e le informazioni relative all'analisi di contesto, ed alle fasi di valutazione e di monitoraggio, che riguardino i sistemi territoriali ed ambientali più strettamente correlati alle caratteristiche relative all'acqua, suolo e sottosuolo, rischi naturali ed antropogenici, salute umana.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><small><i>1 Piani redatti dalla ex Autorità di bacino Nazionali Interregionali e Regionali</i></small></p> <p><small><i>2 Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del d.lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 1 o aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/10/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015, approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, con delibera n°1 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016 e con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U.-Serie generale n°25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.</i></small></p> <p><small><i>Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/160/CE e dell'art. 7 comma 8 del d.lgs. 49/2010 O. Primo ciclo del PGRA (2010-2015) con relativa VAS, adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n°1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015; approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U.-Serie generale n°28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) in corso, compreso il riesame della valutazione preliminare del rischio adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 28/12/2018.</i></small></p>
<p>44</p>	<p>Provincia di Padova</p> <p>DVA-2019-0020989 08/08/2019</p>	<p><i>In risposta alla missiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, Divisione IV – Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, del 21/06/2019 ns. prot. n. 39530, si inviano le seguenti osservazioni al Rapporto preliminare predisposto dalla S.V., tenuto conto che il territorio della Provincia di Padova è soggetto alle disposizioni della DGRV n. 836 del 06/06/2017 riguardante "Approvazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e che il comparto bovino (non soggetto alle disposizioni delle Decisione di Esecuzione n. 302/2017) è ritenuto, dallo stesso Rapporto Preliminare, la fonte principale di emissione di ammoniaca:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• con riferimento all'Allegato – Codice Agricoltura, punto n. 8 – Conclusioni e tabelle di riferimento delle misure di mitigazione facoltative/obbligatorie e relativa efficacia – Tabella n. 19 – Misure di mitigazione per l'abbattimento dell'ammoniaca dagli stoccaggi, si ritiene necessario precisare che le misure elencate riguardano ogni comparto zootecnico (suinicolo, bovino, cunicolo, etc.) e che le -misure facoltative- devono essere considerate -misure obbligatorie- nel caso di stoccaggi di nuova realizzazione o per le modifiche delle sole strutture oggetto di ristrutturazione o ancora per quegli allevamenti che a seguito di indagine olfattometrica con il metodo UNI EN 13725 risultino non rispettare i valori fissati dall'autorità competente o siano oggetto di segnalazioni di inconvenienti da odori accertati dalle autorità di controllo;</i> <i>• con riferimento all'Allegato – Codice Agricoltura, punto n. 8 – Conclusioni e tabelle di riferimento delle misure di mitigazione facoltative/obbligatorie e relativa efficacia – Tabella n. 20 – Misure di mitigazione per l'abbattimento dell'ammoniaca con diversi sistemi di stabulazione ed interventi nei ricoveri bovini si ritiene necessario inserire alcune tipologie di allevamento, tra quelle elencate come non fisse (sistema tradizionale di riferimento), come obbligatorie per i nuovi impianti o quelli sottoposti a modifica strutturale.</i>
<p>45</p>	<p>Ente Libero Consorzio Comunale di Siracusa</p> <p>DVA-2019-0021383 14/08/2019</p>	<p><i>(...)</i></p> <p><i>il Libero Consorzio Comunale di Siracusa propone che siano aggiunti o incrementati, nel successivo rapporto ambientale e quindi nelle corrispondenti parti del Programma, i seguenti obiettivi ed informazioni/temi, intrecciandoli con quelli del Piano Nazionale Energia e Clima.</i></p> <p><i>Obiettivi da conseguire su tutto il territorio nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. rimboschimento delle aree extraurbane (eventualmente apposito piano d'azione) per ricostituire costantemente le aree verdi distrutte e crearne di nuove; come evidenziato nello stesso rapporto preliminare, la vegetazione, opportunamente scelta, mitiga il clima, abbate gli inquinanti, genera ossigeno, protegge il suolo e favorisce la biodiversità;</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>rigenerazione (reinverdimento) delle aree urbane della Nazione (eventualmente apposito piano d'azione) oltre che migliorare direttamente il microclima e la qualità dell'aria, il verde urbano riduce la produzione di inquinanti secondari come l'ozono e gli ossidi di azoto;</i> 3. <i>rafforzare le politiche di tutela e valorizzazione degli habitat naturali e seminaturali, della biodiversità e del patrimonio paesaggistico in genere;</i> 4. <i>incrementare l'offerta di sostenibile, specialmente ove è carente, di fatto: ferrovie/treni; vie marittime; collettivo, percorsi ciclabili, ecc. mobilità collettiva e previa analisi dello stato mezzi stradali di trasporto collettivo, percorsi ciclabili, ecc.</i> 5. <i>contrastare gli incendi, attraverso azioni di prevenzione nella gestione del territorio e di repressione, in coordinamento con gli altri competenti Ministeri;</i> 6. <i>approvare i limiti di emissione/obiettivi qualità aria e relativi metodi di valutazione di riferimento per quelle sostanze inquinanti e/o gruppi di esse per le quali non sono ancora stati definiti, con particolare riferimento alle sostanze odorigene;</i> 7. <i>potenziare e riqualificare, ove valutato necessario, Enti, organi e strutture addette al controllo dell'inquinamento di impianti, dei mezzi di trasporto, ecc. ed alla repressione degli illeciti;</i> 8. <i>incrementare notevolmente la diffusione sul territorio dei sistemi di riscaldamento (e raffrescamento) e produzione di energia elettrica basati sulle fonti di energia rinnovabili;</i> 9. <i>privilegiare il recupero del biogas/biometano di derivazione secondaria rispetto ai biocombustibili appositamente prodotti, che comunque determinano sfruttamento del suolo, sottraendolo alle colture alimentari, ed inquinamento;</i> 10. <i>indirizzare il mondo produttivo e del commercio verso la notevole riduzione di imballaggi, oggetti e materiali usa e getta e/o pericolosi per la salute umana o gli ecosistemi, in favore di prodotti sfusi, durevoli, di materiali biodegradabili ed a basso impatto ambientale;</i> 11. <i>intraprendere campagne ed azioni di informazione e sensibilizzazione mirate, per categorie professionali/economiche e sociali, scuole e cittadini, con modalità, strumenti e vie di comunicazione diversificate.</i> <p><i>Per ognuno dei suddetti temi/obiettivi, ai fini del monitoraggio dell'attuazione del piano, si sceglieranno indicatori adeguati e valutabili, normalizzati rispetto ad un valore di riferimento opportunamente scelto (es. area, numero abitanti, numero di Regioni, ecc.).</i></p>
46	Regione Emilia Romagna DVA-2019-0021439 19/08/2019	<p>PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEGLI INDICATORI</p> <p><i>Atmosfera/Emissioni: Stima delle emissioni inquinanti determinate da singole misure del PNIEC, confrontata con quella complessiva attuale e quella determinata da infrastrutture (reti, depositi di idrocarburi) od impianti energetici esistenti (fonte dei dati: SNPA, Regioni)</i></p> <p><i>Atmosfera/Qualità dell'aria: Mappatura dei superamenti della qualità dell'aria in ambiti in cui sono presenti infrastrutture od impianti energetici rilevanti (fonte dei dati: SNPA, Regioni)</i></p> <p><i>Atmosfera/Clima: Stima delle emissioni serra determinate dalle singole misure del PNIEC, confrontata con quella determinata da infrastrutture (reti, depositi di idrocarburi, ecc.) ed impianti energetici esistenti.</i></p> <p><i>Atmosfera/emissioni – Rif Nazionali: Protocollo d'intesa Ministeri -Regioni e Province autonome- 4/6/2019; Rif Regionali: Position paper" delle 4 regioni del bacino padano relativo alla Fitness check. "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" del 9/06/2017</i></p> <p><i>Atmosfera/Qualità dell'aria - Rif Regionali: Piano Aria Integrato Regionale, PAIR, 2020 della Regione Emilia-Romagna</i></p> <p><i>Atmosfera/Clima - Rif Nazionali: Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima</i></p> <p><i>Biosfera/Biodiversità:tendenze e cambiamenti - Rif Nazionali: (Agenda 2030 ONU; Str. Horizon 2020 UE)</i></p> <p><i>Biosfera/Zone protette - Rif Regionali: Tra le aree protette vanno indicate anche le Riserve "Man and Biosphere" Unesco, ad esempio in Regione quelle dell'Appennino Tosco-Emiliano e del Delta del Po.</i></p> <p>COMMENTI E OSSERVAZIONI</p> <p><i>Considerato il livello ambizioso degli obiettivi definiti nel Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCLA) si ritiene che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>debbano essere definiti chiaramente gli strumenti di attuazione del Programma (ad esempio piani regionali della qualità dell'aria, dei trasporti, dell'energia e dello sviluppo rurale); si ritiene necessario che venga definito un ordine di priorità delle misure nazionali (pag 101 -106 del Programma) in base all'efficacia ed in funzione delle aree maggiormente critiche per la qualità dell'aria; si chiede di individuare gli strumenti attuativi e finanziari ripartiti tra le regioni tenendo conto delle situazioni più critiche (si veda anche il Protocollo d'intesa Ministeri -Regioni e Province autonome- 4/6/2019);</i> • <i>debbano essere definite chiaramente le responsabilità dell'attuazione delle misure previste; si chiede di definire, di concerto con le Regioni, gli indicatori di monitoraggio (Pag 13 del Programma), in modo da garantire il coordinamento e la confrontabilità dei dati con il monitoraggio dei piani regionali per la qualità dell'aria e settoriali (energia, trasporti, agricoltura); indicare in modo esplicito chi attua le misure indicate e a chi compete il monitoraggio delle stesse;</i> • <i>sia esplicitato, negli scenari al 2030, il raggiungimento dei VL (Valori Limite) per ogni Regione (non solo mediante mappe);</i> • <i>debbano essere fissate precise tappe, delineate sulla base di scenari realistici di contesto, finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi posti;</i> • <i>debbano essere definiti meccanismi di recupero nel caso di ritardi o di mancato raggiungimento degli obiettivi posti nel tempo dato;</i> • <i>il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico debba essere reso coerente, in questa fase:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>con il Programma Nazionale Energia e Clima, evidenziando la sinergia tra i due piani attraverso l'esplicitazione delle aree di "sovrapposizione tra i due diversi</i>

		<p>programmi”, con l’indicazione della specifica competenza sia in termini di attuazione, sia di monitoraggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ con gli obiettivi di qualità dell’aria della direttiva 2008/50/CE; ○ con il Protocollo di intesa che istituisce il “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” sottoscritto il 4/6/2019. Ad esempio, ed in modo non esaustivo, si richiamano le seguenti misure del Protocollo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ limitazione all’abbruciamento dei residui vegetali; ✓ introduzione criteri ambientali nella disciplina della circolazione in ambito extraurbano; ✓ linee guida per la classificazione dei veicoli elettrici ibridi; ✓ sostegno alla diffusione della micromobilità elettrica e promozione dell’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili; ✓ qualificazione degli installatori di impianti alimentati a fonti rinnovabili; ✓ limitazioni all’utilizzo degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio. <ul style="list-style-type: none"> • sia definita, di concerto con le Regioni, la metodologia per valutare/monitorare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei diversi inquinanti; si segnala ad esempio che per la riduzione di NH₃ negli inventari regionali, redatti con INEMAR, non si registra la riduzione emissiva legata agli interventi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per la copertura delle vasche di stoccaggio, la stabulazione degli animali e le modalità di spandimento dei liquami; tali effetti sono pertanto da stimare separatamente attraverso metodologie omogenee; • sia messo a disposizione il dettaglio degli scenari (WM e WAM) per consentire l’aggiornamento degli scenari dei piani aria regionali; • sia necessario definire lo “scenario realistico di contesto” da porre a confronto, nella valutazione delle alternative e nel monitoraggio del piano, con lo “scenario tendenziale” e lo “scenario di piano” a fine di verificare l’effettiva attuazione del Programma; • siano condivisi con le Regioni i livelli informativi fondamentali per la definizione del quadro conoscitivo ambientale, sul quale verificare la sostenibilità delle scelte del piano; • sia opportuno effettuare un monitoraggio, presso le Regioni, sui risultati effettivamente raggiunti dalle politiche e dalle azioni messe in atto in questi anni, per contrastare l’inquinamento atmosferico, al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia delle misure previste, senza trascurare il tema dei costi delle stesse; a tal scopo andrebbe uniformata la metodologia per effettuare queste valutazioni, in modo da rendere confrontabili i dati di monitoraggio. <p>Si valuta positivamente la volontà di rivedere gli incentivi dati alle FER anche sulla base delle emissioni in atmosfera (E2); mentre si ritiene debba essere rivista, in particolare per le aree del bacino padano, l’indicazione per il settore industria manifatturiera ed energetica di “un maggiore incremento dell’efficienza energetica e un più diffuso impiego di rifiuti e biomasse combustibili in sostituzione soprattutto dei prodotti petroliferi” in considerazione della significativa incidenza della combustione della biomassa sulla produzione di particolato.</p> <p>Si valuta positivamente la previsione dell’effettuazione della Valutazione d’Incidenza degli effetti che il Programma complessivamente potrà generare sulle macrocategorie di specie e habitat appartenenti alla Rete Natura 2000.</p> <p>Si valuta positivamente l’impostazione schematica del monitoraggio ed in particolare l’individuazione delle tre tipologie di indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ indicatori di contesto, per seguire l’evoluzione dello stato di qualità ambientale interessato dagli effetti del Programma; ○ indicatori di processo, per seguire l’avanzamento dell’attuazione del Programma; ○ indicatori di contributo, per misurare la variazione dello stato ambientale imputabile alle misure del Programma. <p>Si evidenzia che nel Programma non sono previste misure specifiche per le attività produttive, che contribuiscono comunque in modo non trascurabile alle emissioni degli inquinanti considerati, in particolar modo di SO₂ e COVNM, importanti precursori di particolato secondario e/o ozono.</p> <p>Si ritiene necessaria, data l’importanza del piano, l’attivazione di una forma di partecipazione sia dei soggetti con competenze ambientali, sia dei cittadini che vada oltre quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Si segnalano, per eventuale recepimento, le seguenti azioni e obiettivi previsti dal Piano Aria Integrato Regionale dell’Emilia-Romagna e dal Progetto PREPAIR, che sviluppa azioni di bacino padano a supporto dei Piani di qualità dell’aria regionali.</p> <p>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> <p>Le norme sotto riportate sono state adottate nel Piano Aria Integrato Regionale dell’Emilia-Romagna anche in recepimento di quanto previsto nell’Accordo di bacino padano 2013, art. 7 comma 2 lettera d). Si propone, pertanto, di adottarle anche nel Programma NEC, in attuazione degli impegni del Ministero dell’ambiente, di cui all’art. 2 comma 1 lettera f) dell’Accordo 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L’Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “BAT conclusions”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NO_x (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione; ○ nelle aree di superamento di qualità dell’aria, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “BAT conclusions”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NO_x (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione; ○ in caso di nuove installazioni ovvero di modifiche di installazioni esistenti, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l’utilizzo dei combustibili solidi
--	--	---

		<p>secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se avviene in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM10 ed NOx e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni. Tale disposizione non si applica agli impianti di smaltimento dei rifiuti.”</p> <p>TRASPORTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi di aumento delle corsie preferenziali per il TPL (l'aumento della velocità commerciale degli autobus è una misura fondamentale per rendere più appetibile l'uso del trasporto pubblico rispetto al mezzo privato); • Incentivazione e promozione della mobilità ciclabile (percorsi, infrastrutturazione e incentivazione mezzi a pedalata assistita); <p>PRODUZIONE DI ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi dell'organismo edilizio, quali cantine, vani scale, box, garage e depositi, spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (androni, scale, rampe), vani e locali tecnici (che non necessitano del mantenimento di una temperatura particolare) e divieto di utilizzo di quelli esistenti; • in presenza di impianti di climatizzazione, obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. 															
47	<p>Regione Umbria - Giunta Regionale</p> <p>DVA-2019-0022106 02/09/2019</p>	<p>(...)</p> <p>Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica. - parere n. 0151536 del 06/08/2019</p> <p>Osservazioni alle seguenti misure (nella presente tabella sono riportate solo le misure oggetto di osservazione da parte della Regione Umbria)</p> <p>Tab. 12 – Misure nel settore della produzione dell'energia elettrica</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore/Codice/Nome/ Tip.</th> <th>Descrizione</th> <th>Osservazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elettrico ✓ E3 ✓ Fotovoltaico negli edifici ✓ Regolatorio </td> <td>Introduzione dell'obbligo di integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e perfezionamento della normativa sulla quota minima di fotovoltaico in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad es. i sistemi ibridi.</td> <td>L'introduzione dell'obbligo del fotovoltaico negli edifici nuovi o ristrutturati deve essere vincolato alla installazione di sistemi alimentati ad energia elettrica (sia riscaldamento che raffrescamento) anche in sostituzione dei vecchi sistemi di riscaldamento a combustione.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tab. 12 – Misure nel settore residenziale e terziario</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore/Codice/Nome/ Tip.</th> <th>Descrizione</th> <th>Osservazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Termico ✓ C1 ✓ Fonti rinnovabili negli edifici ✓ Regolatorio </td> <td>Introduzione dell'obbligo di integrazione di fonti rinnovabili ad eccezione delle biomasse negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e perfezionamento della normativa sulla quota minima di fonti rinnovabili in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad esempio i sistemi ibridi.</td> <td>Necessità di una diversa rimodulazione del conto termico 2.0. per l'implementazione di fonti rinnovabili nelle piccole ristrutturazioni degli edifici.</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Termico ✓ C2 ✓ Sostituzione degli impianti a biomasse ✓ Regolatorio </td> <td>Rinnovo dei vecchi impianti di riscaldamento a biomasse con tecnologie efficienti e a ridotte emissioni. Introduzione di requisiti prestazionali di accesso all'ecobonus più stringenti per i generatori di calore a biomassa.</td> <td> <p>Aumento della quota di ecobonus per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a biomasse con sistemi elettrici (pompe di calore) con sistemi di premialità se viene utilizzata l'energia solare.</p> <p>La combustione di biomasse solide per il riscaldamento domestico costituisce, in molte realtà dove si registrano criticità nella qualità dell'aria, la prima fonte per le emissioni di polveri sottili. Per questo diverse amministrazioni locali hanno già messo mano a provvedimenti normativi volti a limitare l'utilizzo di tali combustibili.</p> <p>Al fine di dare sostegno e conferire omogeneità alle politiche locali di contenimento dell'uso delle biomasse, si ritiene auspicabile la predisposizione di uno strumento normativo nazionale che, sulla base della certificazione introdotta dal d.lgs. 186/2017, preveda limitazioni all'utilizzo delle biomasse per il riscaldamento domestico negli impianti termici meno efficienti. Tale provvedimento potrebbe essere rivolto ad ambiti territoriali ove si registrano particolari criticità quali, ad esempio, le aree soggette a procedura di infrazione da parte dell'UE per il</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Settore/Codice/Nome/ Tip.	Descrizione	Osservazione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elettrico ✓ E3 ✓ Fotovoltaico negli edifici ✓ Regolatorio 	Introduzione dell'obbligo di integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e perfezionamento della normativa sulla quota minima di fotovoltaico in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad es. i sistemi ibridi.	L'introduzione dell'obbligo del fotovoltaico negli edifici nuovi o ristrutturati deve essere vincolato alla installazione di sistemi alimentati ad energia elettrica (sia riscaldamento che raffrescamento) anche in sostituzione dei vecchi sistemi di riscaldamento a combustione.	Settore/Codice/Nome/ Tip.	Descrizione	Osservazione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Termico ✓ C1 ✓ Fonti rinnovabili negli edifici ✓ Regolatorio 	Introduzione dell'obbligo di integrazione di fonti rinnovabili ad eccezione delle biomasse negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e perfezionamento della normativa sulla quota minima di fonti rinnovabili in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad esempio i sistemi ibridi.	Necessità di una diversa rimodulazione del conto termico 2.0. per l'implementazione di fonti rinnovabili nelle piccole ristrutturazioni degli edifici.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Termico ✓ C2 ✓ Sostituzione degli impianti a biomasse ✓ Regolatorio 	Rinnovo dei vecchi impianti di riscaldamento a biomasse con tecnologie efficienti e a ridotte emissioni. Introduzione di requisiti prestazionali di accesso all'ecobonus più stringenti per i generatori di calore a biomassa.	<p>Aumento della quota di ecobonus per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a biomasse con sistemi elettrici (pompe di calore) con sistemi di premialità se viene utilizzata l'energia solare.</p> <p>La combustione di biomasse solide per il riscaldamento domestico costituisce, in molte realtà dove si registrano criticità nella qualità dell'aria, la prima fonte per le emissioni di polveri sottili. Per questo diverse amministrazioni locali hanno già messo mano a provvedimenti normativi volti a limitare l'utilizzo di tali combustibili.</p> <p>Al fine di dare sostegno e conferire omogeneità alle politiche locali di contenimento dell'uso delle biomasse, si ritiene auspicabile la predisposizione di uno strumento normativo nazionale che, sulla base della certificazione introdotta dal d.lgs. 186/2017, preveda limitazioni all'utilizzo delle biomasse per il riscaldamento domestico negli impianti termici meno efficienti. Tale provvedimento potrebbe essere rivolto ad ambiti territoriali ove si registrano particolari criticità quali, ad esempio, le aree soggette a procedura di infrazione da parte dell'UE per il</p>
Settore/Codice/Nome/ Tip.	Descrizione	Osservazione															
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elettrico ✓ E3 ✓ Fotovoltaico negli edifici ✓ Regolatorio 	Introduzione dell'obbligo di integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e perfezionamento della normativa sulla quota minima di fotovoltaico in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad es. i sistemi ibridi.	L'introduzione dell'obbligo del fotovoltaico negli edifici nuovi o ristrutturati deve essere vincolato alla installazione di sistemi alimentati ad energia elettrica (sia riscaldamento che raffrescamento) anche in sostituzione dei vecchi sistemi di riscaldamento a combustione.															
Settore/Codice/Nome/ Tip.	Descrizione	Osservazione															
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Termico ✓ C1 ✓ Fonti rinnovabili negli edifici ✓ Regolatorio 	Introduzione dell'obbligo di integrazione di fonti rinnovabili ad eccezione delle biomasse negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e perfezionamento della normativa sulla quota minima di fonti rinnovabili in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad esempio i sistemi ibridi.	Necessità di una diversa rimodulazione del conto termico 2.0. per l'implementazione di fonti rinnovabili nelle piccole ristrutturazioni degli edifici.															
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Termico ✓ C2 ✓ Sostituzione degli impianti a biomasse ✓ Regolatorio 	Rinnovo dei vecchi impianti di riscaldamento a biomasse con tecnologie efficienti e a ridotte emissioni. Introduzione di requisiti prestazionali di accesso all'ecobonus più stringenti per i generatori di calore a biomassa.	<p>Aumento della quota di ecobonus per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a biomasse con sistemi elettrici (pompe di calore) con sistemi di premialità se viene utilizzata l'energia solare.</p> <p>La combustione di biomasse solide per il riscaldamento domestico costituisce, in molte realtà dove si registrano criticità nella qualità dell'aria, la prima fonte per le emissioni di polveri sottili. Per questo diverse amministrazioni locali hanno già messo mano a provvedimenti normativi volti a limitare l'utilizzo di tali combustibili.</p> <p>Al fine di dare sostegno e conferire omogeneità alle politiche locali di contenimento dell'uso delle biomasse, si ritiene auspicabile la predisposizione di uno strumento normativo nazionale che, sulla base della certificazione introdotta dal d.lgs. 186/2017, preveda limitazioni all'utilizzo delle biomasse per il riscaldamento domestico negli impianti termici meno efficienti. Tale provvedimento potrebbe essere rivolto ad ambiti territoriali ove si registrano particolari criticità quali, ad esempio, le aree soggette a procedura di infrazione da parte dell'UE per il</p>															

			superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 – PM2,5 – nonché nelle aree dove sono presenti (periodo non completo NdR)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Termico ✓ C3 ✓ Teleriscaldamento ✓ Regolatorio/Tariffario 	Adeguare e potenziare gli strumenti oggi a disposizione per favorire la nuova costruzione e l'ampliamento delle infrastrutture per la distribuzione del calore in ambito urbano. Sarà confermata la riserva economica per garantire interventi di realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento inclusa nel fondo per l'efficienza energetica.		Attuare Forme di incentivazione per la realizzazione di studi di fattibilità per l'ampliamento e la costruzione di teleriscaldamento nei centri urbani. La realizzazione delle reti di teleriscaldamento deve essere accompagnata da un utilizzo obbligatorio di tale sistema, da parte degli utenti, specialmente quando si realizzano risparmi energetici e nelle aree di superamento dei limiti della qualità dell'aria. Necessità di attivare per gli utenti incentivi o detrazioni fiscali nella fase di passaggio al nuovo sistema.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Residenziale ✓ C4 ✓ Standard minimi per l'edilizia ✓ Programmatico 	Rafforzamento degli standard minimi per l'edilizia, tramite: 1) applicazione dei decreti che hanno già introdotto nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2010/31/UE elevando i requisiti per gli edifici privati di nuova costruzione (NZEB - edifici ad energia quasi zero) dal 2021; 2) introduzione di obblighi di efficientamento energetico in occasione delle ristrutturazioni, laddove giustificato in termini di rapporto tra costi e benefici (Trigger point); 3) recepimento delle proposte del Clean Energy Package in merito all'adozione di tecnologie di demand-response, sistemi di ICT e domotica che consentano il monitoraggio e il controllo della performance; 4) recepimento Direttiva 2010/31/UE che eleverà significativamente i requisiti per gli edifici di nuova costruzione dal 2021 per gli edifici privati e dal 2019 per gli edifici della PA; 5) applicazione dei Criteri ambientali minimi alle gare di appalto di acquisto di beni e servizi.		C4->2. Inserire le possibilità di accedere alle detrazioni fiscali in particolare nelle aree di superamento dei limiti delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici. C4->5 I Criteri ambientali minimi per l'acquisto dei beni e servizi devono comprendere valutazioni sul ciclo di vita dei beni. L'applicazione dei Criteri ambientali minimi sono già previsti agli artt. 34 e 71 del DLgs 50/2016 "Codice degli appalti".
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Residenziale ✓ C5 ✓ Ristrutturazioni edilizie ✓ Fiscale 	Detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie e predisposizione di una strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare residenziale tramite: 1) Ottimizzazione del meccanismo delle detrazioni fiscali: modulare la percentuale di detrazione in relazione al risparmio atteso, per favorire interventi di deep renovation; detrazione in aggiunta a incentivi (in particolare antisismico e dissesto idrogeologico); massimali unitari di spesa per tipologia intervento; portabilità titolo di credito; stabilizzazione detrazione; 2) Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica; 3) Rafforzare le misure per la riduzione del fabbisogno energetico degli immobili della popolazione meno abbiente e la riqualificazione profonda degli edifici residenziali pubblici (social housing) 4) Misure per migliorare la qualità degli attestati di prestazione energetica e favorire l'acquisto di abitazioni in alta classe energetica.		C5-> 2 - il fondo nazionale per l'efficienza energetica deve essere erogato prevedendo un maggiore collegamento ai benefici ambientali, in particolare alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree critiche. C5-> 3 – Oltre a rafforzare le misure di riqualificazione profonda degli edifici residenziali pubblici (social Housing) è necessario prevedere importanti finanziamenti o detrazioni per le ristrutturazioni di abitazioni destinati alle giovani coppie o giovani. C5->4 – con una norma nazionale, detassare in modo parziale o totale la vendita di case a basse o zero emissioni, certificate da Attestati di Prestazione Energetica.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Residenziale ✓ C6 ✓ Ruolo attivo dei consumatori ✓ Programmatico 	Accrescere la consapevolezza e il ruolo attivo dei consumatori tramite: 1) accelerazione, con opportuni strumenti di sostegno e regolatori, dell'introduzione delle tecnologie della domotica, della digitalizzazione delle reti e dello smart metering; 2) completa attuazione delle disposizioni già previste dal decreto legislativo 102/2014 in materia di sistemi di misurazione e		C6 ->3 oltre all'attuazione di programmi di formazione ed educazione all'efficienza energetica è necessario realizzare azioni di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche più specificamente ambientali quali l'inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici ecc. Le attività formative dovrebbero trovare un efficace coordinamento a livello nazionale, regionale e locale.

			<p>fatturazione dei consumi energetici nel settore residenziale;</p> <p>3) attuazione di programmi di formazione ed educazione all'efficienza energetica;</p> <p>4) valutazione della promozione di sistemi integrati di Energy Customer Feedback che sollecitino comportamenti virtuosi del consumatore tramite la comunicazione di feedback real-time sul consumo e la costituzione di community con obiettivi condivisi di risparmio.</p>	
	<p>✓ Residenziale</p> <p>✓ C7</p> <p>✓ Riscaldamento e raffrescamento</p> <p>✓ Programmatico</p>	<p>Promozione delle tecnologie a bassa emissione ed alta efficienza nel settore del riscaldamento e raffrescamento</p>	<p>La promozione delle tecnologie a basse emissioni può essere implementata tramite una norma nazionale che imponga apparecchi con classi energetiche più performanti per le nuove installazioni e per le sostituzioni.</p>	
	<p>✓ Terziario</p> <p>✓ C8</p> <p>✓ Cambiamento comportamentale</p> <p>✓ Programmatico</p>	<p>Incentivazione del cambiamento comportamentale nel terziario tramite:</p> <p>1) promozione della diffusione delle tecnologie della domotica e dello smart metering;</p> <p>2) rafforzamento dei programmi di formazione ed educazione indirizzate al settore commerciale e alla PA;</p> <p>3) obblighi di riduzione di consumo per la PA, con eventuali penali e premi conseguenti al raggiungimento dei target di riduzione</p>	<p>C8->2) – L'attivazione dei programmi di formazione ed educazione indirizzate al settore commerciale e alla P.A., al fine di implementare una loro rapida diffusione, oltre alle lezioni frontali in aula, si devono implementare importanti e qualificate piattaforme di elearning con test finali nonché stage presso luoghi o aziende dove si sperimentano le migliori pratiche (Best Practices)</p> <p>C8 -> 3) – La capacità di riduzione del consumo per la P.A. passa per la capacità di investire in innovazione, le penali non aiutano in tal senso.</p> <p>La misura potrebbe essere più efficace se si vincolano Una parte dei fondi strutturali alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera con l'obiettivo di raggiungere importanti target (con le modalità delle smart city)</p>	
	<p>✓ Terziario</p> <p>✓ C9</p> <p>✓ Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico</p> <p>✓ Programmatico</p>	<p>Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico tramite:</p> <p>1) inserimento di clausole di risparmio obbligatorio nei contratti di servizi energetici sottoscritti dalla PA;</p> <p>2) introduzione di meccanismi di penalità e premialità ai dirigenti/funzionari preposti alla gestione dell'edificio;</p> <p>3) revisione delle regole di contabilizzazione del debito pubblico in caso di interventi di efficienza energetica;</p> <p>4) prosecuzione del Programma per la Riqualificazione Energetica degli Edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) nel periodo 2021-2030;</p> <p>5) strutturazione di un programma sull'illuminazione pubblica finalizzata all'accelerazione del processo di sostituzione delle sorgenti luminose e all'installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi.</p>	<p>C9->1) – riqualificazione energetica – inserimento di clausole di revisione del contratto in caso di ulteriori potenzialità di efficientamento energetico nei contratti sottoscritti dalla P.A.</p>	
<p>Tab. 14 – Misure nel settore dei trasporti</p>				
	<p>Settore/Codice/Nome/ Tip.</p>	<p>Descrizione</p>	<p>Osservazione</p>	
	<p>✓ Trasporti</p> <p>✓ T1</p> <p>✓ Potenziamento del TPL e riduzione del fabbisogno di mobilità privata</p> <p>✓ Programmatico</p>	<p>Potenziamento del TPL e Rimovo del parco autobus finalizzati anche ad una riduzione complessiva del numero di veicoli privati circolanti e alla promozione del cambiamento modale, tramite un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile che includa:</p> <p>1) cura del ferro in ambito urbano, con la realizzazione e il completamento delle reti metropolitane e tranviarie e, in ambito</p>	<p>T1->2) Le agevolazioni fiscali per l'utilizzo del TPL (Legge di stabilità 2018) dovrebbero essere favorite in aree dove sono presenti situazioni di concentrazioni di inquinanti atmosferici importanti. La misura dovrebbe essere accompagnata da una campagna promozionale a livello nazionale.</p>	

		<p>nazionale, attraverso il continuo sviluppo della rete ferroviaria e l'integrazione dei nodi logistici con la rete ferroviaria di trasporto merci; informazioni in tempo reale su localizzazione dei mezzi pubblici, sul traffico e sui tempi di percorrenza;</p> <p>2) agevolazioni fiscali per l'utilizzo del mezzo pubblico (legge di stabilità 2018);</p> <p>3) miglioramento dell'accessibilità, sicurezza e riconoscibilità delle fermate del trasporto pubblico, promuovendo anche l'integrazione con altre forme di servizio social, quali info point o rete Wi-Fi;</p> <p>4) promozione della mobilità condivisa (bike, car e moto sharing a basse o zero emissioni);</p> <p>5) integrazione tra i servizi di mobilità sostenibile (quali strutture di sosta per i velocipedi o servizi di car e bike sharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico) e parcheggi di interscambio;</p> <p>6) promozione della mobilità a piedi;</p> <p>7) integrazione del trasporto pubblico nei progetti di riqualificazione urbana;</p> <p>8) ottimizzazione della regolazione dei sistemi semaforici;</p> <p>9) smart parking;</p> <p>10) promozione degli strumenti di smart working.</p>	<p>T1->4) – 5) – 6) Necessità di inserire un obbligo normativo che preveda per le aziende che gestiscono il TPL, la fornitura in formato aperto dei dati relativi ai mezzi in circolazione che consentano di sviluppare applicazione utili agli utenti per “programmare” (mezzi disponibili, tempi di percorrenza, tempi di attesa alle singole fermate,.....) i propri spostamenti con i mezzi pubblici, anche prevedendo la multimodalità degli spostamenti (treno, autobus, bici e auto in modalità sharing....).</p> <p>T1->6) Norme nazionali per: la promozione della mobilità a piedi con la previsione di percorsi in sicurezza e preferibilmente distanti dalla viabilità principale degli autoveicoli. la predisposizione di Piani degli spostamenti casa-lavoro, almeno per gli (periodo non completo NdR)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Trasporti ✓ T2 ✓ Veicoli elettrici puri ✓ Programmatico/Fiscale/Tariffario 	<p>Promozione della diffusione di veicoli elettrici per la mobilità urbana privata, che contribuirà anche a migliorare l'integrazione della produzione da rinnovabili elettriche.</p>	<p>La promozione della diffusione dei veicoli elettrici nel tessuto urbano non passa soltanto con l'aumento delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ma necessita di misure di natura fiscale e tariffaria con la possibilità di ridurre i costi di acquisto dei veicoli elettrici e, se si verificano le condizioni, la erogazione dei contributi.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Trasporti ✓ T3 ✓ Veicoli ibridi elettrici plug-in PHEV ✓ Programmatico/Fiscale 	<p>Promozione della diffusione di veicoli ibridi elettrici plug-in PHEV per la mobilità urbana privata, che contribuirà anche a migliorare l'integrazione della produzione da rinnovabili elettriche</p>	<p>Necessità di norme nazionali che dispongano misure di natura fiscale, quali adeguate detrazioni, per l'acquisto di tali veicoli, inoltre devono prevedere in una prima fase l'accesso libero alle ZTL.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Trasporti ✓ T5 ✓ ITS per il trasporto merci ✓ Programmatico 	<p>Promuovere la diffusione di nuove tecnologie ITS (Intelligence Transport Systems) nel trasporto merci su strada</p>	<p>Oltre alla programmazione sono necessarie anche misure di tipo regolatorio, previste anche con una certa gradualità, per trasformare la gestione della logistica con sistemi a basse emissioni (in particolare il cosiddetto “ultimo miglio”)</p>

Servizio Urbanistica. - parere n. 0140794 del 19/07/2019

(...) Da quanto indicato nella documentazione trasmessa il fine ultimo della direttiva comunitaria sui limiti nazionali alle emissioni in atmosfera (la cosiddetta NEC) è favorire la riduzione significativa delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici così da contribuire al generale miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio dell'unione. A tale scopo, la direttiva stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti da raggiungere entro il 2020 e il 2030. Il programma individua gli inquinanti per cui si prevede che, nel 2020 e nel 2030, non sarà possibile conseguire gli obiettivi di riduzione senza l'adozione di politiche aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa europea nazionale. Il Programma contiene misure di riduzione per i settori che sono stati individuati come principali responsabili dei livelli emissivi degli inquinanti oggetto della Direttiva NEC. I settori individuati sono la produzione di energia elettrica, il residenziale/terziario, i trasporti e l'agricoltura. In particolare per il residenziale sono previste misure inerenti standard minimi per l'edilizia, la ristrutturazione edilizia, il ruolo attivo dei consumatori, il riscaldamento degli edifici; per il terziario sono previste misure inerenti il cambiamento comportamentale, la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico. Per quanto esaminato si condividono gli obiettivi dell'Amministrazione Statale. Si ritiene, in particolare, che il Piano debba contribuire ad individuare misure di sostegno ad interventi volti alla riqualificazione urbana, sia del patrimonio edilizio esistente, con attenzione ai profili della sostenibilità e del risparmio energetico degli immobili, sia delle aree libere, per una migliore dotazione di verde pubblico e privato, che, oltre a svolgere le attese funzioni sociali, ricreative, estetiche, possa garantire effetti positivi anche dal punto di vista ambientale”. Rilevato, che nei termini stabiliti, il Servizio regionale competente non ha ricevuto altri pareri utili a comporre il contributo regionale di competenza

		<p>al processo di VAS.</p> <p>Considerato che in questa fase di consultazione preliminare sulla proposta del nuovo Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è comunque necessario trasmettere il contributo della Regione Umbria.</p> <p>Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;</p> <p>Il Dirigente D E T E R M I N A Di formulare il contributo della Regione Umbria, nell'ambito del processo di VAS del nuovo Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e smi, consistente nel contenuto dei contributi pervenuti da parte dei Soggetti con competenze ambientali della Regione Umbria e delle considerazioni formulate, come riportati integralmente nel presente atto. (...)</p>
48	<p>Regione Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali - Catania</p> <p>DVA-2019-0024006 23/09/2019</p>	<p>(...)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto sufficientemente esaustiva l'illustrazione degli argomenti trattati sia nel "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico", redatto ai sensi del D. Lgs. 30 Maggio 2018 n. 81, che nel Rapporto Preliminare (RP) elaborato dall'ISPRA ai sensi dell'art.13, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, si ritiene opportuno suggerire un maggiore approfondimento delle possibili interferenze tra le soluzioni proposte e lo stato attuale della pianificazione paesaggistica a livello regionale, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania, adottato con D.A. n.31 del 3/10/2018, e alle aree tutelate per legge ai sensi del D. Lgs. 42/04. 2. Riguardo alle misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico tramite l'applicazione della Hey Source Analysis, riportate al cap.2, tab. 2-2, p.ti E3, C1 del Rapporto Ambientale, riguardanti l'obbligo di integrazione del fotovoltaico e delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, si rileva che non vi è alcun riferimento all'impatto che questi interventi possano riversare sui beni culturali e sul paesaggio con il rischio di ingenerare degli effetti indesiderati detrattivi su di essi, in quanto trattasi di beni sensibili ed unici che non possono essere investiti da interventi la cui unica finalità è solo il rispetto dei parametri previsti dalle normative. 3. Analogamente, per quanto concerne il Programma per la Riqualificazione Energetica degli Edifici della Pubblica Amministrazione (PREPAC) nel periodo 2021-2030, citato al cap.2, tab. 2-2, p.to C9 del Rapporto Ambientale, non si fa alcun accenno alle problematiche inerenti alla sua applicazione pedissequa nelle aree individuate di particolare pregio paesaggistico e/o monumentale. 4. Stesse osservazioni riguardo agli obiettivi generali di protezione ambientale dove, nella tab. 3-1 del Programma, alla voce edifici, si dichiara genericamente che bisogna adottare delle misure atte ad eliminare le emissioni provenienti dagli edifici riducendole del 90% circa entro il 2050 senza fare il minimo riferimento alle peculiarità dei siti soggetti a tutela. 5. Per quanto attiene alla tutela archeologica si ritiene che, sia nel Programma che nel Rapporto Preliminare, non sia stato sufficientemente trattato l'argomento riguardante gli effetti dell'inquinamento sui siti archeologici e le misure da adottare per contrastarlo, compresi gli ecosistemi sommersi nelle cui profondità si celano spesso reperti archeologici di ingente valore. 6. Altro argomento da approfondire è quello relativo al controllo dell'inquinamento atmosferico attraverso apposita strumentazione, quali centraline di rilevazione, stazioni di controllo e affini, le cui collocazioni e modalità di impiego è auspicabile che vengano stabilite di concerto con i soggetti aventi competenze ambientali (SCA) e quelli direttamente preposti alla tutela del territorio (Soprintendenze e quant'altro), anche attraverso degli accordi di programma da tenere costantemente aggiornati attraverso appositi rapporti periodici. 7. Nel cap.4 del Rapporto Preliminare, "Ambito di Influenza e Inquadramento Ambientale", al paragrafo relativo ai Beni Culturali, dove si affronta il tema del deterioramento dei materiali che costituiscono il patrimonio culturale, ossia calcare, bronzo, zinco e rame, si suggerisce di inserire come ulteriore materiale di studio anche la pietra lavica, essendo questo un materiale da costruzione ampiamente impiegato nei monumenti e nelle costruzioni collocati nei principali siti oggetto di interesse culturale delta Sicilia Orientale.

Modalità di recepimento delle osservazioni

Premessa

Nel presente paragrafo sono riportate le modalità con cui sono state prese in considerazione le osservazioni pervenute i cui contenuti sono riportati nelle precedenti tabelle.

Sono state predisposte tre parti: la prima relativa alle osservazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale contenute nel parere n. 3347 del 23 aprile 2020, la seconda relativa alle osservazioni del MiBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio V - tutela del paesaggio, la terza relativa alle osservazioni pervenute dai Soggetti competenti in materia ambientale.

La parte relativa alle osservazioni inerenti i beni culturali e il paesaggio prende in considerazione le osservazioni del MiBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio V - tutela del paesaggio trasmesse nell'ambito delle interlocuzioni avviate con il MATTM poiché in esse sono affrontati gli argomenti trattati nelle singole osservazioni degli Uffici territoriali del MiBACT.

Osservazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVA)

N.	Commento / Modalità di recepimento
1.	METODOLOGIA
1.1	<p><i>“Il Piano ed il RA devono rispettare le previsioni inerenti alla VAS del d. lgs. n. 152/2006 e inerenti al Programma di cui al d. lgs. n. 81/2018, alla Direttiva NEC e alle corrispondenti Linee guida e Decisione di esecuzione”</i></p> <p>ACCOLTA nell'ambito della predisposizione del Programma e del RA i cui contenuti seguono quanto previsto dalle rispettive normative pertinenti</p>
1.2	<p><i>“Il Piano ed il RA devono prendere in considerazione tutte le osservazioni formulate dalle ACMA e pubblicate sul sito del MATTM al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252 , indicando se ed in che misura se ne è tenuto conto nella stesura degli stessi”</i></p> <p>Nel presente Allegato sono state considerate tutte le osservazioni inviate dai Soggetti Competenti in materia ambientale e i contenuti delle osservazioni sono riportati nella tabella precedente.</p> <p>Nelle tabelle successive viene descritta la modalità di recepimento delle stesse nella stesura del documento di Programma e nel Rapporto Ambientale.</p>
1.3	<p><i>“Nelle attività di definizione, attuazione e monitoraggio del Programma deve essere coinvolto anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”</i></p> <p>ACCOLTA: sono state avviate le interlocuzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</p>
2.	QUADRO PROGRAMMATICO
2.1	<p><i>Il Programma e il RA devono:</i></p> <p><i>“rendere coerente il Programma con la pianificazione/programmazione regionale riferita alla qualità dell'aria e/o ad altri temi strettamente connessi”</i></p> <p>Il Programma è già coordinato con la programmazione regionale.</p>
2.1.1	<p>L'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, istituisce un Coordinamento tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero della salute, di ogni Regione e Provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del Coordinamento partecipano anche rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del CNR e di altre autorità competenti all'applicazione del decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità. Ciascuna regione o provincia autonoma può</p>

N.	Commento / Modalità di recepimento
	<p>coinvolgere anche rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Attraverso tale Coordinamento il Ministero dell'ambiente consulta tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nelle attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria ogni qual volta ci sia da prendere decisioni sulla modifica della normativa vigente o sulla sua applicazione. In particolare, il Coordinamento è uno strumento prezioso per la consultazione delle Regioni e Province autonome perché sia assicurata coerenza tra le politiche adottate a vari livelli amministrativi su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ha come obiettivo la riduzione dei livelli emissivi nazionali di alcuni inquinanti e prevede misure di riduzione che saranno adottate a livello nazionale. La coerenza del programma con la pianificazione regionale e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del territorio è senz'altro un elemento importante per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti; pertanto, anche in questo contesto, è stata previsto il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome in sede di elaborazione del programma. La bozza di programma predisposta dal Ministero dell'ambiente è stata condivisa con i membri del Coordinamento con la richiesta di osservazioni e commenti sul testo. A seguito di tale richiesta non sono pervenute osservazioni dagli uffici regionali.</p> <p>Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE", prevede, inoltre, la costituzione di un tavolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute e i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma, designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed un rappresentante del SNPA.</p> <p>Questo tavolo di coordinamento ha la finalità di assicurare l'attuazione del programma nazionale, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti e può elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalità di adozione degli atti attuativi del programma nazionale.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che in sede dei menzionati tavoli sia assicurato il necessario confronto con le Regioni e le Province autonome sugli atti di pianificazione.</p>
2.1.2	<p><i>"consultare i Piani paesaggistici regionali per quanto riguarda il corretto inserimento degli impianti tecnologici nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica"</i></p> <p>ACCOLTA nel RA, al paragrafo "Coerenza con i piani e programmi pertinenti"</p>
2.1.3	<p><i>"dare maggior rilievo all'attuazione della direttiva nitrati n. 676/1991"</i></p> <p>ACCOLTA nel RA, al paragrafo "Coerenza con i piani e programmi pertinenti"</p>
2.1.4	<p><i>"dare conto degli esiti del Clean Air Dialogue e della Procedura di infrazione del PM10 (n. 2147/2014)"</i></p> <p>ACCOLTA ed inserita al paragrafo "2.1.1 Qualità dell'aria" del Programma</p>
3.	STRUMENTI DI ATTUAZIONE E MISURE
3.1	Il Programma e il RA devono:
3.1.1	<p><i>"specificare meglio la responsabilità nazionale generale dell'elaborazione delle politiche per la qualità dell'aria"</i></p> <p>ACCOLTA ed inserita al paragrafo "2. Il quadro di riferimento nazionale" del Programma</p>
3.1.2	<p><i>"definire chiaramente le responsabilità dell'attuazione delle misure previste"</i></p> <p>ACCOLTA ed inserita nel paragrafo "2.3 Responsabilità" del Programma</p>
3.1.3	<p><i>"definire chiaramente gli strumenti di attuazione del Programma (ad esempio piani regionali della qualità dell'aria, dei trasporti, dell'energia e dello sviluppo rurale)"</i></p> <p>ACCOLTA ed inserita nel paragrafo "2.3 Responsabilità" del Programma</p>
3.1.4	<p><i>"prevedere che nella fase attuativa del programma le azioni previste siano oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate attraverso accordi di programma quadro e altre forme di accordo"</i></p> <p>Il Decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE", prevede una costante sinergia con i soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale e gli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure, tanto in sede di elaborazione quanto di attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>In particolare ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 "Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure".</p>

N.	Commento / Modalità di recepimento
	<p>Il successivo articolo 5, comma 2 prevede poi che al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, sia costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, "un tavolo di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, nel numero massimo di tre per Amministrazione, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale(...)".</p> <p>Tale tavolo di coordinamento non soltanto garantisce, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti, ma può elaborare anche atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalità di adozione degli atti attuativi del programma nazionale.</p> <p>E' previsto inoltre che ai fini dell'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico le amministrazioni statali possano "promuovere accordi e strumenti di coordinamento, anche su base interregionale e di area vasta, con le amministrazioni regionali e locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate" (articolo 5, comma 3, ultimo periodo del Decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81).</p> <p>Quanto richiesto è pertanto già previsto nel programma.</p>
3.1.5	<p><i>"prevedere ulteriori specifici accordi con le regioni interessate da superamenti dei limiti di qualità dell'aria"</i></p> <p>La previsione è stata di fatto già attuata avendo il Ministero dell'ambiente sottoscritto ulteriori accordi oltre a quello del bacino padano con le Regioni Lazio, Umbria, Toscana e Sicilia. Inoltre, ulteriori accordi sono in via di sottoscrizione con altre Regioni coinvolte nelle procedure di infrazione sulla qualità dell'aria. In ogni caso un riferimento è stato inserito nel programma, al paragrafo 3. Progressi ottenuti nel miglioramento della qualità dell'aria all'applicazione delle attuali politiche.</p>
3.1.6	<p><i>"definire un ordine di priorità delle misure nazionali in base all'efficacia ed in funzione delle aree maggiormente critiche per la qualità dell'aria"</i></p> <p>Le misure nazionali prioritarie previste dal programma di controllo della direttiva NEC così come quelle stabilite dal programma PNIEC saranno individuate dal Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, previsto dal decreto-legge 15 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141.</p>
3.1.7	<p><i>"fissare precise tappe, delineate sulla base di scenari realistici di contesto, finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi posti"</i></p> <p>Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, che recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva 2016/2284/UE, già prevede un preciso obiettivo emissivo intermedio da raggiungere attraverso l'attuazione del programma di controllo. Tale obiettivo fissato al 2025 viene determinato considerando una traiettoria lineare di riduzione tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030.</p> <p>L'obiettivo può essere fissato secondo una traiettoria non lineare di riduzione, ove economicamente o tecnicamente più efficiente, purché a partire dal 2025 questa converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per il 2030. Nel caso in cui dall'attuazione del programma risulti che le emissioni del 2025 non possano essere ridotte secondo la traiettoria stabilita, le relazioni annuali di inventario individuano i motivi dello scostamento e le misure finalizzate al riallineamento con la traiettoria.</p> <p>La normativa, dunque, prevede già una modalità per verificare nel tempo l'avvicinamento agli obiettivi che deve essere verificato annualmente sulla base non solo dell'analisi degli scenari emissivi ma anche dei dati dell'inventario nazionale, prodotto annualmente da ISPRA. Dall'analisi dell'inventario sarà possibile, infatti, monitorare annualmente il trend delle emissioni e la loro effettiva riduzione verso il valore che è stato assegnato per il 2030.</p>
3.1.8	<p><i>"fornire la stima dell'orizzonte temporale di attuazione delle misure"</i></p> <p>Le prime misure previste per dare attuazione al programma sono misure di livello nazionale che saranno incluse nel Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, previsto dal cosiddetto "decreto clima", il decreto legislativo 14 ottobre 2019, n. 111 recante "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</p> <p>Tale Programma descriverà le misure adottate, gli strumenti di attuazione, le risorse allocate e la tempistica prevista.</p>
3.1.9	<p><i>"esplicitare, negli scenari al 2030, il raggiungimento dei Valori Limite- VL per ogni Regione (non solo mediante mappe)"</i></p> <p>La direttiva 2016/2284/UE stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni atmosferiche antropogeniche di alcuni inquinanti tramite l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico con il fine ultimo di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria è l'obiettivo dei piani di qualità dell'aria, di competenza regionale: le Regioni e Province autonome, sulla base delle caratteristiche specifiche del territorio di competenza, individuano le misure da adottare per ridurre le concentrazioni atmosferiche e tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente, in coerenza con le strategie nazionali.</p>

N.	Commento / Modalità di recepimento
	<p>Il programma di controllo non nasce come strumento volto a garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale ma si prefigge l'obiettivo concorrere al miglioramento della qualità dell'aria generalizzato, incluse le aree maggiormente critiche, tramite l'adozione di politiche nazionali che possono fornire una base per ulteriori azioni regionali o rafforzare le politiche regionali sui settori che maggiormente contribuiscono all'inquinamento.</p> <p>Le informazioni sulle riduzioni attese delle concentrazioni su tutto il territorio nazionale sono rappresentate nel programma tramite mappe.</p>
3.1.10	<p><i>“definire meccanismi di recupero nel caso di ritardi o di mancato raggiungimento degli obiettivi posti nel tempo dato”</i></p> <p>La direttiva 2016/2284/UE stabilisce obblighi di riduzione delle emissioni nazionali per ciascuno Stato membro, da conseguire al 2020 e al 2030. Non sono previsti meccanismi di recupero nel caso di ritardi o di mancato raggiungimento degli obiettivi. La direttiva, infatti, prevede che sia costantemente monitorato negli anni il trend emissivo così che possano essere apportate via via modifiche al programma di misure adottato, con eventuali suoi aggiornamenti, al fine di potenziare la pianificazione qualora ci si rendesse conto di un rischio di mancato raggiungimento dei target. Se gli obiettivi non fossero raggiunti sarebbero aperte procedure di infrazione nei confronti dei Paesi inadempienti. Attualmente, l'Italia sta già lavorando all'aggiornamento degli scenari per verificare se sussista la necessità di un aggiornamento del programma.</p>
3.1.11	<p><i>“indicare come in particolare le misure Agricole verranno rese obbligatorie per le Regioni”</i></p> <p>Con riferimento al settore agricoltura il programma prevede solo alcune misure obbligatorie che saranno adottate a livello nazionale con appositi provvedimenti. Le misure aggiuntive regionali che sono state individuate con l'approccio del Burden sharing saranno individuate liberamente dalle singole amministrazioni regionali a seguito di una valutazione delle azioni più efficaci e sostenibili per i territori di competenza che consentiranno loro di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di ammoniaca assegnati a ciascuna regione dal programma. Nel capitolo 9.2 Burden sharing regionale è stato in ogni caso chiarito che sono stati definiti obiettivi regionali ed è descritta la metodologia applicata per la loro definizione.</p>
3.1.12	<p><i>“indirizzare le scelte anche verso interventi di rimboschimento e creazione di nuovi giacimenti verdi che rispondono sia all'esigenza ambientale che a quella paesaggistica”</i></p> <p>La direttiva 2016/2284/UE stabilisce obblighi di riduzione delle emissioni nazionali e non prevede azioni di “mitigazione” analoghe a quelle introdotte dalla legislazione sul clima. Le misure individuate dal programma sono il risultato di una istruttoria tecnica che ha individuato le misure che possano agire in modo sostenibile ed efficace sui settori che maggiormente contribuiscono alle emissioni così da raggiungere i target nei tempi previsti e tali misure al momento non comprendono interventi di rimboschimento, che producono un evidente effetto positivo sulla riduzione dei gas climalteranti ma meno evidente sulle emissioni degli inquinanti disciplinati dalla direttiva NEC.</p> <p>Si sottolinea, però, come questo tipo di misure e, in particolare, misure specifiche sul verde urbano, sono comunque già previste, a livello nazionale, dal decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, il cosiddetto “decreto clima”, che interviene per la prima volta in modo congiunto sulle tematiche relative alla qualità dell'aria ambiente e ai cambiamenti climatici. Tale decreto prevede, in particolare, un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane.</p>
3.1.13	<p><i>“per tutte le matrici ambientali, ma soprattutto per le azioni che riguardano il riscaldamento civile, inserire specifiche indicazioni per l'informazione al cittadino”</i></p> <p>La misura è già prevista nel programma.</p> <p>Misure specifiche di informazione ai cittadini e di promozione di comportamenti individuali che possano contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, con riferimento al settore del riscaldamento domestico, sono già previste dal programma di controllo.</p> <p>Le misure previste per il settore residenziale individuate con i codici C6 e C8 nella tabella n. 13 a pag. 101 del programma sono proprio riferite a questa tematica. Il programma prevede, infatti, che sia stimolato un aumento della consapevolezza e del ruolo attivo dei consumatori tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accelerazione, con opportuni strumenti di sostegno e regolatori, dell'introduzione delle tecnologie della domotica, della digitalizzazione delle reti e dello smart metering; - completa attuazione delle disposizioni già previste dal decreto legislativo 102/2014 in materia di sistemi di misurazione e fatturazione dei consumi energetici nel settore residenziale; - attuazione di programmi di formazione ed educazione all'efficienza energetica; - valutazione della promozione di sistemi integrati di Energy Customer Feedback che sollecitino comportamenti virtuosi del consumatore tramite la comunicazione di feedback real-time sul consumo e la costituzione di community con obiettivi condivisi di risparmio. <p>Prevede, infine, l'incentivazione del cambiamento comportamentale nel terziario tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione della diffusione delle tecnologie della domotica e dello smart metering; - rafforzamento dei programmi di formazione ed educazione indirizzate al settore commerciale e alla PA; - obblighi di riduzione di consumo per la PA, con eventuali penali e premi conseguenti al raggiungimento dei target di riduzione.
3.1.14	<p><i>“prevedere misure specifiche per le attività produttive, che contribuiscono comunque in modo non trascurabile alle</i></p>

N.	Commento / Modalità di recepimento
	<p><i>emissioni degli inquinanti considerati, in particolar modo di SO2 e COVNM, importanti precursori di particolato secondario e/o ozono</i></p> <p>L'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, di recepimento della direttiva 2016/2284/UE, stabilisce le disposizioni per la elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Le misure devono essere individuate sulla base di una istruttoria tecnica che considera tutti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile, cercando di assicurare la coerenza tra le politiche dei vari settori. Le misure devono essere selezionate anche in base alla proporzionalità tra costi ed entità della riduzione delle emissioni attese, garantendo priorità a quelle che assicurano una maggiore proporzionalità.</p> <p>L'istruttoria tecnica che ha portato alla selezione delle misure di riduzione non ha individuato nelle attività produttive un'area primaria di intervento; tale settore, in ogni caso, è già regolato dalla normativa di settore e negli anni passati ha prodotto una significativa riduzione delle emissioni degli inquinanti oggetto della direttiva.</p>
3.1.15	<p><i>"in merito ai trasporti (pag. 42), considerare il ruolo di tale settore emissivo anche in ambito extraurbano, in particolare tenendo conto anche del contributo alla formazione degli inquinanti di natura secondaria, soprattutto in zone geografiche quali il bacino padano"</i></p> <p>Nel RA sono prese in considerazione tutte le emissioni del settore trasporti. Sia gli inventari che gli scenari infatti includono le emissioni prodotte da tutte le modalità di trasporto (stradale, marittimo, ecc.) e da tutti i carburanti utilizzati. In particolare, per quanto riguarda il trasporto stradale attraverso il modello COPERT, sono quantificate le emissioni di tutte le categorie di veicoli per il trasporto di persone e di merci in ambito urbano, extraurbano e autostradale; sono inoltre incluse anche le cosiddette emissioni non exhaust ovvero non prodotte dal funzionamento dei motori ma dal rotolamento degli pneumatici, dai freni ecc.</p> <p>La riduzione di tali emissioni avrà effetti sia sulle concentrazioni di ossidi di azoto, soprattutto in ambito urbano a causa della natura del fenomeno e della persistenza di tali inquinanti in atmosfera, sia sulle concentrazioni di PM10 e PM2.5, con particolare riferimento alla componente secondaria. Data la natura di tale componente e dei processi chimico-fisici che la determinano, gli effetti saranno distribuiti su tutto il territorio, urbano ed extraurbano, con particolare riferimento al bacino padano visti gli elevati livelli di emissioni di traffico nell'area, la conformazione fisica della stessa e le peculiari condizioni meteorologiche.</p>
3.1.16	<p><i>"affrontare la questione delle emissioni dei porti mediante azioni mirate allo sviluppo dei combustibili alternativi o della elettrificazione dei porti"</i></p> <p>Il programma, tra le misure dedicate al settore dei trasporti, include "l'attuazione di misure di promozione dell'uso dei biocarburanti nel settore avio e marittimo" (misura T0) e "la promozione del trasporto marittimo a GNL" (misura T6). L'istruttoria tecnica preliminare alla redazione del programma ha, infatti, individuato anche nel trasporto marittimo uno dei settori per cui sono possibili delle riduzioni delle emissioni di alcuni inquinanti, come è evidenziato anche dalle mappe di concentrazione dello scenario al 2030, per cui si osservano delle riduzioni delle emissioni nelle zone costiere a seguito della introduzione della misura dedicata. Al livello nazionale è stato portato avanti un acceso dibattito sulle misure più appropriate per intervenire su questa sorgente emissiva che ha portato alla individuazione della promozione del GNL come misura più sostenibile in questa prima fase di attuazione. Ma anche ulteriori misure volte alla riduzione delle emissioni dei porti sono allo studio presso il Ministero dell'ambiente che potranno essere incluse nel programma nell'ambito dei futuri aggiornamenti.</p>
4.	MISURE DI MITIGAZIONE
4.1	<p><i>"Il Programma ed il RA devono prevedere misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico o di protezione della qualità dell'aria anche facendo riferimento a misure di rinaturalizzazione, afforestazione, riforestazione e rimboschimento soprattutto in aree urbane e periurbane"</i></p> <p>vedi osservazione 3.1.12</p>
5.	CONTESTO AMBIENTALE
5.1	<i>Il Programma e il RA devono:</i>
5.1.1	<p><i>"fare riferimento agli scenari più attuali prefigurati nella proposta di PNIEC"</i></p> <p>In considerazione dello stretto legame tra i settori inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici e in coerenza con l'indicazione, sia della direttiva NEC che delle norme comunitarie in materia di energia e clima, di promuovere le sinergie tra i due ambiti, si è deciso di procedere parallelamente alla predisposizione del piano energia e clima e del programma di riduzione delle emissioni al fine di garantire per quanto possibile una coerenza tra le due pianificazioni.</p> <p>Gli scenari energetici e dei livelli delle attività produttive sono stati, dunque, prodotti da ISPRA in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale (SEN) adottata nel novembre 2017 dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente per entrambi i documenti, anche se alcuni piccoli disallineamenti sono stati inevitabili a causa della differente tempistica prevista per l'adozione dei due atti. Mentre il piano nazionale energia e clima doveva essere trasmesso alla Commissione europea entro dicembre 2019, il programma previsto dalla direttiva NEC doveva essere presentato alla Commissione entro il 1° aprile 2019. In una fase conclusiva della stesura del programma, pertanto, non è stato possibile tener conto degli ultimi aggiornamenti in via di definizione in ambito PNIEC.</p>

N.	Commento / Modalità di recepimento
	Tale disallineamento, comunque, potrà essere attenuato in fase di verifica del programma, previsto a breve termine. Sono infatti in fase di predisposizione i nuovi scenari da parte di ISPRA ed ENEA sulla base del quale saranno valutate le eventuali necessità di aggiornamento del programma.
5.1.2	<p><i>“definire gli scenari emissivi all’orizzonte temporale del Programma anche sulla base dell’assunzione di scenari energetici, specialmente sotto il profilo dell’evoluzione attesa del consumo finale lordo di energia nei settori considerati degli usi finali”</i></p> <p>Vedi osservazione 5.1.1</p>
5.1.3	<p><i>“condividere con le Regioni i livelli informativi fondamentali per la definizione del quadro conoscitivo ambientale, sul quale verificare la sostenibilità delle scelte del Programma”</i></p> <p>Vedi osservazione 2.1.1</p>
5.1.4	<p><i>Garantire l’efficace rappresentazione dello stato attuale dell’ambiente considerando nel RA tutte le componenti ambientali e territoriali ritenute pertinenti alle azioni/misure previste. A tale proposito, è necessario</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>che per le diverse "componenti ambientali" siano rappresentate peculiarità e criticità regionali/macroregionali a cui correlare specifiche strategie e/o misure;</i> <p>L’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, di recepimento della direttiva 2016/2284/UE, stabilisce le disposizioni per la elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico. Le misure sono state individuate sulla base di una istruttoria tecnica considerando i settori maggiormente responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile, cercando di assicurare la coerenza tra le politiche dei vari settori. Le misure pertanto sono selezionate rispetto ai settori primari di intervento, la loro attuazione comporterà effetti positivi sulle componenti ambientali interessate quali qualità dell’aria, esposizione all’inquinamento, vegetazione, habitat e ecosistemi, le cui peculiarità e criticità sono trattate nel RA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>che sia inserita tra i "settori individuati come i principali responsabili dei livelli emissivi degli inquinanti" la tematica rifiuti (ciclo integrato di gestione, siti potenzialmente inquinati, gestione illecita ed abbandoni);</i> <p>Con riferimento alle emissioni in atmosfera degli inquinanti oggetto del Programma il settore dei rifiuti non compare tra i principali responsabili dei livelli emissivi degli inquinanti. A tale riguardo si veda l’Informative Inventory Report 2020 - Annual Report for submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, disponibile al seguente indirizzo: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/informative-inventory-report/view. Nel documento si descrive la comunicazione annuale dell’inventario nazionale delle emissioni delle sostanze transfrontaliere in accordo a quanto previsto nell’ambito della Convenzione sull’Inquinamento Transfrontaliero a Lungo Raggio (CRLTAP/UNECE) e dei relativi Protocolli di riduzione delle emissioni di tali sostanze. La documentazione prevede una spiegazione degli andamenti della serie storica delle emissioni dal 1990 al 2018, una descrizione dell’analisi delle sorgenti chiave e dell’incertezza ad esse associata, le referenze delle metodologie di stima così come le fonti dei dati di base e dei fattori di emissione utilizzati per le stime, una descrizione del sistema di Quality Assurance/Quality Control e le attività di verifica effettuate sui dati. Scopo del rapporto è agevolare la comprensione delle procedure di calcolo delle emissioni, fornendo un confronto tra i contributi relativi delle diverse fonti di emissione facilitando l’identificazione di politiche di riduzione. In particolare a pagina 16 di tale rapporto viene riportata l’analisi delle Key categories ossia le categorie emissive principali per ciascun inquinante. Il settore dei rifiuti non risulta essere tra tali categorie per nessuno degli inquinanti oggetto del Programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>che siano approfonditi alcuni aspetti che contribuiscono notevolmente all’apporto di emissioni in atmosfera. In particolare è necessario:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>inserire per la tematica "industria", oltre alla "industria energetica, manifatturiera e costruzioni", gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, attività e processi industriali;</i> <p>Gli stabilimenti a rischio sono già inclusi nella attività industriali come tutte le altre sorgenti industriali, inoltre non esiste una correlazione specifica tra rischio di incidente ed effettive emissioni in atmosfera degli inquinati oggetto della Direttiva. Anche i processi industriali sono già inclusi. La definizione dei settori è peraltro stabilita a livello internazionale dalle disposizioni attuative della convenzione CRLTAP/UNECE. Per maggiori dettagli si rimanda all’Informative Inventory Report 2020 - Annual Report for submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution disponibile al seguente indirizzo: (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/informative-inventory-report/view).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>ampliare la tematica "trasporti" con le attività portuali/aeroportuali comprendendo il traffico dei vettori;</i> <p>Le emissioni da trasporto marittimo ed aereo sono incluse nel settore ‘trasporto’, così come le attività di manovra/movimento in porto e aeroporto. Per questi settori, si possono trovare i dettagli nel documento ‘Informative Inventory Report 2020 - Annual Report for submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution’, disponibile al seguente indirizzo: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/informative-inventory-report/view.</p>

N.	Commento / Modalità di recepimento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	<p>emissioni/informative-inventory-report/view. In genere, i trend emissivi sono in funzione del numero di movimenti delle navi. Dal 1990 al 2000 si osserva un aumento delle emissioni, ma questa tendenza si inverte negli ultimi anni grazie al miglioramento delle prestazioni nelle operazioni in porto e ad una riduzione del numero dei movimenti domestici (vedi dettagli nella tabella seguente, tratta dall'IIR 2020).</p> <p>Tabella: Marine fuel consumptions in domestic navigation and international bunkers (Gg) and pollutants emissions from domestic navigation (Gg)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Consumptions and Emissions for NFR Subsector 1.A.3.d</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1990</th> <th>1995</th> <th>2000</th> <th>2005</th> <th>2010</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gasoline for recreational craft (Gg)</td> <td>182.12</td> <td>210.14</td> <td>213.14</td> <td>199.13</td> <td>169.11</td> <td>99.07</td> <td>99.07</td> <td>99.07</td> <td>99.07</td> </tr> <tr> <td>Diesel oil for inland waterways (Gg)</td> <td>19.81</td> <td>22.74</td> <td>20.21</td> <td>24.76</td> <td>18.19</td> <td>27.45</td> <td>26.92</td> <td>28.69</td> <td>27.63</td> </tr> <tr> <td>Fuels used in domestic cruise navigation (Gg)</td> <td>778.06</td> <td>706.38</td> <td>811.37</td> <td>739.97</td> <td>725.35</td> <td>545.35</td> <td>542.40</td> <td>545.99</td> <td>550.09</td> </tr> <tr> <td>Fuel in harbours (dom+int ships) (Gg)</td> <td>748.46</td> <td>692.95</td> <td>818.48</td> <td>758.89</td> <td>743.90</td> <td>559.30</td> <td>556.27</td> <td>559.95</td> <td>600.17</td> </tr> <tr> <td>Fuel in international Bunkers (Gg)</td> <td>1,402.72</td> <td>1,287.30</td> <td>1,306.31</td> <td>2,147.25</td> <td>2,174.64</td> <td>1,741.79</td> <td>2,107.25</td> <td>2,240.41</td> <td>2,262.78</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Emissions from National Navigation (Gg)</td> </tr> <tr> <td>Emissions of NOx</td> <td>95.55</td> <td>87.97</td> <td>102.48</td> <td>94.94</td> <td>93.28</td> <td>70.69</td> <td>70.35</td> <td>70.94</td> <td>73.70</td> </tr> <tr> <td>Emissions of NMVOC</td> <td>46.11</td> <td>52.42</td> <td>50.17</td> <td>43.28</td> <td>31.82</td> <td>16.64</td> <td>16.15</td> <td>15.58</td> <td>15.21</td> </tr> <tr> <td>Emissions of SOx</td> <td>77.94</td> <td>70.31</td> <td>81.49</td> <td>49.73</td> <td>28.38</td> <td>21.34</td> <td>21.22</td> <td>21.36</td> <td>21.69</td> </tr> <tr> <td>Emissions of PM2.5</td> <td>9.30</td> <td>8.83</td> <td>9.61</td> <td>8.90</td> <td>7.86</td> <td>5.57</td> <td>5.51</td> <td>5.55</td> <td>5.59</td> </tr> <tr> <td>Emissions of PM10</td> <td>9.33</td> <td>8.86</td> <td>9.65</td> <td>8.94</td> <td>7.89</td> <td>5.59</td> <td>5.53</td> <td>5.57</td> <td>5.61</td> </tr> <tr> <td>Emissions of BC</td> <td>1.33</td> <td>1.25</td> <td>1.40</td> <td>1.31</td> <td>1.23</td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> <td>0.94</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>Emissions of CO</td> <td>102.27</td> <td>115.57</td> <td>124.77</td> <td>122.86</td> <td>109.42</td> <td>63.48</td> <td>62.53</td> <td>64.25</td> <td>60.77</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fonte ISPRA IIR, 2020</p> <p>Tabella 2 – Italia: numero di navi nei porti principali per tipologia di nave.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VESSEL</th> <th>Total</th> <th>Liquid bulk tanker</th> <th>Dry bulk carrier</th> <th>Container ship</th> <th>Specialised carrier</th> <th>General cargo, non-specialised</th> <th>Dry cargo barge</th> <th>Cruise ship</th> <th>Passenger ship (excluding cruise ship)</th> <th>Fishing vessel</th> <th>Offshore activities vessel</th> <th>Tug and pusher craft</th> <th>Other type of vessel (dredger, research vessel, other)</th> <th>Unknown</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td>531,180</td><td>17,056</td><td>7,443</td><td>11,086</td><td>2,361</td><td>361,501</td><td>398</td><td></td><td>129,059</td><td></td><td>439</td><td></td><td>1,837</td><td></td></tr> <tr><td>2001</td><td>527,578</td><td>16,541</td><td>6,607</td><td>11,570</td><td>1,308</td><td>363,756</td><td>636</td><td></td><td>125,994</td><td></td><td>342</td><td></td><td>824</td><td></td></tr> <tr><td>2002</td><td>509,439</td><td>15,224</td><td>3,283</td><td>8,643</td><td>2,408</td><td>355,827</td><td>524</td><td></td><td>123,234</td><td></td><td>134</td><td></td><td>162</td><td></td></tr> <tr><td>2003</td><td>514,182</td><td>15,763</td><td>3,672</td><td>8,716</td><td>2,312</td><td>363,744</td><td>521</td><td></td><td>118,841</td><td></td><td>257</td><td></td><td>356</td><td></td></tr> <tr><td>2004</td><td>520,719</td><td>16,740</td><td>3,634</td><td>8,041</td><td>2,194</td><td>361,559</td><td>737</td><td>2,816</td><td>123,974</td><td></td><td>993</td><td></td><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>2005</td><td>454,008</td><td>16,832</td><td>3,699</td><td>8,413</td><td>2,282</td><td>306,480</td><td>1,052</td><td>3,240</td><td>111,073</td><td></td><td>846</td><td></td><td>91</td><td></td></tr> <tr><td>2006</td><td>486,729</td><td>17,420</td><td>4,187</td><td>9,553</td><td>2,438</td><td>334,211</td><td>105</td><td>3,468</td><td>114,929</td><td></td><td>359</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>2007</td><td>459,600</td><td>17,048</td><td>3,385</td><td>10,159</td><td>2,538</td><td>319,992</td><td>125</td><td>3,664</td><td>101,672</td><td></td><td>980</td><td></td><td>37</td><td></td></tr> <tr><td>2008</td><td>457,916</td><td>17,725</td><td>3,120</td><td>9,332</td><td>1,806</td><td>310,689</td><td>49</td><td>2,916</td><td>111,322</td><td></td><td>923</td><td></td><td>34</td><td></td></tr> <tr><td>2009</td><td>444,877</td><td>18,879</td><td>31,782</td><td>16,875</td><td>498</td><td>274,264</td><td>30</td><td>3,700</td><td>91,776</td><td></td><td>820</td><td></td><td>6,253</td><td></td></tr> <tr><td>2010</td><td>518,666</td><td>16,530</td><td>2,786</td><td>11,045</td><td>47</td><td>435,230</td><td></td><td>5,325</td><td>37,913</td><td></td><td>1,116</td><td></td><td>8,674</td><td></td></tr> <tr><td>2011</td><td>485,000</td><td>14,063</td><td>2,997</td><td>12,067</td><td>170</td><td>401,034</td><td></td><td>5,028</td><td>47,291</td><td></td><td>117</td><td></td><td>2,233</td><td></td></tr> <tr><td>2012</td><td>437,058</td><td>13,505</td><td>2,905</td><td>10,469</td><td></td><td>353,053</td><td></td><td>5,432</td><td>48,385</td><td></td><td>1,051</td><td></td><td>2,258</td><td></td></tr> <tr><td>2013</td><td>411,167</td><td>13,063</td><td>2,725</td><td>10,312</td><td>3</td><td>338,533</td><td></td><td>6,120</td><td>35,732</td><td></td><td>1,978</td><td></td><td>2,701</td><td></td></tr> <tr><td>2014</td><td>409,438</td><td>11,803</td><td>2,361</td><td>10,714</td><td></td><td>340,642</td><td></td><td>4,336</td><td>34,941</td><td></td><td>2,119</td><td></td><td>2,522</td><td></td></tr> <tr><td>2015</td><td>389,957</td><td>11,091</td><td>2,474</td><td>10,491</td><td>102</td><td>310,193</td><td></td><td>4,214</td><td>48,609</td><td></td><td>596</td><td></td><td>1,965</td><td>222</td></tr> <tr><td>2016</td><td>387,845</td><td>10,834</td><td>2,466</td><td>10,454</td><td>524</td><td>299,779</td><td></td><td>6,242</td><td>55,247</td><td></td><td>97</td><td></td><td>2,202</td><td></td></tr> <tr><td>2017</td><td>390,411</td><td>11,440</td><td>2,423</td><td>9,841</td><td>1,238</td><td>318,344</td><td></td><td>4,138</td><td>40,894</td><td></td><td>13</td><td></td><td>2,080</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Fonte: Eurostat</p> <p>Le emissioni da trasporto aereo non rappresentano una categoria principale per nessuno degli inquinanti considerati come riportato nell'“Informative Inventory Report 2020 - Annual Report for submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution”, disponibile al seguente indirizzo: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/informative-inventory-report/view.</p> <p>Nella tabella seguente sono riportati i numeri di voli nazionali e internazionali.</p> <p>Tabella: Aircraft Movement Data (LTO cycles)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Number of flights</th> <th>1990</th> <th>1995</th> <th>2000</th> <th>2005</th> <th>2010</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Domestic flights</td> <td>172,148</td> <td>185,220</td> <td>319,748</td> <td>350,140</td> <td>354,520</td> <td>280,645</td> <td>277,872</td> <td>281,498</td> <td>284,646</td> </tr> <tr> <td>International flights</td> <td>147,875</td> <td>198,848</td> <td>303,608</td> <td>381,206</td> <td>406,990</td> <td>425,410</td> <td>446,817</td> <td>462,896</td> <td>484,764</td> </tr> </tbody> </table>	Consumptions and Emissions for NFR Subsector 1.A.3.d											1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	Gasoline for recreational craft (Gg)	182.12	210.14	213.14	199.13	169.11	99.07	99.07	99.07	99.07	Diesel oil for inland waterways (Gg)	19.81	22.74	20.21	24.76	18.19	27.45	26.92	28.69	27.63	Fuels used in domestic cruise navigation (Gg)	778.06	706.38	811.37	739.97	725.35	545.35	542.40	545.99	550.09	Fuel in harbours (dom+int ships) (Gg)	748.46	692.95	818.48	758.89	743.90	559.30	556.27	559.95	600.17	Fuel in international Bunkers (Gg)	1,402.72	1,287.30	1,306.31	2,147.25	2,174.64	1,741.79	2,107.25	2,240.41	2,262.78	Emissions from National Navigation (Gg)										Emissions of NOx	95.55	87.97	102.48	94.94	93.28	70.69	70.35	70.94	73.70	Emissions of NMVOC	46.11	52.42	50.17	43.28	31.82	16.64	16.15	15.58	15.21	Emissions of SOx	77.94	70.31	81.49	49.73	28.38	21.34	21.22	21.36	21.69	Emissions of PM2.5	9.30	8.83	9.61	8.90	7.86	5.57	5.51	5.55	5.59	Emissions of PM10	9.33	8.86	9.65	8.94	7.89	5.59	5.53	5.57	5.61	Emissions of BC	1.33	1.25	1.40	1.31	1.23	0.93	0.93	0.94	0.96	Emissions of CO	102.27	115.57	124.77	122.86	109.42	63.48	62.53	64.25	60.77	VESSEL	Total	Liquid bulk tanker	Dry bulk carrier	Container ship	Specialised carrier	General cargo, non-specialised	Dry cargo barge	Cruise ship	Passenger ship (excluding cruise ship)	Fishing vessel	Offshore activities vessel	Tug and pusher craft	Other type of vessel (dredger, research vessel, other)	Unknown	2000	531,180	17,056	7,443	11,086	2,361	361,501	398		129,059		439		1,837		2001	527,578	16,541	6,607	11,570	1,308	363,756	636		125,994		342		824		2002	509,439	15,224	3,283	8,643	2,408	355,827	524		123,234		134		162		2003	514,182	15,763	3,672	8,716	2,312	363,744	521		118,841		257		356		2004	520,719	16,740	3,634	8,041	2,194	361,559	737	2,816	123,974		993		31		2005	454,008	16,832	3,699	8,413	2,282	306,480	1,052	3,240	111,073		846		91		2006	486,729	17,420	4,187	9,553	2,438	334,211	105	3,468	114,929		359		59		2007	459,600	17,048	3,385	10,159	2,538	319,992	125	3,664	101,672		980		37		2008	457,916	17,725	3,120	9,332	1,806	310,689	49	2,916	111,322		923		34		2009	444,877	18,879	31,782	16,875	498	274,264	30	3,700	91,776		820		6,253		2010	518,666	16,530	2,786	11,045	47	435,230		5,325	37,913		1,116		8,674		2011	485,000	14,063	2,997	12,067	170	401,034		5,028	47,291		117		2,233		2012	437,058	13,505	2,905	10,469		353,053		5,432	48,385		1,051		2,258		2013	411,167	13,063	2,725	10,312	3	338,533		6,120	35,732		1,978		2,701		2014	409,438	11,803	2,361	10,714		340,642		4,336	34,941		2,119		2,522		2015	389,957	11,091	2,474	10,491	102	310,193		4,214	48,609		596		1,965	222	2016	387,845	10,834	2,466	10,454	524	299,779		6,242	55,247		97		2,202		2017	390,411	11,440	2,423	9,841	1,238	318,344		4,138	40,894		13		2,080		Number of flights	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	Domestic flights	172,148	185,220	319,748	350,140	354,520	280,645	277,872	281,498	284,646	International flights	147,875	198,848	303,608	381,206	406,990	425,410	446,817	462,896	484,764
Consumptions and Emissions for NFR Subsector 1.A.3.d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gasoline for recreational craft (Gg)	182.12	210.14	213.14	199.13	169.11	99.07	99.07	99.07	99.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Diesel oil for inland waterways (Gg)	19.81	22.74	20.21	24.76	18.19	27.45	26.92	28.69	27.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Fuels used in domestic cruise navigation (Gg)	778.06	706.38	811.37	739.97	725.35	545.35	542.40	545.99	550.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Fuel in harbours (dom+int ships) (Gg)	748.46	692.95	818.48	758.89	743.90	559.30	556.27	559.95	600.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Fuel in international Bunkers (Gg)	1,402.72	1,287.30	1,306.31	2,147.25	2,174.64	1,741.79	2,107.25	2,240.41	2,262.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Emissions from National Navigation (Gg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Emissions of NOx	95.55	87.97	102.48	94.94	93.28	70.69	70.35	70.94	73.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Emissions of NMVOC	46.11	52.42	50.17	43.28	31.82	16.64	16.15	15.58	15.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Emissions of SOx	77.94	70.31	81.49	49.73	28.38	21.34	21.22	21.36	21.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Emissions of PM2.5	9.30	8.83	9.61	8.90	7.86	5.57	5.51	5.55	5.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Emissions of PM10	9.33	8.86	9.65	8.94	7.89	5.59	5.53	5.57	5.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Emissions of BC	1.33	1.25	1.40	1.31	1.23	0.93	0.93	0.94	0.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Emissions of CO	102.27	115.57	124.77	122.86	109.42	63.48	62.53	64.25	60.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VESSEL	Total	Liquid bulk tanker	Dry bulk carrier	Container ship	Specialised carrier	General cargo, non-specialised	Dry cargo barge	Cruise ship	Passenger ship (excluding cruise ship)	Fishing vessel	Offshore activities vessel	Tug and pusher craft	Other type of vessel (dredger, research vessel, other)	Unknown																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2000	531,180	17,056	7,443	11,086	2,361	361,501	398		129,059		439		1,837																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2001	527,578	16,541	6,607	11,570	1,308	363,756	636		125,994		342		824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2002	509,439	15,224	3,283	8,643	2,408	355,827	524		123,234		134		162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2003	514,182	15,763	3,672	8,716	2,312	363,744	521		118,841		257		356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2004	520,719	16,740	3,634	8,041	2,194	361,559	737	2,816	123,974		993		31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2005	454,008	16,832	3,699	8,413	2,282	306,480	1,052	3,240	111,073		846		91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2006	486,729	17,420	4,187	9,553	2,438	334,211	105	3,468	114,929		359		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2007	459,600	17,048	3,385	10,159	2,538	319,992	125	3,664	101,672		980		37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2008	457,916	17,725	3,120	9,332	1,806	310,689	49	2,916	111,322		923		34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2009	444,877	18,879	31,782	16,875	498	274,264	30	3,700	91,776		820		6,253																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2010	518,666	16,530	2,786	11,045	47	435,230		5,325	37,913		1,116		8,674																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2011	485,000	14,063	2,997	12,067	170	401,034		5,028	47,291		117		2,233																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2012	437,058	13,505	2,905	10,469		353,053		5,432	48,385		1,051		2,258																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2013	411,167	13,063	2,725	10,312	3	338,533		6,120	35,732		1,978		2,701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2014	409,438	11,803	2,361	10,714		340,642		4,336	34,941		2,119		2,522																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2015	389,957	11,091	2,474	10,491	102	310,193		4,214	48,609		596		1,965	222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2016	387,845	10,834	2,466	10,454	524	299,779		6,242	55,247		97		2,202																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2017	390,411	11,440	2,423	9,841	1,238	318,344		4,138	40,894		13		2,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Number of flights	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Domestic flights	172,148	185,220	319,748	350,140	354,520	280,645	277,872	281,498	284,646																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
International flights	147,875	198,848	303,608	381,206	406,990	425,410	446,817	462,896	484,764																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

N.	Commento / Modalità di recepimento
	<p>Fonte: ISTAT, several years; ENAC/MIT, several years; Eurocontrol, several years.</p> <ul style="list-style-type: none"> dare rilevanza tra i comparti di attività incidenti sulle emissioni di COVNM a quello dell'uso della produzione di solventi, prevedendo misure specifiche di contenimento a tal fine, fermo restando che appare preferibile privilegiare quelle che puntano a ridurre l'uso alla fonte. <p>Analogamente a quanto riportato nella osservazione 3.1.14, l'istruttoria tecnica che ha portato alla selezione delle misure di riduzione non ha individuato nelle attività di produzione di solventi un'area primaria di intervento.</p>
6.	EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA
6.1	Il Programma e il RA devono:
6.2	<p><i>“definire, di concerto con le Regioni, la metodologia per valutare/monitorare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei diversi inquinanti”</i></p> <p>La direttiva 2016/2284/UE e il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 prevedono una specifica procedura per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli inquinanti. In particolare, è specificamente previsto che tale raggiungimento sia valutato e monitorato tramite i dati dell'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, prodotto annualmente da ISPRA, e che fornisce il dato totale emissivo per ciascun inquinante come totale nazionale. Ogni anno x, sulla base della metodologia riconosciuta a livello internazionale e indicata come riferimento dalla direttiva, si rendono disponibili i dati riferiti all'anno x-2 così che nel 2022 si potrà verificare il rispetto dei primi target stabiliti per il 2020. Conoscere l'andamento generale delle emissioni negli anni assicura anche la possibilità di monitorare che il trend emissivo sia coerente con gli obiettivi da raggiungere.</p>
6.3	<p><i>“calibrare l'approccio metodologico che si intende adottare nelle diverse fasi della valutazione rispetto alle azioni/misure previste dal Piano anche alla luce delle criticità/peculiarità dei diversi ambiti territoriali (regionali/macroeconomici)”</i></p> <p>Il programma di controllo nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni nazionali concorre al miglioramento della qualità dell'aria generalizzato su tutto il territorio nazionale, incluse le aree maggiormente critiche, tramite l'adozione di politiche nazionali che possono fornire una base per ulteriori azioni regionali o rafforzare le politiche regionali sui settori che maggiormente contribuiscono all'inquinamento. Nel RA la valutazione degli effetti ambientali delle misure è effettuata ad una scala di studio pertinente al livello nazionale. Le Regioni e Province autonome, sulla base delle criticità/peculiarità specifiche del territorio di competenza, individuano le misure da adottare per ridurre le concentrazioni atmosferiche e tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente, in coerenza con le strategie nazionali.</p>
6.4	<p><i>“trattare con maggiore accuratezza gli effetti della realizzazione del programma sulle matrici per le quali il Programma riveste un ruolo di tutela ai sensi della legislazione vigente e delle relative pianificazioni di riferimento”</i></p> <p>Nel RA sono valutati gli effetti del Programma sulle matrici ambientali interessate e analizzata la coerenza con la pianificazione pertinente</p>
6.5	<p><i>“prendere in considerazione la globalità degli effetti del programma sulle matrici ambientali coinvolte”</i></p> <p>ACCOLTA: Nel capitolo 7 paragrafo “effetti complessivi” del RA sono analizzati gli effetti ambientali più significativi del programma nel suo complesso.</p>
6.6	<p><i>“trattare la materia dei rifiuti, utile a rappresentare una adeguata analisi del “contesto ambientale” (comprese peculiarità e criticità regionali/macroeconomici) e la valutazione dei probabili effetti derivanti dall'attuazione del Piano”</i></p> <p>Nel RA è stato introdotto tra gli obiettivi ambientali pertinenti al Programma l'obiettivo tratto dalla SNSS “Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare”, La normativa ambientale pertinente al Programma è stata integrata con le direttive del “pacchetto economia circolare”. Nell'ambito del sistema di monitoraggio del Programma sono inseriti indicatori di controllo degli effetti pertinenti la tematica rifiuti</p>
6.7	<p><i>“trattare la matrice acqua intesa sia come acqua superficiale che sotterranea e la matrice suolo non solo in maniera indiretta all'interno del paragrafo “effetti degli inquinanti sugli ecosistemi terrestri”, ma in modo autonomo, seppur coordinato e cumulativo rispetto alle altre matrici”</i></p> <p>Le misure previste nel programma, si ritiene, non comportino complessivamente effetti ambientali negativi su tali matrici ambientali. Gli effetti positivi di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni in atmosfera comporteranno una riduzione delle deposizioni su suolo, vegetazioni e acque responsabili di alterazioni delle caratteristiche chimico-fisiche-ambientali delle matrici. Si rimanda al capitolo del RA “effetti delle misure del programma” per ulteriori approfondimenti</p>
6.8	<p><i>“integrare le informazioni conoscitive in merito a Benzopirene e metalli con informazioni sui metalli pesanti ed esplicitare in maniera dettagliata le modalità con cui si intende trattare gli effetti delle azioni di programma su tali sostanze seppur con l'approccio qualitativo”</i></p> <p>ACCOLTA nel capitolo 5 del RA “Contesto ambientale – qualità dell'aria” e nel capitolo 7 sugli effetti ambientali delle misure del Programma</p>

N.	Commento / Modalità di recepimento
6.9	<p><i>“esplicitare per ciascuna delle azioni previste dal Programma le scelte metodologiche adottate per la definizione degli scenari WM e WAM che hanno portato all’individuazione delle variazioni dei contributi emissivi conseguenti alle azioni di programma”</i></p> <p>Il capitolo 4 del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico descrive in modo piuttosto dettagliato la metodologia applicata per la produzione degli scenari emissivi WM e WAM.</p> <p>Il capitolo riporta una spiegazione chiara delle scelte fatte e dei modelli applicati per la produzione sia degli scenari energetici e dei livelli di attività che degli scenari emissivi e di qualità dell’aria; descrive il processo che ha portato alla definizione dei dati di input ai modelli e le scelte strategiche che hanno portato alla individuazione delle misure utilizzate nello scenario WAM. Le metodologie e i modelli applicati sono coerenti con quanto impiegato a livello internazionale e sono utilizzati da anni in Italia a supporto dei negoziati europei ed internazionali e per la definizione delle politiche sull’inquinamento atmosferico.</p>
6.10	<p><i>“riportare set di indicatori atti a valutare e monitorare tutti i possibili impatti significativi derivanti dalle azioni/misure di Piano”</i></p> <p>ACCOLTA nel RA al capitolo “effetti ambientali” e “monitoraggio”</p>
6.11	<p><i>“esplicitare con maggiore chiarezza in relazione al contributo transfrontaliero la definizione dell’ambito di influenza territoriale del programma coincidente con il territorio nazionale”</i></p> <p>Il capitolo 4 del Rapporto ambientale contiene un paragrafo relativo all’Ambito di influenza territoriale del programma, che individua il territorio su cui è atteso un impatto delle azioni previste dal programma stesso.</p> <p>La caratterizzazione emissiva e i fenomeni di dispersione degli inquinanti atmosferici sul territorio nazionale sono ben noti; a causa della particolare situazione nazionale, i livelli degli inquinanti presenti in Italia derivano principalmente dalle sorgenti emissive nazionali ed il contributo transfrontaliero è piuttosto basso come ben evidenziato nel capitolo del Rapporto. Questo significa che è bassa sia la quota di inquinanti che dall’Italia è trasferita nei Paesi confinanti sia la quota che dagli altri Paesi riesce a raggiungere il territorio nazionale. Per questo motivo le misure prese in considerazione avranno un impatto relativo al solo territorio italiano. Inoltre, poiché tutte le misure saranno applicate a livello nazionale e non sono previste azioni specifiche su alcune porzioni di territorio, gli scenari prevedono un miglioramento generale della qualità dell’aria su tutta l’Italia, anche se in misura diversa a seconda delle caratteristiche emissive di partenza e delle condizioni orografiche e meteo-climatiche locali.</p>
6.12	<p><i>“comprendere l’identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali impatti ed effetti delle misure previste sui beni culturali e paesaggistici, direttamente ed indirettamente coinvolti”</i></p> <p>Nel RA sono stimati gli effetti della deposizione di sostanze inquinanti sui beni culturali in considerazione degli scenari di qualità dell’aria considerati dal Programma ad una scala di studio pertinente al livello nazionale</p> <p>Inoltre, i possibili effetti sui beni culturali e paesaggistici derivanti dalle misure sono trattati in modo qualitativo in un apposito paragrafo del capitolo 7 del RA</p>
6.13	<p><i>“individuare, per quanto riguarda gli effetti dell’inquinamento sul patrimonio monumentale e sui materiali da costruzione dell’edilizia storica tradizionale, indicatori idonei a determinare gli effetti che le misure di riduzione possono avere sulla conservazione e tutela del costruito”</i></p> <p>ACCOLTA nel capitolo effetti e monitoraggio del RA.</p>
6.14	<p><i>“trattare in modo specifico il possibile impatto degli agenti inquinanti sugli ecosistemi sommersi nei quali sono peraltro spesso conservati beni culturali di rilievo”</i></p> <p>Le misure previste nel programma, si ritiene, non comportino complessivamente effetti ambientali negativi significativi sugli ecosistemi sommersi.</p>
6.15	<p><i>“con riferimento al programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione nel periodo 2021-2030: prendere in considerazione i problemi inerenti alla sua applicazione nelle aree di particolare pregio paesaggistico e/o monumentale”</i></p> <p>Nell’attuazione delle misure previste dal Programma saranno considerate le limitazioni d’uso previste per le aree di particolare pregio paesaggistico e/o monumentale dalla normativa, regionale e pianificazione paesaggistica.</p>
6.16	<p><i>“approfondire il tema del controllo dell’inquinamento atmosferico attraverso apposita strumentazione, le cui collocazioni e modalità di impiego devono essere stabilite di concerto con i soggetti con competenze ambientali e direttamente preposti alla tutela del territorio anche attraverso accordi di programma”</i></p> <p>Il tema del monitoraggio della qualità dell’aria non è oggetto del programma di controllo ma viene ampiamente disciplinato nelle norme di settore sulla qualità dell’aria.</p> <p>In particolare, il Decreto Legislativo n.155/2010 assegna alle regioni ed alle province autonome, quali autorità competenti in materia di qualità dell’aria, l’effettuazione della valutazione della qualità dell’aria e la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell’aria nelle aree nelle quali sono stati superati i valori limite. Tale decreto stabilisce anche le modalità per la realizzazione o l’adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria (Allegato V e</p>

N.	Commento / Modalità di recepimento
	<p>IX).</p> <p>Uno dei principi fondanti è quello secondo cui la rete di misura sia soggetta alla gestione o al controllo pubblico, quest'ultimo assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, principio questo, dal quale discende l'inutilizzabilità delle stazioni non soggette a tale gestione o controllo per le finalità del Decreto Legislativo n.155/2010 (articolo 1, comma 1, lettera h)).</p> <p>Secondo quanto previsto poi dall'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo n.155/2010 "La valutazione della qualità dell'aria ambiente è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 2, 3, 4, e 5. Si applicano, per la valutazione, l'allegato III, relativo all'ubicazione delle stazioni di misurazione, l'appendice II, relativa alla scelta della rete di misura, e l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione".</p> <p>Per quanto concerne l'ubicazione delle stazioni di misurazione, l'allegato III prevede criteri di "Ubicazione su macroscala" e di "Ubicazione su microscala" mentre con riferimento ai criteri per la selezione delle stazioni di misurazione è previsto che "Nel predisporre e nell'aggiornare la rete di misura le autorità competenti ottimizzano l'utilizzo delle risorse disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitando l'uso di stazioni di misurazione non conformi e l'inutile eccesso di stazioni di misurazione; - assicurando che le misurazioni e le altre tecniche utilizzate, da sole o in rapporto di combinazione o di integrazione, siano idonee a valutare la qualità dell'aria ambiente in conformità alle disposizioni del presente decreto; - assicurando una corretta manutenzione della rete di misura ed una corretta copertura dei dati." (Appendice II, punto 2). <p>Diversamente, lo strumento dell'accordo di programma è da tempo utilizzato dal Ministero dell'ambiente con il duplice scopo di sostegno politico e finanziamento di misure ulteriori rispetto a quelle previste dalle singole regioni nei rispettivi Piani di Risanamento della qualità dell'aria.</p>
6.17	<p><i>"valutare e verificare gli effetti inquinanti derivati da prodotti combustibili nel settore dei trasporti marittimi, e gli eventuali effetti conseguenti all'applicazione del Programma in esame"</i></p> <p>Vedi osservazione 5.1.4</p> <p>Il primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove norme della Convenzione Internazionale MARPOL (Annesso VI) dell'International Maritime Organization (IMO), che obbligano ad utilizzare a livello mondiale carburanti navali con un contenuto di zolfo inferiore allo 0,5 % m/m (massa per massa), tali misure sono considerate negli scenari del Programma.</p>
7.	ALTERNATIVE
7.1	<p><i>"Il Programma ed il RA devono analizzare le conseguenze derivanti sia dal mantenimento dello scenario "zero" che da scenari alternativi diversi rispetto a quelli posti a base delle scelte operate dal Programma"</i></p> <p>Il programma ed il RA contengono già informazioni relative alla situazione emissiva nello scenario WM, ossia quello senza l'adozione di misure aggiuntive. In particolare, nel capitolo 6. <i>Scenari emissivi</i> del programma sono illustrati gli scenari emissivi al 2020 e al 2030, da cui appare chiaramente che gli obiettivi al 2020 saranno raggiunti anche senza l'adozione di misure aggiuntive, cosa impossibile per gli obiettivi al 2030.</p> <p>Per quanto riguarda invece la mancanza di una valutazione di possibili scenari alternativi, tale scelta è motivata dalla necessità di assicurare il più possibile una coerenza tra le pianificazioni nei settori clima, energia ed aria, coerenza richiesta peraltro anche dalla stessa normativa europea e nazionale.</p> <p>La direttiva 2016/2284/UE richiama, infatti, più volte la necessità di promuovere sinergie tra i vari settori ed in particolare la coerenza tra le politiche sul clima e quelle sull'inquinamento atmosferico.</p> <p>Nel preambolo della direttiva, è citato il 7° Programma d'Azione europeo per l'Ambiente che raccomanda "il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare, in materia di cambiamenti climatici e biodiversità"; è, inoltre, dichiarato che la direttiva "dovrebbe altresì contribuire al conseguimento, in modo economicamente vantaggioso, degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici, oltre che al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale e a migliori sinergie con le politiche dell'Unione in materia di clima e di energia, evitando nel contempo duplicazioni della vigente legislazione dell'Unione".</p> <p>L'articolo 1 della direttiva stabilisce che uno degli obiettivi sia il "rafforzamento delle sinergie tra la politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria e altre politiche pertinenti dell'Unione, in particolare le politiche in materia di clima e di energia".</p> <p>Infine l'Allegato III, che stabilisce il contenuto minimo dei programmi di controllo, prevede che sia descritto il contesto in cui il programma è sviluppato, incluse "le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti, compresi i cambiamenti climatici e, se del caso, l'agricoltura, l'industria e i trasporti".</p> <p>Al fine di assicurare la coerenza tra le politiche nazionali in tema di inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, si è dunque stabilito di procedere nella predisposizione del programma di controllo per quanto possibile in parallelo con la pianificazione delle politiche sul clima. Poiché in fase di predisposizione del programma era stata già pubblicata la Strategia Energetica Nazionale ed era in corso di predisposizione il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima si è deciso di individuare misure coerenti con quelle del PNIEC. Tali misure, valutate negli scenari emissivi, sono risultate sostenibili e sufficienti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione al 2030. Si è ritenuto, pertanto, non necessario procedere alla valutazione di misure alternative.</p>
8.	VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
8.1	<i>Il Programma ed il RA devono:</i>

N.	Commento / Modalità di recepimento
8.1.1	<p><i>“prendere in considerazione quanto indicato nelle Valutazioni di Incidenza dei Piani e Programmi elencati nella Tabella 3-2 del Rapporto Preliminare (Pianificazione/Programmazione e obiettivi pertinenti al Programma)”</i></p> <p>Lo Studio di Incidenza allegato al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è stato redatto secondo le recenti Linee guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" Art. 6, paragrafi 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 303 del 28/12/2019) e la nuova "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat" (2019). Si sottolinea che essendo il Programma di livello nazionale presenta uno studio di incidenza che andrà approfondito nell'ambito dell'attuazione di interventi che hanno possibili effetti sui siti della Rete Natura2000</p>
8.1.2	<p><i>“in relazione ai risultati delle attività di reporting ex art. 17 Direttiva 92/43/CEE e art. 12 Direttiva 147/2009/CE (se disponibili utilizzare i risultati del reporting nazionale 2013-2018) verificare se per le specie con status di conservazione sfavorevole sono state evidenziate pressioni e minacce legate all'inquinamento atmosferico per determinati habitat/specie”</i></p> <p>Nello studio di incidenza non vengono evidenziate pressioni e minacce legate all'inquinamento atmosferico per determinati habitat/specie</p>
8.1.3	<p><i>“in relazione ai risultati del Programma attesi al 2020 e al 2030, evidenziare se vi potranno essere habitat/specie, localizzati nei contesti geografici più critici dal punto di vista della qualità dell'aria (ad esempio in Pianura Padana), per i quali sarà necessario, nonostante i miglioramenti auspicati, individuare e applicare misure di conservazione ad hoc”</i></p> <p>Il miglioramento della qualità dell'aria derivante dall'attuazione delle misure del Programma contribuirà a livello generale a ridurre gli impatti negativi sullo stato di conservazione di habitat e specie sensibili all'inquinamento atmosferico includendo le aree maggiormente critiche. A livello locale le pressioni esercitate sulla biodiversità sono in genere molteplici e agiscono in sinergia, soprattutto nei contesti geografici più critici, in cui le Regioni e Province autonome, sulla base delle caratteristiche e delle criticità specifiche del territorio di competenza, individuano le misure da adottare in coerenza con le strategie nazionali.</p>
8.1.4	<p><i>“valutare quale può essere il contributo di determinati habitat al miglioramento della qualità dell'aria, anche al fine di prevedere tra le misure accessorie interventi in ambiti diversi da quelli che “generano” inquinamento (ad esempio mediante la valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti da certi ambienti, la riqualificazione ed il miglioramento di determinati habitat)”</i></p> <p>La capacità degli ecosistemi di assorbire composti chimici dall'atmosfera e migliorare la qualità dell'aria attraverso la filtrazione di sostanze nocive da parte della vegetazione è un servizio ecosistemico di regolazione che va sicuramente mantenuto e supportato. Ad esempio, la vegetazione arborea, come le foreste urbane e peri-urbane (boschi situati all'interno della città e nelle sue immediate vicinanze), le alberature stradali e altri spazi verdi urbani, svolgono un ruolo chiave nel miglioramento della qualità ambientale, contribuendo alla mitigazione dell'impatto dell'inquinamento dell'aria.</p> <p>vedi osservazione 3.1.12 e capitolo “misure di mitigazione” del RA</p>
8.1.5	<p><i>“mettere in evidenza il contributo delle aree protette all'implementazione del Programma, misurando il contributo che le aree della Rete Natura 2000, le aree naturali nazionale e regionali forniscono all'implementazione del Programma, in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ottemperando al divieto permanente di bruciatura delle stoppie agricole, per altro già vigente in molte parti di esse, in ragione della necessità di prevenire gli incendi;</i> • <i>implementando le Misure di riduzione delle emissioni inquinanti previste dal Programma (p.105) alla tabella 15 e numerate da 1 a 6;</i> • <i>implementando il “Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca” nelle aree protette nazionali, la cui applicazione dovrebbe essere imposta alle aree protette”</i> <p>Nel RA, al capitolo del “contesto ambientale – Agricoltura” è riportata un'analisi relativa all'agricoltura nelle Aree Protette. Il contributo delle Aree Protette, in termini di riduzione delle emissioni, rientra nella valutazione complessiva degli scenari sviluppata a livello nazionale e non riferibile a specifici ambiti. Il Programma adotta alcune delle misure previste nel “Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca”, in particolare quelle obbligatorie da attuare sull'intero territorio nazionale.</p>
8.1.6	<p><i>“prendere in considerazione nelle azioni e nella trattazione degli scenari le zone umide. Tali zone sia artificiali che naturali sono fondamentali per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e al tempo stesso sono fonte di emissione di gas quale il metano”</i></p> <p>La scelta delle misure e valutazione degli scenari è stata condotta con riferimento all'intero territorio nazionale e in relazione alle emissioni degli inquinanti previsti dalla Direttiva NEC.</p>

N.	Commento / Modalità di recepimento
8.1.7	<p><i>“trattare in modo specifico l’incidenza dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi sommersi”</i></p> <p>Gli ecosistemi sommersi, come le comunità di fanerogame marine e i fondali a precoralligeno, sono ecosistemi di pregio che subiscono gli effetti dell’inquinamento atmosferico che provoca l’acidificazione e l’eutrofizzazione degli ecosistemi sensibili.</p> <p>Nel rapporto ambientale gli effetti dell’inquinamento atmosferico sono trattati considerando in generale tutti gli ecosistemi.</p>
9.	PIANO DI MONITORAGGIO
9.1	<i>Il Piano di monitoraggio deve:</i>
9.1.1	<p><i>“essere conforme a quanto richiesto dall’art. 18 del d. lgs. n. 152/2006 e dalla normativa nazionale e comunitaria inerente al Programma”</i></p> <p>ACCOLTA nel capitolo del RA “monitoraggio”</p>
9.1.2	<p><i>“fornire una descrizione esaustiva delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi”</i></p> <p>ACCOLTA nel capitolo del RA “monitoraggio”</p>
9.1.3	<p><i>“indicare in modo esplicito a chi compete e per quali aspetti il monitoraggio delle misure indicate”</i></p> <p>Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, stabilisce le modalità per valutare gli effetti nel tempo delle misure individuate dal programma di controllo dell’inquinamento atmosferico. Già nell’articolo 1, che definisce l’oggetto e le finalità del decreto, sono inclusi l’obbligo di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti e degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.</p> <p>In particolare, l’articolo 6 dello stesso decreto stabilisce che ISPRA produca ogni anno gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti per cui sono stabiliti i target di riduzione e per altri inquinanti atmosferici. Tali inventari saranno utilizzati per verificare il rispetto degli obiettivi di riduzione fissati per il 2020 e il 2030 e, negli anni precedenti, per monitorare l’andamento nel tempo delle emissioni così da verificare che esse stiano diminuendo in misura sufficiente ad assicurare il raggiungimento dei target. Il monitoraggio è integrato anche dalla produzione, ogni due anni, delle proiezioni dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni (sempre prodotte da ISPRA) e delle proiezioni delle emissioni prodotte da ENEA. Nel caso in cui la Commissione europea proceda al riesame dei dati degli inventari nazionali delle emissioni, il Ministero assicura, per il tramite dell’ISPRA, che siano svolte le attività necessarie alla consultazione con la Commissione e l’ISPRA assicura l’applicazione delle eventuali correzioni tecniche concordate o prescritte dalla Commissione.</p> <p>L’articolo 7 del decreto legislativo 81/2018 prevede, inoltre, che sia effettuato il monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa delle tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali. La rete, gestita dai Carabinieri, è stata istituita con decreto ministeriale ed è già operativa.</p>
9.1.4	<p><i>“definire un set di indicatori, individuati di concerto con le Regioni, che, in coerenza con la scelta delle componenti ambientali/territoriali considerate in fase di analisi e valutazione degli effetti, siano idonei a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• verificare l’attuazione e l’efficacia delle azioni/misure considerate;</i> <i>• descrivere qualitativamente/quantitativamente gli effetti delle azioni del Piano sui sistemi ambientali e territoriali interessati e di monitorare la sommatoria degli effetti a livello di area vasta/regionale/nazionale fornire orientamenti per i piani regionali/locali”</i> <p>ACCOLTA nel capitolo del RA “monitoraggio” con riferimento al monitoraggio previsto dal D.lgs 81/2018</p>
9.1.5	<p><i>“definire indicatori che dovranno essere riferiti a tutte le componenti ambientali su cui possono ricadere direttamente e indirettamente gli effetti derivanti dall’inquinamento atmosferico”</i></p> <p>ACCOLTA nel capitolo del RA “monitoraggio”</p>
9.1.6	<p><i>“definire indicatori specifici volti a misurare impatti ed effetti del Programma sul patrimonio culturale, con specifico riguardo per centri storici, siti urbani Unesco e beni paesaggistici ad elevato grado di naturalità”</i></p> <p>La trattazione degli effetti e il monitoraggio sul patrimonio culturale è presente nel RA capitolo 7 paragrafo <i>“Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali”</i> basata sugli elementi emersi nel corso delle interlocuzioni avviate con il MiBACT</p>
9.1.7	<p><i>“definire indicatori riferibili all’“intensità delle politiche insediative locali”, ai “modelli di lavoro” e agli “stili di vita individuali” che il Programma potrebbe orientare, incidendo anche sulle “politiche aggiuntive” per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali assegnate dalla Direttiva NEC”</i></p> <p>Il programma di controllo è un documento di pianificazione nazionale, che non prevede politiche ed azioni locali ma che individua obiettivi generali a cui le politiche settoriali e territoriali devono assicurare coerenza. Come già evidenziato in risposta alla osservazione 3.1.14, le misure di riduzione sono state individuate a valle di una istruttoria tecnica che ha selezionato le azioni più efficaci per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla norma. Tra le misure menzionate, il programma include il coinvolgimento dei cittadini e la modifica dei comportamenti individuali, con particolare riferimento al settore del riscaldamento domestico.</p>

N.	Commento / Modalità di recepimento
9.1.8	<p><i>“prevedere la periodicità della produzione di un rapporto che illustra i risultati della valutazione degli impatti le misure correttive da adottare”</i></p> <p>ACCOLTA nel capitolo del RA “monitoraggio”</p>
9.1.9	<p><i>“laddove il controllo dell’inquinamento atmosferico richieda l’installazione di centraline, zone di monitoraggio o affini, escludere o porre particolare cura nell’eventuale posizionamento nei nuclei storici, comprese le aree di rispetto, e nelle aree ricadenti nei coni visuali dei punti panoramici e dei percorsi individuati dai piani territoriali regionali e delle emergenze monumentale puntuali diffuse”</i></p> <p>Vedi osservazione 6.16</p>

Osservazioni del MiBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio V - tutela del paesaggio

N	Osservazione	Commento / Modalità di recepimento
1	<p>Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica -nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico-sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre che delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiBACT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: http://www.sitap.beniculturali.it - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: http://www.cartadelrischio.it - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: http://www.unesco.it/ - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec - OPEN DATA MIBAC – piattaforma interoperabile user-friendly consultabile all'indirizzo: http://dati.beniculturali.it/ - SITIA – Sistema Informativo Territoriale Integrato dell'Archeologia (Direzione Generale per le Antichità) http://www.archeologia.beniculturali.it - WebGis RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it 	<p>ACCOLTA nel RA paragrafo “Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali”</p>
2	<p>Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO), - art. 10 – Beni Culturali; - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela; 	<p>ACCOLTA nel RA paragrafo “Coerenza con i piani e programmi pertinenti” e “Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali”</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo); - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo; - art. 134 – Beni Paesaggistici; - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati); - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso); - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali; - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica; - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni. 	
3	<p>Nel quadro di riferimento normativo, dovranno essere considerate anche le Convenzioni internazionali riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito sinteticamente individuate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell’11 aprile 1958); 2. la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18); 3. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall’Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989). 4. la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143); 5. la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976); 6. la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che riguarda il patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l’arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall’Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 	<p>ACCOLTA vedi Allegato 2 al RA</p>

	<p>maggio 1977).</p> <p>7. la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 <i>European Landscape Convention</i>, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176).</p> <p>8. la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (<i>Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage</i>), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;</p> <p>9. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (<i>Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage</i>), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti .</p> <p>10. la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (<i>Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions</i>), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005</p> <p>11. la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.</p> <p>12. la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);</p> <p>13. la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE);</p>	
4	<p>per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i Piani di gestione dei siti UNESCO, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piano paesaggistici regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico;</p>	<p>ACCOLTA nel RA paragrafo “Coerenza con i piani e programmi pertinenti” e “Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali”</p>
5	<p>Con riferimento alla preliminare individuazione dei possibili effetti significativi dell'attuazione del Programma, che saranno oggetto di valutazione nel Rapporto Ambientale, si ritiene che le componenti prese in esame debbano essere necessariamente integrate dalla componente “paesaggio”, da aggiungere alla componente “beni culturali” già indicata nel Rapporto Preliminare. Infatti, sebbene i principali effetti negativi dell'inquinamento atmosferico riguardano aspetti specifici di manutenzione e conservazione del bene culturale, gli impatti delle misure proposte dal Piano (es. efficientamento dell'edilizia e integrazione del fotovoltaico, incentivazione delle infrastrutture e delle reti, ecc.) potrebbero avere dei potenziali effetti negativi sul patrimonio culturale da valutare anche alla scala di “paesaggio”.</p>	<p>ACCOLTA nel RA paragrafo “Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali”</p>
6	<p>con riferimento al tema dell'edilizia in rapporto all'efficientamento energetico, si ritiene che tali</p>	

	<p>interventi debbano necessariamente considerare, sin dalla fase progettuale, anche aspetti relativi alla qualità dell'architettura e alla compatibilità e coerenza degli stessi con i valori storico-culturali e paesaggistici espressi dai contesti in cui si inseriscono. In particolare ci si riferisce all'edilizia storica e a contesti storici diffusi che, se dal punto della tutela possono risultare più fragili è proprio verso questi contesti che vanno ricondotte alcune delle qualità peculiari dei paesaggi italiani, su cui si incardinano le economie della cultura e del turismo sostenibile. A riguardo si ritiene utile segnalare il documento “Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale” elaborato dal MiBACT nel 2015, che può costituire un riferimento per l'analisi dei contesti e per la scelta di soluzioni maggiormente compatibili con i beni culturali ed il paesaggio (scaricabile al seguente link: https://soprintendenza.pdve.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/04/Linee_indirizzo_miglioramento_efficienza_energetica_nel_patrimonio_culturale.pdf</p>	
7	<p>Si suggerisce di studiare possibili misure di premialità per incentivare progetti di forestazione urbana e periurbana, anche attraverso il recupero e la riqualificazione paesaggistica di siti abbandonati di cave dismesse, restituendo continuità alle reti ecologiche e ai sistemi urbani e periurbani nel rapporto con il territorio naturale e agrario. Incentivare il recupero e la riqualificazione, anche energetica, del patrimonio edilizio dismesso, anche con l'utilizzo di tecnologie volte alla produzione di energia pulita limitando, nel contempo, il consumo di suolo, dovuto alla realizzazione di nuove cubature edilizie che comporterebbe la conseguente necessità di creare nuove opere infrastrutturali di urbanizzazione e di collegamento lineare tra i centri già urbanizzati e i nuovi quartieri periferici.</p>	<p>La direttiva 2016/2284/UE stabilisce obblighi di riduzione delle emissioni nazionali e non prevede azioni di “mitigazione” analoghe a quelle introdotte dalla legislazione sul clima. Le misure individuate dal programma sono il risultato di una istruttoria tecnica che ha individuato le misure che possano agire in modo sostenibile ed efficace sui settori che maggiormente contribuiscono alle emissioni così da raggiungere i target nei tempi previsti e tali misure al momento non comprendono interventi di rimboschimento o forestazione urbana, che producono un evidente effetto positivo sulla riduzione dei gas climalteranti ma meno evidente sugli emissioni degli inquinanti disciplinati dalla direttiva NEC.</p> <p>Si sottolinea, però, come questo tipo di misure e, in particolare, misure specifiche sul verde urbano, sono comunque già previste, a livello nazionale, dal decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, il cosiddetto “decreto clima”, che interviene per la prima volta in modo congiunto sulle tematiche relative alla qualità dell'aria ambiente e ai cambiamenti climatici. Tale decreto prevede, in particolare, un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle</p>

		<p>città metropolitane.</p> <p>Anche con riferimento alla riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso in alternativa alle nuove costruzioni si precisa che il programma non include alcun intervento o incentivo finalizzato alla costruzione di nuovi edifici ma si limita a prevedere, in aderenza alle previsioni del PNIEC, che eventuali nuove costruzioni debbano rispettare standard di utilizzo di rinnovabili al fine dell'efficienza energetica e della riduzione dell'utilizzo dei combustibili a base di carbonio.</p>
8	<p>il piano di monitoraggio VAS dovrà essere adeguatamente strutturato ed esplicitato nel rapporto ambientale e dovrà prevedere tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting degli esiti del monitoraggio stesso (si propone la periodicità annuale). Anche per il piano di monitoraggio andranno considerati specifici indicatori per il paesaggio e i beni culturali, in base alle tipologie dei vincoli sopra elencati e alla gradualità delle norme di tutela dettate dai Piani paesaggistici regionali e dai Piani di gestione dei Siti UNESCO. A tal fine potranno essere presi in considerazione anche gli Indicatori BES Istat 9 – Riferiti al Paesaggio e al Patrimonio Culturale, che potranno essere utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto (https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale).</p>	<p>ACCOLTA nel RA capitolo “Monitoraggio Ambientale””</p>

Osservazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

AGRICOLTURA

N. Osservazione e Ente/Soggetto	Commento / Modalità di integrazione nel Rapporto Ambientale
<p>25 - ARPA Friuli Venezia Giulia DVA-2019-0019131 22/07/2019</p>	<p>“bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura”</p> <p>Al riguardo si evidenzia che il divieto permanente, a livello nazionale, di bruciatura delle stoppie agricole e dei residui di potatura non è</p>

<p>24 - MATTM - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare DVA-2019-0019107 22/07/2019</p> <p>26 - Regione Piemonte DVA-2019-0019137 22/07/2019</p> <p>36 - Regione Lombardia DVA-2019-0019877 29/07/2019</p>	<p>coerente con gli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa che istituisce il "Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria". Infatti con la sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa il Mipaaf si è impegnato a modificare, di concerto con il MATTM e il Ministero della Salute, l'articolo 182 c. 6 bis del D. Lgs. n. 152/2006 al fine non di vietare ma di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali, anche nell'ottica del recupero e valorizzazione dei residui stessi.</p> <p>Nel dettaglio si chiarisce che la bruciatura delle stoppie e delle paglie è vietata su tutto il territorio dell'VE per i percettori dei pagamenti finanziati dalla PAC - pagamenti diretti e sviluppo rurale (Allegato II del Regolamento UE n. 1306/2013, declinato in Italia dal D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e dalle delibere regionali di recepimento).</p> <p>Solo per motivi di ordine fitosanitario (endemicici ed epidemici) e solo per una strettissima "finestra temporale" è ammessa la deroga. Inoltre la maggior parte delle Regioni con proprie norme ha esteso il regime di divieto anche agli altri agricoltori che non beneficiano dei pagamenti della PAC. Per quanto concerne i materiali vegetali (ad es. residui potatura) la bruciatura è consentita dalla normativa nazionale (art. 182 comma 6 bis del testo unico ambientale) solo per modici quantitativi giornalieri (3 metri steri per ettaro) e comunque le Amministrazioni locali competenti in materia ambientale hanno facoltà, in alcuni casi, di sospendere, differire o vietare la combustione di detto materiale, soprattutto in caso di rischio per l'incolumità pubblica e privata e/o l'incremento annuale delle polveri sottili rispetto ai limiti stabiliti per legge.</p> <p>I relativi residui dei materiali vegetali, pur non costituendo un fertilizzante di eccellenza, sicuramente possono essere utilmente reimpiegati in agricoltura, senza considerare la rilevanza che la pratica riveste in campo fitosanitario, in quanto consente una minore utilizzazione di prodotti chimici di sintesi per ridurre gli agenti parassitari.</p> <p>La richiesta della Regione Lombardia di modificare il paragrafo 4.7 "Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato Carbonioso" inserendo la dicitura indicata nel Protocollo d'Intesa per la qualità dell'aria potrà essere effettuata in seguito, solamente dopo l'elaborazione della nuova formulazione dell'articolo 182 comma 6 bis, con l'aggiornamento del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico e, conseguentemente, del codice stesso ad esso allegato.</p>
<p>26 - Regione Piemonte DVA-2019-0019137 22/07/2019</p> <p>36 - Regione Lombardia DVA-2019-0019877 29/07/2019</p>	<p><i>"aumento accise su carburanti e utilizzo di combustibile rinnovabile"</i></p> <p>Al riguardo per quanto concerne la richiesta di modificare le accise sui combustibili al fine di aumentarne la quota su quelli maggiormente inquinanti si evidenzia che, attualmente, l'uso dei motori a gasolio risulta essere la soluzione più efficace (valori di coppia e potenza) ed efficiente (consumi) per la propulsione delle macchine agricole e forestali in generale e per quelle indicate al comma 2, lettera a) dell'art. 57 del D. Lgs. 285/1992 e s.m. ed integrazioni. Una eventuale graduale riduzione o rimozione dei benefici fiscali derivanti dall'ex decreto 14 dicembre 2001 n. 454 dovrebbe essere congiuntamente accompagnata dalla introduzione di significativi aiuti economici volti a supportare gli agricoltori nell'acquisto di macchine agricole funzionanti con sistemi di alimentazione rinnovabili.</p> <p>Pur considerando condivisibile la richiesta di favorire, per il rinnovo del parco auto esistente, la diffusione di mezzi agricoli alimentati a metano, GNL o elettrici, si segnala che l'introduzione di sistemi di alimentazione rinnovabili comporta necessariamente la predisposizione e l'implementazione di adeguate infrastrutture per la loro distribuzione e stoccaggio, a fronte di prove tecnico- scientifiche in grado di <u>garantirne la sicurezza e l'affidabilità.</u></p>
<p>35 - Provincia di Brescia tramite: Regione Lombardia DVA-2019-0019877 29/07/2019</p>	<p><i>"finanziamento delle misure agroambientali"</i></p> <p>Al riguardo relativamente alla richiesta di "implementare nella stesura del Rapporto Ambientale le indicazioni che sottendono le garanzie di miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'effettiva applicazione dell'ecocondizionalità prevista dalle misure del PSR per il settore agricolo e dell'allevamento", si evidenzia quanto segue.</p> <p>La condizionalità e i programmi di sviluppo rurale hanno una loro precisa autonomia, in quanto l'attuale programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) prevede per il sostegno delle sfide relative alla qualità dell'acqua e del suolo, alla biodiversità e al cambiamento climatico tre strategie d'intervento: la condizionalità, il pagamento verde (I pilastro) e l'identificazione di priorità climatico-ambientali (II pilastro) a cui poter ricondurre un mix di misure dello sviluppo rurale.</p> <p>Il regime di condizionalità, contenuto nel Regolamento (UE) n. 1306/2013 e disciplinato a livello nazionale dal DM n. 497 del 01/01/2019, comprende un insieme di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e</p>

	<p>al benessere degli animali allevati. I requisiti obbligatori della condizionalità costituiscono la baseline a partire dalla quale vengono identificati gli impegni aggiuntivi del pagamento verde, nonché gli impegni volontari del secondo pilastro (pagamenti agroclimatico ambientali).</p> <p>Le misure inserite nei programmi di sviluppo rurale superano la baseline della condizionalità e il pagamento verde (greening). Le misure obbligatorie, a differenza di quelle facoltative, non possono essere finanziate tramite il dispositivo politico dello Sviluppo Rurale.</p>
<p>35 - Regione Lombardia DVA-2019-0019877 29/07/2019</p>	<p><i>“misure obbligatorie”</i></p> <p>Al riguardo si fa presente che le misure obbligatorie di riduzione delle emissioni di ammoniaca sono già evidenziate e riportate nelle tabelle del capitolo 8 "Conclusioni e tabelle di riferimento delle misure di mitigazione facoltative - obbligatorie e relativa efficacia".</p> <p>Per il settore agricolo, inoltre le misure obbligatorie, con l'approvazione del Programma nazionale, che avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno recepite dalle Regioni con apposita delibera regionale.</p>
<p>11 - Provincia di Lodi DVA-2019-0018557 17/07/2019</p>	<p><i>“categoria emissiva suoli agricoli”</i></p> <p>Per quanto riguarda la richiesta di approfondire la "categoria emissiva suoli agricoli" indicata nel Codice al capitolo 3 (tabella 7) si osserva che i fanghi da depurazione sono classificati come dei rifiuti e, in quanto tali, essi sono disciplinati dal D. Lgs. 152/2006 (art. 185 e art. 127, c. l) e s.m.</p> <p>Per la stesura delle tabelle presenti nel Codice relative alle emissioni di ammoniaca derivanti dal settore agricoltura, sono stati adoperati i dati ufficialmente comunicati dall'Italia nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza – UNECE (CLRT AP) ed in linea con quanto comunicato ufficialmente nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e relativo Protocollo di Kyoto. I dati per ciascuna categoria emissiva sono il risultato di elaborazioni eseguite dall'ISPRA su dettagliate indicazioni di linee guida internazionali.</p> <p>L'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera viene elaborato da ISPRA annualmente e con riferimento al territorio nazionale, al fine di rispondere agli obblighi derivanti dalla direttiva NEC, dall'UNECE/CLRTAP e dall'UNFCCC. Inoltre, agli Stati membri viene richiesta ogni cinque anni la presentazione dell'inventario delle emissioni dei gas serra e degli inquinanti transfrontalieri a lungo raggio disaggregate a livello provinciale. Tutti gli anni viene preparato l'inventario delle emissioni per l'anno x-2 ed effettuata una revisione della serie storica (ad es. nel 2018 è stato realizzato l'inventario per l'anno 2016 e revisionata la serie storica dal 1990 al 2015). Nel dettaglio, come riportato nell'Informative Inventory Report 2018 la stima delle emissioni del settore agricoltura si basa sulla metodologia descritta nell'EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 (EMEP /EEA, 20 16) dell'Agenzia Europea dell'Ambiente.</p>
<p>28 - ARTA Abruzzo DVA-2019-0019243 23/07/2019</p>	<p><i>“divieto di costruzione di nuove lagune (misura obbligatoria nel Codice)”</i></p> <p>Il divieto di costruzione di nuove lagune (Azione codice A5) si riferisce solamente a quelle con pareti in terra aventi un elevato rapporto tra la superficie libera e il volume totale e, anche, tra il volume di stoccaggio e la superficie di terreno occupato. Dette lagune non garantiscono una diminuzione della superficie di aereazione. Le riduzioni delle emissioni sono garantite, infatti, se il rapporto superficie/volume è uguale o inferiore a 0.2. Per le lagune con pareti a terra, la copertura rigida non è realizzabile in quanto non può essere ancorata ai bordi. La decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e, nel dettaglio, la BA T 17 lettera b) relativa alle coperture flessibili e/o galleggianti indica che i fogli di plastica, la paglia ed i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili per le lagune di grandi dimensioni per motivi strutturali e/o se la dispersione determinata dal vento non consente di mantenere interamente coperta la sua superficie. La crosta naturale, invece, non è applicabile nei climi freddi e/o a liquami aventi basso contenuto di materia secca. L'argilla espansa e la paglia hanno una durata limitata nel tempo, necessitano dunque di periodiche reintegrazioni e tendono ad assorbire i liquidi ed a sprofondare. La formazione di croste naturali o l'uso di argilla espansa, quindi, non è una tecnica efficace. Infine, si rammenta che per i nuovi depositi di liquame che saranno costruiti dopo il 1 gennaio del 2022, il documento di orientamento sull'ammoniaca dell'UNECE prevede la sostituzione delle lagune con vasche coperte o con vasche aperte aventi profondità maggiore di 3 metri.</p> <p>Per quanto sopra esposto, questa Amministrazione riformulerà l'Azione Codice A5 specificando la tipologia di laguna.</p>
<p>15 - ARPA Lombardia</p>	<p><i>“finanziamento delle misure del codice”</i></p>

<p>DVA-2019-0018813 19/07/2019</p>	<p>La proposta di individuare un set di criteri, mutuati da buone pratiche in agricoltura, utili per il controllo dell'inquinamento atmosferico, da rendere obbligatori per la stesura dei nuovi Piani di programmazione fondi europei 2021-2027, nonché per la predisposizione dei relativi bandi, non può essere accolta in quanto le misure obbligatorie, a differenza di quelle facoltative, non sono finanziabili tramite il dispositivo politico dello Sviluppo Rurale.</p>
<p>36 - ATS Brescia Tramite Regione Lombardia DVA-2019-0019877 29/07/2019</p> <p>24 - Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM DVA-2019-0019107 22/07/2019</p> <p>19 - Direzione Salvaguardia del Territorio e delle acque del MATTM DVA-2019-0018971 22/07/2019</p>	<p><i>“differenziazione delle misure in relazione alla localizzazione delle aziende agricole”</i></p> <p>Relativamente alla richiesta di individuare delle misure specifiche di mitigazione per l'abbattimento dell'ammoniaca per l'area del bacino padano, si fa presente che per la redazione del codice di buone pratiche agricole si è tenuto conto tra l'altro delle "Linee guida per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività agricole e zootecniche" prodotte nel contesto del!' Accordo Bacino Padano.</p> <p>Il Mipaaf infatti, contemporaneamente alla trattativa sulla Direttiva NEC, ha coordinato i lavori tecnici del gruppo di lavoro costituito in occasione dell'Accordo, per fornire il proprio contributo al miglioramento della qualità dell' aria nella Pianura Padana, dove la concentrazione di determinati inquinanti atmosferici risulta particolarmente delicata.</p> <p>La possibilità di applicare il "Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca" nelle aree protette è già prevista in quanto le misure e gli obblighi indicati si riferiscono a tutto il territorio nazionale. Le aziende, infatti, non vengono distinte in base alla località.</p> <p>La richiesta di inserire tra le misure di riduzione delle emissioni presenti nella tabella 2-2 del "Rapporto preliminare sul Programma di controllo dell'inquinamento atmosferico" quelle relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici ed agli spandimenti dentro e fuori le zone designate come vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati non può essere accolta in quanto l'individuazione di misure differenti a seconda della localizzazione delle aziende non garantisce un'efficace riduzione dell'emissione di ammoniaca a livello nazionale, ai sensi dalla direttiva NEC. Le misure e gli obblighi indicati nel "Codice nazionale _indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca", infatti, si riferiscono a tutto il territorio nazionale.</p> <p><u>Le aziende situate nelle zone vulnerabili ed in quelle non vulnerabili dovranno adempiere agli obblighi prescritti dalla direttiva nitrati, dal decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 e dal suddetto Codice. Per quanto concerne la distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento, digestati e fertilizzanti azotati è opportuno riferirsi a quanto approvato a livello regionale nei programmi di azione regionali che danno applicazione al decreto del 25 febbraio 2016.</u></p>
<p>33 - Regione Toscana DVA-2019-0019479 25/07/2019</p>	<p><i>“emissioni derivanti dal settore geotermico”</i></p> <p>Relativamente alle osservazioni della Regione Toscana, si osserva che il settore geotermico contribuisce in modo irrilevante o poco significativo sul totale delle emissioni. Le misure presenti nel Codice sono state redatte dal Mipaaf e si riferiscono solamente al settore agricolo in quanto è l'ambito di nostra competenza.</p>
<p>27 - Istituto Superiore di Sanità DVA-2019-0019261 23/07/2019</p>	<p><i>“trasferimento delle aziende agricole”</i></p> <p>Risposta: La richiesta di inserire e prevedere forme di incentivazione per il trasferimento di aziende dalle regioni sofferenti ad altre aree che presentano un impatto più basso non è realizzabile in quanto la produzione agricola, al contrario di quanto può avvenire con la produzione industriale, è legata strettamente alle specificità territoriali; al particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e antropici; alle tradizioni di un territorio.</p>

MISURE DI RIDUZIONE (esclusa agricoltura)

(trattazione a cura del MATTM)

N.	Ente /Soggetto	Commento / Modalità di integrazione nel Rapporto Ambientale
7	Provincia di Vercelli - Area Ambiente e Territorio DVA-2019-0018081 12/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Per tutte le matrici ambientali prese in considerazione ma soprattutto per le azioni che riguardano il riscaldamento civile è fondamentale inserire nell'azione "Residenziale C6 - Ruolo attivo dei consumatori" specifiche indicazioni per l'informazione al cittadino. In Piemonte viene svolta un'opera di informazione rivolto principalmente ai manutentori e installatori delle caldaie, agli amministratori condominiali, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria che, però, spesso si scontrano con il cittadino che, non essendo debitamente informato, non accetta, per esempio, la proposta di sostituzione dell'impianto ancora funzionante ma obsoleto; - In merito all'inquinamento dovuto al riscaldamento domestico si ricorda che è stato emanato lo norma UNI per i misuratori portatili di CO C02 e NOx e che è in lavorazione lo norma UNI per i misuratori portatili di polveri; - Per l'azione "Trasporti T1 - Potenziamento del TPL e riduzione del fabbisogno di mobilità privata" si evidenzia la necessità di inserire, come azione, la riqualificazione (elettrificazione e realizzazione del doppio binario) delle tratte ferroviarie minori attualmente inattive o sotto utilizzate per incrementare le modalità di spostamento a basso impatto da e per zone rurali (linee ferroviarie Vercelli-Pavia; Vercelli-Casale Monferrato; Santhià-Arona); - Considerato che gli obiettivi della Direttiva NEC hanno il fine di migliorare la qualità dell'aria che respiriamo e, quindi, di tutelare la salute dei cittadini e ridurre le morti precoci legate all'inquinamento atmosferico e viste le mappe di concentrazione elaborate da ENEA e ISPRA che permettono di individuare le regioni che hanno i maggiori problemi nel rispettare gli obiettivi, sarebbe molto utile individuare una modalità sanzionatoria puntuale per chi non applicherà il Programma nazionale per il controllo dell'inquinamento atmosferico. Attualmente le sanzioni europee sono o corico dello Stato membro mentre sarebbe più utile poter individuare un livello più fine di attribuzione delle sanzioni. <p>Si terrà conto delle osservazioni fornite in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p> <p>L'articolo 18 della direttiva (UE) 2016/2284 prevede, a carico degli Stati membri, il duplice obbligo di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva e di adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.</p> <p>La predetta disposizione della direttiva ha trovato recepimento nell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 – recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.” – secondo cui “Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, in attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.”</p> <p>Le sanzioni previste a carico dello Stato attengono alla violazione del diritto unionale (nel caso di specie, della direttiva (UE) 2016/2284) ed è sempre fatto salvo il diritto di rivalsa dello Stato membro nei confronti delle Regioni e degli enti territoriali responsabili della violazione, ove l'eventuale procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea al fine di far dichiarare la violazione del diritto unionale da parte dello Stato membro si concludesse con una pronuncia di condanna.</p> <p>Occorre pertanto distinguere tra sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni adottate in attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, disciplinate dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (che recepisce l'articolo 18 della direttiva (UE) 2016/2284) e le sanzioni applicabili alle violazioni del diritto unionale eventualmente commesse dallo Stato membro e accertate all'esito di apposita procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea.</p> <p>Il rinvio (generico) effettuato dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 alle “sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi” appare peraltro maggiormente efficace, rispetto ad ipotesi sanzionatorie predeterminate, in termini di onnicomprensività di tutte le tipologie di violazioni delle disposizioni adottate in attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale.</p>
11	Provincia di Lodi DVA-2019-0018557 17/07/2019	<p>(...) la Provincia di Lodi è Ente gestore di quattro siti Rete Natura 2000, per quanto di competenza, si propone di valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'implementazione nel Monitoraggio di appositi indicatori di verifica, riferibili all'“intensità delle politiche insediative locali”, dei “modelli di lavoro” e degli “stili di vita individuali”, che il Programma potrebbe orientare, incidendo anche sulla tematica “politiche aggiuntive” per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali assegnate dalla Direttiva NEC, rispetto a quelle già previste dalla normativa;

		<p>Vedasi risposta ad osservazione 9.1.7. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l’attivazione di “Autorità di regolamentazione e gestione delle politiche per la mobilità” in aree omogenee (ad esempio Pianura Padana), allo scopo di coordinare misure integrate fra i vari livelli di governo locale;</i> <p>Vedasi risposta ad osservazioni 3.1.4. e 3.1.5. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p>
20	<p>ARPA Toscana DVA-2019-0018986 22/07/2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nel capitolo 4 “Ambito d’influenza e inquadramento ambientale” del Rapporto preliminare vengono riportate le considerazioni relative alla definizione dell’ambito di influenza territoriale del Programma, coincidente con il territorio nazionale. Si ritiene che sarebbe opportuno esplicitare tali considerazioni con maggiore chiarezza, in particolare in relazione al contributo transfrontaliero. <p>Vedasi risposta ad osservazione 6.11 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Visto che tra le misure previste dal Programma vi è l’introduzione dell’obbligo di integrazione del fotovoltaico e in generale di fonti rinnovabili (ad eccezione delle biomasse) negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, si suggerisce1, al fine di mettere in campo misure idonee per la corretta gestione dei rifiuti al termine del ciclo di vita delle varie tipologie di impianti, di prevedere tra le misure del Programma incentivi che premiano la scelta di installare materiali che abbiano caratteristiche proprie di facilità di recupero e riciclo a fine vita, certificate con analisi di Life Cycle Assessment.</i> <p>Si terrà conto delle osservazioni fornite in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>per quanto concerne l’industria, nonostante le considerazioni esplicitate a pag. 40, non appare convincente nella bozza di Programma la rinuncia esplicitata ad adottare misure su tale comparto. Sotto questo profilo appare opportuno ricordare che la normativa vigente (art. 271 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006; art. 11 lettera b del D.Lgs. n. 155/2010) consente alle Regioni, nell’adozione del proprio Piano di risanamento della qualità dell’aria, di imporre limiti più restrittivi alle emissioni rispetto a quelli fissati dalla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale (TUA). Non è chiaro quali e quante Regioni abbiano adottato un Piano di risanamento e quante vi abbiano incluso una misura di questo tipo. Perciò una o più azioni che potrebbero essere eventualmente incluse nel Programma sono quelle finalizzate quanto meno ad incentivare le Regioni che provvedano entro una certa data ad adottare il proprio Piano di risanamento, avente anche finalità di regolazione locale delle emissioni degli impianti industriali, nel rispetto della normativa vigente sopra citata;</i> - <i>per quanto concerne le emissioni di COVNM derivanti dall’uso dei solventi, premesso che non è chiaro quanto le codifiche incluse nella Tabella 4-3 (e nelle figure a pagg. 35, 36, 37) siano coerenti con quelle EMEP-EEA (si veda il documento EMEP/EEA “Air pollutant emission inventory guidebook”, 2016: General guidance-Key category analysis and methodological choice)3, si ritiene che tra i comparti di attività incidenti sulle emissioni di COVNM assuma rilevanza quello dell’uso e della produzione di solventi. Si rileva che la bozza di Programma non include misure specifiche di contenimento a tal fine, fermo restando che appare preferibile privilegiare quelle che puntano a ridurre l’uso alla fonte.</i> <p>Ferma restando la possibilità, per le Regioni, di adottare azioni specifiche nei piani di risanamento della qualità dell’aria che tengano conto delle specificità territoriali, il programma ha individuato le misure di riduzione più efficaci a valle di una istruttoria tecnica preliminare. Vedasi risposta alla osservazione 3.1.14. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p>
18	<p>Regione Veneto DVA-2019-0018880 19/07/2019</p>	<p><i>“dare conto degli esiti del Clean Air Dialogue e della Procedura di infrazione del PM10 (n. 2147/2014)”</i></p> <p>Le informazioni relative sono state inserite nel paragrafo “2.1.1 Qualità dell’aria” del programma.</p>
21		<p><i>(...) inserire un approfondimento relativo alla fattibilità degli scenari previsti dal Programma e riportati nel Rapporto Ambientale, soprattutto in merito a trasporti ed edilizia residenziale. In particolare, per quanto riguarda i trasporti si chiede di indicare lo stato di realizzazione del PNIRE e l’andamento</i></p>

	<p>ARPA Veneto</p> <p>DVA-2019-0018992</p> <p>22/07/2019</p>	<p>della diffusione dei mezzi elettrici e ibridi plug-in rispetto a quanto previsto nella SEN17. Inoltre, si chiede di approfondire la fattibilità della conversione anche parziale a GNL della flotta navale internazionale nei tempi previsti dal piano (2030). Allo stesso modo si chiede di approfondire in che modo si possano garantire tassi di ristrutturazione degli edifici civili esistenti in linea con quanto presentato al paragrafo 5.1, pg 52 del documento di Programma.</p> <p>Il programma stabilisce le linee strategiche da seguire perché sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla direttiva NEC, in coerenza con le politiche su energia e clima. A valle di una istruttoria tecnica preliminare, sono stati selezionati i settori e le tipologie di intervento più efficaci. Le prime misure utili a dare attuazione al programma sono state inserite nel Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, previsto dal cosiddetto "decreto clima", il decreto legislativo 14 ottobre 2019, n. 111 recante "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</p> <p>Altre misure saranno adottate sulla base del Protocollo di Intesa che istituisce il "Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria", sottoscritto nel giugno 2019 nell'ambito del Clean Air Dialogue, in coordinamento con gli altri Ministeri coinvolti.</p> <p>Maggiori dettagli sulle misure saranno disponibili nei provvedimenti attuativi.</p>
<p>22</p>	<p>ARPA Puglia</p> <p>DVA-2019-0019078</p> <p>22/07/2019</p>	<p>(...) <i>Si sottolinea che, insieme a questi inquinanti (SO2, NOx, NH3, PM10/PM2,5 e COVNM), il taglio alle emissioni non può prescindere da una strategia integrata che preveda anche la contestuale riduzione e rimozione della CO2, mettendo a sistema tutti gli strumenti disponibili. (...) Riguardo alle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;</i> (rif. lettere f, g- All.to VI D.lgs. 152/2006) <i>si evidenzia che:</i></p> <p><i>La valutazione delle possibili misure di riduzione non può prescindere da una valutazione degli effetti, ambientali ma anche sanitari, della pratica sia all'interno che all'esterno delle abitazioni.</i></p> <p><i>Bisognerebbe, tra le altre azioni, prevedere di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>fornire/incentivare lo sviluppo di impianti economici ed efficienti, in sostituzione soprattutto dei sistemi di combustione aperti (e datati);</i> • <i>creare sistemi di riscaldamento alternativi, specialmente in aree rurali e sub-rurali a ridotta implementazione di reti metanizzate, quali impianti di teleriscaldamento alimentati anche a biomasse di produzione locale, con caldaie a elevata efficienza termica e con idonei trattamenti fumi, in sostituzione di singoli impianti domestici alimentati a legna.</i> <p><i>Parallelamente, e per ridurre gli inquinanti citati, nel settore energetico (ed industriale in generale), con specifico riferimento alla Puglia, si suggerisce di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>accelerare il processo di eliminazione progressiva degli impianti alimentati a carbone, perseguendo rapidamente, anche prima del previsto (es. al 2025), lo scenario completo di uscita da questo combustibile fossile che ha un impatto notevole per tutti gli inquinanti in questione. In tal senso, si segnalano positivamente i propositi di una parte dei grandi produttori di energia elettrica insediati nel territorio regionale e si auspica una incentivazione all'uscita rapida da questa forma di produzione inquinante;</i> • <i>favorire parallelamente lo sviluppo di tecnologie che sfruttano risorse rinnovabili.</i> <p><i>Trasporti, con particolare riferimento alle regioni del sud Italia, in riferimento al particolato e agli NOx, si suggerisce di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>incentivare (anche attraverso forme di sgravi fiscali o contributi diretti) la diffusione dei veicoli meno inquinanti e, quindi, la sostituzione del parco circolante che, nelle regioni meridionali, risulta essere dalle statistiche nazionali obsoleto o comunque non adeguatamente ricambiato;</i> • <i>migliorare e infrastrutturare il trasporto pubblico locale, anche nei piccoli centri urbani, dotandolo anche di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida e/o a metano;</i> • <i>incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto intermodali (es. treno/bici) attraverso forme di sgravio fiscale, accordi con le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;</i> • <i>promuovere la cultura del trasporto sostenibile in tutti i livelli sociali, per evitare che i cambiamenti si riverberino soltanto su alcune fasce di popolazione evitando invece che alcuni effetti indiretti si ripercuotano sulle fasce economicamente e socialmente più deboli.</i> <p>Le osservazioni risultano coerenti con l'approccio seguito nella definizione del programma. Quanto messo in evidenza con riferimento alle misure di riduzione sarà tenuto in debita considerazione in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p>
<p>24</p>	<p>MATTM - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare</p>	<p>Misure di mitigazione (...)</p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 3.1.12 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale.</p>

	DVA-2019-0019107 22/07/2019	
25	ARPA Friuli Venezia Giulia DVA-2019-0019131 22/07/2019	<p><u>Trasporto pubblico</u> rappresentato dal “problema dell’ultimo chilometro”, ovvero dell’ultimo tratto di strada che collega le destinazioni degli utenti con le fermate dei mezzi pubblici, e il “problema del primo chilometro”, ovvero il collegamento delle origini degli utenti – spesso afferenti all’hinterland delle città - con le fermate dei mezzi pubblici. Le risorse del programma in oggetto dovrebbero essere rivolte anche su queste due criticità.</p> <p><u>Trasporto merci</u> In merito al trasporto merci, considerato quanto previsto dalle misure TI “Potenziamento del TPL e riduzione del fabbisogno di mobilità privata” e T5 “ITS per il trasporto merci” e tenuto conto che “Un altro settore particolarmente importante in termini di emissioni inquinanti è senza dubbio quello dei trasporti, sia passeggeri che merci, soprattutto su strada”, si ritiene opportuno inserire una specifica misura che incentivi lo spostamento su ferrovia del trasporto merci attualmente su strada.</p> <p><u>Porti</u> Un elemento di sviluppo dell’economia è rappresentato dallo sviluppo della portualità. Il Programma in oggetto dovrebbe affrontare la questione delle emissioni dei porti mediante azioni mirate allo sviluppo dei combustibili alternativi (motori bifuel) o della elettrificazione dei porti. Quest’ultimo aspetto potrebbe essere affrontato non solo dal punto di vista delle infrastrutture, ma anche e soprattutto dal punto di vista del contesto normativo, consentendo alle aree portuali di diventare distributori di energia in una modalità integrata tra l’area portuale e le prospicenti aree urbanizzate.</p> <p>Si terrà conto delle osservazioni fornite in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p> <p><u>Vegetazione</u> Considerato quanto trattato a pag. 109 del Rapporto preliminare in merito all’importanza della mitigazione dell’inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione si ritiene opportuno che venga introdotta almeno una misura finalizzata all’incentivazione finanziaria alla realizzazione, gestione e mantenimento di aree verdi urbane, eventualmente anche in sostituzione di zone/edifici abbandonati o degradati. Un elemento ancora aperto e non trattato dal programma in oggetto è quello relativo alla zonizzazione del territorio nazionale ai fini della tutela della vegetazione. Molto lavoro era stato fatto nell’ambito del Tavolo di Coordinamento sulla Qualità dell’Aria (ex art. 20 D.Lgs 155/2010) ma al momento non risulta che vi sia una zonizzazione adottata e un insieme connesso di punti di misura a livello nazionale individuato ai fini della tutela della vegetazione. Si ritiene opportuno promuovere attraverso il presente programma l’adozione di questo importante elemento di gestione del territorio.</p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 3.1.12 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p>
26	Regione Piemonte DVA-2019-0019137 22/07/2019	<p>- Le procedure di infrazione non paiono evidenziate chiaramente nel documento programmatico, il quale dovrebbe contribuire, attraverso le misure previste al suo interno, al miglioramento della qualità dell’aria su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 2.1.4 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <p>Il d.lgs. 155/2010 attribuisce alle regioni e alle province autonome la competenza nella predisposizione dei Piani di risanamento della qualità dell’aria e conferisce allo Stato l’obbligo di intervenire con un programma misure di carattere nazionale qualora i superamenti siano influenzati in modo determinante da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa. Alcuni esempi di atti regolatori che potrebbero dare un grosso contributo in tal senso, e che non compaiono tra le misure previste nel capitolo 8 del PNCA, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di combustione dei residui vegetali; - modifica delle accise sui combustibili, al fine di aumentarne la quota su quelli maggiormente inquinanti; - adozione di meccanismi, tipo bonus malus, per disincentivare l’uso di auto ad alte emissioni inquinanti. <p>Inoltre, come richiesto più volte in fase di recepimento della direttiva NEC, si ritiene importante anticipare le azioni previste, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni nel più breve tempo possibile, in accordo con gli obiettivi di qualità dell’aria previsti nelle pianificazioni regionali.</p>

		<p>Si terrà conto delle osservazioni fornite in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p> <p><i>In merito alla coerenza della documentazione rispetto alla recente proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) (...)</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 5.1.1. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale.</p>
27	<p>Istituto Superiore di Sanità</p> <p>DVA-2019-0019261 23/07/2019</p>	<p><i>Per il settore residenziale e terziario, va ricordato che gli interventi di efficientamento energetico spesso vengono effettuati con il solo obiettivo di migliorare la qualità termica dell'involucro dell'edificio o dell'abitazione. Troppo spesso il risultato degli interventi porta ad ambienti poco ventilati, troppo isolati con un peggioramento delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria indoor. La qualità dell'aria indoor, dipende fortemente dall'efficienza energetica e dal livello di ventilazione dell'edificio. Purtroppo, molto spesso gli interventi di efficienza energetica non si concentrano sul miglioramento della salute degli occupanti. Oggi i temi economici legati alla riduzione dei consumi energetici non sono più sufficienti e le azioni di prevenzione sullo stato di salute possono rappresentare un volano importante per accelerare la riduzione dei consumi energetici e per la riduzione del fenomeno noto come "fuel poverty" e delle disuguaglianze sociali.</i></p> <p><i>Relativamente allo stesso settore, si raccomanda di eliminare tutte le forme di incentivazione (eco bonus) per i piccoli impianti a biomasse. Infatti per questa tipologia di impianti andrebbe introdotta una forma di tetto a livello di Area per il loro esercizio e funzionamento che tenga conto delle caratteristiche del territorio di appartenenza e dell'uso dello stesso (es. il bacino Padano), rispettando criteri di coerenza tra piani di risanamento e strategie di salvaguardia della salute.</i></p> <p><i>Sottolineando il ruolo determinante di agire nel settore dei trasporti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il forte impatto sulla salute che tale settore produce nello specifico nelle aree urbane, ad alta densità di popolazione, il miglioramento della qualità dell'aria non può che passare attraverso la riduzione del numero delle sorgenti di veicoli privati, per esempio vietando l'uso dei veicoli a maggior emissione quali i veicoli a gasolio; è noto che la maggior parte dei veicoli merci anche di piccola taglia sono alimentati a gasolio. Inoltre vanno messe in atto tutte quelle azioni che portano ad un'accelerazione nello sviluppo e nel rinnovamento delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto pubblico. ·</i></p> <p><i>Sempre per il settore urbano, devono essere introdotti sistemi di pianificazione che, sulla base della specifica morfologia della città e di altre caratteristiche peculiari, definisca piani di organizzazioni di attività finalizzati ad una più agevole mobilità della popolazione. Esempi sono la definizione di orari specifici per consegna/ritiro merci, in particolare ingombranti, e/o per l'organizzazione oraria di lavori cittadini (adozione e sviluppo smart working nella pubblica amministrazione) che possono migliorare la mobilità sia dei mezzi pubblici che di quelli privati, con un guadagno in termini di riduzione delle emissioni e di una più contenuta dotazione di mezzi pubblici per svolgere lo stesso tipo di servizio.</i></p> <p>Le osservazioni risultano coerenti con l'approccio seguito nella definizione del programma. Quanto messo in evidenza con riferimento alle misure di riduzione sarà tenuto in debita considerazione in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p>
28	<p>ARTA Abruzzo</p> <p>DVA-2019-0019243 23/07/2019</p>	<p><i>Relativamente alle azioni previste al cap. 8 del Programma si riportano le seguenti considerazioni:</i></p> <p><i>Azione Codice E3 – l'obbligo di integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o sottoposti a rilevanti ristrutturazioni esiste già;</i></p> <p><i>Azione Codice C2 – al fine di non entrare in contrasto con la necessità di soddisfare la percentuale di energia da fonti rinnovabili prevista dallo specifico Piano Nazionale, può essere presa in considerazione la possibilità di vincolare l'erogazione dei contributi già previsti con l'obbligatorietà dell'installazione di filtri per l'abbattimento delle polveri sulle canne fumarie;</i></p> <p><i>Azione Codice T1 – il potenziamento e il rinnovo del parco autobus attuato mediante finanziamenti sarà da attuarsi sulla base delle priorità di intervento che tengano conto della tipologia del mezzo, della popolazione esposta e dei chilometri percorsi dal mezzo stesso, in modo da rispondere meglio all'obiettivo legato al raggiungimento del 50% di morti precoci in meno rispetto al 2015. Inoltre, i mezzi sostituiti potranno essere utilizzati per sostituire a loro volta altri veicoli più inquinanti in altre località, introducendo una sostituzione graduale a più livelli e criteri di circolarità nel processo di incentivazione dell'aggiornamento del parco veicolare pubblico;</i></p> <p><i>Azione Codice T1 e T2 – Favorire, anche mediante finanziamenti ad hoc, le azioni di promozione di mezzi ad emissioni 0 proposte da EE. PP. e aziende private all'interno di specifici accordi aziendali per la diffusione di tali mezzi tra il personale e l'utilizzo degli stessi per attività di servizio o car/moto sharing</i></p> <p>Si terrà conto delle osservazioni fornite in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p>

33	<p style="text-align: center;">Regione Toscana</p> <p style="text-align: center;">DVA-2019-0019479 25/07/2019</p>	<p><i>(...) buone pratiche per ridurre le emissioni di CO2 e contrastare i cambiamenti climatici (...) coerenza tra PNIEC e PNCA</i></p> <p>Occorre precisare che il programma ha come finalità la riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici e non la riduzione di biossido di carbonio, oggetto del PNIEC. I due documenti sono, comunque, stati elaborati in modo tale da assicurare la coerenza tra le politiche dei due settori.</p> <p><i>(...)partecipazione attiva dei Comuni delle aree interessate agli interventi.</i></p> <p>Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 prevede già delle forme di coinvolgimento degli Enti territoriali che gestiscono le aree interessate alle azioni che verranno messe in campo per attuare le misure del programma.</p> <p><i>(...) Le reti di monitoraggio</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 6.16. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <p><i>(...) obbligo di integrazione di fonti rinnovabili, applicazione dell’economia circolare, inquinamento industriale (...)</i></p> <p>Si terrà conto delle osservazioni fornite in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p> <p><i>(...) orizzonti temporali entro i quali le Misure dovranno essere adottate</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 3.1.8. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <p><i>Mitigazione</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 3.1.12. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <p><i>(...) sistema per stimare l’esposizione della popolazione ai livelli di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nei diversi ambiti territoriali e geografici italiani</i></p> <p>Informazioni sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati saranno messe a disposizione delle Regioni e Province autonome appena disponibili.</p> <p><i>attività industriali e produzione di solventi</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 3.1.14. e 5.1.4. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <p><i>metodologiche adottate per la definizione degli scenari WM e WAM</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 6.9. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <p><i>Ambito territoriale</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 6.11 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <p><i>per quanto concerne il sistema della mobilità, il Programma fa riferimento ad un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Non è chiaro dal testo se si tratti del Piano adottato con DPCM nell’aprile 2019 ai sensi della Legge n. 232/2016, art. 1, commi 613, 614, 615</i></p>
----	---	--

		Si precisa che il Piano sulla mobilità sostenibile adottato nel 2019 contiene solo una parte delle misure che si intende adottare per il settore dei Trasporti. Ulteriori provvedimenti saranno adottati per dare attuazione alle altre misure previste dal programma.
34	Regione Liguria DVA-2019-0019438 25/07/2019	<i>Tra gli strumenti per l'attivazione delle misure del piano nazionale di controllo, andrebbero individuati ulteriori specifici accordi con le Regioni interessate da superamenti dei limiti di qualità dell'aria, tra cui la Liguria, previsti dal suddetto piano di azione.</i> Vedasi risposta ad osservazione 3.1.5. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale.
36	Regione Lombardia DVA-2019-0019877 29/07/2019	<i>Si propone di esplicitare meglio che il programma deve attuare le misure WAM per avere almeno il raggiungimento degli obiettivi di riduzione emissiva - e non ci si può limitare al WM – e che comunque questo non è sufficiente per il pieno rientro nei limiti di qualità dell'aria.</i> I contenuti richiesti sono già presenti nelle conclusioni dei capitoli 6 e 7 del programma. <i>Si propone di inquadrare correttamente i diversi ruoli di Regioni e di Stato nell'attuazione di misure per la qualità dell'aria.</i> Il capitolo 2 del programma è stato integrato con quanto richiesto. <i>Si propone di specificare meglio la responsabilità nazionale generale dell'elaborazione delle politiche per la qualità dell'aria.</i> Vedasi risposta ad osservazione 3.1.1. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale. <i>In merito a Industria manifatturiera e costruzioni il Programma nazionale non contiene misure specificatamente volte al contenimento delle emissioni di questo settore.</i> Vedasi risposta ad osservazione 3.1.14. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale. <i>Altre osservazioni sulle misure di riduzione</i> Si terrà conto delle osservazioni fornite in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti. <i>Si richiede che il documento sia integrato con ulteriori misure e alternative</i> Vedasi risposta ad osservazione 7.1. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale. <i>(...) si auspica che il Programma approfondisca ulteriormente tale aspetto, prevedendo idonee misure per l'incremento degli spazi verdi urbani, di cinture verdi intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani ai fini dell'assorbimento delle polveri sottili e della riduzione dell'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, attuando i principi dell'invarianza idraulica.</i> Vedasi risposta ad osservazione 3.1.12. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale.
45	Ente Libero Consorzio Comunale di Siracusa DVA-2019-0021383	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>rimboschimento delle aree extraurbane (eventualmente apposito piano d'azione) per ricostituire costantemente le aree verdi distrutte e crearne di nuove; come evidenziato nello stesso rapporto preliminare, la vegetazione, opportunamente scelta, mitiga il clima, abbatte gli inquinanti, genera ossigeno, protegge il suolo e favorisce la biodiversità;</i> 2. <i>rigenerazione (reinverdimento) delle aree urbane della Nazione (eventualmente apposito piano d'azione) oltre che migliorare direttamente il microclima e la qualità dell'aria, il verde urbano riduce la produzione di inquinanti secondari come l'ozono e gli ossidi di azoto;</i> 3. <i>rafforzare le politiche di tutela e valorizzazione degli habitat naturali e seminaturali, della biodiversità e del patrimonio paesaggistico in</i>

	14/08/2019	<p><i>genere;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>incrementare l'offerta di sostenibile, specialmente ove è carente, di fatto: ferrovie/treni; vie marittime; collettivo, percorsi ciclabili, ecc. mobilità collettiva e previa analisi dello stato mezzi stradali di trasporto collettivo, percorsi ciclabili, ecc.</i> 5. <i>contrastare gli incendi, attraverso azioni di prevenzione nella gestione del territorio e di repressione, in coordinamento con gli altri competenti Ministeri;</i> 6. <i>approvare i limiti di emissione/obiettivi qualità aria e relativi metodi di valutazione di riferimento per quelle sostanze inquinanti e/o gruppi di esse per le quali non sono ancora stati definiti, con particolare riferimento alle sostanze odorigene;</i> 7. <i>potenziare e riqualificare, ove valutato necessario, Enti, organi e strutture addette al controllo dell'inquinamento di impianti, dei mezzi di trasporto, ecc. ed alla repressione degli illeciti;</i> 8. <i>incrementare notevolmente la diffusione sul territorio dei sistemi di riscaldamento (e raffrescamento) e produzione di energia elettrica basati sulle fonti di energia rinnovabili;</i> 9. <i>privilegiare il recupero del biogas/biometano di derivazione secondaria rispetto ai biocombustibili appositamente prodotti, che comunque determinano sfruttamento del suolo, sottraendolo alle colture alimentari, ed inquinamento</i> 10. <i>indirizzare il mondo produttivo e del commercio verso la notevole riduzione di imballaggi, oggetti e materiali usa e getta e/o pericolosi per la salute umana o gli ecosistemi, in favore di prodotti sfusi, durevoli, di materiali biodegradabili ed a basso impatto ambientale;</i> 11. <i>intraprendere campagne ed azioni di informazione e sensibilizzazione mirate, per categorie professionali/economiche e sociali, scuole e cittadini, con modalità, strumenti e vie di comunicazione diversificate.</i> <p>Per quanto riguarda le misure di rimboschimento e reinverdimento, vedasi risposta ad osservazione 3.1.12. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale. Per quanto riguarda le altre osservazioni, ad eccezione di quelle relative agli odori e ai rifiuti che esulano dagli obiettivi del programma, saranno tenute nella debita considerazione in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p>
46	<p>Regione Emilia Romagna</p> <p>DVA-2019-0021439 19/08/2019</p>	<p><i>strumenti di attuazione, ordine di priorità delle misure nazionali, strumenti attuativi e finanziari, responsabilità dell'attuazione e del monitoraggio</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazioni 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.8. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale.</p> <p><i>sia esplicitato, negli scenari al 2030, il raggiungimento dei VL (Valori Limite) per ogni Regione (non solo mediante mappe);</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 3.1.9. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale.</p> <p><i>debbano essere fissate precise tappe, delineate sulla base di scenari realistici di contesto, finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi posti; debbano essere definiti meccanismi di recupero nel caso di ritardi o di mancato raggiungimento degli obiettivi</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazioni 3.1.7. e 3.1.10. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale.</p> <p><i>il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico debba essere reso coerente, in questa fase, con il Programma Nazionale Energia e Clima, evidenziando la sinergia tra i due piani attraverso l'esplicitazione delle aree di "sovrapposizione tra i due diversi programmi" con il Protocollo di intesa che istituisce il "Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria" sottoscritto il 4/6/2019</i></p> <p>Vedasi risposta ad osservazione 5.1.1. della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale. Il Protocollo di Intesa e il tavolo di coordinamento tra i Ministeri sono solo alcuni degli strumenti utili a dare attuazione agli obiettivi del programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sia definita, di concerto con le Regioni, la metodologia per valutare/monitorare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei diversi inquinanti</i> • <i>sia messo a disposizione il dettaglio degli scenari (WM e WAM) per consentire l'aggiornamento degli scenari dei piani aria regionali;</i> • <i>sia necessario definire lo "scenario realistico di contesto" da porre a confronto, nella valutazione delle alternative e nel monitoraggio del piano, con lo "scenario tendenziale" e lo "scenario di piano" a fine di verificare l'effettiva attuazione del Programma;</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • siano condivisi con le Regioni i livelli informativi fondamentali per la definizione del quadro conoscitivo ambientale, sul quale verificare la sostenibilità delle scelte del piano; <p>Vedasi risposta ad osservazioni 6.2., 6.9., 7.1. e 2.1.1. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.</p> <p><i>Attività produttive, Trasporti, Energia</i></p> <p>Per quanto riguarda le attività produttive, vedasi risposta ad osservazione 3.1.14. della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale. Per quanto riguarda le altre osservazioni, saranno tenute nella debita considerazione in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p>
47	<p>Regione Umbria - Giunta Regionale</p> <p>DVA-2019-0022106 02/09/2019ù</p>	<p><i>Osservazioni sulle misure</i></p> <p>Si terrà conto delle osservazioni fornite in fase di predisposizione degli atti che daranno attuazione al programma di controllo, in coordinamento con gli altri Ministeri responsabili della gestione dei settori coinvolti.</p>

RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PER MACROTEMI

Macrotema	N. Osservazione e Ente/Soggetto	Sintesi osservazione	Commento, modalità di recepimento
Generale	36 - Regione Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> • Misure settore trasporti: indicare riferimenti per percentuali fig. 4.1.4. Non correttamente rappresentate annualità grafico figura 4.1.5 • Approfondire le forti interrelazioni tra il Programma e le dinamiche sociodemografiche e territoriali presenti nei diversi territori regionali 	<p>ACCOLTA nel RA capitolo 5 paragrafo trasporti</p> <p>vedi osservazione 9.1.7 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale Nel monitoraggio ambientale sono stati inseriti indicatori relativi alle interrelazioni tra pianificazioni territoriali e il Programma</p>
	41 - ARPA Campania	<ul style="list-style-type: none"> • le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale debbano essere conformi a quanto elencato nell’allegato VI del citato Decreto e tali da garantire: <ul style="list-style-type: none"> · un quadro complessivo della pianificazione/programmazione della qualità dell’aria (cit. Reg. Campania ha avviato il censimento delle emissioni in atmosfera al 2016) · l’efficace rappresentazione dello stato attuale di tutte le componenti ambientali pertinenti (presentando peculiarità regionali e macroregionali, inserendo aspetti che contribuiscono all’apporto di emissioni in 	<p>Vedere osservazione 5.1.4 e 6.6 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale capitolo 5 “contesto ambientale” e capitolo 7 paragrafo “effetti complessivi del Programma” del RA</p>

		<p>atmosfera, come la tematica rifiuti, industria e trasporti)</p> <ul style="list-style-type: none"> · la valutazione degli effetti delle singole azioni/misure · misure di mitigazione /compensazione · correlazione tra RA e Valutazione di Incidenza · set di indicatori per il monitoraggio per verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni/misure considerate, descrivere gli effetti e monitorare la sommatoria degli effetti, fornire orientamenti per i piani regionali/locali · sintesi non tecnica 	
	43 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	<ul style="list-style-type: none"> • il rapporto ambientale deve trattare con maggiore accuratezza gli effetti della realizzazione del programma sulle matrici per le quali riveste un ruolo di tutela 	Vedere osservazione CTVA n. 6.4
Obiettivi	28 - ARTA Abruzzo	<ul style="list-style-type: none"> • Contraddizione nel raggiungimento degli obiettivi (pagg 9 e 61) 	Trattasi di obiettivi diversi in quanto riferiti alle emissioni e alla qualità dell'aria
Analisi di contesto	8 - MIBACT - Soprintendenza di Napoli	<ul style="list-style-type: none"> • Ricognizione beni cult e paesagg (cit. parchi, riserve, aree boscate) 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	32 - MIBACT - Soprintendenza delle Province di Salerno e Avellino	<ul style="list-style-type: none"> • L'analisi deve essere più approfondita e calata nei molteplici contesti territoriali, • Ricognizione principali caratteristiche del patrimonio culturale e del paesaggio 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	39 - MIBACT - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Soprintendenza per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere</i>: Tenere in considerazione la cospicua presenza di beni culturali e paesaggistici e il relativo regime di tutela e di procedere con un quadro conoscitivo aggiornato alla luce del complesso processo di ricostruzione, aggravata dalla presenza del rischio sismico e dalla perdurante emergenza dei terremoti 2016~2017 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
Normativa ambientale / documenti da citare	19 - MATTM - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	<ul style="list-style-type: none"> • Tematica dissesto idrogeologico e suolo: inserimento riferimenti normativi • Porre maggior rilievo all'attuazione della direttiva nitrati 91/676/CEE 	<p>ACCOLTA nell'allegato 2 al RA</p> <p>Vedere osservazione CTVA n. 2.1.3</p>
	25 - ARPA Friuli Venezia Giulia	<ul style="list-style-type: none"> • direttiva nitrati 91/676/CEE, D.Lgs. 102/2014 	Vedere osservazione CTVA n. 2.1.3
	34 - Regione Liguria	<ul style="list-style-type: none"> • Citare piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria sottoscritto il 04/06/2019 	ACCOLTA nel RA paragrafo "coerenza piani/programmi pertinenti"
	36 - Regione Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> • Porre Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile al centro dei propri obiettivi ed azioni. Considerare anche la Strategia Nazionale del Verde Urbano e la Strategia "Avoid, Shift, Improve" 	ACCOLTA nel RA capitolo 3 e nell'Allegato 2 al RA
Analisi di coerenza	3 - MIBACT - Soprintendenza delle Province di Alessandria Asti e Cuneo	<ul style="list-style-type: none"> • Piano Paesagg. Regionale per corretto inserimento impianti tecnologici 	<p>Vedi tabella Osservazioni del MiBACT</p> <p>Vedi anche osservazione CTVA 2.1.2</p>
	9 - MIBACT - Soprintendenza delle Province di Biella Novara Verban-Cusio-Ossola e Vercelli	<p><i>Vedi 3</i></p>	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT

	5 - MIBACT - Parco Archeologico di Ercolano Napoli	<ul style="list-style-type: none"> Riferimenti locali (PTP comuni vesuviani e territorio Comune di Resina) 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	8 - MIBACT - Soprintendenza di Napoli	<ul style="list-style-type: none"> UNESCO e pianif. paesaggistica 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	10 - MIBACT - Soprintendenza di Napoli	<ul style="list-style-type: none"> Strumenti normativi e di indirizzo (con elenco) 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	15 - ARPA Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> Piani regionali (e interregionali: bacino padano) settoriali (segue elenco) e verifica dei risultati dei monitoraggi degli stessi 	Vedi RA paragrafo “coerenza con piani e programmi pertinenti” Vedi osservazione CTVA 2.1.1, 3.1.3
	17 - MIBACT - Segretariato Regionale per il Piemonte	<ul style="list-style-type: none"> Piano Paesagg. Regionale per corretto inserimento impianti tecnologici 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT Vedi anche osservazione CTVA 2.1.2
	20 - ARPA Toscana	<ul style="list-style-type: none"> Piano strategico nazionale mobilità sostenibile: specificare a quale ci si riferisce e far coincidere misure 	Vedi RA paragrafo “coerenza con piani e programmi pertinenti”
	28 - ARTA Abruzzo	<ul style="list-style-type: none"> Beni culturali: non si tiene conto degli effetti della temperatura sui beni lapidei 	Il danno sui beni culturali dovuto all'inquinamento analizzato attraverso la stima della recessione superficiale (R, quantificata in $\mu\text{m}/\text{anno}$) e della perdita di materiale (ML, g/m^2) è stata effettuato con riferimento al “Programma internazionale ICP Materials (The International Co-operative Programme on Effects on Materials, including Historic and Cultural Monuments) del Working Group on Effects (WGE), uno dei tavoli costituiti nell'ambito della Convenzione sull'Inquinamento Transfrontaliero a lungo raggio (CLRTAP)”. Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	31 - MIBACT - Soprintendenza delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	<ul style="list-style-type: none"> Misure <u>E3</u> e <u>C1</u>: Piano Paesaggistico Territoriale Puglia. <u>C3</u>: attivazione verifica preventiva interesse archeologico (art 25 c.1 D.Lgs50/2016). <u>C9</u>: prevedere interventi ammissibili a patrimonio sottoposto a parte II D.Lgs 42/2004 Contenuti degli obiettivi PNCIA e situazioni regionali 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	33 - Regione Toscana	<ul style="list-style-type: none"> Approfondire il rapporto con la pianificazione energia e clima Coerenza con piani nazionali e regionali inerenti il Programma (cit. PSR e pianif. qualità dell'aria) 	Vedi RA paragrafo “coerenza con piani e programmi pertinenti”
	35 - Provincia di Latina	<ul style="list-style-type: none"> Considerare piani provinciali 	Visto il livello nazionale del Programma è trattata la coerenza con la pianificazione pertinente fino al livello regionale
	37 - MIBACT – Sovrintendenza per il Comune di Venezia e Laguna	<ul style="list-style-type: none"> E' carente il del quadro delle tutele e delle peculiarità del territorio tutelato di questa Soprintendenza 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	38 - Provincia Autonoma di Trento	<ul style="list-style-type: none"> Citare piani energetici regionali (tab. 3-2) Coerenza con pianificazione regionale. Specificare come il Programma potrà influenzare i pertinenti P/P di livello regionale/provinciale 	Vedi RA paragrafo “coerenza con piani e programmi pertinenti” Vedi osservazione CTVA 2.1.2 e 3.1.3
	39 - MIBACT - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> <i>Soprintendenza per l'Area Metropolitana di Venezia, e le Province di Belluno, Padova e Treviso</i>: racciardare il programma con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione (cit. PTRC) 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	46 - Regione Emilia Romagna	<ul style="list-style-type: none"> Riferimenti per la coerenza esterna: <ul style="list-style-type: none"> Atmosfera/emissioni – Rif Nazionali: Protocollo d'intesa Ministeri -Regioni e Province autonome- 4/6/2019; Rif Regionali: Position paper” delle 4 	Vedi RA paragrafo “coerenza con piani e programmi pertinenti” Vedi Allegato II al RA

		<p>regioni del bacino padano relativo alla Fitness check. “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” del 9/06/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> · Atmosfera/Qualità dell’aria - Rif Regionali: Piano Aria Integrato Regionale, PAIR, 2020 della Regione Emilia-Romagna · Atmosfera/Clima - Rif Nazionali: Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima · Biosfera/Biodiversità:tendenze e cambiamenti - Rif Nazionali: (Agenda 2030 ONU; Str. Horizon 2020 UE) · Biosfera/Zone protette - Rif Regionali: Tra le aree protette vanno indicate anche le Riserve “Man and Biosphere” Unesco, ad esempio in Regione quelle dell’Appennino Tosco-Emiliano e del Delta del Po. • Il Programma deve essere reso coerente con il PNIEC, gli obiettivi di qualità dell’aria della Dir. 2008/50/CE, con il Protocollo di intesa che istituisce il “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria 	
	48 - Regione Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali - Catania	<ul style="list-style-type: none"> • maggiore approfondimento delle possibili interferenze tra le soluzioni proposte e lo stato attuale della pianificazione paesaggistica a livello regionale, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania, adottato con D.A. n.31 del 3/10/2018, e alle aree tutelate per legge ai sensi del D. Lgs. 42/04. 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
Effetti ambientali	6 - MIBACT - Parco Archeologico dei Campi Flegrei Napoli	<ul style="list-style-type: none"> • Effetti sul patrimonio culturale 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	8 - MIBACT - Soprintendenza di Napoli	<ul style="list-style-type: none"> • Effetti su beni culturali e paesagg. (cit. centri storici, siti urbani Unesco, beni paesaggistici ad elevato grado di naturalità), Stima quali/quantitativa dei potenziali effetti 	Vedere osservazione CTVA n. 6.12 Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	25 - ARPA Friuli Venezia Giulia	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondimento effetti negativi, e introduzione eventuali elementi correttivi, almeno per effetti legati a misure E1 e E3 • Oltre alle matrici, anche descrizione nel RA 	Vedi RA capitolo 7
	27 - Istituto Superiore di Sanità	<ul style="list-style-type: none"> • non si perda la visione dell’obiettivo generale di tutela della salute per riduzione dell’inquinamento atmosferico 	Come riportato al capitolo 3 tra gli obiettivi ambientali è preso in considerazione la tutela della salute oggetto di monitoraggio (vedi capitolo 8). Inoltre Gli obiettivi al 2030 del Programma sono il risultato del negoziato comunitario e corrispondono al conseguimento della riduzione di circa il 50% di morti premature al 2030 rispetto all’anno base 2005.
	32 - MIBACT - Soprintendenza delle Province di Salerno e Avellino	<ul style="list-style-type: none"> • considerare l’assoluta specificità dei beni per evitare effetti detrattivi e compromissioni (cit. interventi per ridurre inquinamento atmosferico possono produrre effetti negativi sui beni: es quelli per efficientamento energetico o per produzione energia da fonti 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT Ecosistemi sommersi: Vedere osservazione CTVA n. 6.14

		<p>rinnovabile)</p> <ul style="list-style-type: none"> • considerare pianificazione settoriale e scelte condivise tra i vari enti e adozione di scelte generali (limitazione consumo di suolo etc) • trattare inquinamento ecosistemi sommersi in cui sono presenti reperti archeologici 	
	37 - MIBACT – Sovrintendenza per il Comune di Venezia e Laguna	<ul style="list-style-type: none"> • non sufficientemente documentati effetti del fotovoltaico sui beni culturali e paesaggio • gli indicatori non sono sufficienti a determinare gli effetti dell'inquinamento sul patrimonio monumentale e sui materiali da costruzione dell'edilizia storica tradizionale per la conservazione e la tutela del costruito • tutela archeologica: effetti non valutabili con l'attuale livello di approfondimento, tale attività sarà possibile dagli Uffici competenti quando saranno specificati gli interventi che prevedono scavi. Codice Contratti Pubblici: i progetti di fattibilità devono essere corredati di documento di valutazione archeologica preventiva 	<p>Vedi tabella Osservazioni del MiBACT</p> <p>Vedere osservazione CTVA n. 6.13</p>
	39 - MIBACT - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Soprintendenza per l'Area Metropolitana di Venezia, e le Province di Belluno, Padova e Treviso:</i> nel RA si faccia esplicito riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico. Nel RA Ambientale venga adeguatamente presa in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che ricoprono con altissima densità il territorio nazionale. Valutare il possibile impatto degli agenti inquinanti sugli ecosistemi sommersi in cui sono presenti beni culturali. Non si valutano con adeguata attenzione le potenziali trasformazioni che potrebbero essere in dotte ai beni materiali, al patrimonio culturale (es. differenza fonti rinnovabili in edilizia in immobili nuovi e sul patrimonio culturale e paesaggistico) • <i>Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale:</i> per installazione di centraline, zone di monitoraggio etc, escludere o porre cura nel posizionamento in nuclei storici (compreso aree di rispetto) e di escludere aree ricadenti in con visuali di punti e percorsi panoramici e emergenze monumentali puntuali e diffuse 	<p>Vedi tabella Osservazioni del MiBACT</p> <p>Ecosistemi sommersi: Vedere osservazione CTVA n. 6.14</p> <p>Centraline: Vedere osservazione CTVA n. 6.16</p>
	43 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	<ul style="list-style-type: none"> • non sono esplicitati alcuni aspetti inerenti i diversi Piani Stralcio Assetto Idrogeologico ed i Piani di Gestione del Distretto Appennino Meridionale {Acque; Rischio di Alluvioni) approvati nel 2016, pertanto, inoltre, non sembrerebbe che sia stata presa in considerazione la globalità degli effetti del programma sulle matrici ambientali coinvolte. Nel RP 	<p>Vedere osservazione CTVA n. 6.5 e 6.7</p>

		La matrice acqua intesa come acqua superficiale che sotterranea o la matrice suolo vengono trattati in maniera indiretta all'interno del paragrafo "effetti degli inquinanti sugli ecosistemi terrestri", mentre meriterebbero una trattazione autonoma seppur coordinata e cumulata con le altre matrici	
	48 - Regione Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali - Catania	<ul style="list-style-type: none"> • analizzare impatti dovuti a: <ul style="list-style-type: none"> · fotovoltaico e fonti rinnovabili sui beni culturali e sul paesaggio. · applicazione del Programma per la Riqualificazione Energetica degli Edifici nelle aree individuate di particolare pregio paesaggistico e/o monumentale · inquinamento sui siti archeologici (compresi gli ecosistemi sommersi) • si dichiara genericamente che bisogna adottare delle misure atte ad eliminare le emissioni provenienti dagli edifici riducendole del 90% circa entro il 2050 senza fare il minimo riferimento alle peculiarità dei siti soggetti a tutela • inserire anche la pietra lavica nel cap. 4 (deterioramento materiali costituenti patrimonio culturale) 	<p>Vedi tabella Osservazioni del MiBACT</p> <p>Vedere osservazione CTVA n. 6.1.4 e 6.15</p>
Misure di mitigazione	5 - MIBACT - Parco Archeologico di Ercolano Napoli	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di alberi, verde, pergole, etc 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	8 - MIBACT - Soprintendenza di Napoli	<ul style="list-style-type: none"> • Misure per ridurre impatti su beni cult. e paesagg. Ove opportuno, espansione aree verdi 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	33 - Regione Toscana	<ul style="list-style-type: none"> • RP non contiene riferimenti alla costruzione delle misure di mitigazione (è solo nel cap. 8 vinca) 	Nel capitolo 7 del RA è presente il paragrafo "Mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione"
	39 - MIBACT - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Soprintendenza per l'Area Metropolitana di Venezia, e le Province di Belluno, Padova e Treviso</i>: in virtù di quanto scritto per gli effetti ambientali, nel RP non sono considerate le misure di mitigazione per il patrimonio culturale (cit. corsi d'acqua e impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili) 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
Indicatori	2 - MIBACT - Parco Archeologico dell'Appia Antica Roma	<ul style="list-style-type: none"> • indicatori relativi ai potenziali impatti 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	20 - ARPA Toscana	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema unico di indicatori tra stesse misure di PNCA e altri P/P 	Vedi capitolo 8 del RA sul monitoraggio
	33 - Regione Toscana	<ul style="list-style-type: none"> • Spiegare simbolo "I" per copertura spaziale indicatori • Sistema unico di indicatori tra stesse misure di PNCA e altri P/P 	<p>I rappresenta copertura nazionale</p> <p>Vedi capitolo 8 del RA sul monitoraggio</p>
	46 - Regione Emilia Romagna	<ul style="list-style-type: none"> • Sono proposti i seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> · Atmosfera/Emissioni: Stima delle emissioni inquinanti determinate da singole misure del PNIEC, confrontata con quella complessiva attuale e quella determinata da infrastrutture od impianti energetici esistenti · Atmosfera/Qualità dell'aria: Mappatura dei 	<p>L'elaborazione degli scenari oggetto del Programma prevede la mappatura delle concentrazioni degli inquinanti considerati nonché la stima delle emissioni al 2020 e al 2030 considerando le misure in atto (scenario With Measures) e le misure aggiuntive (scenario With Additional Measures)</p> <p>La stima delle emissioni di GHG è oggetto del PNIEC non del presente Programma</p>

		<p>superamenti della qualità dell'aria in ambiti in cui sono presenti infrastrutture od impianti energetici rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> Atmosfera/Clima: Stima delle emissioni serra determinate dalle singole misure del PNIEC, confrontata con quella determinata da infrastrutture ed impianti energetici esistenti. 	
Scenari	28 - ARTA Abruzzo	<ul style="list-style-type: none"> Scenari per qualità dell'aria anche per anni intermedi. Prevedere eventuali azioni correttive su modello e su Programma 	Vedi osservazione CTVA 3.1.7
	32 - MIBACT - Soprintendenza delle Province di Salerno e Avellino	<ul style="list-style-type: none"> studio di eventuali scenari alternativi determinate con l'avanzamento del Programma di settore 	Vedi osservazione CTVA 7.1
	39 - MIBACT - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> <i>Soprintendenza per l'Area Metropolitana di Venezia, e le Province di Belluno, Padova e Treviso:</i> NA RA considerare sia le conseguenze dovute al mantenimento dello status quo ante (ovvero allo scenario 0), insieme allo studio e all'analisi di diversi scenari alternativi, auspicando altresì valutazioni relative anche ad una parziale attuazione del programma 	Vedi osservazione CTVA 7.1
Monitoraggio	1 - MIBACT - Sovrintendenza di Caserta	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio con metodologie avanzate 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	2 - MIBACT - Parco Archeologico dell'Appia Antica Roma	<ul style="list-style-type: none"> misure di prevenzione e sistemi di rilevamento 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	8 - MIBACT - Soprintendenza di Napoli	<ul style="list-style-type: none"> esplicitare Piano Monitoraggio nel RA prevedere indicatori specifici volti a misurare impatti ed effetti del Programma sul patrimonio culturale, con specifico riguardo per centri storici, siti urbani Unesco e beni paesaggistici ad elevato grado di naturalità 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	19 - MATTM - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio acque 	Al riguardo si rimanda al capitolo 8 del RA monitoraggio, in particolare al paragrafo "Monitoraggio dell'impatto delle misure del programma ex D.lgs 81/2018"
	26 - Regione Piemonte	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione degli indicatori, considerando nuove metodologie e stato di salute della popolazione 	Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, stabilisce le modalità per valutare gli effetti nel tempo delle misure individuate dal programma di controllo dell'inquinamento atmosferico Nel capitolo del RA monitoraggio sono previsti indicatori sull'esposizione della popolazione all'inquinamento e sulla mortalità attribuibile all'esposizione all'inquinamento (EEA)
	32 - MIBACT - Soprintendenza delle Province di Salerno e Avellino	<ul style="list-style-type: none"> Approfondire (definire obiettivi, soggetti preposti, modalità per ricognizioni, criteri elaborazione indicatori per valutazione impatti in fase di monitoraggio) 	Vedi tabella Osservazioni del MiBACT
	39 - MIBACT - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> <i>Soprintendenza per l'Area Metropolitana di Venezia, e le Province di Belluno, Padova e Treviso:</i> Descrizione non esaustiva (definire soggetti preposti, modalità di raccolta dati, elaborazione indicatori necessari per paesaggio e beni culturali oltre che fattori prettamente ambientali e faunistici). Le azioni dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate. Dovrà essere stabilita la periodicità della 	Vedere osservazione CTVA n. 9.1.8 Vedi tabella Osservazioni del MiBACT

		produzione di un rapporto per risultati valutazione impatti e misure correttive, informando tempestivamente il MIBACT.	
	40 - Ente Parco Nazionale della Majella	<ul style="list-style-type: none"> intensificare le stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico 	Vedere osservazione CTVA n. 6.16
	43 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	<ul style="list-style-type: none"> non viene effettuato un elenco degli indicatori da integrare con SCA e vari stakeholders 	Vedere capitolo monitoraggio del RA
Individuazione delle alternative	20 - ARPA Toscana	<ul style="list-style-type: none"> Esplicitare le motivazioni della scelta delle alternative 	Vedere osservazione CTVA 7.1
	33 - Regione Toscana	<ul style="list-style-type: none"> Esplicitare le motivazioni della scelta delle alternative 	Vedere osservazione CTVA 7.1
	36 - Regione Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> Valutare ulteriori alternative con misure aggiuntive (visto che le proiezioni non prevedono neanche al 2030 un rientro nei limiti di qualità dell'aria) 	Vedere tabella precedente sulle misure di riduzione osservazione n. 36
Atmosfera / clima	18 - Regione Veneto	<ul style="list-style-type: none"> Qualità dell'aria - imprecisione valori obiettivo Qualità dell'aria - Inserire nel (§ 7.1) analisi errore modellistico che tende a sottostimare concentrazioni medie e orarie 	Recepita nel RA capitolo 5 sul contesto ambientale paragrafo qualità dell'aria La stima dell'esposizione all'inquinamento riportata ai capitoli 6 e 7 è effettuata sulla base degli scenari di concentrazione elaborati nell'ambito del Programma che ne descrive le caratteristiche.
	20 - ARPA Toscana	<ul style="list-style-type: none"> Qualità dell'aria - Toscana: viene indicata una copertura non sufficiente per B(a)P. Si fa presente che per il 2017 sono soddisfatti i criteri Emissioni: aggiornare con dati inventario naz sorgenti emissione 2017 Qualità dell'aria - considerare i metalli pesanti per quanto concerne le emissioni di COVNM derivanti dall'uso dei solventi, premesso che non è chiaro quanto le codifiche incluse nella Tabella 4-3 (e nelle figure a pagg. 35, 36, 37) siano coerenti con quelle EMEP-EEA (si veda il documento EMEP/EEA "Air pollutant emission inventory guidebook", 2016: General guidance-Key category analysis and methodological choice)3, si ritiene che tra i comparti di attività incidenti sulle emissioni di COVNM assuma rilevanza quello dell'uso e della produzione di solventi. Si rileva che la bozza di Programma non include misure specifiche di contenimento a tal fine, fermo restando che appare preferibile privilegiare quelle che puntano a ridurre l'uso alla fonte. 	Vedere capitolo 5 del RA sul contesto ambientale paragrafo qualità dell'aria, emissioni COVNM - Solventi: Vedere osservazione CTVA n. 5.1.4
	21 - ARPA Veneto	<ul style="list-style-type: none"> Qualità dell'aria - Inserire nel (§ 7.1) analisi errore modellistico che tende a sottostimare concentrazioni medie e orarie Qualità dell'aria - imprecisione valori obiettivo 	La stima dell'esposizione all'inquinamento riportata ai capitoli 6 e 7 è effettuata sulla base degli scenari di concentrazione elaborati nell'ambito del Programma che ne descrive le caratteristiche. Recepita nel RA capitolo 5 sul contesto ambientale paragrafo qualità dell'aria
	25 - ARPA Friuli Venezia Giulia	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento dati (cit. studio su CC regionale) 	Recepita al capitolo 5 del RA paragrafo fattori climatici
	33 - Regione Toscana	<ul style="list-style-type: none"> Qualità dell'aria - Toscana: viene indicata una copertura non sufficiente per B(a)P. Si fa presente che per il 2017 sono soddisfatti i criteri Emissioni: aggiornare con dati inventario naz sorgenti emissione 2017 Qualità dell'aria - considerare i metalli pesanti 	Vedere capitolo 5 del RA sul contesto ambientale paragrafo qualità dell'aria, emissioni e nel capitolo 7 effetti ambientali
	34 - Regione Liguria	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni - indirizzare misure per raggiungimento obiettivi riduzione emissioni a risoluzione problemi 	Vedere tabella precedente sulle misure di riduzione osservazione n. 36

		<p>inquinamento atmosferico</p> <ul style="list-style-type: none"> Emissioni trasporti - attivare prioritariamente misure del Cap. 8 per riduzione impatto del traffico su concentrazioni NO2 (anche attraverso fondo Piano di Azione 04/06/2019) in aree con superamenti NO2 Predisporre specifici accordi con Regioni interessate Considerare trasporti marittimi (trasporto via mare, porti, incentivi a navi a basse emissioni...) 	<p>Vedere osservazioni CTVA 3.1.6 e 3.1.5</p> <p>Vedere osservazione CTVA 5.1.4</p>
	36 - Regione Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> Qualità dell'aria - effettuare, oltre a un'analisi generale di coerenza con i Piani regionali per la qualità dell'aria, un approfondimento sugli scenari emissivi (e, in rapporto a ciò, su quelli della qualità dell'aria) delineati da tali piani in conseguenza delle misure ivi previste Qualità dell'aria - Si ribadisce quanto già sottolineato nella parte di osservazioni al programma, rispetto alla non aderenza con le finalità del D.Lgs. 81/18 per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria. Emissioni - attribuzione parte della riduzione emissione a crisi economica (quindi con tendenza invertibile) suggerisce cautela Considerare anche ruolo del settore trasporti in ambito extraurbano (cit. bacino padano) 	<p>Vedere paragrafo del RA "coerenza con piani e programmi pertinenti" e osservazione CTVA 2.1.1</p> <p>Vedere tabella precedente sulle misure di riduzione osservazione n. 36</p> <p>Vedere osservazione CTVA 3.1.10</p> <p>Extraurbano: Vedere osservazione CTVA n. 3.1.15</p>
	37 - MIBACT – Sovrintendenza per il Comune di Venezia e Laguna	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni trasporti marittimi - non siano stati sufficientemente valutati e verificati gli effetti inquinanti derivati da prodotti combustibili nel settore dei trasporti marittimi, né gli eventuali effetti conseguenti all'applicazione del Programma 	<p>Vedere osservazione CTVA n. 6.17</p>
Vegetazione/ Biodiversità / Aree protette / VInCA	7 - Provincia di Vercelli - Area Ambiente e Territorio	<ul style="list-style-type: none"> Considerare le Zone umide (oltre che fondamentali per la biodiversità, sono anche fonte di emissioni di gas climalteranti) attività forestali di piantumazione di specie arboree autoctone 	<p>Vedere osservazione CTVA n. 8.1.6</p> <p>Vedere osservazione CTVA 3.1.12</p>
	24 - MATTM - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare	<ul style="list-style-type: none"> eventuali impatti derivanti dall'implementazione del Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole contributo delle aree protette all'implementazione del Programma 	<p>Vedere risposta all'osservazione CTVA n. 8.1.5</p> <p>Vedere risposta all'osservazione CTVA n. 8.1.5</p> <p>Vedere anche tabella sopra riportata Agricoltura osservazione n. 24</p>
	36 - Regione Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> verificare VInCA dei P/P di tab. 3-2. In relazione ai risultati delle attività di reporting ex art. 17 Direttiva 92/43/CEE e art. 12 Direttiva 147/2009/CE, verificare se per specie con status di conservazione sfavorevole sono state evidenziate pressioni e minacce legate a inquinamento atmosferico. Verificare la necessità per habitat/specie situate in aree critiche (es. Pianura Padana) di ulteriori misure di conservazione. Valutare anche quale può essere il contributo di determinati habitat sulla qualità dell'aria (es. servizi ecosistemici) divulgare una maggiore consapevolezza della 	<p>Vedere osservazione CTVA n. 8.1.1, 8.1.2, VInCA Piani e Programmi, attività di Reporting, aree critiche, contributo determinati habitat:</p> <p>Vedere paragrafo del RA "Mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della</p>

		correlazione tra qualità dell'aria/cambiamenti climatici e presenza di patrimonio arboreo e vegetazionale nella pianificazione territoriale di competenza	vegetazione”
	33 - Regione Toscana	• riflessione su effetti abbattimento inquinanti esercitato dalle piante (cit. LLGG Regione Toscana)	Vedere paragrafo del RA “Mitigazione dell’inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione”
Salute	36 - Regione Lombardia	• risulta utile l’inserimento di scenari di esposizione diretta e indiretta nei vari comparti ambientali utili al processo Health Impact Assessment (HIA) atto a fornire ai decisori le informazioni sulle implicazioni sanitarie di politiche e programmi, progetti e interventi ambientali	Vedere capitolo 7 del RA paragrafo “Esposizione della popolazione all’inquinamento atmosferico”
Agricoltura	18 - Regione Veneto	• Tecniche di spandimento e rischio di percolazione di nitrati nelle falde	Vedere capitolo 7 del RA paragrafo “effetti delle misure” relativamente alle misure previste nel settore agricolo
	21 - ARPA Veneto	• Tecniche di spandimento e rischio di percolazione di nitrati nelle falde	Vedere capitolo 7 del RA paragrafo “effetti delle misure” relativamente alle misure previste nel settore agricolo